

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	85
GIUSTIZIA (II)	»	91
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	102
DIFESA (IV)	»	103
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	116
FINANZE (VI)	»	118
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	126
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	146

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 46.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	151
AFFARI SOCIALI (XII)	»	164
AGRICOLTURA (XIII)	»	177
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	220
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	221
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	225
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	229

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza
del presidente Aniello FORMISANO.*

La seduta comincia alle 16.35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, introduce l'esame del provvedimento, che illustra per sommi capi; si sofferma in particolare sulle numerose disposizioni aventi dubbia o nulla portata innovativa dell'ordinamento, le quali potrebbero ben essere espunte senza alcuna perdita di contenuto normativo, e sull'articolo 4, con il quale vengono approvate *ope legis* tre

proposte di piani, misure e progetti che avrebbero piuttosto dovuto formare oggetto di approvazione mediante provvedimento amministrativo in esito a una procedura ordinaria: al riguardo esplicita i differenti effetti in termini di *iter* formativo dell'atto, di strumenti di tutela giurisdizionale e di incidenza su eventuali procedimenti *sub iudice*. In risposta a una richiesta di chiarimenti, puntualizza che il decreto in esame ripete quasi testualmente alcune disposizioni già previste in precedenti decreti sull'Ilva in quanto le disposizioni del presente decreto risultano riferibili specificamente all'attuale figura commissariale: al riguardo riterrebbe auspicabile che le Commissioni di merito protesero procedere agli opportuni coordinamenti ove le disposizioni anteriori risultassero superate. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2894 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, anche a seguito delle modificazioni apportate dal Senato, in quanto – in corrispon-

denza a quanto indicato nel titolo e come partitamente indicato nel preambolo – reca misure concernenti la società ILVA s.p.a. e il suo recupero ambientale e industriale nonché provvedimenti per lo sviluppo e la bonifica della città e dell'area di Taranto, in cui è appunto ubicata l'ILVA, nonché – per effetto di modificazioni introdotte al Senato – disposizioni a favore di creditori dell'Ilva. A tali contenuti solo parzialmente appare riconducibile l'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, in materia di anticipo degli oneri derivanti dalle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di Giustizia UE, con rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni: tale disposizione potrebbe, peraltro, costituire oggetto del disegno di legge europea;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge interviene su un ambito materiale (l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto) che ha formato oggetto, in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, essendo stato oggetto dei decreti-legge: 7 agosto 2012, n. 129; 3 dicembre 2012, n. 207; 4 giugno 2013, n. 61; 31 agosto 2013, n. 101 (articolo 12); 10 dicembre 2013, n. 136; 24 giugno 2014, n. 91, nel testo risultante dalla legge di conversione; 16 luglio 2014, n. 100 (non convertito in legge); rispetto ad essi il decreto-legge in esame si rapporta effettuando un adeguato coordinamento;

deroghe alla normativa vigente sono disposte: all'articolo 1, comma 4, il quale, in deroga ai principi fissati dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999, prevede che il commissario dell'amministrazione straordinaria individua l'affittuario o l'acquirente a trattativa privata; all'articolo 1, comma 7, che introduce una deroga alla disciplina dell'azione revocatoria prevista dalla legge fallimentare, che risulta applicabile anche alle grandi imprese in stato di insolvenza; all'articolo 8, ove il comma 3 e il comma 4 demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il comune di Taranto, la predisposizione di un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale marittimo di Taranto: detto DPCM “sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e dunque deroga alla legge n. 400 del 1988, che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministeri, e alle procedure previste, in generale, dalla legge n. 241 del 1990, dal codice ambientale e dal codice dei beni culturali;

in alcuni punti dell'articolo 2, il decreto-legge in esame riproduce il contenuto del decreto-legge n. 61 del 2013:

il comma 3 ripete in gran parte l'articolo 2, comma 1-*bis*, primo periodo del decreto del 2013;

il comma 4 reca disposizioni molto simili all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto del 2013, ma con alcune differenze;

al comma 5, il secondo ed il terzo periodo ripetono in gran parte, con riguardo al commissario straordinario per l'amministrazione straordinaria, quanto già disposto dall'articolo 2, comma 3-*ter*, del decreto del 2013 in relazione al commissario straordinario ivi previsto;

al riguardo si dovrebbe valutare se sia necessario un coordinamento delle disposizioni elencate;

sul piano della corretta formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento interno al testo:

talune disposizioni appaiono di dubbia o nulla portata normativa, non sembrando presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, in quanto si limitano a richiamare o ribadire la disciplina già vigente. A titolo esemplificativo: l'articolo 1, comma 4, capoverso 4-*quater* mantiene fermo “il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”; l'ar-

articolo 2, comma 8, richiama, alcune norme che risulterebbero comunque applicabili, omettendone però altre; l'articolo 3, al comma 3, prevede che le contabilità speciali siano rendicontate "secondo la normativa vigente" e al comma 4 mantiene fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale; l'articolo 4, comma 2-*bis* recita: "Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento interno e comunitario, l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i principi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e, in particolare, la gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero" (peraltro la direttiva 2008/98/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha novellato il cosiddetto codice ambientale: a quest'ultimo occorrerebbe fare riferimento); il "rispetto dei principi definiti dalla direttiva 2008/98/CE" viene richiamato anche nel comma 2-*ter*; l'articolo 8, comma 4, mantiene fermo "quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383" (disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

l'articolo 3, comma 3, dispone – fra l'altro – che il Commissario straordinario fornisca una "periodica informativa" in merito alle contabilità speciali, senza però prevedere quale sia la periodicità di tale adempimento;

l'articolo 4, ai commi 1 e 2, dispone l'approvazione *ope legis* delle seguenti proposte di piano (che dovevano essere sottoposte ad una procedura di approvazione disciplinata dal decreto-legge n. 101 del 2013), richiamate ma non allegate al decreto stesso:

1) le modalità di costruzione e di gestione delle discariche per rifiuti spe-

ciali, pericolosi e non pericolosi, localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario ambientale;

2) (per effetto di una previsione introdotta al Senato) le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente dal sub-commissario ambientale, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale;

3) le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario ambientale;

sul piano dell'uso della tecnica legislativa, tali previsioni assumono rilievo sotto due distinti profili:

a) in linea generale, l'approvazione per decreto-legge, presenta – rispetto all'adozione di un provvedimento amministrativo, come originariamente previsto – diversi regimi di:

formazione dell'atto (si pensi agli istituti di: partecipazione, informazione al pubblico, ponderazione degli interessi, acquisizione di pareri e atti propedeutici, motivazione, responsabilità amministrativa);

tutela giurisdizionale (accesso alla giustizia costituzionale piuttosto che a quella amministrativa);

incidenza su eventuali procedimenti *sub iudice* (al riguardo si rammenta, da un lato, che "La giurisprudenza costituzionale ravvisa una violazione del 'principio della parità delle parti', di cui all'articolo 111 Cost., quando il legislatore statale immette nell'ordinamento una fattispecie di *ius singulare* che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco (da ultimo, *ex plurimis*, sentenza n. 186 del 2013)" (sent. n. 191 del 2014) e, dall'altro, che in un caso simile, sempre relativo all'emergenza dell'Ilva, gli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 sono passati indenni al vaglio di costitu-

zionalità proprio in quanto nella fattispecie non sussisteva alcuna lesione della riserva di giurisdizione (sent. n. 85 del 2013);

b) nel caso in esame, le proposte di cui all'articolo 4, proprio in quanto approvate in via legislativa e richiamate dall'atto stesso, dovrebbero essere oggetto di pubblicazione ufficiale per consentirne un idoneo regime di pubblicità e di conoscibilità legale: al riguardo, esse potrebbero essere allegate al decreto-legge, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* oppure anche pubblicate in un sito internet istituzionale dandone però avviso nella *Gazzetta ufficiale*. Il Comitato ha affrontato una questione simile nel parere sul decreto-legge n. 78 del 2013, il quale "richiamava" un decreto del Presidente della Repubblica, peraltro mai pubblicato con le forme previste per gli atti normativi: in tale circostanza, anche in accoglimento della condizione formulata dal Comitato, l'Assemblea della Camera deliberò di allegare al decreto-legge il testo del decreto del Presidente della Repubblica di cui, in quel caso, si operava la "legificazione";

il disegno di legge di conversione presentato al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

con riferimento ai piani e alle misure richiamati ed approvati *ope legis* dall'articolo 4, commi 1 e 2:

a) si valuti se sia effettivamente necessario e congruo l'impiego della fonte legislativa in sostituzione di provvedimenti amministrativi, caratterizzati da significa-

tive differenze in materia di: formazione dell'atto, tutela giurisdizionale, incidenza su eventuali procedimenti *sub iudice*;

b) considerando che i predetti atti così approvati non corredano il provvedimento in esame, si individuino forme di pubblicazione ufficiale idonee a consentirne un adeguato regime di pubblicità e di conoscibilità legale, come la pubblicazione in allegato al decreto-legge (analogamente a quanto avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica richiamato dal decreto-legge n. 78 del 2013), la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* oppure la pubblicazione in un sito internet istituzionale dandone comunque avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbe valutare se e sia necessario, e in che modo, coordinare l'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto in esame, con l'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61 del 2013;

si dovrebbe valutare – nelle parti e per le ragioni indicate in premessa – l'effettiva portata normativa delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, capoverso 4-*quater*; all'articolo 2, comma 8; all'articolo 3, commi 3 e 4; all'articolo 4, commi 2-*bis* e 2-*ter*; all'articolo 8, comma 4;

con riferimento all'articolo 8, ove il comma 3 e il comma 4 (progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale marittimo di Taranto) demandano l'approvazione del progetto stesso a un DPCM che "sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", derogando implicitamente alla legge n. 400 del 1988 (che non prevede in

via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministeri), alle procedure previste, in generale, dalla legge n. 241 del 1990 e a quelle previste dal codice ambientale e dal codice dei beni culturali, si dovrebbe valutare l'effettiva opportunità di tale articolata deroga e, comunque, l'opportunità di individuare puntualmente ed esplicitamente le normative cui – per effetto della presente disposizione – si intende derogare;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 3, si dovrebbe specificare la periodicità con cui il Commissario straordinario fornisce informativa in merito alle contabilità speciali. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e <i>intelligence</i> tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	10

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Atto n. 136.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore per la I Commissione, formula,

anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Giuseppe Guerini, una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

Sottolinea, in particolare, che gli aspetti che i relatori hanno voluto evidenziare nella loro proposta di parere sono essenzialmente due. Il primo, da cui scaturisce la formulazione di un'osservazione, riprende quanto già esposto nella relazione introduttiva e che riguarda l'ambiguità che potrebbe generare l'uso del termine *intelligence*. Si propone, quindi, di invitare il Governo a valutare l'opportunità di una più attenta considerazione sull'utilizzo del medesimo termine *intelligence*.

Il secondo aspetto, riportato nella premessa, riguarda la precisazione che attraverso lo scambio di informazioni non possono essere derogati i principi che regolano l'acquisizione delle prove nel processo penale.

Il viceministro Filippo BUBBICO, pur ritenendo che il testo sia sufficientemente chiaro, accoglie l'osservazione formulata dai relatori al fine di utilizzare nella stesura definitiva del decreto legislativo

locuzioni adeguate ad evitare qualsiasi equivoco.

Emanuele FIANO (PD) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo su quanto disposto all'articolo 5 dello schema di decreto in merito all'utilizzazione delle informazioni per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta.

Il viceministro Filippo BUBBICO precisa che il dispositivo dell'articolo 5 spe-

cifica in modo preciso le modalità e le garanzie dell'utilizzo di informazioni per scopi diversi da quelli indicati. In particolare viene previsto il coinvolgimento dei punti di contatto degli Stati membri, inserendo così la procedura all'interno del sistema europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (Atto n. 136).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e II,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

rilevato che il predetto schema di decreto legislativo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 6 delle legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), reca l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

considerato che la cooperazione tra le forze di polizia dell'Unione è essenziale per poter contrastare il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, appare necessario dare attuazione quanto prima alla decisione quadro 2006/960/GAI, al fine di consentire di reimpostare la cooperazione di polizia utilizzando i canali di comunicazione esistenti con l'introduzione di una procedura unica e di termini stringenti per lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea;

rilevato che lo schema, già dal titolo, utilizza il termine *intelligence* che, nonostante le precisazioni di cui agli articoli 1, comma 3, lettera g) e 2, comma 3, potrebbe creare confusioni ed ambiguità, in quanto l'attività di *intelligence*, in ambito

europeo, ricade sotto l'operato delle Forze di polizia, mentre in ambito nazionale designa un'attività a cui è preposto esclusivamente, ai sensi della legge n. 124 del 2007, il sistema di informazione per la sicurezza composto, in particolare, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), nonché il Reparto informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore della Difesa;

ritenuto pertanto opportuno, per evitare qualsiasi ambiguità, non utilizzare il termine *intelligence* in senso difforme a quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2007;

sottolineato che attraverso lo scambio di informazioni non possono essere derogati i principi che regolano l'acquisizione delle prove nel processo penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo valuti l'opportunità di una più attenta considerazione sull'utilizzo, laddove esso ricorra nel testo, del termine *intelligence*.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri, il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi, il sottosegretario di Stato per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto, e il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prima di dare la parola ai relatori avverte che l'organizzazione dei lavori in merito al provvedimento in esame sarà stabilita nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta in sede referente.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, avverte che la relazione si concentrerà sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione Giustizia, quali gli articoli da 1 a 4 e da 6 a 10, mentre i restanti articoli 5 e da 11 a 21 saranno illustrati dal relatore per la IV Commissione, onorevole Manciuoli. Il decreto-legge, emanato a seguito dei recenti episodi verificatisi sia in Europa sia in Paesi dello scacchiere medio-orientale hanno evidenziato l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice *jiha-dista*, si ispira al principio secondo cui la lotta al terrorismo internazionale va realizzata in maniera unitaria senza dividere tra sicurezza interna ed esterna, come d'altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*. Come si legge nella relazione di accompagnamento al

disegno di legge, « una concreta e corretta politica di prevenzione e di tutela contro tali minacce comporta necessariamente una visione del fenomeno non limitata all'ambito del territorio del nostro Paese, ma mirata anche al rafforzamento delle presenze di forze armate in particolare nei territori di maggiore criticità. Il consolidamento, dunque, dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi acquisisce sempre più anche tale funzione preventiva quale elemento essenziale di politica estera, con sicuri riflessi sulla sicurezza dei cittadini ». Il decreto-legge, che si compone di 21 articoli suddivisi in cinque capi, non è diretto unicamente a rafforzare la normativa penale (sostanziale e processuale) in materia di terrorismo internazionale, ma è volto anche a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace.

Per quanto attiene al contrasto al terrorismo sul versante interno, nella relazione al disegno di legge si sottolinea che « la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla materia deriva dall'evoluzione che questa forma di minaccia ha conosciuto negli ultimi mesi, in cui sono diventate più frequenti le efferate azioni di organizzazioni, quali l'Islamic State (IS). Tali sodalizi hanno palesato sia una capacità di attrazione e di reclutamento di soggetti, i *foreign fighters*, al di fuori dei contesti di origine, sia un'inusitata ferocia nel portare attacchi a obiettivi dei Paesi stranieri che si oppongono ai loro disegni e alla loro visione radicale. In questo contesto diventa indifferibile completare il quadro normativo vigente, introducendo misure mirate e selettive capaci di prevenire il rafforzamento di tali organizzazioni e di attuare più stringenti controlli sui mezzi e sui materiali che potrebbero essere impiegati per il compimento di attentati nel territorio nazionale. ».

Le disposizioni contenute nel decreto legge di diretto contrasto al terrorismo, inoltre, sono volte a dare completa attuazione nell'ordinamento interno alla risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati. Tale atto dell'ONU obbliga a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici, anche in territorio estero, e consistenti anche nelle attività che i *foreign fighters* mettono in essere per affiancare in conflitti armati gruppi od organizzazioni di matrice terroristica. In particolare, l'articolo 6 prevede che gli Stati perseguano il trasferimento verso un Paese diverso da quello di residenza al fine di partecipare o commettere atti terroristici; il finanziamento di tali trasferimenti; il reclutamento di soggetti destinati a trasferirsi in altri Paesi per commettere atti di terrorismo.

Passando al contenuto delle disposizioni del decreto legge che attengono più da vicino alla competenza della Commissione Giustizia, il provvedimento prevede una serie di interventi su diversi piani.

Sul piano penale si prevede: l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche (reclusione da tre a sei anni); la punibilità del soggetto reclutato con finalità di terrorismo anche fuori dai casi di partecipazione ad associazioni criminali operanti con le medesime finalità (attualmente, l'articolo 270-*quater* c.p. sanziona solo il reclutatore); la punibilità, sul modello francese, di colui che si « autoaddestra » alle tecniche terroristiche (oggi è punito solo colui che viene addestrato da un terzo – articolo 270-*quinquies* c.p.); l'introduzione di specifiche sanzioni, di ordine penale ed amministrativo, destinate a punire le violazioni degli obblighi in materia di controllo della circolazione delle sostanze (i cd. « precursori di esplosivi ») che possono essere impiegate per costruire ordigni con materiali di uso comune. Inoltre, sono aggiornati gli strumenti di contrasto all'utilizzazione della rete internet per fini di proselitismo e agevolazione di gruppi terroristici. In particolare, vengono previsti: aggravamenti delle pene stabilite per i delitti di apologia

e di istigazione al terrorismo commessi attraverso strumenti telematici; la possibilità per l'Autorità Giudiziaria di ordinare agli internet provider di inibire l'accesso ai siti utilizzati per commettere reati con finalità di terrorismo, compresi nell'elenco costantemente aggiornato dal Servizio Polizia Postale e delle Telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nel caso di inosservanza è la stessa Autorità Giudiziaria a disporre l'interdizione dell'accesso ai relativi domini internet.

Sul piano degli strumenti di prevenzione, le misure contemplate comprendono: la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali « foreign fighters »; la facoltà del Questore di ritirare il passaporto ai soggetti indiziati di terrorismo, all'atto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno. Il provvedimento è sottoposto a convalida dell'Autorità Giudiziaria; l'introduzione di una figura di reato destinata a punire i contravventori agli obblighi conseguenti al ritiro del passaporto e alle altre misure cautelari disposti durante il procedimento di prevenzione.

Sul piano delle indagini in senso lato si prevede: la semplificazione, nel rispetto del Codice della privacy, delle modalità con le quali le Forze di polizia effettuano trattamenti di dati personali previsti da norme di regolamento, oltre a quelli contemplati da disposizioni di rango primario; l'ampliamento delle « garanzie funzionali » riconosciute agli appartenenti ai Servizi di informazione, escludendo la punibilità di una serie di condotte in materia di terrorismo (diverse dai reati di attentato o di sequestro di persona), commesse dal personale delle Agenzie di intelligence per finalità istituzionali e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; la possibilità per il personale dei Servizi possa deporre nei procedimenti giudiziari, mantenendo segreta la reale identità personale; la possibilità per le Agenzie di intelligence, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, di effettuare, fino al 31 gennaio 2016, colloqui con soggetti detenuti o internati, al fine di

acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale; l'attribuzione al Procuratore Nazionale Antimafia di funzioni di coordinamento, su scala nazionale, delle indagini relative a procedimenti penali e procedimenti di prevenzione in materia di terrorismo.

A proposito delle nuove attribuzioni al Procuratore Nazionale Antimafia, si ricorda che presso la Commissione Giustizia è stato avviato il 28 novembre 2013 l'esame della proposta di legge C. 1609 Dambruoso, recante l'istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. L'*iter*, in stato avanzato (erano stati già presentati gli emendamenti), è stato sospeso il 15 gennaio scorso su richiesta del Governo in attesa della emanazione del decreto legge in esame.

Passando da questo quadro sintetico delle disposizioni del decreto legge attinenti alle competenze della Commissione Giustizia ad una analisi maggiormente dettagliata delle stesse, si segnala che il capo I (articoli da 1 a 8) reca misure volte ad aggiornare la vigente disciplina degli strumenti normativi in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni terroristici, in particolare quelli di matrice internazionale. Il provvedimento mira ad intervenire selettivamente per rendere punibili quelle specifiche condotte, contemplate dalla ricordata risoluzione dell'ONU, che non trovano ancora una completa considerazione nella vigente legislazione penale. In questo senso, vengono aggiornate le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale che puniscono, rispettivamente, l'arruolamento e l'addestramento per finalità di terrorismo, nei termini che verranno specificati nell'illustrazione dell'articolo 1. Inoltre, sempre con l'articolo 1, viene introdotto nel codice penale il nuovo articolo 270-*quater*.1, destinato a colpire quanti organizzano o altrimenti sostengono i trasferimenti all'estero di soggetti preordinati al compimento di atti con finalità di terrorismo, fattispecie quest'ultima di cui la risoluzione raccomanda

l'incriminazione. A questi interventi si affiancano quelli che mirano a estendere la possibilità di applicare le misure di prevenzione personali nei confronti dei potenziali *foreign fighters*, di cui si prevede l'inclusione in una nuova categoria di soggetti pericolosi per la quale troverà applicazione il divieto di espatrio, già oggi stabilito per tutti i soggetti sottoposti a misura di prevenzione.

All'articolo 1, il comma 1 integra l'articolo 270-*quater* del codice penale, concernente il reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, superando l'attuale normativa secondo cui la rilevanza penale è soltanto del profilo attivo del reclutatore, mentre resta privo di risposta sanzionatoria il profilo per così dire passivo del reclutato. La modifica introdotta dal comma 1 supera questa impostazione rendendo punibile anche il soggetto arruolato. Si vuole punire la condotta di colui che, come si legge nella relazione al disegno di legge, si mette concretamente a disposizione come milite, e quindi soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, pur al di fuori e a prescindere dalla messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale all'interno di una compagine associativa tradizionalmente intesa. In questo senso, il mettersi in viaggio, o l'apprestarsi a un viaggio, per raggiungere i luoghi ove si consumano azioni terroristiche, condotte di cui, come detto, la risoluzione dell'ONU richiede la repressione, altro non sono che l'esplicazione di un precedente reclutamento, ossia di immissione volontaria e consapevole in una milizia, votata al compimento di azioni terroristiche.

Il comma 2 introduce nel codice penale l'articolo 270-*quater*.1, diretto a punire, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, l'organizzazione, il finanziamento e la propaganda di viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

Il comma 3 interviene sull'articolo 270-*quinquies* del codice penale, che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, al fine di

rendere punibile non solo il rapporto duale tra addestratore e addestrato, ma anche l'auto-addestramento, cioè la condotta di chi si prepara al compimento di atti di terrorismo, attraverso una ricerca e un apprendimento individuali e autonomi delle « tecniche » necessarie a perpetrare simili atti. Attraverso la connotazione della condotta attraverso il dolo specifico viene punita la condotta della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo pone in essere condotte con le medesime finalità. In tal modo viene estesa l'area della punibilità anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi e da organizzazioni (cosiddetto lupo solitario).

L'articolo 2 affronta il nuovo fenomeno dei *foreign fighters* con specifico riferimento all'attività di proselitismo posta in essere dagli stessi combattenti e dalle organizzazioni che compiono condotte con finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale. A tal fine, vengono introdotte quelle misure che sono state prima richiamate e che consentono di contenere e reprimere le crescenti azioni poste in essere attraverso lo strumento telematico, idoneo a raggiungere un numero sempre maggiore di potenziali combattenti, come emerso anche dalla recente attività investigativa sul fenomeno dei cosiddetti lupi solitari.

L'articolo 3 è diretto a realizzare un completo adeguamento dell'ordinamento alle previsioni introdotte dal regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. A tal fine sono introdotti nel codice penale due nuovi reati contravvenzionali. In particolare, con il nuovo articolo 678-*bis* viene punita la messa a disposizione di privati delle sostanze che contengono da sole o in miscele i precursori in concentrazioni superiori ai valori limite indicati nell'allegato I al predetto regolamento (UE). Il nuovo articolo 679-*bis*, in analogia con quanto previsto in tema di omessa denuncia di materie esplo-

denti, sanziona, con l'arresto fino a dodici mesi ovvero con l'ammenda fino a 371 euro, l'omessa denuncia dei furti o delle sparizioni delle sostanze in argomento.

L'articolo 4 interviene in materia di misure di prevenzione personali contenute nel codice antimafia, nonché in materia di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo, di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il comma 1, lettera *a*), innanzitutto, integra il catalogo delle categorie di persone cui possono essere applicate le citate misure di prevenzione, tra le quali sono già oggi compresi gli indiziati di attività preparatorie di reati con finalità eversive e terroristiche, anche internazionali (articolo 4 del codice antimafia). In particolare, vengono inserite nella categoria di persone indiziate di terrorismo (articolo 4, comma 1, lettera *d*)) i soggetti che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 9 del codice antimafia, concernente la disciplina dei provvedimenti d'urgenza che possono essere adottati nei confronti dei soggetti proposti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno, in attesa dello svolgimento dell'udienza di discussione della medesima proposta. La norma è diretta ad evitare che il periodo di tempo necessario all'adozione dei provvedimenti di urgenza da parte del presidente del tribunale possa essere sfruttato dal soggetto interessato per allontanarsi dal territorio dello Stato (rischio evidentemente più alto per gli indiziati per fatti di terrorismo o di criminalità organizzata). A tal fine è previsto che, nei casi di necessità ed urgenza, il questore, all'atto della presentazione della proposta, possa ritirare il passaporto ovvero sospendere la validità ai fini dell'espatrio dei documenti equipollenti, allorché la proposta riguardi un soggetto compreso nelle categorie di persone rien-

tranti nella categoria di soggetti enucleata dal citato articolo 4, comma 1, lettera *d*), come risultante dall'integrazione prevista.

Il comma 1, lettera *c*), estende la circostanza aggravante, prevista dall'articolo 71 del codice antimafia, ai soggetti, sottoposti a misura di prevenzione personale, che commettano i reati di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1* e 270-*quinquies* del codice penale ovvero delitti commessi con la finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* dello stesso codice.

Il comma 1, lettera *d*), è diretto a sanzionare penalmente la violazione dei provvedimenti di urgenza che possono essere disposti, ai sensi dell'articolo 9 del codice antimafia, nei confronti del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Inoltre, è prevista la possibilità di procedere all'arresto in flagranza nei casi in cui il soggetto proposto abbia contravvenuto agli obblighi conseguenti al ritiro del passaporto o alla sospensione dei documenti validi per l'espatrio.

Il comma 2 interviene sull'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo l'applicazione dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo anche agli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale.

Il comma 3 interviene sulla disciplina delle intercettazioni preventive stabilendo che il termine del deposito presso l'autorità giudiziaria dei verbali delle operazioni effettuate è di dieci giorni (in luogo di quello ordinario di cinque giorni) nel caso in cui sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.

L'articolo 6 reca alcune modificazioni al citato decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, che contiene una serie di disposizioni riguardanti il contrasto del terrorismo, anche internazionale. Il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 2,

comma 1, che già oggi consente al questore di rilasciare permessi di soggiorno a fini informativi, anche su richiesta dei direttori dei servizi di informazione. In particolare, viene previsto che, nel contesto della prevenzione e contrasto del terrorismo, il questore possa procedere al rilascio dei permessi di soggiorno a fini informativi anche a favore dello straniero la cui collaborazione informativa sia necessaria riguardo alle attività illecite riconducibili alla criminalità transnazionale (quale ad esempio l'immigrazione clandestina).

Il comma 1, lettera *b*), introduce nell'articolo 4 una norma temporanea volta a consentire, fino al 31 gennaio 2016, ai servizi di informazione di effettuare colloqui personali con i soggetti detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

L'articolo 7 è diretto ad agevolare l'azione delle Forze di polizia nella raccolta dei dati e nell'analisi delle informazioni acquisite, trattandosi di presupposto imprescindibile per un'efficace azione di contrasto di fenomeni come il terrorismo e, più in generale, di quelli capaci di mettere a repentaglio la sicurezza pubblica nel Paese. Viene, quindi, eliminata la rigidità della previsione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui le Forze di polizia e gli altri organi di pubblica sicurezza sono esentati dall'osservanza di alcune disposizioni del codice nell'effettuazione, per finalità di polizia, di trattamenti di dati personali individuati unicamente da norme di legge. Si tratterebbe, secondo il Governo, « di una previsione eccessivamente restrittiva che impedisce alle Forze di polizia di acquisire dati e informazioni personali, qualora ciò non sia espressamente previsto da norme di rango primario, con conseguenze pregiudizievoli sull'attività di prevenzione e di repressione dei reati, nonché di tutela della sicurezza pubblica. Peraltro, un simile grado di rigidità non è presente nell'articolo 47 del codice che disciplina i trattamenti di dati personali per ragioni di

giustizia. ». Tale disposizione infatti non richiede che i predetti trattamenti siano previsti da specifiche disposizioni di legge. L'articolo 7 riscrive integralmente l'articolo 53 del codice, sul modello di quanto stabilito dai precedenti articoli 46 e 47 per i trattamenti di dati personali in ambito giudiziario. La nuova versione del citato articolo 53 definisce, al comma 1, la nozione di finalità di polizia in rapporto ai trattamenti di dati personali. La norma specifica che si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di prevenzione e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché ai compiti di polizia giudiziaria svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e la repressione dei reati. Il comma 2 stabilisce che le Forze di polizia e gli altri organi di pubblica sicurezza sono esentati dall'osservare le citate disposizioni del codice quando i trattamenti di dati personali sono effettuati: dal Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ovvero dalle Forze di polizia sui dati destinati a confluire nel medesimo CED; da organi di pubblica sicurezza o da altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento.

L'articolo 8 reca norme in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture degli organismi di informazione e sicurezza. In primo luogo, si estende anche al personale dei servizi di informazione che ha agito sotto copertura la possibilità, già prevista per la polizia giudiziaria, di deporre in sede testimoniale mantenendo la generalità di copertura. Si introduce la possibilità di autorizzare il personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a ulteriori condotte previste dalla legge come reato al fine dello svolgimento delle attività informative a fronte di minacce di natura terroristica. L'attuale sistema esclude che possano essere autorizzate le condotte per le quali non è possibile opporre il segreto di Stato ai sensi dell'articolo 39, comma 11, della

legge n. 124 del 2007, e quindi, tra queste, quelle relative a fatti di terrorismo, con la sola eccezione della condotta di partecipazione ad « associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico » (articolo 270-*bis*, secondo comma, del codice penale). Nella relazione si legge che « nella configurazione delle operazioni di intelligence finalizzate all'acquisizione di notizie e di informazioni in relazione alla minaccia terroristica è emerso come il reale svolgimento delle operazioni possa portare il personale dei servizi di informazione a commettere anche condotte contigue a quella, che è stata autorizzata, della partecipazione all'associazione di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale. È questo il caso in cui l'associazione oggetto di interesse informativo assume la configurazione di banda armata, realizzando la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 306 ovvero della fattispecie, meno grave, dell'associazione sovversiva di cui all'articolo 270 del codice penale. ».

Per una serie di condotte, già previste come reato, o di nuova introduzione con il presente provvedimento, che spesso fanno riferimento ad attività commesse con l'uso di mezzi informatici e telematici (previsto perciò come fattore causativo di aumento della pena), si prevede la causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, affinché possa essere svolta un'azione informativa il più possibile aderente alle nuove modalità con cui nasce e si sviluppa la minaccia terroristica, in particolare quella di natura jihadista.

Viene assicurata una sostanziale omogeneità giuridico-operativa, rispetto agli appartenenti ai servizi di informazione, al personale delle Forze armate che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 124 del 2007, è impiegato, in un numero circoscritto di unità, nelle attività di concorso con il personale del contingente speciale per la tutela della sicurezza delle sedi e del personale del DIS e delle Agenzie. Con tale misura potrà essere consentito un più efficace utilizzo del personale delle Forze armate nei predetti compiti di tutela, con-

sentendo di destinare il personale degli organismi allo svolgimento delle attività informative d'istituto.

Si prevede la possibilità per gli appartenenti ai servizi di utilizzare l'identità di copertura negli atti dei procedimenti penali aventi ad oggetto le condotte scriminate per la previsione delle garanzie funzionali, con l'immediata comunicazione alla magistratura procedente.

Si completa il sistema di tutela in ambito giudiziario, previsto dall'articolo 27 della legge n. 124 del 2007, dei dipendenti degli organismi informativi, la cui identità è connotata in via generale da segretezza, consentendo di deporre con generalità di copertura quando il disvelamento dell'identità può comportare un pregiudizio all'interesse della sicurezza della Repubblica, ovvero quando sia necessario tutelarne l'incolumità.

Il capo II (articoli 9 e 10) reca disposizioni in materia di coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.

La necessità e l'urgenza di provvedere a un rafforzamento degli strumenti penali atti a fronteggiare la criminalità terroristica attengono anche al settore delle indagini. Si prevede l'estensione al settore dei procedimenti per i delitti di terrorismo anche internazionale dei compiti e delle funzioni di coordinamento che il Procuratore nazionale antimafia oggi svolge in materia di contrasto della criminalità mafiosa.

Si interviene quindi sul codice di procedura penale in materia di coordinamento delle indagini, di risoluzioni dei contrasti tra uffici del pubblico ministero, di accesso del Procuratore nazionale antimafia e, ora, anche antiterrorismo, al registro delle notizie di reato, per la parte in cui ciò rilevi nell'esercizio dei poteri di coordinamento delle indagini in materia di terrorismo, anche internazionale, presso le varie procure della Repubblica e alle banche dati che, nella stessa materia, siano istituite a livello distrettuale.

È modificato il codice antimafia relativamente alle disposizioni ordinamentali

che attengono alla Direzione nazionale antimafia. Le modifiche più significative attengono alle modalità di selezione e di nomina dei procuratori aggiunti presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Si stabilisce che essi siano nominati dal Consiglio superiore della magistratura, e non più dal Procuratore nazionale, e che l'incarico sia soggetto a un termine temporale, pari a un quadriennio, con possibilità di rinnovo per una sola volta, in conformità a quanto in generale è previsto per gli incarichi semidirettivi conferiti a magistrati di altri uffici giudiziari.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per IV Commissione*, introducendo l'esame per le parti di competenza della Commissione difesa, segnala che il contesto straordinario in cui si colloca oggi il nostro compito di legislatori è scolpito nel preambolo del decreto-legge che, forse per la prima volta, esordisce con un richiamo esplicito e solenne al diritto internazionale.

Il preambolo, infatti, in coerenza con l'articolo 11 della Costituzione, individua il maggiore fondamento normativo del provvedimento nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178, adottata nel settembre del 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, che tratta delle « minacce alla pace e sicurezza internazionali causate da atti di terrorismo ».

Si tratta di una citazione che colloca questo decreto-legge all'interno di un contesto ben preciso, che è quello della piena partecipazione dell'Italia all'impegno della comunità internazionale contro la grave minaccia terroristica, rappresentata innanzitutto dal Daesh, con il suo portato di destabilizzazione del quadro mediorientale ma anche nordafricano e soprattutto libico per quanto concerne gli interessi strategici regionali dell'Italia.

Rileva, peraltro, come occorra non dimenticare la minaccia che paradossalmente oggi appare più « tradizionale », rappresentata da Al Qaeda, che in questi anni, dopo la morte di Bin Laden, ha esteso il proprio ambito geografico di azione spingendosi verso nuovi scenari e

restando comunque attiva sul territorio europeo. Un fattore da tenere in grande considerazione è costituito dal fatto che il conflitto mediatico iniziato da Daesh ha innescato una reazione di orgoglio competitivo da parte di Al Qaeda, del tutto intenzionata a questo punto a non perdere né immagine né terreno. Questa dinamica tra le due maggiori realtà terroristiche globali costituisce un motivo di ulteriore grave pericolo per l'Occidente.

La tutela della nostra sicurezza e il contrasto alla minaccia terroristica globale rappresentano, dunque, il perimetro entro cui collocare questo nostro lavoro, nonché la misura del compito cui ci chiamano i cittadini.

Ricorda, quindi, che la risoluzione citata – adottata, come già detto, ai sensi del Capitolo VII della UN Charter – reca una serie di prescrizioni rivolte agli Stati e finalizzate a contrastare soprattutto il fenomeno dei *foreign fighters* attraverso una serie di misure di strategia preventiva e di *intelligence*, relative al trasporto aereo, allo scambio di informazioni operative, come pure al rafforzamento degli ordinamenti nazionali sul piano del diritto penale al fine di renderli consoni alla serietà della minaccia. In particolare, la questione relativa alla gestione dei passaporti costituisce un profilo che entra nella dinamica delle relazioni internazionali e che rappresenta un aspetto assai delicato e cruciale nel quadro della strategia complessiva.

In attuazione della già citata risoluzione, sottolinea che il decreto-legge è mirato a colpire anche il fenomeno – ancor più insidioso e da tenere ben distinto – dei cosiddetti « lupi solitari ». Si tratta di una tipologia di terroristi assai più difficili da individuare e da combattere, circostanza che acuisce la natura asimmetrica del conflitto che abbiamo davanti, che impone il sovrapporsi di interventi di natura classica, come le missioni, ad altri strumenti volti a fronteggiare all'interno del nostro mondo europeo le conseguenze, anche di tipo culturale, di conflitti assai lontani dal nostro contesto territoriale e culturale.

Al medesimo obiettivo di contrasto al terrorismo internazionale collaborano in questa specifica occasione ancor più le norme in tema di proroga delle missioni internazionali, e non soltanto per quelle riferite al tema del Daesh. L'intero sforzo profuso dalle donne e dagli uomini impegnati nelle missioni sia sul piano militare sia su quello civile contribuisce alla stabilità del quadro internazionale e ad arginare il possibile ulteriore deterioramento di un quadro internazionale gravemente compromesso.

Ritiene doverosa questa premessa al fine di chiarire che il provvedimento, lungi dall'essere disomogeneo o incoerente, risponde in modo quasi pedissequo ad una richiesta assai netta e dettagliata fatta dalle Nazioni Unite. Le norme del decreto-legge sono infatti rette da una filosofia legislativa unitaria, rappresentata dalla tutela della sicurezza dei nostri cittadini attraverso misure di carattere nazionale ed internazionale.

Lo sottolinea anche la relazione che accompagna il provvedimento laddove evidenzia che «la lotta al terrorismo va realizzata in maniera unitaria senza dividere tra sicurezza interna ed esterna, come d'altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*. Il contesto che si deve affrontare rende cioè essenziale sviluppare una capacità di risposta globale attraverso misure che si muovono sia sul versante interno, sia sul versante internazionale per consolidare il processo di pace, sforzo al quale l'Italia contribuisce attraverso operazioni in cui sono impegnati contingenti e aliquote delle nostre Forze armate e di polizia».

D'altra parte misure efficaci di contrasto al terrorismo unitamente alla conferma delle missioni internazionali, cui contribuiscono militari e civili, costituiscono un presupposto affinché il nostro Paese possa assumere la tanto auspicata e anche dovuta maggiore centralità nelle relazioni internazionali, in considerazione della nostra proiezione di Paese cerniera tra Europa, Mediterraneo e Medioriente e per il prestigio guadagnato dall'Italia in tanti teatri di crisi (penso soprattutto al

Libano) e anche sul piano umanitario in aiuto alle masse di profughi e di vittime della tratta di esseri umani che affrontano il pericolo dell'attraversamento del mare Mediterraneo.

Quanto alla Libia, prima di qualunque dibattito su un eventuale intervento militare, ritiene essenziale che anche il nostro Paese contribuisca in ogni modo ad un accordo tra le fazioni per la formazione di un governo di unità nazionale nella piena collaborazione con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'Onu, Bernardino Leon. Rispetto alla prospettiva di intervento militare è opportuno sottolineare che essa presupporrebbe una strategia di carattere politico e diplomatico assai complessa, poiché diversamente si rischierebbe uno scontro a trecentosessantagradi ed un ricompattarsi delle diverse anime jihadiste oggi divise.

Quindi, anche alla luce delle evoluzioni registrate sul piano politico, economico e sociale nei Paesi della sponda Sud, come ad esempio in Egitto o Tunisia, l'Italia deve in generale perseguire una vasta azione politico-diplomatica, volta ad un rafforzamento del dialogo con i Paesi islamici moderati, in parallelo a questo percorso di modifiche legislative mirate, al corroboramento del nostro modello nazionale di cooperazione allo sviluppo e ad un approntamento dello strumento militare conforme ai rischi di *escalation*.

Tutti questi elementi conferiscono sostanza e fondamento alla candidatura dell'Italia ad un seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2017 e 2018, cui il provvedimento contribuisce istituendo nello stato di previsione del MAECI un fondo per la campagna di promozione. Rileva, poi, che questa candidatura, essenziale per il rafforzamento del nostro ruolo nei maggiori scenari regionali ed internazionali, costituisce un'opportunità per l'intero «Sistema Italia» e ad essa devono pertanto contribuire tutti gli attori nazionali, inclusa la diplomazia parlamentare da cui può derivare una forte spinta in chiave di attrazione e di valorizzazione del nostro Paese.

Passando alla disamina del provvedimento, prima di soffermarsi sulle disposizioni del decreto-legge in materia di missioni internazionali, segnala che il decreto – oltre a prevedere le misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale già descritte dal relatore Dambruoso – contiene, all'articolo 5, una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo del territorio, di vigilanza di siti e obiettivi sensibili e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania. Fa presente, inoltre, che le misure sono adottate, secondo quanto specifica la norma, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.

Nel dettaglio, l'articolo 5 proroga al 30 giugno 2015 l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, il quale prevede l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare per il controllo del territorio nazionale in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia. Inoltre, incrementa di 1.800 unità il contingente massimo sopra citato, in considerazione delle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Infine, consente di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, l'utilizzo nelle province della Campania interessate da criminalità ambientale di un contingente non superiore a 200 unità di personale militare, da impiegare nelle operazioni di sicurezza e di controllo afferenti alla cosiddetta operazione « terra dei fuochi ».

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale concernenti l'utilizzo dei militari utilizzati nel richiamato piano di impiego, sottolinea che l'articolo 5 fa salve le disposizioni vigenti (commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008), in base alle quali: il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego del personale militare è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il

Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari; nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione, l'articolo 5 quantifica in 29.661.258 euro il costo della norma relativamente all'anno 2015, di cui 28.861.258 euro sono per il personale delle Forze armate impiegato nel piano di impiego operativo (di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009) e 0,8 milioni di euro sono per il personale delle Forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009).

L'articolo 5 autorizza infine, relativamente al periodo 15 aprile – 1° novembre 2015, l'impiego di un ulteriore contingente di personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento, con le modalità in precedenza descritte, dei servizi di sicurezza del sito Expo 2015. Si tratta di un ulteriore contingente di personale delle Forze armate che si aggiunge al contingente già contemplato dal comma 1 del medesimo articolo 5. La copertura finanziaria dell'onere, pari a 7.243.189 euro, è assicurata tramite due versamenti di pari importo, il primo da effettuare entro il 30 aprile e il secondo entro il 30 giugno 2015, da parte della Società Expo, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento.

Con riferimento al Capo III, relativo alle missioni internazionali delle Forze armate e di Polizia, rileva che nel corso degli anni la partecipazione delle Forze armate italiane a missioni all'estero ha assunto una considerevole importanza, sia in relazione al notevole incremento delle operazioni, che hanno visto impegnati contingenti militari italiani, sia sotto il profilo del maggior impiego di uomini e di

mezzi, connesso alla più complessa articolazione degli interventi ai quali l'Italia ha partecipato.

Ai tradizionali impegni di natura prettamente militare, in sinergia con gli interventi di natura civile, le nostre Forze armate e di sicurezza si sono fatte carico di una serie di iniziative finalizzate alla ricostruzione del tessuto politico, sociale e locale. Nei mandati delle missioni Onu è sempre più frequente trovare compiti che includono la protezione dei civili, l'assistenza nelle operazioni di disarmo, il supporto alla realizzazione di un processo democratico. Si è passati, quindi, da semplici operazioni di ingerenza umanitaria, attraverso l'invio di osservatori internazionali, a missioni di mantenimento della pace (*peace keeping*), di formazione della pace e prevenzione dei conflitti (*peace making*), di costruzione della pace (*peace building*), fino ad arrivare a missioni di imposizione della pace (*peace enforcement*).

Sotto il profilo della loro durata, si tratta di operazioni di portata assai variabile in quanto si passa da missioni esaurites nel breve lasso di tempo di qualche mese ad altre, invece, che arrivano a coprire un notevole arco temporale, quasi ad assumere il carattere della permanenza.

Venendo al contenuto specifico del decreto-legge, osserva che il capo III reca le autorizzazioni di spesa – a valere dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 – necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali, raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici: Europa (Georgia, Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi); Africa (Libia, Mali, Corno d'Africa e Repubblica centrafricana).

Sottolinea, quindi, che la proroga è di nove mesi, e non di sei mesi.

Per quanto concerne le principali novità introdotte dal decreto-legge in esame, osserva, in primo luogo, che il comma 1 dell'articolo 12, concernente le missioni militari in ASIA, autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 126.406.473 euro per la partecipazione di personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan denominata *Resolute Support Mission*, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189/2014 e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 109 del 2014.

Al riguardo, ricorda che la *Resolute Support Mission* (RSM) subentra, dal 1° gennaio 2015, alla missione ISAF, chiusa lo scorso 31 dicembre 2014, prevista per lo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative.

L'avvio della nuova missione, su invito del governo afgano, riflette gli impegni assunti dalla NATO ai vertici di Lisbona (2010), Chicago (2012), Newport in Galles (2014), appoggiati dalla risoluzione 2189 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, la quale ha sottolineato l'importanza, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità in tutto l'Afghanistan, del continuo sostegno internazionale per la stabilizzazione della situazione e per l'ulteriore miglioramento della funzionalità e capacità delle forze di difesa e sicurezza afgane.

Il piano di funzionamento della missione è stato approvato dai ministri degli esteri della NATO alla fine di giugno 2014. I termini e le condizioni in cui le forze della NATO saranno schierate in Afghanistan nell'ambito della missione, così come le attività che potranno svolgere, sono definiti dallo *Status of Forces Agreement* (SOFA), firmato a Kabul il 30 settembre 2014 dal Presidente della Repubblica islamica dell'Afghanistan e dall'Alto rappresentante civile della NATO in Afghanistan e ratificato dal Parlamento afgano il 27 novembre 2014. A sostegno della missione saranno schierate circa

12.000 unità provenienti da Paesi NATO e da ventuno Paesi partner. La missione è progettata per operare con una sede centrale a Kabul e quattro sedi territoriali a Mazar i Sharif, Herat, Kandahar e Jalalabad. I militari italiani opereranno per larga parte dell'anno 2015 a Herat, nella Regione Ovest, e avranno il compito di continuare ad addestrare le forze armate afgane, senza alcuna partecipazione a operazioni di combattimento. A decorrere dal secondo semestre 2015, come previsto dalla pianificazione NATO, si procederà ad una riconfigurazione delle forze presenti nella zona ai fini del progressivo concentramento nell'area di Kabul.

Sempre con riferimento ai profili più innovativi del decreto-legge, osserva che il comma 9 dell'articolo 14 autorizza, per il periodo 1° gennaio 2015 – 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL).

Il comma 9 dell'articolo 12 autorizza, altresì, la spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'Islamic State in Iraq and the Levant nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2014.

In relazione a questa partecipazione ricorda che una vasta coalizione internazionale per la lotta contro l'ISIL è stata definita a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, con l'obiettivo di fermare l'organizzazione terroristica che sta compiendo stragi di civili e militari, soprattutto di iracheni e siriani caduti prigionieri.

Ricorda, poi, che nel documento conclusivo della Conferenza internazionale, nell'individuare nell'ISIL una minaccia non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata l'urgente necessità di un'azione determinata per contrastare tale minaccia, in particolare adottando misure per pre-

venirne la radicalizzazione, coordinando l'azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere.

In ordine alle minacce alla pace e sicurezza causate da atti terroristici internazionali, tra cui quelli perpetrati dall'ISIL, sono intervenute le risoluzioni 2170 (2014) e 2178 (2014), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 15 agosto 2014 e il 24 settembre 2014, che hanno riaffermato la necessità di combattere con ogni strumento, in conformità con la carta delle Nazioni Unite e con l'ordinamento internazionale, le minacce alla pace internazionale e alla sicurezza causate da atti terroristici.

Come rilevato anche dalla relazione illustrativa allegata al decreto-legge in esame, segnala che in attuazione delle risoluzioni n. 7-00456 delle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati e n. 34 Doc. XXIV delle Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato dello scorso 20 agosto 2014 e in linea con le comunicazioni del Governo sulle misure di contrasto al terrorismo dell'ISIL rese in data 20 agosto, 16 ottobre, 20 novembre e 17 dicembre 2014, il dispositivo nazionale messo a disposizione della Coalizione prevede una componente aerea, con connessa cellula di supporto a terra, con compiti di ricognizione sul territorio iracheno, esclusa la partecipazione diretta ai combattimenti, nonché un contingente di personale per le attività di addestramento e di assistenza a favore delle forze locali nella regione del Kurdistan iracheno.

Per quanto riguarda, poi le missioni nel continente africano, evidenzia, che il comma 3 dell'articolo 13 autorizza, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 settembre 2015, la spesa di 29.474.175 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare Atalanta dell'Unione europea al largo delle coste della Somalia, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 109 del 2014.

Rispetto al precedente decreto-legge di proroga delle missioni non risulta quindi più autorizzata la partecipazione di per-

sonale militare all'operazione della NATO denominata *Ocean Shield* per il contrasto della pirateria.

A questo proposito ricorda che in sede di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, la Camera ha approvato un emendamento in forza del quale «concluse le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ovvero *Atalanta* e *Ocean Shield*) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni sarà valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India».

Con riferimento, infine, alle missioni in Europa, rileva che l'articolo 11, al comma 7 autorizza sino al 31 agosto 2015 la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing*.

Al riguardo, ricorda che la missione *Baltic Air Policing* è iniziata nell'anno 2004, su richiesta congiunta della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia, avanzata al momento del loro ingresso nell'Alleanza. La richiesta è stata motivata con l'insufficiente possesso di capacità e strutture per la difesa aerea autonoma. Da quel momento, quattordici Stati membri della NATO, a rotazione, hanno sorvegliato lo spazio aereo delle tre repubbliche baltiche: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti d'America e Turchia. Nell'ambito dell'attuale turno di sorveglianza aerea, l'Italia partecipa, insieme alla Polonia, alla Spagna e al Belgio, con una task force dell'Aeronautica militare composta da sette velivoli e 100 unità di personale.

Il concorso nazionale alla missione era stato inizialmente accordato fino all'aprile 2015. Tuttavia, la relazione illustrativa precisa che «in occasione della recente ministeriale NATO – Difesa tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2015 è stata espressa, su auspicio del Ministro della difesa lituano e con l'assoluto apprezzamento dell'Assemblea NATO, la disponibi-

lità dell'Italia a prolungare di altri quattro mesi il proprio concorso aereo, portandolo fino al 31 agosto 2015».

Il provvedimento disciplina, altresì, alcuni profili connessi alle missioni in relazione a specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale impiegato, la disciplina contabile e penale) e prevede una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Da un punto di vista della corretta tecnica legislativa, va detto che il decreto-legge in esame rinvia a disposizioni che, in quanto confluite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria: sarebbe quindi più corretto far riferimento alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione.

Sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato per la legislazione della Camera e dei quali dà conto anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001.

Quanto al Capo IV (articoli da 17 a 19) del decreto-legge, che prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione

allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, si tratta della parte che più connota la cifra dell'impegno italiano nelle missioni internazionali, secondo un modello di cooperazione ormai universalmente riconosciuto dalla comunità internazionale degli Stati e noto come « modello Italia ».

Premette alle considerazioni che seguono un elemento che conferisce a questa parte del provvedimento un significato nuovo e più incisivo rispetto ai precedenti provvedimenti. Allude al fatto che oggi l'intervento di natura civile, finalizzato a portare sollievo, maggiore benessere e prospettive di *institution building* e di rispetto dello stato di diritto alle popolazioni locali, collabora alla lotta contro il terrorismo nella misura in cui riesce ad erodere alla base il consenso che Daesh/Isis costruisce sul territorio mediante un sistema di *welfare* sostitutivo, finanziato dall'estero attraverso la rete di sostegno internazionale di cui gode. È dunque essenziale più che in passato costruire un rapporto di fiducia e di collaborazione con le popolazioni e operare positivamente soprattutto per la ricostruzione di un tessuto economico ed istituzionale sano.

Rileva, ancora, che questa parte dell'articolato provvede innanzitutto al rifinanziamento della legge n. 49 del 1987, novellata dalla legge n. 124 del 2014, destinato alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan per dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di contributi, assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn, Tokyo e Londra e che rappresentano un elemento decisivo per le prospettive di una stabilizzazione dell'Afghanistan successiva al ritiro dell'ISAF, come richiesto dal nuovo Governo del Presidente Ghani. L'attuale fase di non autosufficienza delle finanze pubbliche afgane richiede infatti un aiuto esterno per sostenere l'autorità del Governo legittimo e lo sviluppo socio-economico della popolazione. A Tokyo, la comunità dei donatori

e il Governo afgano hanno assunto una serie di impegni reciproci volti a favorire la transizione verso una maggiore sostenibilità del bilancio afgano. In particolare, la comunità internazionale ha assunto l'impegno di canalizzare una quota crescente dei contributi attraverso il bilancio (almeno il 50 per cento) e di allineare almeno l'80 per cento dei finanziamenti ai programmi nazionali afgani. Ciò allo scopo di promuovere un miglioramento della capacità delle autorità locali. Per questo motivo è importante sostenere tale investimento sia in termini finanziari (principalmente attraverso i programmi nazionali afgani, l'ARTF e i programmi di *governance*), sia in termini di assistenza tecnica e monitoraggio. Anche nei primi mesi del 2015 si darà priorità geografica alla regione occidentale e in particolare alla provincia di Herat.

L'impegno italiano troverà concreta attuazione anche sul piano bilaterale, mediante contributi al Governo afgano per programmi di sviluppo rurale e, ancora, mediante contributi agli organismi internazionali per la salute materno-infantile e la protezione dei diritti delle donne, per il sostegno alla frequenza scolastica femminile, per la *governance* e lo Stato di diritto, per lo sviluppo rurale e per la tutela del patrimonio culturale afgano.

Osserva, quindi, che permane nel Paese l'esigenza di poter assicurare continuità agli interventi umanitari in corso (il 90 per cento dei quali realizzati nella città di Herat) e di garantire il supporto umanitario alle fasce deboli della popolazione mediante interventi a gestione diretta da parte della Sede, assistita dalla locale UTL, avvalendosi, ove opportuno, del concorso di organizzazioni non governative (ONG) italiane presenti nel Paese.

Per quanto riguarda l'Iraq, come evidenzia la relazione illustrativa, si intende proseguire e rafforzare l'azione a sostegno della risposta alla crisi umanitaria conseguente al conflitto scatenato dall'ISIL e all'esodo di sfollati in alcune regioni del Paese, soprattutto nel Kurdistan iracheno, e si proseguirà inoltre l'azione di tutela del patrimonio culturale iracheno, imprescin-

dibile fattore identitario di una convivenza multietnica e multi-religiosa, sia attraverso competenze italiane di eccellenza sia in collaborazione con l'UNESCO. Al fine, poi, di alleviare le conseguenze della grave crisi in corso sono previste iniziative in ambito umanitario, rivolte prioritariamente alle categorie più vulnerabili della popolazione civile (donne, anziani, bambini, disabili) che hanno trovato rifugio nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno o nei territori contigui a seguito della violenta offensiva lanciata dall'ISIS l'estate scorsa. La loro attuazione verrà affidata alle numerose ONG italiane operanti nei tre distretti della regione curda, in particolare nell'area di Erbil. Particolare attenzione verrà riservata alle esigenze umanitarie della comunità cristiana dell'area di Nive, sfollata a seguito del conflitto.

Per quanto riguarda la Siria e i Paesi limitrofi si sosterrà l'azione svolta dagli organismi internazionali, a partire dallo sforzo di diplomatico in atto da parte dell'Inviato Speciale De Mistura, nonché da agenzie Onu, come ad esempio dall'UNDP, per interventi complementari e sinergici a quelli promossi nell'ambito della piattaforma tematica « Agricoltura e sicurezza alimentare », di cui l'Italia è capofila, e per iniziative a sostegno della popolazione siriana (principalmente in Siria, Libano e Giordania). Si intende inoltre continuare ad assicurare la partecipazione italiana ai *Trust Fund* regionali per la crisi siriana, sia per quanto riguarda il Syria Recovery Trust Fund (SRTF), fondo già istituito con l'adesione dell'Italia, sia per quanto riguarda il nuovo Trust Fund europeo per la crisi siriana (EUTF). Sul piano bilaterale, si intende continuare a realizzare azioni nei settori sanitario e delle infrastrutture di base, tese a migliorare le condizioni di vita della popolazione all'interno della Siria, in coordinamento con la *National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Force*.

Sia in Siria, sia nei Paesi della regione interessati dal flusso di rifugiati (Libano, Giordania e Iraq), la cooperazione italiana continuerà inoltre a destinare risorse importanti nel settore dell'emergenza per

assicurare continuità agli interventi realizzati o in corso a valere sulle risorse del « *pledge* » straordinario annunciato dall'Italia in occasione della Conferenza di Kuwait City del gennaio 2014.

In Libia si intendono realizzare, non appena le condizioni lo consentiranno, iniziative di alta formazione destinate a funzionari della pubblica amministrazione locale. Inoltre, stante il rischio che la grave instabilità politica conduca a una crisi umanitaria, una quota delle risorse destinate alle attività di emergenza verrà utilizzata per finanziare programmi di aiuto umanitario nel settore della protezione delle categorie più vulnerabili della popolazione, affidandone l'esecuzione ad Agenzie delle Nazioni Unite o al Comitato internazionale della Croce Rossa.

In Somalia, la cooperazione italiana intende dare seguito agli impegni assunti dall'Italia nella Conferenza internazionale di Bruxelles del settembre 2013 e ribaditi nel *High Level Partner Forum* (HLPF) tenutosi a Copenhagen il 20 novembre 2014.

Ulteriori interventi hanno luogo in Sudan, in linea con le priorità geografiche e settoriali della cooperazione italiana che prevedono il consolidamento del processo di pace e di sviluppo dell'area orientale del Paese, iniziato dopo l'Accordo di pace del 2006. Per quanto riguarda le attività umanitarie, esse si concentreranno in particolare nelle aree orientali del Paese e nella regione del Darfur. In Sud Sudan, l'attenzione dell'Italia si concretizzerà in progetti umanitari che verranno realizzati dalle ONG in continuità con i programmi avviati nel 2014 insieme ad interventi da affidare alle Agenzie delle Nazioni Unite, all'OIM o al Comitato internazionale della Croce Rossa nei settori della protezione, della sicurezza alimentare e della tutela dell'infanzia.

In Mali e nei Paesi della regione del Sahel i progetti di emergenza riguarderanno sia la grave situazione provocata dall'instabilità politica – aggravata dagli attacchi di Boko Haram – sia le gravissime ripercussioni sulla sicurezza alimen-

tare in Niger e in Burkina Faso e saranno finalizzati al rafforzamento delle attività finora realizzate.

Per quanto riguarda l'Africa occidentale, una quota significativa delle risorse sarà destinata alle attività di contrasto alla diffusione del virus Ebola nei tre Paesi finora più colpiti (Sierra Leone, Liberia e Guinea Conakry). A tal fine la cooperazione italiana si avvarrà della collaborazione delle ONG italiane presenti in particolare in Sierra Leone, dando continuità ai progetti già realizzati.

Segnala, inoltre, anche lo stanziamento destinato al rifinanziamento della legge 7 marzo 2001, n. 58, per interventi di smiamento umanitario in esecuzione di obblighi internazionali per la realizzazione di programmi integrati di smiamento umanitario, e dei nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona e di quella di Oslo sulle munizioni a grappolo (*cluster bombs*) nonché del Protocollo V della Convenzione CCW (*Convention on Certain Conventional Weapons*).

In questa parte del provvedimento trovano spazio disposizioni per il finanziamento di iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana e in America Latina.

Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali, si prevedono la partecipazione ai Fondi fiduciari della NATO e dell'ONU, nonché contributi per il sostegno della campagna per la candidatura dell'Italia a un seggio presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU e al Tribunale speciale delle Nazioni Unite sul Libano. Una parte delle risorse sarà destinata a iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, a progetti di cooperazione dell'OSCE, a contributi al Fondo fiduciario INCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e alla Fondazione del Segretariato permanente dell'Iniziativa adriatico-ionica, nonché al sostegno allo *European Institute of Peace*. È altresì previsto uno stanziamento

per la prosecuzione delle attività di costruzione della rappresentanza diplomatica a Mogadiscio.

Conclude auspicando ampia condivisione su un provvedimento con cui l'Italia intende collabora con gli altri Paesi occidentali ed europei esposti minaccia alla costruzione di un efficace apparato normativo contro il terrorismo.

Sul piano interno le norme del provvedimento permettono di incidere sul fenomeno del reclutamento, andando a colpire chi recluta ma anche chi si fa reclutare o si autorecluta attraverso la rete. Sul piano esterno rafforzano tutti gli altri strumenti di politica estera che occorrono per non rendere vano questo sforzo straordinario.

È, dunque, un momento in cui occorre unità politica e unità della politica e con questo decreto-legge ci sono adesso i presupposti affinché il nostro Paese possa vincere e in fretta la sfida orribile rappresentata dal terrorismo.

Massimo ARTINI (Misto-AL), rilevato che l'articolo 1 introduce nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, osserva che è essenziale precisare cosa sia il terrorismo, in modo da evitare che nelle fattispecie in questione rientri chiunque combatta all'estero, a prescindere dalla parte per la quale combatte. A suo avviso, si potrebbe fare riferimento, per definire cosa sia terrorismo, alla Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989, della quale l'Italia ha autorizzato la ratifica con la legge 12 maggio 1995, n. 210; in particolare, si potrebbe fare riferimento all'articolo 9, comma 3, della Convenzione.

Quanto alla parte del decreto-legge concernente le missioni internazionali, ricorda che il comma 3-bis inserito in sede di conversione nell'articolo 2 dell'ultimo decreto-legge di proroga delle missioni internazionali (n. 109 del 2014) prevede che, una volta concluse le missioni in Afghanistan e comunque non oltre il 31

dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni in quel Paese sarebbe stata valutata dal Governo italiano in presenza di una formale richiesta dell'Afghanistan e di concerto con le organizzazioni internazionali coinvolte e che il Governo ne avrebbe data preventiva comunicazione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni. Fa presente, al riguardo, che le comunicazioni previste dalla disposizione citata non hanno avuto luogo, o almeno non in modo esauriente.

Ritiene altresì necessario svolgere audizioni per avere chiarimenti in merito alla situazione che si è venuta a creare in Libia, segnalando in particolare che sarebbe opportuno se possibile audire l'ambasciatore italiano in Libia Giuseppe Bucino.

Ricorda poi che il comma 7-bis inserito in sede di conversione nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 109 del 2014 ha stabilito che, perdurando la situazione di instabilità politica in Libia, il Governo avrebbe riferito alle Camere sull'eventuale sospensione totale o parziale della missione in Libia: ciò considerato non si capisce la ragione dello stanziamento di oltre 5 milioni euro previsto dal decreto in esame per la prosecuzione delle missioni in Libia.

Quanto poi all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge in esame, osserva che uno stanziamento di ben 120 milioni di euro per il sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia, non può essere ricondotto nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Infine, prende atto che il decreto-legge in esame non proroga la missione Ocean Shield, ma chiede al Governo di confermare che non si tratta di una soluzione temporanea e che l'Italia non parteciperà più a tale missione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	28
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI indi del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Barbara Degani e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, avverte che sono state presentate 229 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali

modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma princi-

pale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».

In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che mirano a prevedere disposizioni specifiche volte ad ampliare ad altri stabilimenti industriali o ad altre zone del territorio nazionale le disposizioni recate dal presente decreto-legge per lo stabilimento dell'ILVA e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, come indicato esplicitamente nel titolo del provvedimento:

Crippa 2.112, che prevede la sospensione dei mutui per le imprese che hanno la sede legale nei territori colpiti da calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

l'articolo aggiuntivo Pili 2.01, che dichiara gli stabilimenti Alcoa S.p.A. di Portovesme e Fusina stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel contempo provvedendo a estendere la disciplina del presente decreto relativa all'ammissione all'amministrazione straordinaria a tali stabilimenti, nonché il consequenziale Pili Tit. 1.

Caparini 3.16, che destina risorse alla messa in sicurezza e alla gestione dei rifiuti dell'area ex Selca e delle attività industriali della ex Union Carbide nel comune di Berzo Demo (BS);

Caparini 3.17, che destina risorse alla messa in sicurezza e alla gestione dei rifiuti dell'area SIN Brescia Caffaro e delle relative discariche da bonificare;

l'articolo aggiuntivo Pili 3.02, che reca disposizioni di carattere finanziario

applicabili all'area del Sulcis Iglesiente e agli stabilimenti di alluminio primario;

l'articolo aggiuntivo Pili 5.01 che introduce disposizioni concernenti uno specifico contratto istituzionale di sviluppo per l'area Sulcis-Iglesiente;

l'articolo aggiuntivo Pili 6.02, che disciplina la predisposizione di un programma per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area del Sulcis Iglesiente;

l'articolo aggiuntivo Pili 7.01 che introduce disposizioni concernenti il Commissario straordinario per il porto di Portovesme;

l'articolo aggiuntivo Pili 8.01, che autorizza il commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, nell'ambito del piano di riavvio degli stabilimenti di alluminio primario, a sottoscrivere contratti con aziende di energia elettrica, per il perseguimento di costi energetici competitivi, e proroga la scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori, nonché il consequenziale Pili Tit.2.

Claudia MANNINO (M5S), chiede una sospensione dei lavori delle Commissioni poiché lei stessa ed altri deputati del suo gruppo sono stati invitati a partecipare all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si terrà alle ore 11.

Davide CRIPPA (M5S), fa richiesta che sia fissato un termine entro il quale presentare ricorso contro la decisione di inammissibilità delle proposte emendative. Ritiene, infatti, che gli emendamenti approvati in Senato abbiano introdotto una normativa di ampliamento del contenuto del presente decreto che quindi non dovrebbe intendersi come riferito solo all'area di Taranto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, ricorda che il carattere generale del decreto sia da riferirsi solo agli articoli 1 e 2-*bis*, mentre tutti gli altri disciplinano solo ed esclusivamente le pro-

blematiche relative allo stabilimento industriale dell'ILVA e all'area di Taranto. Sono comunque, come prassi, ammessi ricorsi che le Presidenze valuteranno; propone che i ricorsi siano presentati nel termine di 30 minuti.

Alberto ZOLEZZI (M5S), si associa alla richiesta di una sospensione più ampia fatta dalla deputata Mannino, che possa tenere conto, oltre che dei risorsi avverso le inammissibilità, anche dello svolgimento dell'Ufficio di Presidenza della Camera, al quale dovrà anch'egli partecipare.

Stefano ALLASIA (LNA), chiede che sia concessa almeno un'ora di sospensione per la presentazione dei ricorsi contro le inammissibilità e si associa alla richiesta dei deputati Zolezzi e Mannino per la sospensione della seduta durante l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Mauro PILI (Misto), si associa alla richiesta di un termine per la presentazione dei ricorsi contro le inammissibilità. Chiede che sia riconsiderato il giudizio di inammissibilità espresso sulle sue proposte emendative, in particolare sull'articolo aggiuntivo 8.01 che autorizza il commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, nell'ambito del piano di riavvio degli stabilimenti di alluminio primario, a sottoscrivere contratti con aziende di energia elettrica, per il perseguimento di costi energetici competitivi, e proroga la scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori.

Ermete REALACCI (PD), propone che sia concesso un termine di 60 minuti per la presentazione dei ricorsi contro le inammissibilità a partire dalle ore 11. Ritiene inoltre opportuna la convocazione di un Ufficio di Presidenza delle due Commissioni che consenta di organizzare i lavori in modo tale da garantire la conclusione dell'esame in tempo utile all'inizio dell'iter in Assemblea alle ore 14,00 di domani.

Davide CRIPPA (M5S), ritiene che le Commissioni dovrebbero poter lavorare senza la pressione dell'Assemblea, mentre dovrebbe essere quest'ultima ad adeguarsi alle necessità di prevedere tempi congrui per l'esame del decreto in Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, sospende la seduta per un'ora per la presentazione dei ricorsi contro le inammissibilità.

La seduta sospesa alle 11 riprende alle 12.10.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, avverte che sono stati presentati 5 ricorsi, che le Presidenze hanno esaminato. Ribadito che il decreto-legge definisce (all'articolo 1 e 2-*bis*) due fattispecie di carattere generale (rispettivamente il rafforzamento dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale e il sostegno alle imprese dell'indotto di tali imprese) e che tutte le altre disposizioni dettano previsioni specifiche connesse allo stabilimento industriale dell'ILVA di Taranto, all'utilizzo per fini di risanamento ambientale delle somme sequestrate ad Ilva SpA e altre misure di carattere finanziario, nonché ulteriori misure per lo sviluppo e la riqualificazione dell'area della città di Taranto, avverte altresì che le Presidenze confermano l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Pili 2.01, che dichiara gli stabilimenti Alcoa S.p.A. di Portovesme e Fusina stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel contempo provvedendo a estendere la disciplina del presente decreto relativa all'ammissione all'amministrazione straordinaria a tali stabilimenti; Caparini 3.16, che destina risorse alla messa in sicurezza e alla gestione dei rifiuti dell'area ex Selca e delle attività industriali della ex Union Carbide nel comune di Berzo Demo (BS); Caparini 3.17, che destina risorse alla messa in sicurezza e alla gestione dei rifiuti dell'area SIN Brescia Caffaro e delle relative discariche da bonificare; l'articolo aggiuntivo Pili 3.02, che

reca disposizioni di carattere finanziario applicabili all'area del Sulcis Iglesiente e agli stabilimenti di alluminio primario; e, infine, l'articolo aggiuntivo Pili 8.01, che autorizza il commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, nell'ambito del piano di riavvio degli stabilimenti di alluminio primario, a sottoscrivere contratti con aziende di energia elettrica, per il perseguimento di costi energetici competitivi, e proroga la scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori.

Comunica inoltre che, per l'esame del provvedimento, l'onorevole Diego De Lorenzis sostituirà l'onorevole Massimo De Rosa (M5S), l'onorevole Giulia Grillo (M5S) sostituirà l'onorevole Patrizia Terzoni e, infine, l'onorevole Emanuele Cozzolino (M5S) sostituirà l'onorevole Loredana Lupo. Attesta inoltre la presenza del deputato Giuseppe ROMELE (FI-PdL).

Avverte altresì che i seguenti emendamenti sono stati ritirati dai presentatori: Catalano 1.4, Labriola 1.31, 2.61 e 2.62, Furnari 2.91, Labriola 2.94, 2.100, 2.108, 3.7, 6.13, 6.14, 7.4, 8.10 e 8.11.

Chiede pertanto ai relatori e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in esame.

DARIO GINEFRA, *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario per l'ambiente Barbara DEGANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pellegrino 1.2.

Davide CRIPPA (M5S), illustra le finalità dell'emendamento Da Villa 1.5 che attiene ai requisiti del Commissario della procedura di amministrazione straordinaria che ritiene sia necessario vengano più dettagliatamente specificati nel provvedimento d'urgenza in esame.

Diego DE LORENZIS (M5S), ribadisce la necessità che il Governo chiarisca sulla

base di quali criteri vengono individuati i commissari della procedura di amministrazione straordinaria, auspicando pertanto un chiarimento da parte dei relatori e del rappresentante del Governo al riguardo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.5.

Davide CRIPPA (M5S), sottolinea la rilevanza del contenuto dell'emendamento Mannino 1.1, che prevede un obbligo di informazione verso il Parlamento, del quale auspica l'approvazione.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel ribadire che il provvedimento d'urgenza in esame non chiarisce le funzioni affidate ai Commissari, stigmatizzando pertanto l'atteggiamento del Governo in relazione alla necessità di definire la strategia industriale del settore, auspica l'approvazione dell'emendamento Mannino 1.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mannino 1.1.

Davide CRIPPA (M5S), illustra le finalità dell'emendamento Da Villa 1.6, ritenendo fondamentale ricomprendere anche le micro imprese tra le imprese beneficiarie della prededucibilità dei crediti da esse vantati anteriormente all'ammissione della procedura di amministrazione straordinaria. Auspica pertanto un'interlocuzione con i relatori e il rappresentante del Governo al riguardo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.6.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, nel constatare l'assenza dei presentatori, si intende che gli emendamenti Grimoldi 1.3 e 1.7 e Allasia 1.8 sono decaduti.

Davide CRIPPA (M5S), nell'illustrare le ragioni per le quali ritiene opportuna la

soppressione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, come indicato nel suo emendamento 1.11, chiede la presenza del relatore per la X Commissione, onorevole Ginefra.

Diego DE LORENZIS (M5S), giudica una stortura l'equiparazione della continuità produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto con altre imprese che esercitano servizi pubblici essenziali, contestando peraltro la contabilizzazione dei costi a carico della collettività.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.11.

STEFANO ALLASIA (LNA), nell'illustrare le finalità del suo emendamento 1.21, rileva che l'intento degli emendamenti presentati dal suo gruppo è quello di apportare miglioramenti al provvedimento d'urgenza in esame, in particolare per quanto attiene alle procedure previste per il prosieguo del commissariamento. Stigmatizzata inoltre la blindatura del decreto-legge in esame, preannuncia che il suo gruppo ripresenterà le proposte emendative respinte nel corso dell'esame in Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S), nel dichiarare di voler sottoscrivere l'emendamento Allasia 1.21, contesta la decisione di commissariare altre imprese del gruppo oltre a ILVA S.p.A., senza peraltro tener conto delle diversità relative alle condizioni ambientali e occupazionali delle singole imprese. Chiede al riguardo chiarimenti ai relatori e al rappresentante del Governo.

Diego DE LORENZIS (M5S), si associa alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole Crippa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 1.21.

Davide CRIPPA (M5S), ribadisce la necessità di un'interlocuzione con i relatori e il rappresentante del Governo almeno sull'eventuale possibilità di trasfondere il

contenuto degli emendamenti presentati in ordini del giorno. Illustra quindi le finalità dell'emendamento Da Villa 1.17, giudicando assolutamente inopportuno che il commissario straordinario individui, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del servizio pubblico industriale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la figura dell'affittuario e che l'individuazione dell'acquirente venga svolta dal commissario mediante trattativa privata.

DARIO GINEFRA, *relatore per la X Commissione*, rispondendo nel merito all'onorevole Crippa, chiarisce, in riferimento al precedente emendamento Allasia 1.21, che il parere, pur se il decreto non fosse imm modificabile, sarebbe stato contrario nel merito, poiché la normativa preesistente già include le imprese del gruppo ILVA. Rileva peraltro che il rappresentante del Governo, nella seduta del 23 febbraio scorso, ha già manifestato la disponibilità dell'Esecutivo ad accettare ordini del giorno relativi ad alcune questioni, quali ad esempio quella relativa all'incremento degli organici di ARPA, maggiormente condivisibili.

Diego DE LORENZIS (M5S), non dividendo quanto espresso dal relatore Ginefra, sottolinea la debolezza politica manifestata dal Governo in relazione alle problematiche relative alle imprese di interesse strategico nazionale. Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento Da Villa 1.17.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.17.

Davide CRIPPA (M5S), illustra le finalità dell'emendamento Da Villa 1.16, auspicando una seria riflessione sulla necessità che le procedure per la cessione o l'affitto dell'azienda siano svolte attraverso un bando ad evidenza pubblica e non a trattativa privata.

Diego DE LORENZIS (M5S), intervenendo sull'emendamento a prima firma

Da Villa 1.16, intende chiarire meglio la finalità dello stesso. Ricorda, in particolare, come la cessione ad un soggetto privato della società Ilva non sia avvenuta a condizioni di mercato. Con le previsioni stabilite dal decreto in esame i commissari straordinari dovranno trovare nuovi acquirenti ed è quindi fondamentale dare a tale procedura evidenza pubblica e maggiore trasparenza, al fine di coinvolgere tutta l'opinione pubblica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.16.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento Da Villa 1.15, ne illustra le finalità sottolineando come esso preveda che i nuovi soggetti affittuari o acquirenti dell'azienda individuati a trattativa privata assicurino la continuità del relativo servizio pubblico essenziale nel lungo periodo anziché nel medio periodo come attualmente previsto dal comma 4 dell'articolo 1. Raccomanda, quindi, l'approvazione di tale proposta emendativa.

Diego DE LORENZIS (M5S), intervenendo sull'emendamento Da Villa 1.15, invita a valutare il possibile scenario che si potrebbe realizzare qualora un possibile futuro acquirente fosse un gruppo straniero che si impegni a presentare un piano industriale vincolante nel medio periodo senza eventualmente realizzarlo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.15.

Filiberto ZARATTI (SEL) interviene sull'emendamento a prima firma Duranti 1.27, sottolineando la necessità che la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali venga assicurata attraverso il trasferimento all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 1.27.

Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Da Villa 1.20, sottolineando la necessità che tra i criteri per l'individuazione dell'affittuario o dell'acquirente ci sia quello della salvaguardia degli attuali livelli occupazionali in luogo dell'espressione « adeguati livelli occupazionali », a suo giudizio, del tutto priva di garanzie per i lavoratori. Insiste quindi per la votazione dell'emendamento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.20.

Stefano ALLASIA (LNA), nel condividere le osservazioni svolte dai colleghi, che lo hanno preceduto, illustra le finalità dell'emendamento Grimoldi 1.10, che prevede la garanzia di adeguare i livelli occupazionali anche delle imprese del gruppo sul territorio nazionale.

Diego DE LORENZIS (M5S) interviene a sostegno dell'emendamento Grimoldi 1.10, di cui condivide il contenuto, sottolineando il fatto che non si possa prendere come riferimento il livello di occupazione attuale a Taranto che è infatti drammatico; ritiene che questo decreto debba e possa fare qualche cosa di meglio per assicurare una prospettiva per i lavoratori della società Ilva.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimoldi 1.10.

Diego DE LORENZIS (M5S) interviene sull'emendamento Da Villa 1.18, illustrandone le finalità ed in particolare sottolineando l'importanza che nella trattativa privata volta ad individuare i nuovi soggetti affittuari o acquirenti dell'azienda debbano essere preferiti coloro che alla data di inizio della trattativa siano in possesso di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica e la promozione dello sviluppo sostenibile. Ritiene in proposito che la politica debba dire esplicitamente quali debbano essere gli interlocutori più

adeguati e quali requisiti minimi debbano avere.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.18.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento a prima firma Da Villa 1.14, specifica come esso sia finalizzato a migliorare la protezione della salute umana, prevedendo che nella trattativa privata siano privilegiati i soggetti in possesso di tecnologie innovative idonee a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente. Ricorda in proposito come l'Ilva sia la principale fonte di diossina nell'area di Taranto e che certamente il lavoro che il Parlamento sta svolgendo nell'ambito del decreto-legge in esame è del tutto insufficiente.

Diego DE LORENZIS (M5S) ribadisce l'importanza ed il valore del contenuto dell'emendamento Da Villa 1.14 e insiste per la sua votazione.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che gli emendamenti di cui si sta discutendo abbiano un contenuto condivisibile e che potrebbero essere certamente trasformati in ordini del giorno e valutati sotto tale forma da parte del Governo.

Filiberto ZARATTI (SEL) a seguito dell'intervento del presidente Realacci si chiede il motivo per il quale dal momento in cui si dichiara di condividere il contenuto di alcuni emendamenti che sono ragionevoli e che pongono delle questioni assolutamente corrette non si possa cambiare il parere negativo e votare a favore di tali emendamenti. Dichiarando quindi il voto favorevole sull'emendamento Da Villa 1.14.

Stefano ALLASIA (LNA), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Zaratti e alla luce dell'intervento svolto dal presidente Realacci, non può che stigmatizzare il fatto che ci si trovi di fronte all'ennesimo decreto-legge che affronta la questione dell'Ilva di Taranto, senza pe-

raltro risolvere in modo definitivo nessuno dei problemi che, al contrario, il Governo continua a non considerare adeguatamente.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce quanto già affermato in Ufficio di presidenza e cioè che qualora vi fosse la volontà da parte della maggioranza e del Governo vi sarebbe l'opportunità di apportare notevoli miglioramenti al testo del decreto-legge in esame, rispettando al contempo i tempi di conversione del medesimo. Deve purtroppo constatare ancora una volta che tale volontà di venire incontro alle richieste delle opposizioni, in realtà, non è assolutamente nelle intenzioni della maggioranza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.14.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.28, ribadisce quanto già dichiarato sul precedente emendamento del suo gruppo, sottolineando l'importanza che venga trasferito in capo all'affittuario e all'acquirente l'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere. Ricorda che presso lo stabilimento Ilva di Taranto e nelle imprese dell'indotto lavorano circa 14 mila persone a cui va assicurata una prospettiva occupazionale reale.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo sull'emendamento Zaratti 1.28, sottolinea come nell'ambito delle disposizioni contenute del presente decreto vi sia una forte difesa dell'occupazione rispetto ai precedenti interventi normativi del Governo ed è per tale ragione che si è scelta la procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria e l'applicazione del decreto Marzano. Riconosce la validità e la delicatezza delle questioni affrontate dagli emendamenti relativi al tema della salvaguardia dei livelli occupazionali e ritiene in proposito opportuna la presentazione di ordini del giorno rivolti al Governo. Ri-

chiama, infine, l'importanza di assicurare la conversione del decreto-legge in esame nei tempi previsti dalla legge.

Diego DE LORENZIS (M5S) sottolinea il fatto che qualora vi fosse l'apertura da parte della maggioranza e del Governo su alcuni temi rilevanti quali ad esempio la garanzia dei livelli occupazionali vi sarebbero i tempi tecnici per apportare poche modifiche al decreto-legge e rinviare immediatamente il testo al Senato per la conversione in legge definitiva. Deve purtroppo constatare un atteggiamento di chiusura totale motivato dalla ristrettezza dei tempi di esame certo non voluta dai gruppi di opposizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.28.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 14.

Marco DA VILLA (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata attraverso l'attivazione del circuito chiuso.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, in assenza di obiezioni, dispone pertanto l'attivazione della trasmissione dei lavori attraverso il circuito chiuso. Nel passare all'esame dell'emendamento Allasia 1.9, constatata l'assenza del presentatore, lo dichiara decaduto.

Le Commissioni quindi respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ricciatti 1.29 e Ferrara 1.30.

Marco DA VILLA (M5S) illustra l'emendamento 1.19 a sua firma, volto a prevedere, nei casi in cui la società acquirente o affittuaria delle imprese di interesse strategico nazionale sia a capitale pubblico, che il prezzo di cessione debba essere parametrato a quello di esproprio e che il canone di affitto debba essere parametrato al valore del bene, da determinarsi in misura pari al valore dell'esproprio dello stesso.

Diego DE LORENZIS (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega testé intervenuto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Da Villa 1.19, sottolineando come lo stesso consentirebbe di reperire risorse da destinare ad interventi di bonifica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.19.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Crippa 1.12, raccomandandone l'approvazione. Al riguardo, fa presente che tale emendamento prevede che la presentazione del piano industriale debba essere richiesta dal commissario straordinario al potenziale acquirente o affittuario a pena di nullità dell'offerta.

Le Commissioni respingono, l'emendamento Crippa 1.12.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli emendamenti Grimoldi 1.26, 1.25, 1.24 e 1.22 ed Allasia 1.23.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra l'emendamento Crippa 1.13, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.13.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Allasia 1.34.

Diego DE LORENZIS (M5S), illustra l'emendamento Da Villa 1.35, testé sottoscritto, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.35.

Diego DE LORENZIS (M5S), illustra l'emendamento Da Villa 1.36, testé sottoscritto, specificando che lo stesso è volto a

prevedere che, in caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende, il trasferimento all'affittuario o all'acquirente delle autorizzazioni, certificazioni, licenze o concessioni debba avere luogo previo accertamento dei requisiti previsti dalla legge.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.36.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra, in qualità di cofirmataria, l'emendamento Duranti 1.32, volto a prevedere, in caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del decreto-legge in esame, l'obbligo per l'acquirente o l'affittuario di garantire la continuità dei rapporti di lavoro.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Duranti 1.32, evidenziando come la tutela del lavoro rappresenti uno dei principi previsti dalla Carta Costituzionale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 1.32.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.37, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.37.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.38, volto a sopprimere il comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Al riguardo, stigmatizza il fatto che il predetto comma 7 abbia previsto la sostanziale impunità del commissario straordinario, in quanto gli atti e i pagamenti dallo stesso compiuti in pendenza della procedura di commissariamento, in deroga alla vigente normativa, non sono soggetti ad azione revocatoria.

Alberto ZOLEZZI (M5S) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Crippa 1.38, e dichiara il suo voto favorevole.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.38.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.39, volto a prevedere espressamente che gli atti e i pagamenti posti in essere dal commissario straordinario in pendenza della procedura di commissariamento siano soggetti, in ogni caso, ad azione revocatoria.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel condividere le considerazioni del collega Crippa, ribadisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame rispondano ad una logica affatto condivisibile, dal momento che introducono, in spregio ai principi di legalità, la sostanziale impunità del commissario straordinario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.39.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra l'emendamento Da Villa 1.40, testé sottoscritto, evidenziando come sia necessario individuare precisi limiti all'azione del commissario straordinario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Da Villa 1.40 e 1.41.

Davide CRIPPA (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Da Villa 1.42, volto a circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame, attraverso l'introduzione di rigorosi e specifici limiti all'attività del commissario straordinario.

Gianluca BENAMATI (PD) evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, che introducono una deroga alla vigente disciplina fallimentare, individuano la propria ragione giustificativa nella peculiarità delle funzioni specificamente attribuite al commissario straordinario, il cui ruolo è stato oggetto di rilevanti modifiche rispetto a quanto previsto dai decreti-legge precedentemente in-

tervenuti in materia. Ritiene pertanto che le disposizioni in questione non debbano essere oggetto di alcuna modifica.

Diego DE LORENZIS (M5S) ribadisce come le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, abbiano, di fatto, previsto una sorta di scudo all'attività del commissario straordinario, la cui condotta dovrebbe invece essere improntata a criteri di trasparenza.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi Crippa e De Lorenzis, stigmatizza il fatto che per un'impresa di interesse strategico nazionale, quale la società Ilva, sia stata introdotta una deroga alla vigente normativa. Ritiene, infatti, che ciò potrebbe rappresentare un pericoloso precedente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.42.

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Duranti 1.33, volto a prevedere la garanzia dei pagamenti relativi alle ditte terze dell'indotto ed ai fornitori, che risultino essenziali per la continuità del processo produttivo e la salvaguardia dell'attività industriale e dei servizi.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI, intervenendo sull'emendamento Duranti 1.33, fa presente che la procedura di amministrazione straordinaria ha proprio lo scopo di garantire il pagamento dei debiti correnti nei confronti delle ditte terze. Nel precisare che per il pagamento dei debiti pregressi occorrerebbe in ogni caso espletare una diversa procedura, dichiara quindi di non comprendere la *ratio* di tale proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 1.33.

Enrico BORGHI (PD) *relatore per la VIII Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2 del provvedimento in esame.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.55, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 2.55.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'emendamento Da Villa 2.69, volto a prevedere l'obbligo di predisposizione, da parte del commissario straordinario, di un piano che assicuri l'integrale pagamento dei crediti pregressi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 2.69.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Crippa 2.78, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, che disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale. Al riguardo, evidenzia come, nell'ambito del provvedimento in esame, non siano stati previsti rigorosi criteri di valutazione del danno sanitario né, per altro verso, siano state introdotte misure idonee a promuovere l'effettiva riqualificazione e lo sviluppo della città di Taranto.

Diego DE LORENZIS (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Zolezzi, evidenzia come, nel provvedimento in esame, avrebbero dovuto essere introdotti criteri di valutazione del danno sanitario più cogenti e restrittivi. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, rappresentano infatti, a suo avviso, il chiaro segno che il Governo intende privilegiare la continuità del processo produttivo della società Ilva, rispetto alla tutela dell'ambiente ed alla salute dei cittadini.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 2.78.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'emendamento Mannino 2.51, di cui è cofirmatario, volto ad assegnare alla regione competente per territorio, la quale può decidere se applicare criteri più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legislazione nazionale, la valutazione del danno sanitario.

Diego DE LORENZIS (M5S), sottolineato che i partiti dovrebbero sollecitare una maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte politiche locali, ritiene che i criteri di valutazione del danno ambientale dovrebbero essere stabiliti a livello regionale. Chiede quindi ai relatori la motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento Mannino 2.51.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mannino 2.51.

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra l'emendamento Duranti 2.59, di cui è cofirmatario. Sottolinea che il principio di precauzione consente di stabilire a livello regionale regole sanitarie più restrittive rispetto a quelle nazionali in applicazione della norma di maggior vantaggio per la tutela della salute dei cittadini. Ritiene altresì che il comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame potrebbe nel prossimo futuro alimentare il contenzioso sui conflitti di competenza tra normativa nazionale e normativa regionale in materia sanitaria. Auspica quindi l'approvazione dell'emendamento in esame.

Alberto ZOLEZZI (M5S) dichiara voto favorevole sull'emendamento Duranti 2.59, sottolineando la necessità di rispettare la normativa regionale in materia di danno sanitario.

Diego DE LORENZIS (M5S) si associa alle osservazioni svolte dai colleghi intervenuti sull'emendamento in esame. Chiede per quale motivo in un provvedimento di ristrutturazione aziendale si debba trattare la materia del danno sanitario.

Le Commissioni respingono l'emendamento 2.59.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra le finalità dell'emendamento Duranti 2.58 volto a prevedere che l'autorizzazione integrata ambientale sia soggetta a riesame su istanza della regione in seguito al rapporto di valutazione del danno sanitario redatto in base ai criteri definiti dalla legge regionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Duranti 2.58, Crippa 2.79 e Zolezzi 2.3.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Mannino 2.5, di cui è cofirmatario, volto ad obbligare la regione competente a chiedere il riesame dell'AIA in seguito alla presentazione del rapporto di valutazione del danno ambientale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mannino 2.5 e Zolezzi 2.6.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra il proprio emendamento 2.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zolezzi 2.4, Mannino 2.7, Zolezzi 2.8 e Mannino 2.9.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra il proprio emendamento 2.10 volto a prevedere che i contenuti del DPCM 14 marzo 2014 possano essere modificati purché le nuove disposizioni non siano peggiorative relativamente alla tutela ambientale e sanitaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zolezzi 2.10.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'emendamento Mannino 2.11, di cui è cofirmatario, volto a prevedere misure di prevenzione primaria al fine di evitare danni sanitari che derivano dall'attività di impresa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mannino 2.11.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'emendamento Zolezzi 2.12, soppressivo del comma 3 dell'articolo 2 che, a suo avviso, sottrae agli enti locali le decisioni sui piani urbanistici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zolezzi 2.12.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'emendamento De Rosa 2.13 volto ad escludere che gli interventi in attuazione delle prescrizioni del DPCM 14 marzo 2014 possano costituire varianti ai piani urbanistici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Rosa 2.13 e Mannino 2.14.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra il proprio emendamento 2.15 volto a prevedere, entro il termine di trenta giorni dalla data di conversione del decreto, la predisposizione di un piano industriale che consenta la continuazione delle attività produttive nel rispetto delle prescrizioni del Piano ambientale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zolezzi 2.15, De Rosa 2.120 e Mannino 2.16.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra il proprio emendamento 2.17 volto a impedire la fattispecie del silenzio-assenso per i pareri che devono essere resi dalle amministrazioni competenti in relazione all'attuazione degli interventi previsti dal Piano ambientale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zolezzi 2.17 e Mannino 2.18.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 2.66 volto a sottoporre a parere parlamentare la relazione sullo stato di attuazione del Piano ambientale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 2.66.

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra l'emendamento Pellegrino 2.89, soppressivo del comma 5 dell'articolo 2, il quale prevede che il Piano ambientale si intende attuato se al 31 luglio 2015 sia stato realizzato almeno l'80 per cento del numero delle prescrizioni previste. Ritiene che la disposizione in esame rappresenti un modo surrettizio per aggirare le prescrizioni volte al risanamento ambientale, attraverso l'applicazione di un criterio meramente quantitativo che non distingue tra prescrizioni di carattere normativo e quelle di bonifica ambientale. Esprime quindi fortissime perplessità sulla disposizione in esame che a suo avviso agevola eccessivamente la funzione dei commissari.

Ermete REALACCI (PD) concorda con le osservazioni del collega Zaratti relativamente al criterio meramente quantitativo scelto nella realizzazione delle prescrizioni ambientali. Rileva tuttavia a garanzia del completamento degli interventi di bonifica ambientale che nel testo modificato dal Senato è stato previsto il termine del 4 agosto 2016 per realizzare la totalità delle prescrizioni ambientali.

Davide CRIPPA (M5S) rileva la capacità del presidente Realacci di volgere in maniera positiva le osservazioni critiche del collega Zaratti. Ritiene che la modifica introdotta dal Senato sia discriminatoria nei confronti di altre realtà aziendali costrette ad osservare rigorosamente le prescrizioni ambientali e dimostra una mancanza di rispetto nei confronti della popolazione di Taranto. Sottoscrive quindi l'emendamento Pellegrino 2.89.

Alberto ZOLEZZI (M5S) osserva che l'ILVA di Taranto necessita prioritariamente di interventi di copertura dei parchi minerari che, sotto il profilo dell'urgenza, non possono essere in alcun modo comparati a prescrizioni di carattere normativo.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI osserva che gli standard ambientali previsti nell'autorizzazione integrata ambientale di Taranto sono particolarmente severi e non hanno uguali in siti siderurgici in Europa e nel mondo. Ritiene pertanto che altre imprese non possano essere svantaggiate se si prevede la realizzazione di tutte le prescrizioni dell'AIA entro un anno e mezzo, considerato peraltro che l'AIA prevista per ILVA fa riferimento a BAT più severe di quelle attualmente vigenti a livello europeo.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che la realizzazione dell'80 per cento delle prescrizioni era prevista già nel decreto-legge n. 61 del 2013, quindi la prospettiva temporale di applicazione è in realtà di oltre tre anni. Ribadisce la discriminazione di altre aziende, anche non siderurgiche, costrette a rispettare rigorosamente le prescrizioni ambientali. Ricorda che le procedure di contenzioso aperte dall'Unione europea risalgono al 2012 e riguardano tematiche sensibili quali il suolo e l'acqua.

Filiberto ZARATTI (SEL), in riferimento all'intervento del Viceministro De Vincenti, ribadisce le sue forti perplessità in quanto l'AIA relativa all'Ilva di Taranto è rigorosa, ma le disposizioni in esame la rendono, a suo avviso, inutile.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pellegrino 2.89 e Zolezzi 2.19.

Claudia MANNINO (M5S), illustra le finalità del suo emendamento 2.20.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mannino 2.20.

Claudia MANNINO (M5S), illustra le finalità del suo emendamento 2.24, volto a eliminare il riferimento al numero delle prescrizioni da realizzare per l'attuazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, precisa che nel testo del comma 5 dell'articolo 2 del provvedimento d'urgenza in esame è indirettamente richiamato il termine del 4 agosto 2016 entro il quale deve essere realizzato il suddetto piano.

Claudia MANNINO (M5S), ritira quindi il suo emendamento 2.24.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.90.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'emendamento De Rosa 2.21 volto a sopprimere il primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 del provvedimento d'urgenza in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 2.21.

Claudia MANNINO (M5S), illustra le finalità del suo emendamento 2.22 che si riferisce a tutte le altre prescrizioni da realizzare ai fini dell'attuazione del piano.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, ribadisce che nel testo del comma 5 dell'articolo 2 è indirettamente richiamato il termine del 4 agosto 2016 entro il quale deve essere realizzato il piano ambientale.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI precisa che l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61.

Claudia MANNINO (M5S), ritira quindi il suo emendamento 2.22.

Alberto ZOLEZZI (M5S), illustra le finalità del suo emendamento 2.23.

Le Commissioni respinge l'emendamento Zolezzi 2.23.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Segoni 2.98: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zolezzi 2.25 e 2.28 e De Rosa 2.26.

Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento De Rosa 2.27.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 2.27.

Claudia MANNINO (M5S), illustra le finalità del suo emendamento 2.29.

Filiberto ZARATTI (SEL), condivide le finalità dell'emendamento Mannino 2.29.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mannino 2.29 e 2.53.

Davide CRIPPA (M5S) richiama il contenuto del suo emendamento 2.81.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 2.81 e Zaratti 2.93.

STEFANO ALLASIA (LNA), illustra le finalità del suo emendamento 2.97, lamentando la blindatura del decreto-legge in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 2.97.

STEFANO ALLASIA (LNA), illustra le finalità del suo emendamento 2.96.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 2.96, Zolezzi 2.30 e Mannino 2.31.

Claudia MANNINO (M5S), richiama il contenuto dell'emendamento De Rosa 2.32.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 2.32.

STEFANO ALLASIA (LNA), illustra le finalità dell'emendamento Grimoldi 2.95.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimoldi 2.95, Zolezzi 2.33 e Mannino 2.34.

Filiberto ZARATTI (SEL), richiama le ragioni per le quali ritiene opportuno sopprimere il comma 6 dell'articolo 2 del provvedimento d'urgenza in esame, come indicato nell'emendamento Pellegrino 2.99, sottolineando la gravità della disposizione in esso contenuta che introduce una presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, esentando pertanto tali soggetti da responsabilità penale. Rileva che tale norma deroga al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Davide CRIPPA (M5S) non comprende la *ratio* della disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 2 che esonera da responsabilità penale il commissario straordinario e i funzionari da lui delegati giudicando assurdo che si introduca una presunzione di liceità delle condotte dei suddetti soggetti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Pellegrino 2.99 e Zolezzi 2.35 e l'emendamento Pellegrino 2.104.

STEFANO ALLASIA (LNA), illustra le finalità del suo emendamento 2.102.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 2.102.

Claudia MANNINO (M5S), richiama il contenuto del suo emendamento 2.36.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mannino 2.36.

Alberto ZOLEZZI (M5S), richiama il contenuto del suo emendamento 2.37.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zolezzi 2.37 e Segoni 2.103 e gli emendamenti Mannino 2.38 e Zolezzi 2.39.

Claudia MANNINO (M5S), richiama il contenuto del suo emendamento 2.54.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mannino 2.54.

Davide CRIPPA (M5S) auspica l'approvazione dell'emendamento Mannino 2.40, sottolineando la gravità della disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, in base alla quale le condotte poste in essere in attuazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 non possono dar luogo a responsabilità penale del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati. Invita ad una seria riflessione al riguardo, in quanto i lavoratori di ILVA S.p.A. hanno eguali diritti a quelli degli altri lavoratori.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI precisa che in base al comma 6 dell'articolo 2 del provvedimento d'urgenza in esame il mancato rilievo in termini di responsabilità è connesso all'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

Alberto ZOLEZZI (M5S) auspica una maggior chiarezza riguardo alla disposizione citata dal Viceministro De Vincenti.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel sottolineare la delicatezza dell'argomento sollevato, auspica una spiegazione più argomentata sul contenuto del comma 6 dell'articolo 2, ribadendo che si tratta di una

norma inaccettabile e di una pericolosa gravità.

Davide CRIPPA (M5S), nel contestare quanto affermato dal Viceministro De Vincenti, ribadisce la gravità della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mannino 2.40.

Claudia MANNINO (M5S), richiama il contenuto dell'emendamento Zolezzi 2.41.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zolezzi 2.41, Mannino 2.42, Zolezzi 2.43, Mannino 2.44 e Zolezzi 2.45.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel richiamare il contenuto del suo emendamento 2.101 ribadisce che giudica inaccettabile la previsione relativa all'impunità del commissario straordinario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.101.

Claudia MANNINO (M5S), richiama il contenuto del suo emendamento 2.46.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mannino 2.46 e Grillo 2.85.

Serena PELLEGRINO (SEL) illustra l'emendamento Duranti 2.105 di cui è cofirmataria, ribadendo l'importanza di stanziare ulteriori risorse finanziarie per il potenziamento del settore pediatrico per la lotta alle malattie infantili nella provincia di Taranto e stigmatizza l'atteggiamento di chiusura da parte del Governo e della maggioranza su tematiche di tale rilevanza.

Alberto ZOLEZZI (M5S) sottolinea come la complessità del provvedimento in esame emerga anche dal comma 6-bis dell'articolo 2 che prevede risorse finanziarie del tutto inadeguate per la lotta alle malattie infantili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 2.105.

Alberto ZOLEZZI (M5S) interviene a sostegno dell'emendamento Allasia 2.107 che prevede che il Ministro della salute riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura del settore della onco-ematologia pediatrica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 2.107.

Ermete REALACCI, *presidente* della VIII Commissione, avverte che sono pervenuti tutti i pareri previsti. Avverte, infine, che la VI Commissione Finanze ha reso noto che non esprimerà il parere, mentre la V Commissione Bilancio esprimerà il parere sul provvedimento in esame direttamente all'Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Duranti 2.106 e Zolezzi 2.1.

Ermete REALACCI, *presidente* della VIII Commissione, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Segoni 2.109; s'intende che vi abbia rinunciato.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Grillo 2.86, sottolinea l'opportunità che nel presente decreto-legge sia inserita una norma esplicita che preveda la realizzazione del reparto di onco-ematologia pediatrica a Taranto prevedendo altresì lo stanziamento delle risorse necessarie.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grillo 2.86.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento a prima firma Da Villa 2.110, sottolinea come sia da considerarsi del tutto inammissibile l'esclusione della responsabilità penale per bancarotta e bancarotta fraudolenta qualora le eventuali operazioni di finanziamento siano

funzionali al risanamento ambientale ovvero alla continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa. Tale esclusione di fatto mette a rischio la tutela delle imprese che si trovino a stipulare contratti con la società Ilva e che potrebbero all'improvviso essere dichiarati risolti. Ritiene, al contrario, che occorranو regole serie e chiare e che non si possano allentare le norme in materia di responsabilità penale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Da Villa 2.110, Vallasca 2.111 e Caparini 2.116.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Vallasca 2.113 che estende anche alle micro e medie imprese le agevolazioni di natura fiscale e finanziarie previste per le imprese creditrici nei confronti dell'Ilva o che siano di interesse strategico nazionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vallasca 2.113 e Crippa 2.67.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra le finalità dell'emendamento Caparini 2.117 che allarga i termini dei versamenti dei tributi erariali il cui pagamento viene sospeso dal comma 8-*bis* a favore delle imprese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caparini 2.117 e 2.118, Ricciatti 2.119, Vallasca 2.114 e 2.115, Zolezzi 2.47, Mannino 2.48 e Zolezzi 2.49.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Mannino 2.52, che prevede che il commissario straordinario dell'Ilva trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione in merito all'attività di aggiudicazione dei lavori e alle opere realizzate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mannino 2.52 e l'articolo aggiuntivo Crippa 2.02.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la X Commissione, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2-*bis*.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vallasca 2-*bis*.2 e Caparini 2-*bis*.1.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la X Commissione, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Davide CRIPPA (M5S) interviene sull'emendamento Lupo 3.12 illustrandone le finalità. Sottolinea in particolare l'importanza di prevedere il parere della Banca d'Italia per l'emissione delle obbligazioni da parte del commissario straordinario utilizzando le somme sequestrate. Raccomanda, infine, l'approvazione di tale proposta emendativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lupo 3.12, Caparini 3.4, 3.5, 3.6, 3.2 e Grimoldi 3.1.

Ermete REALACCI, *presidente* della VIII Commissione, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Segoni 3.3; s'intende che vi abbia rinunciato.

Davide CRIPPA (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 3.13, sottolineando come esso abbia la finalità di reintrodurre il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la realizzazione dell'operazione di liquidazione del vincolo contrattuale tra Ilva e Fintecna. Segnala come tali pareri

fossero in realtà previsti nel testo originario presentato dal Governo. Entrando nel merito di quell'operazione di liquidazione manifesta forti perplessità circa la decisione di operare una sorta di sanatoria degli eventuali danni ambientali che vengono oggi quantificati in circa 150 milioni di euro. Si chiede se tale operazione non rappresenti una sorta di ulteriore buonuscita per la famiglia Riva, alla quale non potrà più essere chiesto alcun risarcimento per i danni ambientali causati dagli impianti dell'Ilva ex Laminati Piani.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI precisa come nell'ambito dell'operazione di privatizzazione compiuta nel 1995 tra l'IRI e il gruppo Riva fosse già previsto ciò che ora è scritto nella norma del presente decreto-legge e che quindi non sarebbe possibile modificare ciò che è già previsto in capo alla responsabilità degli azionisti.

Davide CRIPPA (M5S), in merito al chiarimento fornito dal Viceministro De Vincenti, si chiede per quale motivo sia oggi necessario ribadire tale previsione nel testo del decreto-legge e soprattutto per quale motivo occorra autorizzare specificatamente il commissario straordinario a sottoscrivere un nuovo atto convenzionale di liquidazione. Ribadisce, pertanto, tutte le perplessità già manifestate nel precedente intervento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 3.13, Vallasca 3.15.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.8, ribadisce la necessità che sia assicurato adeguato personale ad Arpa Puglia per lo svolgimento delle sue attribuzioni di controllo sull'attuazione delle prescrizioni previste dall'AIA. Stigmatizza, pertanto, il silenzio del Governo e della maggioranza su tale delicata questione.

Ermete REALACCI, *presidente* della VIII Commissione, ricorda come già nella seduta di ieri il Governo abbia concordato

sulla necessità di intervenire in ordine alla questione del personale destinato all'Arpa Puglia e che quindi bisogna semplicemente trovare la modalità di intervento più opportuno.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.8.

Stefano ALLASIA (LNA) interviene per illustrare le finalità dell'emendamento Grimoldi 3.9, rammaricandosi di non aver potuto illustrare gli emendamenti all'articolo 2-bis. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 3, sottolinea come il suo gruppo abbia presentato davvero pochi emendamenti al fine di migliorare il decreto-legge in esame che, a suo giudizio, non rappresenta davvero una soluzione ai molteplici problemi lasciati irrisolti dai precedenti provvedimenti. Insiste per la votazione dell'emendamento in esame, chiedendo pertanto ai relatori e al Governo di modificare il proprio parere contrario.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Grimoldi 3.9, preannuncia il suo voto contrario ricordando la gravità della situazione dell'area ex Cemerad e l'urgenza della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi ivi presenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimoldi 3.9 e 3.10, Vallascas 3.14 e Lupo 3.11.

Davide CRIPPA (M5S) interviene al fine di illustrare il contenuto dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01 che rappresenta un intervento che prevede una visione alternativa e una politica di defiscalizzazione per le imprese che vogliono investire in interventi di bonifica e tutela ambientale, come succede in molti Paesi europei. Nel sottolineare come gli impianti degli stabilimenti Ilva a Taranto non siano più nelle condizioni di continuare ad assicurare una produzione di qualità e che quindi servono incentivi per sostenere l'intervento di nuove imprese ed attirare nuovi investitori, raccomanda,

quindi, l'approvazione di tale proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Crippa 3.02

Dario GINEFRA (PD), *relatore per la X Commissione*, tornando sulla questione posta dal collega Zaratti conferma quanto già dichiarato dal presidente Realacci circa la assoluta disponibilità del Governo ad intervenire in sede di collegato ambientale per assicurare adeguato personale all'Arpa Puglia che deve svolgere un adeguato controllo nella vasta area di Taranto.

Esprime quindi, anche a nome del relatore per l'VIII Commissione, parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 4.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto ZOLEZZI (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 4.5, volto a sopprimere l'intero articolo 4 che prevede una serie di semplificazioni nelle modalità di costruzione e gestione delle discariche localizzate nell'area di Taranto nonché nelle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento. Si tratta di rifiuti pericolosi e la previsione di tali semplificazioni e deroghe non rappresenta certamente il modo più corretto di fare interventi di bonifica ambientale.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo sull'emendamento Pellegrino 4.11 soppressivo dell'articolo 4, sottolinea come esso preveda semplificazioni e deroghe inaccettabili che se viste in connessione con la logica della non punibilità dei commissari straordinari rendono davvero preoccupanti le norme contenute nel decreto-legge in esame.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zolezzi 4.5 e Pellegrino 4.11.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente* della X Commissione, propone che, essendo giunti quasi alle ore 18, orario di inizio della seduta dell'Aula, siano interrotti i lavori che verranno ripresi al termine della seduta dell'Assemblea. Avverte che, in ogni caso, alla ripresa i gruppi dovranno collaborare per garantire la votazione del mandato al relatore entro un ragionevole lasso di tempo che potrebbe essere individuato in circa un'ora di seduta.

Davide CRIPPA (M5S) non concorda con la proposta formulata dalla presidenza e sul fatto che si debba porre un limite di durata alla seduta prevista al termine dei lavori dell'Aula. Al contrario, ritiene che sarebbe più ragionevole continuare la seduta in corso e terminare l'esame degli emendamenti. Ricorda che la seduta delle Commissioni è l'unico momento offerto alle opposizioni per entrare nel merito di alcune questioni assai delicate affrontate nel decreto-legge sul quale il Governo è già pronto a porre la questione di fiducia. Ribadisce il fatto che la ristrettezza dei tempi da dedicare al provvedimento in esame è dovuta alla forzatura compiuta dal Governo e dalla maggioranza riguardo al dibattito sulle riforme costituzionali.

Gianluca BENAMATI (PD), nel ritenere condivisibile la proposta formulata dal presidente Epifani, sottolinea come nella seduta di oggi vi sia stata la possibilità di approfondire alcune tematiche rilevanti e che a questo punto si tratta di rispettare la tempistica già prevista dall'Ufficio di presidenza e consentire il passaggio del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Stefano ALLASIA (LNA), nel concordare con l'intervento svolto dal collega Crippa, esprime il suo dissenso sulla proposta formulata dalla presidenza di prevedere termini stringenti entro i quali votare il mandato al relatore. Ritiene che le opposizioni devono poter esprimere le loro posizioni nei tempi che ritengono legittimi e ricorda che molte Commissioni

spesso si trovano a svolgere anche sedute notturne. Ribadisce quindi l'opportunità che le Commissioni possano serenamente concludere la discussione di tutti gli emendamenti presentati.

Filiberto ZARATTI (SEL) ritiene che la proposta formulata dalla presidenza sia in realtà una proposta a metà strada che quindi non condivide e che non rappresenta un reale compromesso; riterrebbe preferibile dunque una scelta più chiara.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista al termine dei lavori dell'Assemblea, così come proposto dal presidente Epifani.

La seduta sospesa alle 18, è ripresa alle 22.15.

Le Commissioni, con distinte votazioni respingono gli emendamenti Mannino 4.6, Zolezzi 4.7, Mannino 4.8, Zolezzi 4.9, Mannino 4.10, Zolezzi 4.1 e 4.2.

Davide CRIPPA (M5S), nel richiamare il contenuto del comma 2-ter dell'articolo 4 del decreto-legge in esame, lamenta che l'accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute sia effettuato dall'ISPRA nel termine di 12 mesi dall'avvenuto recupero dei rifiuti della produzione dell'impianto ILVA di Taranto; sembra inoltre che la disposizione consenta un utilizzo e recupero dei medesimi rifiuti diverso da quello previsto per gli altri rifiuti. Chiede al rappresentante del Governo chiarimenti al riguardo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), chiarisce al collega Crippa che la classificazione dei rifiuti è la medesima per tutti e non si pone quindi il problema di un trattamento diverso dei rifiuti ferrosi dell'ILVA.

Davide CRIPPA (M5S), non ritiene del tutto fondate le valutazioni del collega

Carrescia e chiede quindi ulteriori chiarimenti.

Alberto ZOLEZZI (M5S), concorda con il collega Crippa sulla necessità di ulteriori chiarimenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zolezzi 4.3.

Enrico BORGHI, *relatore per l'VIII Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Allasia 4-bis.1.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI concorda.

Stefano ALLASIA (LNA), illustra il suo emendamento 4-bis.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 4-bis.1.

Enrico BORGHI, *relatore per l'VIII Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge in esame.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI concorda.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 5.2, Grimoldi 5.1, Duranti 5.3, Ricciatti 5.4 e Duranti 5.5.

Enrico BORGHI, *relatore per l'VIII Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge in esame.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI concorda.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 6.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zolezzi 6.1, Zaratti 6.12, Mannino 6.3 e Zolezzi 6.4.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 6.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento 6.2.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Mannino 6.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mannino 6.5 e Duranti 6.11.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 6.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zolezzi 6.6 e Mannino 6.7.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 6.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zolezzi 6.8 e Mannino 6.9.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 6.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zolezzi 6.10, Ricciatti 6.15 e l'articolo aggiuntivo Crippa 6.01.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 6.03, richiamando l'importanza della questione in esso affrontata, ovvero la deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per l'ARPA Puglia, per consentire un'efficace azione di contrasto del degrado ambientale e delle criticità sanitarie.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, concorda sulla necessità di intervenire tempestivamente sulla questione richiamata dall'onorevole Zolezzi, auspicando che il Governo accolga un eventuale ordine del giorno in materia.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI manifesta la disponibilità del Governo in merito alla questione sollevata dall'onorevole Zolezzi.

Enrico BORGHI, *relatore per l'VIII Commissione*, richiama le considerazioni già espresse dal relatore per la X Commissione, onorevole Ginefra, al riguardo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Zolezzi 6.03 e Lupo 6.04.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore della X Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 7.

Il Viceministro *Claudio De Vincenti* esprime parere conforme a quello dal relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S) intervenendo sull'emendamento Mannino 7.1 soppressivo dell'articolo 7 esprime perplessità sulla portata dell'articolo 7 che prevede l'estensione dei poteri del commissario straordinario a tutti gli interventi infrastrutturali relativi all'ampliamento del porto.

Stefano ALLASIA (LNA) intervenendo sul proprio emendamento 7.2 ne illustra le finalità raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mannino 7.1 e Allasia 7.2, nonché l'emendamento Grimoldi 7.3.

Alberto ZOLEZZI (M5S) intervenendo sull'emendamento Vallasca 7.5 ne illustra le finalità sottolineando l'importanza che gli enti locali, regionali e i ministeri e gli altri enti coinvolti debbano rendere tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso entro 30 giorni dalla richiesta del commissario straordinario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vallasca 7.5,

Allasia 7.6, Grimoldi 7.7, Vallasca 7.8 e Grimoldi 7.9.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore della X Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 8.

Il Viceministro *Claudio De Vincenti* esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Stefano ALLASIA (LNA) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.6 soppressivo dell'articolo 8 sottolinea come il contenuto di tale articolo sia davvero difficile da comprendere laddove prevede un generico piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città « vecchia » di Taranto. Senza nulla togliere all'importanza di tali progetti di recuperi ritiene che tali misure non abbiano molto a che fare con il contenuto del provvedimento.

Le Commissioni, respingono l'emendamento Allasia 8.6.

Alberto ZOLEZZI (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.1, sottolinea come appare certamente poco chiara la portata delle disposizioni dell'articolo 8 ed in particolare il significato da attribuire alla prevista valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica.

Davide CRIPPA (M5S) intervenendo in generale sull'articolo 8 sottolinea come si tratti di un insieme di disposizioni e di interventi per la città di Taranto difficilmente compatibili con la situazione di profondo degrado ambientale di tutta l'area adiacente agli stabilimenti ILVA.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti, Zolezzi 8.1 e Mannino 8.2.

Alberto ZOLEZZI (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.3 ne illustra le finalità sottolineando in par-

tiolare che esso prevede che tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte debbano rendere le intese, i pareri ed ogni altro atto di assenso entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal comune di Taranto; ciò al fine di valutare la *performance* individuale delle amministrazioni e la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti, Zolezzi 8.3, Grimoldi 8.8, Pellegrino 8.7, Allasia 8.9.

Alberto ZOLEZZI (M5S) interviene sull'emendamento Mannino 8.4 che include la materia sanitaria e ambientale tra le competenze regionali che vengono salvaguardate dal meccanismo di silenzio-assenso previsto dalle norme in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mannino 8.4, Grimoldi 8.12, Allasia 8.13 e 8.14, Duranti 8.15 e 8.16, Grimoldi 8.17, Allasia 8.19, Grimoldi 8.18 e Ricciatti 8.20.

Alberto ZOLEZZI (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 8.5 che prevede la deroga per ARPA Puglia al fine di effettuare nuove assunzioni per lo svolgimento di nuove attività di ispezione e accertamento di sua competenza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zolezzi 8.5.

Davide CRIPPA (M5S), chiede alla Presidenza perché non risulti agli atti tra le

altre proposte emendative un subemendamento a sua firma presentato nella mattinata.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, senza affrontare il tema generale dell'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 86, comma 4, del regolamento all'esame in sede referente, che necessita di un accurato approfondimento, osserva che il subemendamento sarebbe stato comunque irricevibile poiché presentato fuori dai termini indicati dalla citata disposizione.

Le Commissioni conferiscono quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Aula sul provvedimento in esame; deliberano altresì di riferire oralmente.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, informa che hanno manifestato l'intenzione di svolgere le funzioni di relatori per la minoranza i deputati Davide Crippa e Stefano Allasia.

La seduta termina alle 23.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 11.10 alle 11.35.

ALLEGATO

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: che gestiscono almeno uno stabilimento industriale *con le seguenti:* le imprese.

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: che gestiscono almeno uno stabilimento industriale.

- 1. 2.** Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 2, capoverso « 2-ter », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Commissario della procedura di amministrazione straordinaria deve possedere i requisiti richiesti dal presente decreto-legge e in particolare le specifiche competenze economico-finanziarie richieste in materia di gestione di aziende in crisi ed aver maturato adeguata esperienza pregressa in situazioni di crisi aziendale.

- 1. 5.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con obbligo di riferire in ordine agli esiti della propria attività alle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato.

- 1. 1.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, sostituire le parole: piccole e medie *con le seguenti:* micro, piccole e medie.

- 1. 6.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: del 6 maggio 2003, *inserire le seguenti:* ivi comprese le imprese di auto-trasporto,.

- 1. 4.** Catalano, Pastorelli.

Al comma 2-bis, capoverso comma 1-ter sostituire la parola: essenziali *con le seguenti:* presenti sul territorio nazionale, ivi comprese le forniture di beni e servizi,.

- 1. 3.** Grimoldi, Allasia.

Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: 8 maggio 2014, *inserire le seguenti:* nonché, specificatamente per la società ILVA s.p.a., quelli necessari per evitare un pregiudizio alla continuazione delle attività d'impresa e degli impianti del gruppo sul territorio nazionale.

- 1. 7.** Grimoldi, Allasia.

Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: 8 maggio 2014, *inserire le seguenti:* nonché, specificatamente per la società ILVA s.p.a., i crediti maturati dalle imprese di trasporto su gomma.

- 1. 8.** Allasia, Grimoldi.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 11.** Crippa, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sopprimere le parole: e alle imprese del gruppo,.

- 1. 21.** Allasia, Grimoldi.

Al comma 4, capoverso 4-quater, apportare le seguenti modifiche:

nel primo periodo sopprimere le parole: «l'affittuario o» e «a trattativa privata»;

conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «il canone d'affitto o».

- 1. 17.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 4, capoverso 4-quater, sostituire le parole: a trattativa privata con le seguenti: attraverso bando ad evidenza pubblica.

- 1. 16.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 4, capoverso 4-quater, sostituire le parole: medio periodo con le seguenti: lungo periodo.

- 1. 15.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 4, capoverso 4-quater, sostituire le parole: garanzia di adeguati livelli occupazionali con le seguenti: salvaguardia degli attuali livelli occupazionali attraverso il trasferimento all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.

- 1. 27.** Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zarratti, Ferrara, Fratojanni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 4, capoverso 4-quater, nel primo periodo, sostituire le parole: garanzia di adeguati livelli con le seguenti: salvaguardia degli attuali livelli.

- 1. 20.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: di adeguati livelli occupazionali, con le seguenti: degli attuali livelli occupazionali, anche delle imprese del gruppo, sul territorio nazionale.

- 1. 10.** Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, capoverso 4-quater, nel primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali, inserire le seguenti: con preferenza per i soggetti, che sono in possesso, alla data di inizio della trattativa, di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica e la promozione dello sviluppo sostenibile,.

- 1. 18.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali, inserire le seguenti: e al possesso di

tecnologie innovative idonee a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente.

- 1. 14.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 4, capoverso 4-quater dopo le parole: livelli occupazionali inserire le seguenti: attraverso il trasferimento all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.

- 1. 28.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: di adeguati livelli occupazionali, inserire le seguenti: e della prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto.

- 1. 9.** Allasia, Grimoldi.

Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e la continuità produttiva dello stabilimento e dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere,.

- 1. 29.** Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e la continuità produttiva dello stabilimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali in essere all'entrata in vigore del presente decreto-legge,.

- 1. 30.** Ferrara, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 4, capoverso 4-quater, dopo le parole: Trattati sottoscritti dall'Italia, aggiungere le seguenti: valutando, altresì, la prospettiva di una riconversione dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento alla chiusura dell'area a caldo.

- 1. 31.** Labriola, Pastorelli.

Al comma 4, capoverso 4-quater, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Se la società acquirente o affittuaria è a capitale pubblico, il prezzo di cessione deve essere parametrato a quello di esproprio e il canone d'affitto deve essere parametrato al valore del bene, da determinarsi in misura pari al valore di esproprio dello stesso.

- 1. 19.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 4, dopo le parole: Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente inserire le seguenti: , pena la nullità dell'offerta.

- 1. 12.** Crippa, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 4, capoverso 4-quater quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i tempi di intervento per l'attuazione del Piano.

- 1. 26.** Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, capoverso 4-quater quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i livelli le si intendono garantire per tutti gli stabilimenti del gruppo.

- 1. 25.** Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, capoverso 4-quater quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'impatto sulle imprese del gruppo.

1. 24. Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, capoverso 4-quater quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo.

1. 23. Allasia, Grimoldi.

Al comma 4, capoverso 4-quater quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Piano è presentato alle competenti Commissioni parlamentari.

1. 22. Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, sopprimere il capoverso 4-sexies.

1. 13. Crippa, Da Villa, Terzoni, Fantinatti, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 5, capoverso 4-sexies sostituire le parole: diciotto mesi, *con le seguenti:* dodici mesi.

1. 34. Allasia, Grimoldi.

Al comma 5, capoverso 6-sexies sopprimere le parole: di affitto o.

1. 35. Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinatti, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 5, capoverso 6-sexies aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

1. 36. Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinatti, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 5, capoverso 4-sexies aggiungere, in fine, le parole: , contestualmente all'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.

1. 32. Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Sopprimere il comma 6.

1. 37. Crippa, Da Villa, Terzoni, Fantinatti, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Sopprimere il comma 7.

1. 38. Crippa, Da Villa, Terzoni, Fantinatti, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 7, sostituire le parole: 'Non sono in ogni caso soggetti *con le seguenti:* Sono in ogni caso soggetti.

1. 39. Crippa, Da Villa, Terzoni, Fantinatti, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 7, sopprimere le parole: in ogni caso.

1. 40. Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinatti, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 7, dopo le parole: gli atti e i pagamenti compiuti in *inserire le seguenti:* favore dei lavoratori e quanto agli altri compiuti in.

1. 41. Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinatti, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che, in ogni caso, i predetti atti e pagamenti non abbiano dato luogo ad attività pubblica e privata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, o in modo da violare norme imperative, doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché, in generale, a condizione che essi siano conformi al principio della *par condicio creditorum* e alla disciplina contenuta nei capi primo, secondo e quinto del titolo terzo del libro sesto del codice civile in materia di responsabilità e garanzia patrimoniale, di cause di prelazione e conservazione delle stesse.

1. **42.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinatti, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Sono comunque garantiti i pagamenti relativi alle ditte terze dell'indotto e ai fornitori che risultino essenziali ai fini della continuità del processo produttivo e della salvaguardia dell'attività industriale e dei servizi.

1. **33.** Duranti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: Il commissario straordinario *inserire le seguenti*: di cui al presente decreto.

2. **55.** Crippa, Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Fantinatti, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il commissario straordinario, al fine di evitare un grave pregiudizio alla

continuazione delle attività di impresa predisporre, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque prima dell'autorizzazione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, un piano che assicuri l'integrale pagamento dei crediti anteriori. Il giudice delegato per la procedura autorizza l'esecuzione dei pagamenti previsti dal medesimo piano.

2. **69.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinatti, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Sopprimere il comma 2.

2. **78.** Crippa, Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Fantinatti, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, a seguito della redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, adottato nel rispetto della normativa regionale vigente, l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su istanza della Regione competente per territorio.

2. **51.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinatti, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con i seguenti:

2. Relativamente al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da

redigere in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, provvede ad apportare eventuali opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS sia redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Sono comunque fatte salve, laddove presenti e più restrittive, le normative regionali in materia di valutazione del danno sanitario. A seguito del rapporto di valutazione del danno sanitario, l'AIA sarà soggetta a riesame ai sensi del successivo periodo.

- 2. 59.** Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zarratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano *fino alla fine del periodo, con le seguenti parole:* a seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l'autorizzazione integrata ambientale sarà soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2000, n. 152 e successive modificazioni, su istanza della Regione stessa.

- 2. 58.** Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zarratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo:

- 2. 79.** Crippa, Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012 *con le parole:* dal regolamento regionale 3 ottobre 2012 della Regione Puglia.

- 2. 3.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con i seguenti:

« Il rapporto di valutazione del danno sanitario obbliga la regione competente a chiedere, entro trenta giorni dalla data di deposito del rapporto, il riesame delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. A tal fine, l'autorità competente è tenuta ad esprimersi nei successivi centoventi giorni ».

- 2. 5.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Il rapporto di valutazione del danno sanitario modifica le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, e obbliga la Regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ».

- 2. 6.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al Comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma ».

- 2. 4.** Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: non può unilateralmente con la seguente: può e, conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: ma, con la seguente: e.

- 2. 7.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

- 2. 8.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,.

- 2. 9.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a patto che non siano peggiorativi per la tutela ambientale e sanitaria.

- 2. 10.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1-bis del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: « , con aggiornamento almeno annuale, » sono sostituite dalle seguenti: « , con aggiornamento almeno trimestrale, ».

2-ter. Ai fini di cui al precedente comma 2-bis, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la Regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limite complessivo del 50 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, che restano quelli determinati a legislazione vigente prima dell'approvazione dei presenti commi.

- 2. 61.** Labriola, Pastorelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di prevenire ed evitare i danni sanitari che derivano dall'attività d'impresa, si applicano, secondo un'analisi epidemiologica preventiva del rischio, misure di prevenzione primaria.

- 2. 11.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: « , con aggiornamento almeno annuale, » sono sostituite dalle seguenti: « , con aggiornamento almeno trimestrale, ».

2. 62. Labriola, Pastorelli.

Sopprimere il comma 3.

2. 12. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 3 sopprimere le parole: e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

2. 13. De Rosa, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L'attuazione, nonché l'avanzamento degli interventi contenuti nel piano del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, devono essere pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. 14. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, Il commissario predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambien-

tale, sanitaria e di sicurezza contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il piano industriale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo. Dalla data di conversione del decreto, sono vigenti tutte le disposizioni previste dall'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. 15. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la parola: presentazione.

2. 120. De Rosa, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, qualora non resi entro tali termini, fino alla fine del comma.

2. 16. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e qualora non resi entro tali termini si intendono acquisiti con esito positivo.

2. 17. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: positivo con la seguente: negativo.

- 2. 18.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 4-bis aggiungere infine il seguente periodo: la relazione è sottoposta ad un parere delle Commissioni parlamentari competenti.

- 2. 66.** Crippa, Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Sopprimere il comma 5.

- 2. 89.** Pellegrino, Duranti, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla sua nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 rinvia a data successiva all'adozione del piano industriale e la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell'Autorizzazione integrata ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 all'articolo 2, comma 7. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza trimestrale, il Commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e all'Agenzia

Regionale prevenzione e protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione del Piano suddetto e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia).

- 2. 19.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, nella loro totalità e dopo la valutazione di un'apposita Commissione istituita presso il Comune di Taranto i cui membri sono nominati: dai Comuni di Taranto, dalla Provincia di Taranto, dalla Regione Puglia, dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) Puglia, da un comitato di cittadini di Taranto e da una rappresentanza di lavoratori dell'ILVA nella misura di due per ogni categoria. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, la Commissione, entro il 31 dicembre 2015, deve redigere una relazione da inviare al Commissario Straordinario, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore protezione Regionale Ambientale (ISPRA) sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo comma, in ogni caso, per le prescrizioni non attuate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicheranno le disposizioni previste dal-

l'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La mancata ottemperanza delle prescrizioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, legittima il sindaco di Taranto ad operare ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini dell'attuazione del primo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

- 2. 20.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, primo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando l'obbligo di integrale attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,.

- 2. 24.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5 sopprimere il primo periodo; conseguentemente, al secondo periodo dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *inserire le seguenti:* , all'Arpa Puglia.

- 2. 90.** Zaratti, Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

- 2. 21.** De Rosa, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il

31 luglio 2016 sono realizzate tutte le prescrizioni in esso contenute.

- 2. 22.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate tutte le prescrizioni in scadenza a quella data.

- 2. 23.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato *aggiungere le seguenti:* solo se privilegiando in primissima istanza gli interventi di maggior rilevanza, in grado di garantire una concreta tutela ambientale e sanitaria.

- 2. 98.** Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: si intende attuato *inserire la seguente:* parzialmente.

- 2. 25.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sia stato realizzato *con le seguenti:* sono realizzate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire parole: il numero di prescrizioni in scadenza a quella data *con le seguenti:* le prescrizioni relative alla copertura dei

parchi minerari e quelle in scadenza in tale data.

2. 91. Furnari, Pastorelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: almeno nella misura dell'80 per cento le prescrizioni in scadenza a quella data con le seguenti: almeno le prescrizioni in scadenza a quella data e quelle urgenti e necessarie a tutela della salute pubblica della popolazione e dei lavoratori ».

2. 28. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: almeno nella misura dell'80 per cento.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 26. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire fa cifra: 80 con la seguente: 100.

2. 27. De Rosa, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: 80 per cento inserire le seguenti: in termini di impegno complessivo di spesa.

2. 29. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il numero di prescrizioni in sca-

denza a quella data con le parole: di prescrizioni in scadenza a quella data, fa cui attuazione dovrà tenere conto dell'ordine di priorità economica, di interesse ambientale e sanitario.

2. 53. Mannino.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il numero delle prescrizioni in scadenza a quella data con le seguenti: del valore economico delle prescrizioni in scadenza a quella data.

2. 81. Crippa, Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il numero di prescrizioni in scadenza, con le seguenti: il volume complessivo, in termini di impegno economico necessario, delle prescrizioni in scadenza.

2. 93. Zaratti, Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il numero di con le seguenti: in rapporto alle risorse complessive occorrenti le.

2. 97. Allasia, Grimoldi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: le prescrizioni in scadenza a quella data inserire le seguenti: comprendendo comunque quelle di carattere sanitario.

2. 96. Allasia, Grimoldi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: in scadenza a quella data inserire le seguenti: con particolare attenzione all'attuazione immediata delle prescrizioni

più rilevanti per il risanamento ambientale e la tutela della salute umana.

2. 94. Labriola, Pastorelli.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che nell'80 per cento delle prescrizioni realizzate siano ricompresi gli interventi più urgenti e necessari per la tutela della salute. Le prescrizioni non effettuate entro il 31 dicembre 2015 devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2016.

2. 30. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: il Commissario straordinario individua quali prescrizioni attuare, prioritariamente in ragione delle esigenze ambientali e sanitarie.

2. 31. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro il 31 dicembre 2015 devono essere attuate tutte le altre prescrizioni.

2. 32. De Rosa, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: nel rispetto dei *con le seguenti:* che in ogni caso non può superare i.

2. 95. Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli

obblighi derivanti da prescrizioni ambientali aggiuntive.

2. 33. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La valutazione delle prescrizioni prioritarie, urgenti e necessarie per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, è effettuata sulla base dei documenti tecnici resi dalle autorità competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da un Comitato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i cui membri, in numero pari a due per ciascuna realtà rappresentata, sono nominati dal MATTM, dall'Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale (ISPRA), dalla Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA), dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dalle associazioni di cittadini e dai lavoratori ILVA, Al fine dell'istituzione del Comitato di cui al precedente comma, non sono previste spese o oneri aggiuntivi gravanti sulla finanza pubblica.

2. 34. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 99.** Pellegrino, Duranti, Ferrara, Ricciatti, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 35.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6-bis. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM 14 marzo 2014, è nominato per un periodo non superiore a tre anni con decreto del Presidente della Repubblica » previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-quater. Il Garante, avvalendosi dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che il commissario straordinario, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure. A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali,

iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. 104. Pellegrino, Ferrara, Duranti, Zarratti, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: previsti dall'articolo 6 *fino alla fine del periodo.*

2. 102. Allasia, Grimoldi.

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Resta ferma la responsabilità amministrativa per le circostanze previste alle lettere *b), c) e d)* dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ».

2. 36. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupu, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

***2. 37.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

***2. 103.** Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: Le condotte poste in essere fino a: non possono con le seguenti: L'attuazione del Piano di cui al periodo precedente non può.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: costituiscono con la seguente: costituisce.

2. 38. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: al periodo precedente non possono dar luogo con le seguenti: ai precedenti periodi possono dare luogo.

2. 39. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: di cui al periodo precedente inserire le seguenti: , purché in via preventiva specificatamente autorizzate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ambientale.

2. 54. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: penale o.

***2. 100.** Labriola, Pastorelli.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: penale o.

***2. 40.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: funzionalmente delegati, inserire le seguenti: tranne che in caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

2. 41. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: funzionalmente delegati, inserire le seguenti: tranne che abbiano agito con dolo o colpa grave.

2. 42. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: , in quanto costituiscono fino alla fine del comma.

2. 43. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: , in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e

dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro con le seguenti: fino e non oltre il 31 dicembre 2016.

- 2. 44.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione di quanto previsto per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale valgono le condizioni di accesso in materia ambientale di cui al decreto-legge n. 195 del 2005.

- 2. 45.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente le condotte dolose.

- 2. 101.** Zaratti, Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-1. 1. In ogni caso se entro il 31 dicembre 2016 non saranno realizzate tutte le prescrizioni AIA, resta ferma l'eventuale responsabilità penale e amministrativa del commissario sub commissario e suoi delegati per la mancata attuazione delle stesse ».

- 2. 46.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 6-bis sostituire le parole: 0,5 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro e le parole: 4,5 milioni di euro con le seguenti 5 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 6-ter sostituire le parole: 0,5 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro e le parole: 4,5 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro

- 2. 85.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Crippa, Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: 0,5 milioni, con le seguenti: 5 milioni.

Conseguentemente al comma 6-ter sostituire le parole: 0,5 milioni; *al comma 6 aggiungere in fine, le seguenti parole:* , nonché per un importo pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 2. 105.** Duranti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 2015. Il Ministro della salute riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura del settore della onco-ematologia pediatrica predisposti dalla Regione Puglia.

- 2. 107.** Allasia, Grimoldi.

Dopo il comma 6-bis aggiungere i seguenti:

6-1. 1. Al fine di offrire risposte di alto livello qualitativo e scientificamente autorevoli alla popolazione della città di Taranto circa i livelli di contaminazione ambientale e di eventuali effetti sanitari

nonché potenziare le capacità di controllo e di programmazione in campo ambientale e sanitario, alla luce di evidenze tempestivamente aggiornate e qualificate, garantendo trasparenza e un flusso costante di informazioni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2015-2017, a favore della Regione Puglia finalizzata a incrementare le risorse attribuite al Centro salute e ambiente.

6-bis. All'onere derivante dal l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-bis*, valutato in 30 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. 106. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 6-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: purché non comportino una riduzione del fondo speciale, in quanto la tutela della salute costituisce un diritto primario e assoluto della collettività.

2. 109. Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

Dopo il comma 6-ter, inserire i seguenti:

6-quater. Allo scopo di cui al precedente comma *6-bis*, con particolare riguardo alle preoccupazioni della popolazione della provincia di Taranto in relazione all'eccesso di incidenza di tumori a carico dei bambini accompagnato dall'au-

mento della mortalità, in particolare nella fascia perinatale, la regione Puglia è autorizzata alla realizzazione di uno studio sulle patologie oncologiche infantili, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015.

6-quinquies. Al maggior onere di cui al comma *6-quater*, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 108. Labriola, Pastorelli.

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

6-quater. È disposta la pubblicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno solare del rendiconto di spesa relativo agli interventi previsti nel comma *6-bis*, in relazione ai fondi disposti nel presente decreto e nei decreti legge precedenti, decreto-legge 61/2013, decreto-legge 101/2013 e decreto-legge 136/2013.

2. 1. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

Al fine della realizzazione del nuovo reparto di onco-ematologia pediatrica a Taranto è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni per l'anno 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente Iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 2. 86.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Crippa, Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Sopprimere il comma 7.

- 2. 110.** Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Sopprimere il comma 8.

- 2. 111.** Vallascas, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 8, aggiungere infine, i seguenti periodi: Fino alla compensazione dei crediti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A., anche per il periodo dell'amministrazione straordinaria, si applicano altresì l'articolo 4, comma 3 e l'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, IRES, INAIL ed INPS.

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi si applica, altresì, l'articolo 53 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Essendo l'attività di autotrasporto di fondamentale strategia per l'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 111 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene riconosciuta la natura prededucibile ai crediti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A. prima del deposito della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1997, n. 270, di accertamento dello stato di insolvenza, ai fini del rimborso allo Stato da parte della struttura commissariale. Al relativo onere pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2015, e 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione dei finanziamenti di progetti per servizi socialmente utili.

- 2. 116.** Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 8-bis sostituire le parole: piccole imprese con: micro, piccole e medie imprese.

- 2. 113.** Vallascas, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: Ilva s.p.a. aggiungere le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270.

2. 67. Crippa, Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 2015 con le seguenti: 30 novembre 2015.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo:

Al relativo onere valutato in 50 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.

2. 117. Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 8-bis, sostituire le parole: La sospensione non si applica con le seguenti: La sospensione si applica anche.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo:

Al relativo onere valutato in 30 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a

carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.

2. 118. Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 8-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: sono versate in unica soluzione, con le parole: sono versate, senza interessi, in unica soluzione.

2. 119. Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 8-ter sostituire le parole: piccole e medie imprese con: micro, piccole e medie imprese.

2. 114. Vallascas, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 8-ter dopo le parole: quota capitale inserire le seguenti: o quota interessi.

2. 115. Vallascas, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:

8-quater. Per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE e che hanno sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti da eventi sismici o atmosferici eccezionali nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, pre-

via presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione dell'intera rata dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. All'onere derivante dalla presente disposizione pari 150 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011.

- 2. 112.** Crippa, Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

(Inammissibile)

Al comma 9 sopprimere le parole: I riferimenti al commissario e ai sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-*quinquies* dei decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e.

- 2. 47.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Sopprimere il comma 10.

- 2. 48.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa con la Regione e gli enti locali coinvolti dalla gestione commissariale.

- 2. 49.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Il commissario straordinario dell'ILVA, nominato in attuazione della disciplina di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, trasmette al Governo ed al Parlamento, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione in merito all'attività di aggiudicazione dei lavori e in merito alle opere realizzate. In caso di inadempimento il Governo provvede alla sua sostituzione.

- 2. 52.** Mannino.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disciplina relativa agli stabilimenti per la produzione di Alluminio primario di interesse strategico nazionale).

1. In considerazione dell'interesse strategico nazionale degli stabilimenti di alluminio primario gli stabilimenti Alcoa S.p.a. di Portovesme e di Fusina operano nell'ambito del settore dei servizi pubblici essenziali e costituiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Gli stabilimenti Alcoa spa sono ammessi all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003. Il commissario straordinario di cui al decreto 347/2003 subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993 relativo al Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente, costituito dai Comuni di Carbonia, Gonnena, Portoscuso, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu e già dichiarato «Area ad elevato rischio di crisi ambientale», con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, a norma dell'articolo 6 della legge n. 305/1989;

4. L'attività di gestione degli stabilimenti ricadenti nell'area di cui al comma precedente è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici da adottarsi d'intesa con le regioni a Statuto speciale,

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano del Commissario straordinario di cui al decreto 347/2003 il procedimento è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo.

6. Il riferimento alla gestione commissariate si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

2. 01. Pili.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 89 convertito

con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 89 *sopprimere la parola:* o colpa grave.

2. 02. Crippa, Lupo, Vallasca, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 1 sostituire le parole: delle piccole con le seguenti: delle micro, piccole.

2-bis. 2. Vallasca, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

All'articolo 2-bis dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Hanno accesso privilegiato ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1, le piccole e medie imprese creditrici di Ilva Spa e fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività della società, fino al cento per cento dell'importo richiesto agli istituti finanziari, fino all'integrale copertura dei contratti stipulati con la medesima società, come da attestazione rilasciata dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 2.

2-bis. 1. Caparini, Allasia, Grimoldi.

ART. 3.

Al comma 1 dopo le parole: per le sottoscrizioni di obbligazioni *inserire le seguenti:* sentito il parere di Banca d'Italia.

3. 12. Lupo, Vallasca, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: creditori della procedura di amministrazione straordinaria, *inserire le se-*

guenti: , ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società,.

3. 4. Caparini, Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: creditori della procedura di amministrazione straordinaria *inserire le seguenti:* ivi comprese le società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A.

3. 5. Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole da: in via esclusiva fino a: amministrazione straordinaria *con le seguenti:* , nell'ordine, alla soddisfazione dei crediti di cui al terzo periodo, ivi compresi i crediti dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, alla continuazione dell'attività di impresa.

3. 6. Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

È compito dei commissari straordinari predisporre una dettagliata scheda, che deve essere resa pubblica sulle somme sequestrate e sul loro reimpiego per l'attuazione delle attività di tutela ambientale e sanitaria conformemente alla normativa vigente.

3. 3. Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

Al comma 1-ter, dopo le parole: investimenti necessari al risanamento ambientale, *inserire le seguenti:* ivi compresi i crediti maturati per la realizzazione dei relativi interventi.

3. 2. Caparini, Allasia, Grimoldi.

Al comma 1-ter dopo le parole: nonché di quelli destinati ad interventi, *inserire le seguenti:* di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli impianti e.

3. 1. Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionato di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Plani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria, le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario ».

3. 13. Crippa, Vallasca, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le somme rinvenienti da detta operazione sono destinate in via esclusiva alla realizzazione degli interventi urgenti di tutela ambientale e di salvaguardia della salute pubblica.

3. 7. Labriola, Pastorelli.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono vincolate alla realizzazione degli interventi urgenti di bonifica e risanamento volti alla tutela della salute pubblica.

- 3. 15.** Vallascas, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale e assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare, in deroga alle soie facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Arpa Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni, dispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

5-ter. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 3. 8.** Zaratti, Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto, con le seguenti: in aree adiacenti ai siti dichiarati di interesse strategico nazionale in crisi.

- 3. 9.** Grimoldi, Allasia.

Al comma 5-bis, dopo le parole: sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse *inserire le seguenti:* del fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili afferenti le competenze della Regione Puglia. Rientrano nelle disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse non utilizzate.

- 3. 10.** Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

5-bis. 1. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti dell'area SIN Brescia-Caffaro e relative discariche da bonificare, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1998 n. 426, sono destinati 10 milioni di euro. Al relativo onere pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 » della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dal-

l'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.

3. 17. Caparini, Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

5-bis. 1. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti dell'area ex Selca e delle attività industriali della ex Union Carbide, nel Comune di Berzo Demo (BS), sono destinati 5 milioni di euro. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.

3. 16. Caparini, Grimoldi, Allasia.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 5-ter.

3. 14. Vallasca, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Sostituire il comma 5-ter con il seguente:

5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una

riduzione di pari importo delle risorse all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. 11. Lupo, Vallasca, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. 1. Il Governo con Decreto del Presidente del Consiglio, da approvarsi nel termine di 60 giorni dalla data conversione del presente decreto-legge, comprensivo di regolamento attuativo, dichiara la città di Taranto e di Statte Area no Tax, al fine di promuovere una politica di defiscalizzazione indirizzata a quelle imprese che investono alla bonifica dell'area attraverso progetti di alta tecnologia, innovazione, di ricerca e sviluppo.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma I riguardano:

a) l'applicazione di un'imposta forfettaria pari al 10 per cento del reddito complessivo;

b) gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella zona no TAX godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali e locali, per un periodo di 5 anni.

3. Ai fini del riconoscimento degli sgravi fiscali di cui al comma 2, il Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per accedere all'area no Tax in particolare individua la superficie minima da bonificare per la impresa che intenda usufruire dei benefici della presente disposizione.

4. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede con le risorse di cui al comma 1 e 5-*ter* dell'articolo 3.

3. 01. Crippa, Lupo, Vallasca, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

È aggiunto il seguente articolo:

ART. 3-bis. (Disposizioni finanziarie per l'area del Sulcis iglesiente e gli stabilimenti di alluminio primario). – 1. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al Piano del Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto legge n. 61, come modificato dal comma 1, è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:

a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;

b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale;

c) le risorse provenienti dalle sanzioni europee in materia di aiuti di Stato legate alle tariffe elettriche, con particolare riferimento alla cosiddetta sanzione Alcoa.

2. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.

3. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.

4. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a sottoscrivere con tutti i soggetti coinvolti un atto conven-

zionate di definizione delle obbligazioni ambientali di natura transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario.

3. 02. Pili.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 5.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Sopprimerlo.

* **4. 11.** Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4. – 1. L'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

4. 6. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi dovranno essere approvate secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ed i requisiti tecnici sono soddisfatti se rispettano quanto indicato nel decreto-legisla-

tivo 13 gennaio 2003, n. 36, fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT.

- 4. 7.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto devono essere approvate secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

- 4. 8.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: sono approvate *inserire le seguenti:* con l'obbligo di recepimento delle prescrizioni e integrazioni richieste da ARPA Puglia entro 30 giorni dall'approvazione del piano, in caso di mancato recepimento delle suddette prescrizioni e integrazioni il piano si intende non approvato.

- 4. 9.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ragione della particolare situazione dell'area di Taranto, si applica l'articolo 29-*septies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ».

- 4. 10.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. Nell'ambito della gestione dei rifiuti all'interno del perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto è disposto il divieto di conferimento di qualsivoglia rifiuti che possano essere inseriti nella filiera produttiva aziendale a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

- 4. 1.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. Nell'ambito della gestione dei rifiuti all'interno del perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto, è disposta la mappatura e il monitoraggio dei rifiuti radioattivi, nonché il monitoraggio della eventuale protrarsi della produzione di tali rifiuti da svolgersi entro il 30 giugno 2015 e il successivo smaltimento entro il 31 dicembre 2015.

- 4. 2.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. Nell'ambito della gestione dei rifiuti all'interno del perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto, è disposta la mappatura e il monitoraggio dei rifiuti e materiali contenenti amianto da svolgersi entro il 30 giugno 2015 e il successivo smaltimento entro il 31 dicembre 2015.

- 4. 3.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, capoverso comma 9-bis, dopo le parole: del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea, *inserire le seguenti:*, con riferimento alle attività connesse all'esercizio degli impianti della società ILVA S.p.A.,.

4-bis. 1. Allasia, Grimoldi.

ART. 5.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: permanente.

5. 2. Allasia, Grimoldi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il Tavolo istituzionale *inserire le seguenti:* permane fino al completamento della procedura di amministrazione straordinaria e.

5. 1. Grimoldi, Allasia.

Al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: Il Tavolo istituzionale ha il compito *aggiungere le seguenti:* di predisporre un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino, nonché.

Conseguentemente:

all'articolo 3 sopprimere il comma 2;

all'articolo 6 sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere le parole: per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario;

al comma 3 sostituire le parole: trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità

del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso *con le seguenti:* può essere utilizzata.

5. 3. Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: e si impegna a definire, tra le altre, forme di consultazione e partecipazione alle scelte dei sindacati confederali, dei comitati di cittadini e delle associazioni ambientaliste e di difesa della salute.

5. 4. Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 2-bis, dopo le parole: Il Tavolo istituzionale ha il compito *aggiungere le seguenti:* di individuare in sede di definizione dello strumento del CIS Taranto i termini entro i quali ogni singolo intervento deve conseguire gli impegni funzionali al l'avvio operativo delle attività e le conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto, nonché.

5. 5. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Portovesme).

1. In considerazione della peculiare situazione dell'area di Sulcis – Iglesiente, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo da sottoscrivere entro 60 giorni con tutti i soggetti aventi causa.

2. Il CIS Sulcis Iglesiente è sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area dei Sulcis – Iglesiente, istituito e disciplinato

con decreta del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile dei territorio ed è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Regione Sardegna, del Comune di Portoscuso, di Iglesias e Carbonia e da un delegato degli altri sindaci dell'area interessata di cui al decreto di Area ad elevata crisi ambientale. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati sul Sulcis Iglesiente istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.

5. 01. Pili.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al Comma 1, dopo le parole: riqualificazione inserire le seguenti: ambientale e paesaggistica.

6. 1. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole è incaricato di predisporre, aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e.

Conseguentemente dopo le parole dichiarata ad elevato rischio di crisi am-

biennale inserire le seguenti: a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo utilizzando le risorse già stanziare a tale scopo.

6. 12. Zaratti, Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è incaricato inserire le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 3. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di predisporre inserire le seguenti: entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 4. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un programma di misure inserire le seguenti: a breve.

6. 2. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: crisi ambientale, inserire le seguenti: a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo, utilizzando le risorse già stanziare a tale scopo,.

6. 5. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ove possibile, mediante ricorso alle BAT, con le seguenti: mediante ricorso alle BAT.

- 6. 11.** Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riguardo all'eventuale esposizione ed ingresso dei contaminanti nelle matrici ambientali ai fini della salvaguardia della qualità della produzione agroalimentare.

- 6. 13.** Labriola, Pastorelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'attuazione del Programma di cui al comma precedente è vincolato alla realizzazione delle prescrizioni del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

- 6. 14.** Labriola, Pastorelli.

Al comma 2, dopo le parole: di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06 inserire le seguenti: già finalizzate alla regione Puglia e alla riqualificazione dell'area di Taranto,.

- 6. 6.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Sopprimere il comma 3.

- 6. 7.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto comunque divieto di utilizzare tali risorse per l'affidamento

di studi di fattibilità, ricerche, consulenze professionali, progettazioni, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

- 6. 8.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, deve tener conto, con principio prudenziale e precauzionale, nonché prendere atto e avvalersi, su mera presentazione effettuata con ogni mezzo idoneo a garantirne la pubblica conoscenza, delle osservazioni provenienti e/o ricevute da altre pubbliche amministrazioni anche locali, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, nonché organizzazione non governativa, comitati e associazioni che si siano spese per la difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini di Taranto e dei comuni limitrofi all'area industriale dell'ILVA, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

- 6. 9.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 4, dopo le parole: enti pubblici di ricerca inserire le seguenti: presenti sul territorio oggetto dell'intervento e in subordine sul territorio regionale.

- 6. 10.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: può definire procedure volte a favorire con le seguenti: definisce procedure volte a garantire.

- 6. 15.** Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 6-bis.

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

6. 01. Crippa, Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 6-bis.

(Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area del Sulcis Iglesiente).

1. Il Commissario straordinario di cui al decreto 347/2003 è nominato commissario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del Sulcis Iglesiente, da nominare tra funzionari della Regione Sardegna o dello Stato, ad esclusione di soggetti che abbiano svolto attività istitu-

zionali e politiche, è incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area del Sulcis Iglesiente, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio del Sulcis Iglesiente. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Sulcis Iglesiente di cui all'articolo 5-bis del presente decreto.

2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area del Sulcis Iglesiente.

3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.

4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. 02. Pili.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 6-bis.

(Disposizioni per il contrasto del degrado ambientale e delle criticità sanitarie).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado ambientale e le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, la Regione Puglia, previa valutazione dell'assegnazione temporanea di personale alle proprie dipendenze, può autorizzare, in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, l'ARPA Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno.

6. 03. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni per il contrasto del degrado ambientale e delle criticità sanitarie).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado ambientale e le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, la Regione Puglia, previa valutazione dell'assegnazione temporanea di personale alle proprie dipendenze, può autorizzare, in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, l'ARPA Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica

vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno.

6. 04. Lupo, Vallascas, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7. 1.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Sopprimerlo.

***7. 2.** Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono estesi fino alla fine del comma, con le seguenti: sono limitati agli interventi infrastrutturali di cui al Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

7. 3. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ai fini della valorizzazione turistica della struttura.

7. 4. Labriola, Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto, gli enti locali, regionali, i Ministeri nonché tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono rendere pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, autorizzazioni, intese e concerti di competenza. L'inutile decorso del termine costituisce elemento di valutazione della performance individuale

nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

7. 5. Vallascas, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

7. 6. Allasia, Grimoldi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti ove prevista.

7. 7. Grimoldi, Allasia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: giorni sessanta *con le seguenti:* giorni novanta.

7. 8. Vallascas, Da Villa, Terzoni, Crippa, Fantinati, Della Valle, De Rosa, Lupo, Micillo, Mannino, Zolezzi, Daga, Busto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti.

7. 9. Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni sul commissario straordinario per il Porto di Portovesme).

1. I poteri del Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 347 sono estesi a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo, e agli Interventi connessi alla ripresa produttiva.

2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in applicazione dei generali

principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario, Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta.

7. 01. Pili.

(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 6. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Comune di Taranto *adotta aggiungere le seguenti:* previa consultazione pubblica.

8. 1. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: del patrimonio culturale *con le seguenti:* della salute pubblica e del patrimonio culturale e ambientale della città.

8. 2. Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Comune di Taranto, gli enti locali, regionali, gli altri Ministeri, nonché tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono rendere le intese, i

concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato. L'inutile decorso del termine costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

- 8. 3.** Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti ove prevista.

- 8. 8.** Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

- 8. 7.** Pellegrino, Ferrara, Duranti, Zarratti, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano ferme le competenze regionali materia urbanistica.

- 8. 9.** Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sanitaria e ambientale, fatto salvo l'esercizio del potere di annullamento o di revoca degli atti amministrativi preposti mediante deliberazione del Consiglio e della Giunta Regionale o anche solo di quest'ultima.

- 8. 4.** Mannino, Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini della salvaguardia della tradizione culturale ed artistica della città

di Taranto, il Piano di cui al presente comma può prevedere interventi per la valorizzazione delle attività didattiche delle istituzioni musicali cittadine.

- 8. 11.** Labriola, Pastorelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini della salvaguardia e della valorizzazione della tradizione culturale ed accademica della città di Taranto e del rilancio economico dell'area, il Piano di cui al precedente comma, può prevedere interventi, realizzati di concerto con la regione Puglia, finalizzati alla tutela e al potenziamento dell'offerta formativa del Polo universitario jonico.

- 8. 10.** Labriola, Pastorelli.

Sopprimere il comma 2.

- 8. 12.** Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 3.

- 8. 13.** Allasia, Grimoldi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I Ministeri dell'istruzione e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto e previo parere del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, ad integrazione del Piano di edilizia scolastica adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri per il biennio 2014 e 2015 e a valere sulle risorse di cui al successivo comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e asili nido ubicati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, anche con riferimento all'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata e sistemi di isolamento acustico.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

8. 14. Allasia, Grimoldi.

Al comma 3, dopo le parole: logistiche della Marina Militare, inserire le seguenti: con particolare riferimento alla piena e completa attuazione del piano di riassetto infrastrutturale definito « Piano Brin ».

8. 15. Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , tenendo in considerazione le attività di valorizzazione culturale e turistica già avviate nell'Arse- nale militare marittimo di Taranto, come la Mostra Storica Artigiana, e con particolare attenzione di salvaguardia del suo patrimonio architettonico e di archeologia industriale, valutando la possibilità di inserirlo in un percorso culturale più ampio che tenga conto delle strutture del Castello Aragonese e delle altre strutture militari dislocate lungo il Mar Piccolo.

8. 16. Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Sopprimere il comma 4.

8. 17. Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, dopo le parole: Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta

8. 19. Allasia, Grimoldi.

Al comma 5, dopo le parole: nel limite delle risorse annualmente disponibili in-

serire le seguenti: afferenti la competenza della regione Puglia.

8. 18. Grimoldi, Allasia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I progetti individuati ai sensi del presente articolo sono inseriti e attuati secondo le regole e le modalità previste dal contratto istituzionale di sviluppo.

8. 20. Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di consentire nel territorio del Comune di Taranto il pieno svolgimento delle attività di ispezione e di accertamento di competenza dell'Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia), anche in relazione all'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Ilva spa è disposta la deroga per l'agenzia suddetta, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigenti.

8. 5. Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Petraroli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Approvvigionamenti energetici, riequilibrio e competitività degli stabilimenti strategici).

1. Al fine di rendere competitivi gli stabilimenti strategici di interesse nazionale e di adottare misure di riequilibrio del divario insulare, il commissario straordinario di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 10 febbraio 2004, n. 39, è autorizzato nell'ambito del piano di riavvio degli stabilimenti di alluminio primario in Italia alla sottoscrizione di contratti bila-

terali con primarie aziende di fornitura di energia elettrica al fine del raggiungimento di *standard* competitivi del costo energetico.

2. Al fine di garantire condizioni di riequilibrio e di competitività del settore di interesse strategico nazionale dell'alluminio primario all'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

8. 01. Pili.

(Inammissibile)

TITOLO

Il titolo del provvedimento è così modificato: Disposizioni urgenti per l'esercizio

di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, per la bonifica e la ripresa produttiva nell'area industriale di Portovesme.

Tit. 1. Pili.

(Inammissibile)

Il titolo del provvedimento è così modificato: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi, la dichiarazione di interesse strategico per gli stabilimenti di produzione di alluminio primario, per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, per la bonifica e la ripresa produttiva nell'area industriale di Portovesme.

Tit. 2. Pili.

(Inammissibile)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	85
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 15.40.

Decreto-legge 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rivolge un saluto al deputato Andrea Cecconi, entrato a far parte della I Commissione, augurandogli buon lavoro.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle

Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) sul decreto-legge n. 1 del 2015, concernente l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, già approvato dal Senato, in scadenza il prossimo 6 marzo.

Fa presente che il decreto-legge in oggetto, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, si compone di dieci articoli, esclusa la disposizione sull'entrata in vigore. In particolare, l'articolo 1 estende la disciplina prevista per l'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, introducendo a tal fine una serie di modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta legge Marzano). Tali modifiche riguardano innanzitutto: la disciplina dell'*iter* di ammissione, che può essere disposta con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico (comma 1); la presentazione dell'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che può essere effettuata dal commissario straor-

dinario delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico sottoposte a commissariamento straordinario (comma 2).

Una specifica disposizione (comma 2-*bis*), inserita nel corso dell'esame al Senato, dispone in materia di priorità nella soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico. Di rilievo sembra il comma 4 del medesimo articolo 1 che, con riguardo alla cessione a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria, inserisce l'opzione dell'affitto, e non più solo della vendita degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria.

L'articolo 2 reca prevalentemente disposizioni specificamente applicabili a ILVA S.p.A., prevedendo, in particolare, che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determini la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, nonché disciplinando i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Sono, altresì, previste disposizioni per la prevenzione e cura onco-ematologica pediatrica nella provincia di Taranto, oltre ad agevolazioni fiscali e finanziarie per imprese creditrici.

Sottolinea che i commi 6 e 7 del citato articolo 2 del decreto-legge prevedono un'esenzione da responsabilità penale e/o amministrativa in relazione alle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, nonché alle operazioni di finanziamento dell'ILVA finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

L'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca misure di sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria.

L'articolo 3 concerne, invece, l'utilizzo delle somme sequestrate ad ILVA S.p.A. per l'emissione di obbligazioni; autorizza, altresì, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione. Il comma 5-*bis* dell'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, destina fino a 10 milioni di euro ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto.

I commi 1 e 2 dell'articolo 4 sanciscono l'approvazione *ex lege* delle proposte presentate dal subcommissario relative alle modalità di costruzione e di gestione delle discariche, alle misure di compensazione ambientale, nonché alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento ILVA. Conseguentemente, tale approvazione incide sulla procedura per l'adozione di tali proposte, che era demandata nella disciplina previgente a decreti ministeriali adottati con il coinvolgimento dei comuni interessati, nel caso delle misure di compensazione ambientale, della regione Puglia e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. La relazione illustrativa spiega che « tale procedura ha il pregio di valorizzare il lavoro tecnico già svolto dal sub commissario e di velocizzare e semplificare l'adozione dei piani allo stato non ancora approvati ». Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti due commi (2-*bis* e 2-*ter*) volti ad orientare l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto

al rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti e a favorire il recupero di rifiuti e materiali.

L'articolo 4-*bis* del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame presso il Senato, autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva rivalsa sulle amministrazioni responsabili delle violazioni.

L'articolo 5 prevede che l'attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo denominato « CIS Taranto ». L'articolo 6 reca disposizioni concernenti il programma per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, affidando le relative competenze al Commissario straordinario. L'articolo 7 estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato nel 2012, a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo nonché relativi al sistema logistico portuale e retroportuale. L'articolo 8 disciplina, infine, gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione della cosiddetta « città vecchia » di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città.

Osserva che, per quanto riguarda specificamente il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente » riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*) volta a chiedere alle Commissioni di merito di valutare la necessità di verificare la compatibilità costituzionale, rispetto agli articoli 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'esenzione da responsa-

bilità penale e/o amministrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto.

Emanuele COZZOLINO (M5S) rileva che si tratta dell'ottavo decreto legge che interviene sulla vicenda Ilva e la città di Taranto in un periodo temporale di soli due anni e mezzo e fa presente, al riguardo, che questo semplice dato statistico configura da un lato una clamorosa inefficienza dei provvedimenti normativi adottati, dall'altro una preoccupante anomalia legislativa con rilevanti profili costituzionali. Non si può tacere, a suo avviso, il fatto che la Camera dei Deputati sia posta in una condizione di fatto di poter esclusivamente recepire il contenuto di questo decreto, senza poter apportare alcuna modifica, considerato che il termine ultimo per la conversione in legge del provvedimento è ormai prossimo. Pur essendo consapevole di tale situazione ritiene che, almeno per quanto riguarda l'attività consultiva della commissione, non ci si possa esimere dal muovere alcuni rilievi che, a suo avviso, dovrebbero essere considerati nel parere in discussione, se non altro a futura memoria ed in vista del decreto Ilva numero nove, che inevitabilmente, prima o poi, il governo si troverà a dover emanare. Sottolinea e, al tempo stesso, stigmatizza, con forza e preoccupazione, il numero sovrabbondante di norme derogatorie di cui si compone il decreto. Si tratta, a suo parere, di deroghe alla legislazione vigente che in molti casi cozzano e comprimono diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Ritiene di tutta evidenza che il decreto subordina, ma sarebbe più appropriato l'utilizzo del verbo coartare, il profilo di tutela della salute e quello del rischio ambientale al rispetto dell'interesse industriale. Segnala che il decreto lede anche il principio di leale collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni, nonché il riparto di competenze in materia di tutela della salute disposto dalla Costituzione. Un esempio eclatante in questo senso è costituito dall'articolo 4 del provvedimento che dispone l'approvazione *ex lege* di due procedure relative all'apertura di nuove di-

scariche e alle proposte presentate dal Ministro dell'ambiente. Rileva che questa norma ha estromesso la competenza di ogni altro organo istituzionale, ogni livello di governo intermedio ad iniziare dalla regione. Altra norma che ritiene molto critica e che, a suo avviso, dovrebbe essere oggetto di rilievo nel parere, riguarda l'articolo 2, comma 5, che considera attuato il Piano ambientale se entro il 31 luglio prossimo risulti realizzato in misura pari almeno all'80 per cento delle prescrizioni in scadenza alla stessa data. Al riguardo, fa presente, in primo luogo, che il criterio dell'80 per cento non risponde ad alcuna logica. A suo avviso se c'è un piano da attuare l'obiettivo è raggiunto quando questo è attuato *in toto*, altrimenti non si può parlare di attuazione. In questo senso si chiede quali siano i criteri logici che hanno indotto il governo ad individuare il criterio dell'80 per cento e non quello dell'85 per cento o del 90 per cento oppure ancora del 75 per cento. In secondo luogo sottolinea che è del tutto insufficiente e inadeguato indicare un mero criterio numerico, privo di qualsiasi riferimento agli interventi da realizzare, in particolare per quanto riguarda il risanamento ambientale. Il rischio che si corre, a suo avviso, è quello di veder realizzati solo gli interventi meno costosi o meno rilevanti al solo fine di rientrare nel limite individuato dalla disposizione. Evidenzia che, in sede di parere, sarebbe necessario adottare un criterio qualitativo, indicando le priorità degli interventi da realizzare nell'ambito del limite posto dell'80 per cento, limite che dovrebbe essere eliminato del tutto. Per quanto riguarda il comma 6 dello stesso articolo 2, riscontra evidenti criticità in merito alla totale esclusione da responsabilità penali o amministrative delle condotte poste in essere dal commissario straordinario e dai suoi delegati. Questa disposizione costituisce un vero e proprio scudo totale a favore del commissario che viene elevato al di sopra delle leggi, andando così troppo lo scopo di assicurare una giusta tutela per gli atti del commissario medesimo che deve operare in condizioni eccezionali. Anche in questo

caso ritiene che, in sede di parere, si dovrebbe proporre l'esclusione della non punibilità totale nei confronti del commissario straordinario nel caso di *culpa in vigilando*, nel caso di condotte fraudolente e nel caso di condotte omissive. In riferimento all'articolo 3, comma 3, che interviene sulle modalità di rendicontazione da parte del commissario straordinario, osserva che si dovrebbe indicare un termine esplicito entro il quale il commissario stesso deve rendicontare ai ministri indicati e alle autorità giudiziarie. Un ultimo rilievo riguarda l'articolo 5, comma 2, che dispone in ordine al contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto. Al riguardo, poiché si coinvolgono i comuni dell'area di Taranto, ma non si definiscono puntualmente i comuni, né in cosa consista l'area di Taranto, ritiene necessario che la disposizione specifichi in maniera più chiara i comuni aventi diritto a sedere al tavolo istituzionale oppure la delimitazione dell'ambito territoriale definito area di Taranto.

Daniilo TONINELLI (M5S) non comprende come, nonostante nella proposta di parere del relatore si dia conto di seri dubbi afferenti alla legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, ci si limiti poi a prevedere una semplice osservazione, nell'ambito di un parere favorevole.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda al deputato Toninelli che, come da prassi, si ricorre all'inserimento di osservazioni nei pareri nei casi in cui la Commissione competente in sede consultiva intenda invitare le Commissioni di merito a verificare alcuni aspetti di un provvedimento, alla luce di determinati parametri.

Per quanto concerne la proposta di parere presentata dal relatore, evidenzia che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2, le esenzioni da responsabilità penale o amministrativa si riferiscono al commissario straordinario e ai soggetti da questo funzionalmente delegati, ma non, evidentemente, ai terzi che siano coinvolti a titolo di concorso nelle condotte eventualmente poste in essere.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, osserva che, pur sembrando condivisibili nel merito alcune delle perplessità sollevate dal deputato Cozzolino, la competenza della Commissione affari costituzionali in sede consultiva non può che avere ad oggetto la costituzionalità delle disposizioni recate dal provvedimento. Sotto questo profilo, in relazione ai dubbi sollevati nel corso dello svolgimento della relazione introduttiva, reputa opportuno la predisposizione di un'osservazione da inserire nel parere, nei termini già illustrati.

Emanuele COZZOLINO (M5S), preso atto delle spiegazioni fornite dal presidente Sisto e dal relatore, ritiene tuttavia che la Commissione affari costituzionali, nell'ambito del parere di sua competenza, potrebbe sanzionare il contenuto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4, che prevedono l'approvazione *ex lege* delle proposte presentate dal subcommissario relative alle modalità di costruzione e di gestione delle discariche, nonché alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento ILVA, incidendo pertanto sulla disciplina previgente per l'adozione di tali proposte, che demandava a decreti ministeriali adottati con il coinvolgimento dei comuni interessati, della regione Puglia e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia.

Andrea CECCONI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Cozzolino, ritiene che nel parere si dovrebbe dare conto del fatto che la supremazia del

Governo si imponga sulla volontà degli enti locali.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 85 del 2013, pronunciandosi sugli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, relativi all'emergenza dell'ILVA, con riferimento all'assunto per cui l'approvazione per decreto-legge presenterebbe – rispetto all'adozione di un provvedimento amministrativo – diversi regimi di tutela giurisdizionale (accesso alla giustizia costituzionale piuttosto che a quella amministrativa), non ha rilevato alcuna lesione della riserva di giurisdizione.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, concorda con le considerazioni svolte dal presidente Sisto, ribadendo che le considerazioni svolte da ultimo dai colleghi del Movimento 5 Stelle rilevano sotto il profilo del merito, ma non della legittimità costituzionale, come rilevato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con un'osservazione.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

ALLEGATO

Decreto-legge 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (C. 2894 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2894 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente » riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, è prevista un'esenzione da respon-

sabilità penale e/o amministrativa in relazione alle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, nonché alle operazioni di finanziamento dell'ILVA finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la necessità di verificare la compatibilità costituzionale, rispetto agli articoli 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'esenzione da responsabilità penale e/o amministrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto C. 2894 Governo (Parere alle Commissioni Riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.	
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane e di Glauco Giostra, Presidente della Commissione ministeriale di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative del Ministero della giustizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo (Parere alle Commissioni Riunite VIII e X) (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	101
COMITATO DEI NOVE	96

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e

per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo.
(Parere alle Commissioni Riunite VIII e X).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà concludere entro la seduta odierna l'esame del provvedimento, iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani alle ore 14. Per tale ragione ora si svolgerà

la relazione, alla quale potranno seguire eventuali interventi. Il parere sarà votato nella seduta convocata al termine della seduta delle Commissioni riunite I e II convocata alle ore 15.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

L'esame della Commissione Giustizia si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni di propria competenza, che, in particolare, sono contenute negli articoli 2 e 3.

L'articolo 2, con particolare riferimento ai commi 6 e 7, contiene disposizioni che afferiscono alla sfera di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 2 disciplina la normativa applicabile all'ipotesi in cui ILVA S.p.A. sia ammessa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, prevedendo la cessazione del commissariamento straordinario deliberato ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. È disposta l'attribuzione al commissario straordinario dei poteri necessari per attuare le prescrizioni di carattere ambientale previste dall'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come modificata dal piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

I commi da 4 a 7 disciplinano la procedura per l'attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

Al comma 6 si sancisce che l'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Piano ambientale equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione

dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Si prevede inoltre che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Il comma 7 comporta l'esenzione dai reati di bancarotta, semplice e fraudolenta, per i finanziamenti all'impresa commissariata autorizzati ai sensi dell'articolo 22-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché per i pagamenti e le operazioni che il commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013 ha effettuato, per le finalità della norma citata, con l'impiego delle somme derivanti da tali finanziamenti. Nella relazione al disegno di legge presentato al Senato si legge che «l'esenzione trova giustificazione nel fatto che tali finanziamenti sono funzionali al risanamento ambientale ovvero alla continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa attestata dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico».

Altre disposizioni attinenti alla competenza della Commissione Giustizia sono contenute nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 3.

L'articolo 3, al comma 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato, consente all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. di utilizzare le somme sequestrate per emettere obbligazioni. Le obbligazioni saranno intestate al Fondo unico giustizia e gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., secondo le indicazioni dell'autorità giudiziaria.

Le somme recuperate da ILVA attraverso l'emissione delle obbligazioni dovranno costituire un patrimonio separato della società, da utilizzare esclusivamente per gli interventi di risanamento ambientale.

Più in dettaglio, il comma 1 stabilisce che, con l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.: l'organo commissariale può chiedere il trasferimento delle somme già sottoposte a sequestro penale. Si tratta delle somme sequestrate e versate su una contabilità speciale, per essere vincolate all'attuazione delle prescrizioni dell'A.I.A. e alla messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, in base all'articolo 1, comma 11-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2013 (primo periodo); l'organo commissariale può chiedere all'autorità giudiziaria di disporre che tali somme siano impegnate, invece che nell'aumento del capitale sociale come già previsto dall'articolo 1, commi 11-*bis* e seguenti del decreto-legge n. 61 del 2013, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (secondo periodo); il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni (sesto periodo).

Tali obbligazioni potranno essere emesse anche per una somma eccedente il doppio del capitale sociale (quarto periodo); dovranno avere un tasso di rendimento « parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia » (quinto periodo); dovranno essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. (settimo periodo), che agirà sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria (nono periodo).

Quanto all'uso dei capitali derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni, il decimo periodo del comma 1 stabilisce che le somme – a questo punto libere dal vincolo del sequestro, che si è convertito nel sequestro delle obbligazioni – siano versate nel patrimonio di ILVA per essere destinate in via esclusiva all'attuazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, e agli interventi di bonifica. Tale patrimonio, in base all'undicesimo periodo, dovrà essere trattato nel rispetto delle disposizioni del codice

civile sui patrimoni destinati ad uno specifico scopo (articoli da 2447-*bis* a 2447-*decies*).

Il comma 1-*bis*, come modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, interviene sull'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 61 del 2013 per eliminare il termine ultimo del 2014 previsto originariamente per il trasferimento da parte dell'autorità giudiziaria delle somme sequestrate all'impresa commissariata. La disposizione corregge inoltre il riferimento al « giudice » con quello, più corretto, all'autorità giudiziaria e il riferimento all'autorità giurisdizionale con quello, più corretto, all'autorità giudiziaria.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) annuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 1*). Si sofferma in particolare sui commi 6 e 7 dell'articolo 2 che rappresentano delle vere e proprie aberrazioni giuridiche che si traducono in un esonero assoluto di responsabilità penale ed amministrativa a favore di alcuni soggetti che diventano *legibus soluti*, che non ha precedenti. Ritiene che sia gravissimo che la Commissione Giustizia non si pronunci sul punto esprimendo un parere contrario per le parti di propria competenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in relazione al comma 7 dell'articolo 2 osserva che in realtà la disposizione è volta a modificare l'articolo 217-*bis* della legge fallimentare prevedendo ulteriori cause di esclusione della punibilità relativamente ai reati di bancarotta.

Alfonso BONAFEDE (M5S) invita la Presidente a soffermarsi sul comma 6 dell'articolo 2 che è indifendibile, in quanto automaticamente esclude la responsabilità penale di alcuni soggetti per il loro operato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che il comma 6 escluda la responsabilità penale a condizione che la con-

dotta sia conforme a quanto previsto dal Piano ambientale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) replica alla Presidente che se fosse corretta la sua interpretazione, peraltro in contrasto con la lettera della norma, la medesima sarebbe inutile. Reputa gravissimo che la maggioranza non voglia modificare una norma vergognosa che non conosce precedenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che per evitare dubbi interpretativi si potrebbe chiarire nella premessa del parere quale sia il corretto significato della norma.

Walter VERINI (PD) replica al deputato Buonafede che le sue preoccupazioni sono comprensibili, ma anche superabili attraverso una interpretazione sistematica della norma. Non ritiene quindi giustificabile una modifica del testo, che metterebbe fortemente a rischio la conversione del decreto legge a causa di una nuova lettura da parte del Senato.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritiene grave che le ragioni addotte dal deputato Verini impediscano una modifica di una norma scandalosa.

Giuseppe BERRETTA (PD) condivide la precisazione della Presidente, ritenendo che la disposizione si limiti unicamente a sancire la liceità delle condotte che siano conformi ad un Piano a sua volta conforme alla legge.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) contesta l'interpretazione del deputato Beretta, che è in netto contrasto con la lettera della norma che esclude la responsabilità penale di determinati soggetti per il solo fatto che agiscono.

Alfonso BONAFEDE (M5S) non comprende come sia possibile che la Commissione giustizia non affronti nel parere, che ha natura tecnica, una questione di natura tecnica giuridica che deve essere assolu-

tamente risolta. Chiede al rappresentante del Governo di chiarire come il Governo intenda la norma in questione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ricordato che alle 13.30 era convocata una seduta con oggetto l'indagine conoscitiva sul disegno di legge C. 2798, avverte che, come stabilito, la proposta di parere sarà votata al termine della seduta delle Commissioni riunite I e II convocata alle ore 15.

La seduta termina alle 13.55

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane e di Glauco Giostra, Presidente della Commissione ministeriale di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative del Ministero della giustizia.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Glauco GIOSTRA, *Presidente della Commissione ministeriale di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative del Ministero della giustizia*, e Beniamino MIGLIUCCI, *Presidente dell'Unione delle Camere penali italiane*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo.

(Parere alle Commissioni Riunite VIII e X).

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Vazio, ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*). Ricorda altresì che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 1*).

Franco VAZIO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere, nella quale si ritiene che il comma 6 dell'articolo 2, alla luce di

una interpretazione costituzionalmente orientata, debba essere inteso nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione, in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge. Secondo la corretta interpretazione del comma 6, dell'articolo 2, non sono esenti da responsabilità penale condotte riconducibili a reati, come per esempio quelli contro la pubblica amministrazione, nel caso in cui fossero ritenute dal soggetto che le ha poste in essere finalizzate alla realizzazione del Piano, in quanto ai sensi della disposizione legislativa in esame non possono essere considerate attuazione del Piano. Per quanto attiene il comma 7 dell'articolo 2, si rileva nella proposta di parere che tale disposizione è volta ad ampliare i casi in cui l'articolo 217-bis della legge fallimentare, che già esclude l'applicabilità delle fattispecie penali di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in esecuzione di determinati atti.

Nella proposta di parere si sottolinea come il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, debba prestare la dovuta attenzione affinché i crediti vantati da imprese fornitrici strategiche vengano soddisfatti in via di prededuzione nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA SpA.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la proposta di parere sia del tutto insoddisfacente in quanto ciò che viene affermato in un parere parlamentare è del tutto irrilevante sotto il profilo giuridico relativamente all'interpretazione di una norma. Sottolinea come l'interpretazione del relatore non sia conforme ai canoni di interpretazione letterale, logica e sistematica, ma risponda unicamente alla dinamica all'interno della maggioranza.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, dichiara di non condividere assolutamente le critiche del deputato Bonafede che non tengono conto del contesto costituzionale nel

quale devono essere collocate le norme e non apprezzano lo sforzo fatto per evitare il rischio paventato dallo stesso deputato di approvare una norma che si traduca in un assoluto esonero di responsabilità di determinati soggetti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) replica che apprezza lo sforzo fatto dal relatore, ma non per questo lo considera sufficiente.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritiene che la proposta di parere non sia sufficiente per correggere una norma obiettivamente scritta male, la cui responsabilità da questo momento graverà anche sulla Commissione giustizia.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene che il parere della Commissione ed il dibattito svoltosi possano fugare qualsiasi dubbio sulla reale portata del comma 6 dell'articolo 2, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale che esclude che possano essere generiche le cause di esclusione della punibilità, non può essere considerato come una causa di esclusione

della responsabilità a 360 gradi. Ogni condotta che non sia diretta espressione del Piano ambientale non è riconducibile al comma 6.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) chiede al rappresentante del governo se crede realmente che la norma sia formulata in maniera corretta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole del relatore e che, in caso di approvazione, non verrà posta in votazione la proposta alternativa di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO DEI NOVE

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 17.10 alle 17.20.

ALLEGATO 1

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,

rilevato che in primo luogo e in maniera generale, l'approccio normativo del governo improntato alla presentazione di continui decreti-legge, costituiti da disposizioni derogatorie, generiche o oscuramente formulate (questo in esame è il settimo intervento per l'azienda Ilva di proprietà dei Riva) appare uno strumento scarsamente idoneo a garantire soluzioni efficaci, equilibrate e durevoli per la grave situazione di Taranto, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, e, segnatamente in relazione agli artt. 2 comma 6 e 7 e 3 commi 1 e 1 *bis* nel merito delle singole disposizioni;

osservato che — quanto al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge in esame, che con riferimento alla valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, esclude la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati è di fondamentale importanza rilevare che la giurisprudenza costituzionale ha precisato come, dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discenda la necessità di assicurare pari trattamento dei funzionari e dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti. La stessa Corte costituzionale ha chiarito che il legislatore ordinario, modificando le leggi penali vigenti in materia può dettare regole parti-

colari, che in deroga alle regole comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilità solo a condizione che norme siffatte trovino puntuale fondamento nella Costituzione o in altre leggi costituzionali e che sia, comunque, assicurato il ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Tuttavia, il decreto in esame, lungi dal modificare le leggi penali in materia e dal limitare la responsabilità predetta, giunge ad introdurre una specifica clausola di non punibilità, travalicando l'imprescindibile limite dell'equo contemperamento degli interessi per indicare soggetti *legibus* soluti in ambiti non chiaramente tipizzati;

Sottolineato, inoltre, che la disposizione in esame, si pone anche in contrasto con il principio della riserva di giurisdizione. Sembra, infatti, vincolare il giudice ad una valutazione conforme rispetto alle disposizioni del Piano di cui al decreto in oggetto, con esclusione della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati in relazione alle medesime.

Detta esclusione appare del tutto irragionevole e incoerente con l'impianto normativo, in quanto nessuna esclusione è disposta per le condotte omissive o dolose, nonché per l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, derivandone una disparità di trattamento, sul piano penale, che non trova fondamento logico. Ciò anche in considerazione del

fatto che l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa in capo al commissario straordinario e ai non meglio precisati « soggetti da questo funzionalmente delegati » non sembra applicarsi ad altri ulteriori soggetti, eventualmente coinvolti nella attuazione al piano ambientale, con la conseguenza di rendere doppiamente incerto l'ambito applicativo della clausola in oggetto.

Inoltre, la limitazione di responsabilità penale di cui si tratta si inserisce in un contesto in cui l'ammissione dell'azienda all'amministrazione straordinaria – in virtù della normativa speciale introdotta con decretazione d'urgenza – sta già producendo effetti negativi sulle pretese risarcitorie delle parti civili che si ritengono lese, le quali dovranno procedere nei confronti dei singoli oppure fare istanza al Tribunale fallimentare di Milano che sovrintende alla procedure dell'amministrazione straordinaria.

La progressiva limitazione degli spazi di tutela delle parti offese e dei creditori, la riduzione degli ambiti di responsabilità degli amministratori, pur in presenza di procedimenti penali, l'analisi dei precedenti decreti che si sono succeduti per il caso ILVA di Taranto ed il quadro normativo sopra descritto, imporrebbero una netta ed urgente inversione di tendenza, anzitutto con l'abbandono dei modelli di esenzione da responsabilità per comportamenti futuri che si configura come licenza di impunità.

Si valuti, poi, che, come modificata la normativa in oggetto la liquidazione di cui all'articolo 3 comma 5 finisce con l'aver carattere definitivo, non assoggettabile ad azione revocatoria e produce come effetto la preclusione di ogni azione finalizzata al risarcimento del danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILP, oggi ILVA s.p.a., antecedentemente al 16 marzo 1995.

Infine va anche notato che una siffatta esclusione di responsabilità si innesta su una già nutrita serie di leggi, quasi tutte nell'ambito della decretazione d'urgenza, che incidono, con riferimento a situazioni

di crisi di impresa, sulla responsabilità degli amministratori. Va anzitutto rammentato il primo c.d. decreto Alitalia del 2008 (decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134), in cui una clausola di esclusione della responsabilità operava per il progresso e non si poneva quale salvacondotto futuro per azioni ancora da intraprendere. In quel provvedimento veniva peraltro tenuta ferma la responsabilità penale e quella amministrativo-contabile, venendo trasferita alla persona giuridica la responsabilità civilistica. Nel caso di specie, tuttavia, l'esimente non viene limitata a quella prevista dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile ed è anzi espressamente estesa al campo penale. Peraltro, costituendo il decreto legislativo n. 231 del 2001 la trasposizione interna della normativa comunitaria in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, il modello delineato dall'articolo 2, comma 6, non appare in linea con l'ordinamento comunitario e quindi – per la parte di interesse – con gli articoli 10, 24 e 25 della Costituzione. In ordine alla espressa osservazione della Commissione Giustizia volta a non includere nell'esonero di responsabilità dell'organo commissariale le circostanze indicate nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 6 del decreto 231, la stessa non è stata accolta dal Governo respingendo un emendamento in tal senso in sede di discussione al Senato.

Manca del tutto, ancora una volta in modo manifestamente irragionevole, l'esclusione di ogni scriminante per condotte che provochino eventi contro l'incolumità pubblica o l'integrità fisica delle persone, fatto assai grave se concerne, ad esempio, la sicurezza sul lavoro (un emendamento in tal senso risulta respinto dalle Commissioni referenti) e gravissimo ove si consideri la peculiare storia e la drammatica situazione ambientale e sanitaria dell'area di Taranto.

Quanto al primo periodo del medesimo comma 6 si sottolinea che esso prevede che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14

marzo 2014, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dalla legge ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica.

La qualificazione della condotta, con riferimento agli atti di gestione dell'impresa, si basa su una apodittica ed autoreferenziale definizione delle regole del piano medesimo quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro». Valutazione che non può non essere rimessa, nel concreto, al giudice, diversamente da quanto fa il decreto in esame. Lo stesso riferimento alle condotte «connesse all'attuazione dell'A.I.A.» potrebbe lasciar intendere che l'ambito della non punibilità vada oltre le condotte strettamente richieste dall'attuazione dell'A.I.A. e prescindendo, comunque, dall'effettiva finale attuazione della medesima, specialmente alla luce del riferimento – contenuto nel richiamato comma 5 – al conseguimento di una astratta percentuale delle prescrizioni del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, e, quindi, non già della sua integrale attuazione.

Quanto al comma 7 dell'articolo 2 esso comporta l'esenzione dai reati di bancarotta, semplice e fraudolenta, per i finanziamenti all'impresa commissariata autorizzati ai sensi dell'articolo 22-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nonché per i pagamenti e le operazioni che il commissario straordinario ha effettuato, per le finalità della norma citata, con l'impiego delle somme derivanti da tali finanziamenti. Dalla relazione illustrativa emerge semplicemente che la ratio di tale disposizione starebbe «nel fatto che tali finanziamenti sono funzionali al risanamento ambientale ovvero alla continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa attestata dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello

sviluppo economico». In realtà, questa previsione normativa è potenzialmente molto pericolosa e, unitamente, a quella del precedente comma limita in maniera spropositata la responsabilità del commissario. Tutto questo per una azienda che ormai non apporta un effettivo giovamento al Paese, né in termini di Pil né in termini occupazionali (degli undicimila operai più della metà dei dipendenti dell'Ilva sono messi perennemente in cassa integrazione, con ulteriore dispendio per le casse dello Stato).

Quanto all'articolo 3 comma 1 e 1 *bis* bisogna rilevare, ancora, che esso sostituisce, a neppure un anno di distanza dalla sua approvazione, la disciplina generale dell'utilizzabilità delle somme sottoposte a sequestro penale nell'impresa di interesse strategico nazionale soggetta a commissariamento. Con emendamento del Governo stesso da un lato si provvede a far rivivere tale procedura (articolo 11-*quinquies* Dl 61/2013, come modificato dal DL 91/2014), dall'altro si delinea uno specifico trattamento per l'ILVA, rispetto ad altri stabilimenti di interesse strategico nazionale che potrebbero in futuro essere ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, consentendo solo in tale caso l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria e la costituzione e di un patrimonio separato ai sensi del Codice civile. A prescindere da ogni valutazione sulla compatibilità comunitaria del meccanismo, la scelta in questione – come nel caso degli effetti derivanti dall'ammissione all'amministrazione straordinaria – comporta ricadute diversificate in ordine alla soddisfazione dei crediti, taluni dei quali vengono, *ope legis*, dichiarati prededucibili.

Atteso che, molte delle osservazioni in oggetto sono state già presentate dalla commissione giustizia al Senato, ma che tali indicazioni, essenziali ai fini della tenuta sostanziale della legge, non sono

state tenute in alcun conto ed, anzi, sono state introdotte disposizioni che, intervenendo su alcuni punti poco chiari, hanno sciolto i dubbi in senso diametralmente opposto a quanto auspicato, e che poi il decreto è stato anche fiduciato in aula,

tranciando ogni possibilità di reale confronto

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto C. 2894 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che l'articolo 2, comma 6, stabilisce, da un lato, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, e, dall'altro, che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;

ritenuto che la disposizione di cui sopra, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione, in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge;

rilevato, pertanto, che, secondo la corretta interpretazione del comma 6, dell'articolo 2, non sono esenti da responsabilità penale condotte riconducibili a reati, come per esempio quelli contro la pubblica amministrazione, nel caso in cui fossero ritenute dal soggetto che le ha poste in essere finalizzate alla realizzazione del Piano, in quanto ai sensi della disposizione legislativa in esame non possono essere considerate attuazione del Piano;

rilevato che il comma 7, dell'articolo 2, comporta l'esenzione dai reati di bancarotta, semplice e fraudolenta, per i finanziamenti all'impresa commissariata autorizzati ai sensi dell'articolo 22-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché per i pagamenti e le operazioni che il commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013 ha effettuato, per le finalità della norma citata, con l'impiego delle somme derivanti da tali finanziamenti;

rilevato che la predetta disposizione è meramente volta ad ampliare i casi in cui l'articolo 217-*bis* della legge fallimentare già esclude l'applicabilità delle fattispecie penali di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in esecuzione di determinati atti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
17.10 alle 17.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	103
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Discussione e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	111

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 stelle</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 39</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che il deputato Andrea Cecconi, appartenente al

gruppo del MoVimento 5 Stelle, ha cessato di far parte della Commissione.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

(*Discussione e rinvio – Adozione di un testo base*).

La Commissione inizia la discussione.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone quindi l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato la proposta di legge in titolo in sede referente, apportandovi alcune modifiche; che in quella sede sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia, Attività produttive e Lavoro, nonché il parere favorevole con un'osservazione della Commissione Affari costituzionali e il parere favorevole con un'osservazione della Commissione Bilancio; e che, dopo la conclusione dell'esame in sede referente, si sono perfezionati i presupposti per richiedere, ai sensi dell'articolo, 92, comma 6, del regolamento, il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, che l'Assemblea ha poi disposto nella seduta del 20 febbraio 2014.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, dopo aver espresso soddisfazione per il conseguimento delle condizioni necessarie per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa, introduce la discussione riepilogando brevemente il contenuto del provvedimento e delle modifiche apportatevi dalla Commissione in sede referente e rinviando per il resto alla più ampia relazione introduttiva da lui svolta il 17 settembre 2014 nell'ambito dell'esame in sede referente. In conclusione, esprime l'avviso che la Commissione debba adottare come testo base per il seguito della discussione il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Elio VITO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire e che nessuno chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

Intervengono, per dichiarazione di voto, i deputati Tatiana BASILIO (M5S), Donatella DURANTI (SEL) e Marco MARCOLIN (LNA).

Il sottosegretario Domenico ROSSI conferma che il Governo valuta favorevolmente il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Elio VITO, *presidente*, chiede quale sia l'orientamento del relatore in merito al termine per la presentazione di emendamenti.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, ritiene che il termine per la presentazione di emendamenti potrebbe essere stabilito a lunedì 2 marzo.

Elio VITO, *presidente*, nel preannunciare che, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proporrà che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sia stabilito a lunedì 2 marzo, ricorda che, ove la Commissione intendesse modificare il testo base, sarebbe necessario acquisire il parere delle Commissioni competenti per materia; diversamente, si potrebbe procedere nella prossima seduta direttamente alla votazione finale per l'approvazione del provvedimento. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la Commissione deve esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che il decreto-legge in titolo reca disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. Nello specifico, il decreto riguarda principalmente le vicende legate al salvataggio dello stabilimento ILVA S.p.A ed al risanamento ambientale della città di Taranto. In particolare, per quanto riguarda lo stabilimento dell'ILVA, prevede il commissariamento straordinario al fine di garantire che la prosecuzione dell'attività produttiva sia funzionale alla conservazione della continuità aziendale. Inoltre, stabilisce la destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi di risanamento ambientale.

Rileva, poi, che il testo iniziale del provvedimento è stato rivisto in più parti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ed ora – oltre a numerose altre modifiche – presenta due articoli

ulteriori: l'articolo 2-*bis*, che reca misure per il sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria, e l'articolo 4-*bis*, che – con una novella alla disciplina per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea – autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea.

Ciò premesso, segnala che le disposizioni del provvedimento riguardanti le competenze della Commissione difesa sono racchiuse all'interno degli articoli 5 e 8.

In particolare, l'articolo 5 prevede che, in considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area – affidata dal successivo articolo 6 al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto previsto dal decreto-legge n. 129 del 2012, attraverso la predisposizione di un programma di misure a medio e lungo termine – sia disciplinata dal contratto istituzionale di sviluppo denominato « CIS Taranto ». Inoltre, dispone che il CIS Taranto sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali, tra cui anche il Ministero della difesa, chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di coordinamento e concertazione delle azioni da intraprendere e di definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio tarantino.

L'articolo 8, invece, definisce alcuni strumenti di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione della cosiddetta « città vecchia » di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città.

Nel dettaglio, la norma oltre a prevedere che il Comune di Taranto adotti – ad integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città – un Piano di

interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, dispone anche che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, predispongano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina militare. L'approvazione di tale progetto avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'Arsenale di Taranto occupa un'area di oltre 90 ettari insistente sul demanio dello Stato in uso all'Amministrazione della difesa ed è, storicamente, una realtà di rilevante importanza sociale, culturale ed economica che ha costituito e costituisce il principale fattore di sintesi fra le componenti militare e civile della città. Si tratta di un Arsenale di grande potenzialità sia per la quantità e qualità del personale impiegato, sia per la consistenza e funzionalità delle infrastrutture, degli impianti e dei mezzi ed attrezzature di lavoro in dotazione. Esso fa parte dell'area tecnico-industriale della difesa, di cui rappresenta – con i suoi 2300 dipendenti civili – l'ente anche numericamente più importante, ed i suoi compiti consistono principalmente nell'assicurare il supporto e l'efficienza delle unità navali, secondo un programma annuale di soste lavori e di interventi che viene proposto dallo Stato maggiore della difesa, concordato ed approvato dall'Ispettorato navale logistico. Per i particolari compiti ad esso devoluti, l'Arsenale, oltre a rappresentare uno stabilimento di lavoro vero e proprio, costituisce una struttura tecnico-logistica di grande rilievo. Infatti, dovendo assicurare la disponibilità e la prontezza operativa delle navi della Marina militare, non solo interviene per la manutenzione e la riparazione di apparati e impianti dal

contenuto tecnologicamente elevato, ma provvede anche al supporto necessario ai lavori (erogazione di aria compressa, acqua, energia elettrica, disponibilità di mezzi di trasporto e di sollevamento, bacini di carenaggio, eccetera), al controllo delle lavorazioni eseguite a bordo dall'industria privata (assicurando che le stesse rispondano ai requisiti di qualità previsti dagli standard Marina militare) e all'acquisto di materiali e componenti non a controllo centralizzato destinati direttamente alle unità navali. Oltre ai compiti istituzionali, l'Arsenale è chiamato a svolgere, nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti e dalle leggi in vigore, anche altre attività quali assistenza alla Protezione civile, interventi nelle calamità naturali, supporto alle unità navali appartenenti ad altre Forze armate ed alla marina mercantile, assistenza ai barotraumatizzati.

Evidenzia, da ultimo, come sia il Piano per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, sia il progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto siano sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

In conclusione, nel sottolineare come il complesso arsenalizio di Taranto non è solo un'importante realtà produttiva, ma anche un importantissimo patrimonio storico e di archeologia industriale per l'intero Paese da tutelare e valorizzare, rendendolo fruibile per la collettività, propone di esprimere parere favorevole.

Tatiana BASILIO (M5S), nel ringraziare la relatrice per l'esauritivo lavoro svolto, evidenzia la necessità che la Commissione, nel parere che esprimerà, tocchi alcune questioni a suo avviso di grande importanza. Cita, ad esempio, il problema della tutela della salute dei lavoratori militari e civili che prestano la loro opera presso le strutture dell'Arsenale di Taranto, nonché quello del monitoraggio degli agenti inqui-

nanti, con particolare riferimento alle polveri sottili.

Per tali ragioni, ritenendo che un parere favorevole senza condizioni non sia sufficiente, presenta, a nome del proprio gruppo, una proposta alternativa di parere, con condizioni, che illustra (*vedi allegato 2*).

Donatella DURANTI (SEL) ritiene che la proposta di parere della relatrice dovrebbe essere rafforzata attraverso una condizione tendente alla valorizzazione dell'Arsenale di Taranto. In particolare, evidenzia che la risoluzione approvata dalla Commissione la scorsa estate (n. 8-00077) ha impegnato il Governo a dare piena attuazione al cosiddetto Piano Brin; osserva che non sarà possibile procedere ad alcuna valorizzazione dell'Arsenale senza mantenere l'iniziale finalità degli stabilimenti e senza che il citato Piano venga scrupolosamente rispettato.

Reputa, inoltre, condivisibili le considerazioni svolte dalla collega del Movimento 5 Stelle e sottolinea che il tema delle bonifiche non riguarda solamente gli stabilimenti dell'ILVA, ma interessa anche il braccio di mare antistante l'Arsenale di Taranto, denominato Mar Piccolo.

Aggiunge, infine, che sarebbe opportuno inserire nel parere un'osservazione finalizzata ad assicurare la tutela del sito dell'Arsenale di Taranto anche sotto il profilo del patrimonio architettonico.

Alla luce di quanto evidenziato, invita la relatrice a valutare se si possa arrivare ad un parere il più possibile condiviso.

Il sottosegretario Domenico ROSSI concorda con il rilievo dell'onorevole Duranti, finalizzato a richiamare nella proposta di parere gli impegni riguardanti il Piano Brin, mentre non ritiene di potersi pronunciare circa l'ipotesi di prevedere una tutela del patrimonio architettonico dell'Arsenale, in quanto si tratta di un profilo che esula dalle competenze del dicastero della difesa.

Sottolinea, poi, che la salute di tutto il personale militare e civile che opera nelle strutture della difesa è sempre stata perseguita dal Ministero come obiettivo di

importanza primaria, come dimostra il fatto che il personale è costantemente sottoposto a controlli e visite mediche.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta, per valutare la possibilità di addivenire ad una proposta di parere che possa essere approvata dalla Commissione in modo unanime.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.30.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI valuta favorevolmente la nuova proposta di parere della relatrice.

Tatiana BASILIO (M5S), pur apprezzando lo sforzo della relatrice, ritiene troppo tenue il passaggio riguardante il monitoraggio delle emissioni degli agenti inquinanti. Pertanto, pur ritirando la proposta alternativa di parere del suo gruppo, preannuncia che questo si asterrà dalla votazione, anche in considerazione del giudizio complessivamente negativo sul provvedimento.

Donatella DURANTI (SEL) ringrazia la relatrice, ma esprime l'avviso che le osservazioni avrebbero dovuto essere formulate con più forza, e quindi come condizioni, soprattutto quella relativa alle bonifiche, anche perché è già stata acclarata la presenza degli agenti inquinanti nelle aree interessate. Preannuncia pertanto che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

Gian Piero SCANU (PD) manifesta apprezzamento per il lavoro della relatrice, che, seppure non ritenuto completamente soddisfacente dai colleghi di SEL e del Movimento 5 Stelle, è stato comunque proficuo e ha consentito di avvicinare posizioni dapprima più distanti.

Ringrazia anche il rappresentante del Governo per la disponibilità e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Rosanna SCOPELLITI (AP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice da ultimo.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Loreface.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 39).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Elio VITO, *presidente*, avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il Documento XXII, n. 39 dell'onorevole Loreface che, vertendo sull'identica materia del documento già all'ordine del giorno, è stato ad esso abbinato.

Gennaro MIGLIORE (PD), *relatore*, riferendo in merito alla proposta da ultimo abbinata, riferisce che anch'essa prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta con il compito di indagare sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno.

Rispetto al documento il cui esame è stato già avviato, una prima differenziazione tra le due iniziative si rinviene nei compiti assegnati alla Commissione.

In particolare, entrambi i documenti prevedono che alla Commissione spetti indagare, tra l'altro, sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati. Tuttavia, la proposta Loreface specifica che occorre anche tenere conto dei risultati del progetto di ricerca SIGNUM, commissionato nel 2004 dal Ministero della difesa al fine di identificare possibili fattori di rischio nella popolazione militare impegnata nell'operazione « Antica Babilonia » in Iraq.

Sempre con riferimento all'attività della Commissione, a differenza di quanto precisato dalla proposta Duranti, la proposta Loreface non prevede che la Commissione, nell'esercizio della sua attività, si adoperi per attuare le indicazioni contenute nelle relazioni conclusive approvate nel corso della XV e XVI legislatura dalle Commissioni monocamerale d'inchiesta del Senato istituite sulla medesima materia. Segnala che quest'ultimo è un punto essenziale, in quanto le conclusioni delle precedenti inchieste sono essenziali per non dover nuovamente costruire da zero.

Inoltre, segnala che sempre la sola proposta Duranti dispone che la Commissione monitori il funzionamento del servizio sanitario nazionale per le attività concernenti l'ambito di lavoro della stessa Commissione, nonché il funzionamento del servizio sanitario militare.

Quanto alla composizione della Commissione, il documento del gruppo del Movimento 5 Stelle prevede che essa sia composta non già da ventuno, bensì da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera. Inoltre, mentre la proposta Duranti conferisce al Presidente della Camera dei deputati il potere di nominare il presidente della Commissione, la proposta Lorefice prevede che sia la stessa Commissione ad eleggerlo in sede di elezione dell'ufficio di presidenza.

Le due iniziative sono poi sostanzialmente simili per quanto concerne la disciplina dell'organizzazione interna, mentre differenze sostanziali si evidenziano con riguardo al regime di pubblicità dei lavori e degli atti. La proposta Duranti prevede, infatti, che la Commissione deliberi, di volta in volta, quali sedute possono essere considerate pubbliche e quali documenti possono essere divulgati. Quindi, il regime generale cui sono assoggettati gli atti, i documenti acquisiti nel corso dell'inchiesta e le sedute della Commissione appare essere quello della segretezza. Al contrario, il regime generale previsto dalla proposta Lorefice è quello della pubblicità degli atti e delle sedute della Commissione, poiché viene attribuito alla Commissione il compito di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati. Peraltro — sempre con riferimento alla segretezza dei lavori — la sola proposta Lorefice dispone che i verbali della Commissione, nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione vengano pubblicati nel rispetto del regime di segretezza degli atti, salvo diversa decisione della Commissione.

Quanto alla durata della Commissione, entrambe le proposte prevedono un termine biennale per la conclusione dei lavori, che decorre dalla data di costituzione della Commissione; tuttavia esse differiscono con riguardo sia alle relazioni che la Commissione può produrre nel corso dei lavori e al termine degli stessi, sia al contenuto delle medesime. La proposta Lorefice, infatti, prevede che la Commissione riferisca sui risultati della propria attività non solo al termine dei lavori, con la relazione finale, ma anche alla scadenza

del primo anno, con una relazione intermedia, prevedendo espressamente la possibilità di presentare relazioni di minoranza.

Anche con riferimento ai poteri d'inchiesta entrambi i documenti si presentano omogenei e prevedono che la Commissione possa procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione, stabilendo che essa possa ottenere copie di atti, documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti (sia pure garantendo, come puntualizzato dalla sola proposta Lorefice, il mantenimento del regime di segretezza). Il solo documento Lorefice dispone, inoltre, che per i fatti oggetto dell'inchiesta non siano opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto di Stato, mentre sia sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato e che per le testimonianze davanti alla Commissione si applichino le relative disposizioni del codice penale, in quanto compatibili.

Osserva, tuttavia, che con riguardo alla previsione dell'inopponibilità del segreto di Stato, di ufficio e professionale ed alla sanzione penale prevista per i componenti della Commissione e per il personale che vi collabora, va tenuto presente il fatto che, trattandosi di una proposta di inchiesta di una Commissione monocamerale e, dunque, di un atto monocamerale, la stessa non può recare discipline differenti o derogatorie rispetto a quanto disciplinato dalla legge. Si tratta, in altre parole, di previsioni che possono essere disposte solo con legge.

Quanto infine alle spese per il funzionamento della Commissione — poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati — mentre la proposta Duranti le stabilisce in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, aumentabili dal Presidente della Camera fino ad un massimo del 30 per cento, la proposta Lorefice definisce il limite massimo e complessivo in 150.000 euro.

Tutto ciò considerato, alla luce di quanto evidenziato nella seduta odierna e di quanto emerso nel corso del dibattito fin qui svolto sul documento Duranti, si riserva di presentare nella prossima seduta un testo unificato delle due proposte da poter adottare come testo base.

In conclusione, auspica che il dibattito di oggi permetta al relatore di acquisire elementi di valutazione, ai fini della presentazione di un testo unificato da proporre come testo base, in merito alle questioni su cui le due proposte di inchiesta differiscono.

Marialucia LOREFICE (M5S) sottolinea che è senz'altro importante che la nuova Commissione d'inchiesta riprenda il lavoro svolto dalle precedenti Commissioni istituite al Senato nelle precedenti legislature. Sottolinea che la proposta di istituire una commissione di inchiesta nasce dalla considerazione che ci sono ancora aspetti oscuri, sui quali è necessario fare luce, e non dalla volontà di mettere in discussione i risultati raggiunti dalla precedenti in-

chieste parlamentari. Auspica pertanto che la Commissione possa essere istituita in tempi rapidi, con la massima condivisione possibile.

Elio VITO, *presidente*, prende atto che la deputata Lorefice ha risposto al relatore in modo chiaro su uno dei principali punti di divergenza tra le due proposte in esame.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ribadisce la disponibilità del Governo a collaborare con la Commissione in ogni fase dell'esame.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato (C. 2428 Carlo Galli).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa

ART. 1.

1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, nonché una maggiore efficienza nel controllo dell'operato nel settore del *procurement* militare e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento, la manutenzione e l'ammodernamento di materiali e sistemi d'armamento, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

« ART. 982-bis.

(Incompatibilità riguardanti il personale militare che abbia rivestito incarichi nei settori della programmazione dei sistemi d'arma e del procurement militare).

1. Il militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione,

di corpo d'armata e di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria e durante il servizio, negli ultimi quindici anni, è stato impiegato, indipendentemente dal grado rivestito, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili all'individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale, non può, nei tre anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera a);

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);

d) le società, le imprese o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;

e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.

4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

ART. 982-ter.

(Poteri di vigilanza e sanzione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione alle incompatibilità di cui all'articolo 982-bis).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'ar-

ticolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.

2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

2. Le disposizioni di cui agli articoli 982-bis e 982-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inseriti dalla presente legge, si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni Generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del *procurement* militare.

3. Al personale di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dai medesimi articoli 982-bis e 982-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inseriti dalla presente legge.

ALLEGATO 2

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (C. 2894 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2015, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto », approvato dal Senato (C. 2894 Governo);

considerato che:

l'articolo 8 del provvedimento in questione tratta del Piano nazionale della città e dei relativi interventi nel comune di Taranto, soffermandosi in particolare sul destino dell'attuale Arsenale militare;

il comma 6-*bis*, all'articolo 2, inoltre, prevede un limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016 finalizzati ad assicurare livelli adeguati di tutela della salute pubblica e l'efficace lotta ai tumori – sia pur legata alla infanzia – attraverso il potenziamento della prevenzione e cura del settore della onco-ematologia pediatrica;

più volte i diversi Cobar e Coir di Taranto hanno segnalato alle autorità superiori la necessità di tutelare la salute del personale militare e civile che opera ogni giorno nell'Arsenale Militare di Taranto;

in particolare, a destare preoccupazione è la presenza di polveri sottili PM10 dovute all'inquinamento di tipo antropico (immissioni industriali), precipuamente

addebitabile agli insediamenti quali le raffinerie di petrolio (Agip di Taranto), le cokerie (Ilva di Taranto), i cementifici (Cementir di Taranto) gli inceneritori di rifiuti di Massafra, la centrale termoelettrica (Edison di Taranto), all'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi gasiere che giornalmente liberano nell'aria grosse quantità di prodotto e da navi carbonkoke che incessantemente giorno e notte scaricano, a breve distanza dai posti di servizio, la materia prima necessaria al funzionamento degli altiforni dell'Ilva;

suscitano molta apprensione alcune notizie relative ad alcuni decessi conseguenti a tumori e a malesseri vari verificatisi fra il personale di diversi corpi armati presenti nell'Arsenale e nel molo militare, i quali svolgono da anni servizio in porto;

risulta, peraltro, che in alcuni casi il personale farebbe fatica a respirare avvertendo, contestualmente, anche un forte senso di bruciore alla gola e agli occhi;

tutto ciò impone la necessità di accertare la situazione in atto nella zona interessata, a tutela dei lavoratori in uniforme che quotidianamente sono impiegati in attività d'istituto, tenuto conto che non risulterebbe, in area portuale, la presenza di alcun sistema di monitoraggio ambientale sulla presenza di polveri sottili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

siano disposte tutte le necessarie misure di prevenzione – anche tramite l'allargamento dei soggetti da monitorare di cui al comma 6-bis dell'articolo 2 del provvedimento in titolo – per garantire la tutela della salute dei militari e dei dipendenti civili operanti nella zona interessata avviando specifiche indagini cliniche e ambientali, visite mediche specialistiche, al fine di avere uno screening dello stato di salute dei militari e dei dipendenti civili che prestano servizio soprattutto nell'ambito dell'area portuale;

vengano individuate adeguate risorse per sostenere lo screening epidemiologico,

in maniera continuativa, nei confronti dei lavoratori civili e militari presenti nell'Arsenale e nel porto di Taranto;

siano date indicazioni alle autorità militari preposte, affinché tutte le necessarie informazioni sui rischi potenziali alla salute siano date al personale che presta servizio nelle eventuali aree a rischio;

sia varato un « monitoraggio in continuo », tramite centraline omologate, sulle emissioni nell'area interessata al fine di controllare nel tempo l'impatto, la densità e la pericolosità degli agenti inquinanti.

« Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Tofalo ».

ALLEGATO 3

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (C. 2894 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2015, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto », approvato dal Senato (C. 2894 Governo);

rilevato che l'articolo 5 affida al contratto istituzionale di sviluppo denominato « CIS Taranto » la disciplina dell'attuazione degli interventi che riguardano la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, disponendo che sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali, tra cui anche il Ministero della difesa, chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto;

preso atto, positivamente, che l'articolo 8 reca misure di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione sia della cosiddetta « città vecchia » di Taranto sia dell'Arsenale militare marittimo della città prevedendo che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, predispongano un progetto di valorizzazione culturale e tu-

ristica dell'Arsenale stesso, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

oltre a promuovere la valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale Marittimo di Taranto attraverso il progetto MIBACT-Difesa, si provveda ad attuare gli elementi di progetto o i progetti già considerati nel Piano Brin, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione 8-00077, approvata dalla Commissione difesa;

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il Governo, attraverso i soggetti competenti, disponga tutte le necessarie misure di controllo e prevenzione nonché l'acquisizione di informazioni per favorire la tutela della salute dei militari e dei dipendenti civili operanti nella zona interessata;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di monitorare, tramite strumenti adeguati, le emissioni nell'area interessata al fine di controllare nel tempo l'impatto, la densità e la pericolosità eventuale degli agenti inquinanti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati. C. 2738 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti*) .. 116

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 *final*) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 *final* – Annex 1) (*Deliberazione*) 117

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 17.40.

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati. C. 2738 e abb.-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 18 dicembre 2015, ha già espresso nulla osta sul testo del provvedimento in esame, recante disciplina della responsa-

bilità civile dei magistrati, già approvato dal Senato. La Commissione di merito non ha successivamente modificato il testo del provvedimento.

Rileva che l'Assemblea, in data 24 febbraio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nessuno dei quali sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Pertanto, fermo restando il nulla osta già espresso sul testo del provvedimento, propone di esprimere nulla osta anche sui citati emendamenti.

Il sottosegretario Sesa AMICI, nel concordare con la proposta di parere del relatore, evidenzia l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario riferibili alle proposte emendative in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 febbraio 2015 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 17.45.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

(Deliberazione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione bilancio ha convenuto di procedere allo svolgimento, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, della Comunicazione recante il Piano di investimenti per l'Europa (COM(2014)903 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015)10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

Segnala che nel corso dello svolgimento dell'indagine saranno auditi il Ministro dell'economia e delle finanze, rappresen-

tanti della Cassa depositi e prestiti e della Banca d'Italia, il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, rappresentanti della Commissione europea, della Banca europea degli investimenti (BEI), dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e di agenzie di *rating*, nonché esperti della materia.

Poiché sullo schema di programma è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Maino MARCHI (PD) chiede di individuare le opportune modalità procedurali per consentire ai deputati della XIV Commissione di partecipare alle audizioni che saranno svolte nel corso dell'indagine conoscitiva.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che, come già effettuato in precedenti occasioni, i componenti della XIV Commissione saranno invitati a partecipare allo svolgimento delle audizioni.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla Comunicazione recante il Piano di investimenti per l'Europa (COM(2014)903 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015)10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

La seduta termina alle 17.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale (*Deliberazione di una proroga del termine*) 118

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.
Audizione del professor Franco Gallo (*Svolgimento e conclusione*) 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. Atto n. 148 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 119

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera in merito alla proroga di ulteriori cinque mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale, spirato il 10 febbraio scorso.

Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.

Audizione del professor Franco Gallo.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-

nale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Franco GALLO, *professore emerito di diritto tributario presso l'università Luiss Guido Carli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele CAPEZZONE, *presidente*, Filippo BUSIN (LNA), Marco CAUSI (PD), a più riprese, Giovanni PAGLIA (SEL), Carla RUOCCO (M5S) e Ernesto CARBONE (PD), ai quali replica, di volta in volta, Franco GALLO, *professore emerito di diritto tributario presso l'università Luiss Guido Carli*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il professor Gallo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

Atto n. 148.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148).

Rammenta innanzitutto che, anche alla luce delle vicende connesse con la recente crisi finanziaria, nel corso degli ultimi anni l'Unione europea ha adottato una serie di interventi in materia di agenzie di *rating*, determinati dalla necessità di assicurare che l'attività delle agenzie stesse, la quale è volta a misurare la qualità del credito delle società e degli strumenti di debito e quindi la loro capacità di adempiere agli obblighi di rimborso del debito, offra giudizi indipendenti, obiettivi e della massima qualità.

A tale proposito, ricorda che un primo intervento in merito è stato realizzato con il regolamento (CE) n. 1060/2009, che ha, tra le altre cose, imposto alle agenzie di *rating* di rispettare le norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i *rating* e il processo di *rating* siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza. Un secondo intervento è stato operato con il regolamento (UE) n. 513/2011, che, modificando il predetto regolamento n. 1060/2009, ha attribuito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA, secondo l'acronimo inglese) – una delle tre nuove autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 – la competenza sulle registrazioni e la vigilanza sulle agenzie di *rating* del credito. Mentre tale ultimo regolamento era ancora in corso di esame è emersa, a fronte dell'acuirsi della crisi del debito sovrano di alcuni Stati membri e delle iniziative assunte in ambito al G20, la

necessità di un ulteriore intervento legislativo europeo per rivedere gli specifici requisiti di trasparenza e procedurali, nonché i tempi di pubblicazione inerenti ai *rating* sovrani. A tal fine è stato approvato un ulteriore pacchetto di proposte relativo alle agenzie di *rating*, comprendente:

il regolamento (UE) n. 462/2013 relativo alle agenzie di *rating*, che modifica il richiamato Regolamento (CE) n. 1060/2009;

la direttiva (UE) n. 2013/14 (il cui termine di recepimento è scaduto il 21 dicembre 2014), la quale modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito.

Evidenzia quindi come la nuova disciplina derivante dal combinato disposto tra la direttiva 2013/14 e gli appena citati Regolamenti – la quale è entrata in vigore il 20 giugno 2013 – preveda, tra le altre cose, in estrema sintesi:

la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di *rating* emessi da agenzie con sede in Paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo (regolamento n. 513/2011);

il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali delle funzioni relative al controllo sull'uso dei *rating* di credito a fini regolamentari da parte di singole entità controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione (regolamento n. 462/2013);

la pubblicazione dei *rating* non richiesti sul debito sovrano, in date prestabilite, solo tre volte l'anno, e solo dopo la chiusura dei mercati europei, o almeno un'ora prima dell'apertura (regolamento n. 462/2013);

la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un'agenzia di *rating*, sia in caso di dolo sia per colpa grave (regolamento n. 462/2013);

l'obbligo per le agenzie di *rating* del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull'esistente conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10 per cento dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrà possedere più del 5 per cento di diverse agenzie (allegato I del regolamento n. 462/2013);

l'obbligo per le istituzioni finanziarie (enti creditizi; imprese di investimento; imprese di assicurazione e riassicurazione; enti pensionistici; organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM; fondi di investimento alternativi – FIA) di non basarsi esclusivamente o automaticamente sui *rating* esterni per valutare il merito di credito ma di sviluppare sistemi interni di analisi: a tal fine la direttiva 2013/14 interviene rispettivamente sul dettato della direttiva 2003/41/CE (in materia di enti pensionistici aziendali o professionali – EPAP), della direttiva 2009/65/CE (in materia di OICVM) e della direttiva 2011/61/UE (in materia di FIA).

In particolare, rileva come, sotto quest'ultimo profilo, le modifiche apportate dal Regolamento n. 462/2013 al Regolamento n. 1060/2009 attribuiscono alle autorità di vigilanza settoriali compiti di monitoraggio sull'adeguatezza dei processi di valutazione adottati e sull'utilizzo di riferimenti contrattuali ai *rating* da parte delle istituzioni finanziarie. È prevista, inoltre, la progressiva eliminazione, da completarsi entro il 1° gennaio 2020, dei

riferimenti ai *rating* contenuti nei vari atti legislativi dell'Unione Europea (a condizione che siano state identificate adeguate alternative per la valutazione del rischio di credito), nonché l'eliminazione dei riferimenti ai *rating* contenuti negli orientamenti, nelle raccomandazioni e nei progetti di norme tecniche emanati dalle tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA), qualora detti riferimenti rischino di produrre un affidamento esclusivo o meccanico sui giudizi di *rating*.

In tale quadro sintetizza le ulteriori modifiche recate dal Regolamento n. 462/2013, le quali riguardano:

— misure tese a migliorarne la trasparenza e la qualità dei *rating* sul debito sovrano, anche al fine di minimizzare gli effetti sui mercati, in termini di maggiore volatilità, collegati alla diffusione di tali giudizi, prevedendosi in tale ambito: l'obbligo di predisporre un calendario annuale delle date in cui i giudizi o gli *outlook* dovranno essere emessi; l'obbligo di pubblicare tali *rating* o *outlook* a mercati chiusi e di venerdì; la limitazione a tre giudizi l'anno nel caso di *rating* non sollecitati; il divieto di annunci di revisioni del *rating* di tipo collettivo non accompagnati dai report individuali; il divieto di inserire, all'interno dei giudizi di *rating*, raccomandazioni o prescrizioni di politica economica rivolte agli Stati membri; il divieto di basare le comunicazioni pubbliche relative a potenziali cambiamenti del *rating* su informazioni private provenienti dall'entità oggetto di *rating*, se non previo consenso della stessa; l'obbligo di accompagnare ogni *rating* o *outlook* da un rapporto dettagliato che ne spieghi le assunzioni, i parametri, i fattori di incertezza e gli altri elementi presi in considerazione nella valutazione;

— la presentazione, entro il 2014, da parte della Commissione europea, di una relazione (non ancora presentata) in merito all'opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito creditizio per il debito sovrano, nonché, entro la fine del 2016, la presentazione di una relazione sull'opportunità e la fattibilità di istituire

un'agenzia di *rating* europea sul debito sovrano degli Stati membri e/o una fondazione europea di *rating* del credito per tutti gli altri *rating*;

— misure volte a rendere trasparenti i conflitti di interessi collegati alla struttura dell'azionariato delle agenzie di *rating*, introducendosi il divieto di detenere una partecipazione superiore al 5 per cento nel capitale di più di un'agenzia di *rating* (o delle società controllanti), qualora non facciano parte dello stesso gruppo, e l'obbligo di *disclosure* per le partecipazioni pari o superiori a tale soglia, nonché il divieto di emettere *rating* nel caso in cui l'entità oggetto del *rating*, ovvero un suo azionista rilevante o amministratore, possieda una partecipazione pari almeno al 10 per cento nell'agenzia di *rating* o in una società che la controlla;

— un regime di responsabilità civile a carico delle agenzie di *rating*, sulla base del quale può essere chiesto il risarcimento del danno, nel caso in cui nell'elaborazione o diffusione di un giudizio l'agenzia abbia commesso, per dolo o colpa grave, una violazione del Regolamento e detta violazione abbia avuto un impatto sul *rating* emesso;

— specifici obblighi informativi per i prodotti finanziari strutturati, nonché l'obbligo, nel caso di *rating* sollecitato, di affidare l'incarico ad almeno due agenzie che emettano il giudizio sul merito di credito indipendentemente l'una dall'altra;

— l'istituzione, da parte dell'ESMA, di una piattaforma europea dei *rating* (*European rating platform*), che includerà tutti i *rating* e gli *outlook* prodotti da agenzie di *rating* registrate, allo scopo di consentire al pubblico di confrontare agevolmente tutti i giudizi emessi in relazione a una determinata entità;

— l'obbligo per le agenzie di *rating* di informare preventivamente l'ESMA dell'adozione di nuove metodologie o di cambiamenti delle stesse, nonché di svolgere una consultazione pubblica sulle novità o sui cambiamenti introdotti;

incentivi a una maggiore concorrenza nel mercato dei giudizi di *rating*, prevedendo, qualora gli emittenti o terzi a essi collegati intendano richiedere un *rating* a due o più agenzie, che tra le agenzie selezionate ve ne deve essere almeno una detentrica di una quota complessiva di mercato non superiore al 10 per cento e che sia giudicata dall'emittente o dal terzo in grado di emettere un *rating* relativo all'emissione o alla stessa entità.

In tale contesto ricorda come la Commissione Finanze abbia esaminato in « sede ascendente », nel corso della XVI Legislatura, la proposta di regolamento recante modifica del regolamento n. 1060/2009, successivamente approvata come regolamento n. 462/2013 e che, in tale occasione, la VI Commissione approvò, il 19 ottobre 2010, un articolato documento finale, che conteneva una serie di rilievi piuttosto puntuali che hanno trovato in larga parte corrispondenza nelle decisioni normative dell'UE in materia. In particolare rammenta che la Commissione rilevava l'esigenza di:

1) attribuire all'ESMA il potere di sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1060/2009;

2) assicurare, nel contesto del nuovo assetto di vigilanza centralizzato, la più stretta collaborazione tra l'ESMA e le autorità di vigilanza nazionali, valorizzando il patrimonio di conoscenze acquisito da queste ultime nel corso della quotidiana attività di vigilanza sul mercato finanziario;

3) rivedere il ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*, nonché circa l'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari dei *rating* emessi;

4) eliminare alcuni privilegi regolamentari attualmente riconosciuti alle agenzie di *rating*, in particolare per quanto

riguarda la sostanziale esenzione delle agenzie dagli obblighi di trasparenza e di *disclosure* dei conflitti di interesse;

5) adottare gli interventi normativi necessari a risolvere i conflitti di interesse esistenti in capo alle agenzie di *rating*;

6) introdurre meccanismi di responsabilità in capo alle agenzie di *rating*;

7) individuare misure atte a favorire una maggiore apertura del mercato del *rating*, attraverso l'ingresso di nuovi operatori;

8) incentivare lo sviluppo di agenzie di *rating* a livello regionale/locale.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 4 articoli, rileva come esso intenda, in linea generale, ridurre l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito ed eliminare gradualmente ogni effetto automatico derivante dai *rating* stessi, a vantaggio della stabilità e della trasparenza dei mercati finanziari, incentivando il ricorso, da parte dei soggetti vigilati che operano in maniera professionale nel settore dei fondi pensione e del risparmio gestito, a procedure interne di valutazione del rischio di credito alternative o complementari ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*.

In tale ambito, segnala come lo schema di decreto sia stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), il quale definisce i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella predetta direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013.

In particolare fa presente che, ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il legislatore deve apportare alle disposizioni vigenti, emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva

2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* del credito emessi da agenzie di rating del credito.

Il comma 1, lettera *b*), del citato articolo 4 stabilisce il miglior coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di *rating* del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* emessi da tali agenzie, garantendo un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria. La lettera *c*) del medesimo comma 1 prevede altresì il rafforzamento, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, del ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating*.

Rammenta che, in forza del meccanismo previsto dalla disciplina di delega di per il recepimento della direttiva 2013/14, il termine di scadenza per l'esercizio della relativa delega è fissato all'11 maggio 2015.

Passa quindi a illustrare in dettaglio le singole disposizioni dello schema di decreto.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF). Il comma 1 introduce, rispettivamente all'articolo 1, comma 1, lettere *r-quater*) e *r-quinquies*) del TUF, le definizioni di rating del credito e di agenzia di *rating* del credito, riprendendo le definizioni contenute nell'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. L'agenzia di *rating* viene definita una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale, mentre il rating del credito viene definito come un parere relativo del merito creditizio di un'entità, operando poi un rinvio alla definizione del Regolamento, che appare più dettagliata.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema, sostituisce l'articolo 4-*bis* del TUF, al fine

di adeguarlo ai contenuti del regolamento n. 1060/2009, come modificato dal regolamento n. 462/2013. In particolare illustra il comma 1 del novellato articolo 4-*bis*, il quale individua la CONSOB quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento n. 1060/2009, cui viene affidata la responsabilità della vigilanza sull'applicazione del predetto regolamento n. 1060/2009, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni in ambito UE. Il comma 2 del predetto articolo 4-*bis* individua la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) come le autorità settoriali competenti sulle diverse categorie di operatori (enti creditizi, società di investimento, imprese di assicurazione, enti pensionistici, società di gestione). Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni utili alla vigilanza, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa.

Illustra quindi il comma 3 dell'articolo 1 dello schema, il quale introduce nel TUF un nuovo articolo 35-*duodecies*, in materia di valutazione del merito di credito, al fine di recepire gli articoli 2 e 3 della direttiva 2013/14/UE. Il comma 1 del nuovo articolo 35-*duodecies* dispone l'obbligo per i gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR (sia Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM – sia Fondi di investimento alternativi – FIA), di adottare sistemi e procedure interne per la valutazione del merito di credito dei beni in cui gli OICR investono, che non prevedano il ricorso esclusivo o meccanico ai *rating* del credito. Il comma 2 del nuovo articolo 35-*duodecies* affida alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate dai gestori e valutare se l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito emessi dalle agenzie di *rating* sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi, mentre i commi 4 e 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto contengono le modifiche alla disciplina sanzionatoria del

TUF necessarie all'applicazione del Regolamento n. 1060/2009, come modificato dal Regolamento n. 462/2013.

Passa a illustrare il comma 4, il quale introduce un nuovo comma 2-ter nell'articolo 190 del TUF – recante le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari – ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquanta:

a) in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, (vale a dire la possibilità di utilizzare a fini regolamentari solo i *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* stabilite e registrate nell'Unione conformemente al Regolamento) e 5-bis del Regolamento n. 1060/2009 (vale a dire, l'obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai *rating* del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario), nei confronti di SIM, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali;

b) in caso di violazione delle regole di condotta previste dal nuovo articolo 35-duodecies del TUF e dall'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del Regolamento n. 1060/2009, in precedenza illustrati.

Il comma 5 sostituisce il comma 1-quinquies dell'articolo 193 del TUF – in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale – ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquanta:

a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla

negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione delle regole di condotta previste dall'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del Regolamento, il quale stabilisce che l'emissione di un *rating* da parte di un'agenzia di *rating* stabilita e registrata nell'Unione si considera avvenuta quando il *rating* è stato pubblicato sul sito Internet dell'agenzia o con altri mezzi o distribuito previo abbonamento e presentato e reso pubblico, identificando chiaramente che il *rating* del credito è avallato secondo le norme del Regolamento;

b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione delle regole di condotta previste dall'articolo 8-ter del Regolamento, il quale stabilisce che l'emittente, il cedente e il promotore di uno strumento finanziario strutturato stabiliti nell'Unione pubblicano congiuntamente, sul sito Internet creato dall'AESM, le informazioni sulla qualità creditizia e le prestazioni delle attività sottostanti allo strumento finanziario strutturato, la struttura dell'operazione di cartolarizzazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti la cartolarizzazione e le informazioni necessarie a condurre prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e i valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti;

c) agli emittenti o ai terzi collegati in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 8-quater (doppio *rating* degli strumenti finanziari strutturati) e 8-quinquies (ricorso a più agenzie di *rating*) del predetto Regolamento.

In tale ambito, segnala inoltre l'articolo 2 dello schema di decreto, il quale reca alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), al fine di recepire il Regolamento n. 1060/2009, come modificato dal Regolamento n. 462/2013. In particolare, la disposizione inserisce nell'articolo 144 del TUB un nuovo comma 2-bis, il quale dispone – in

linea con quanto previsto per i gestori di OICR nel TUF – una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-*bis* del citato Regolamento n. 1060/2009, precedentemente illustrate (utilizzo dei soli *rating* emessi da agenzie stabilite e registrate nell'Unione e obbligo di non affidarsi esclusivamente ai *rating* del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario).

L'articolo 3 dello schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 252 del 2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, al fine di recepire l'articolo 1 della direttiva 2013/14/UE e l'articolo 5-*bis* del Regolamento n. 1060/2009, come modificato dal Regolamento n. 462/2013. La disposizione, inserendo un nuovo comma 5-*quinquies* nell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 252, stabilisce l'obbligo per i fondi pensione di adottare procedure e modalità organizzative per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti

finanziari in cui investono, evitando l'esclusivo o meccanico affidamento ai *rating* del credito emessi dalle agenzie di *rating*. La norma specifica che nelle convenzioni di gestione devono essere indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito.

Sottolinea come la vigilanza sull'osservanza della norma spetti alla COVIP, cui è affidato anche il compito di verificare che l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri e che le amministrazioni provvedono in materia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello	126
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	127
Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	127

RISOLUZIONI:

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola ».	
7-00593 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00098 e reiezione della risoluzione n. 7-00593</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	138
7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	132
7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00099</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	141
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	143

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	133
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti approvati</i>)	145

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 febbraio 2015.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al

Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 16.05.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il deputato Nicola Fratoianni ha cessato di far parte della Commissione ed è entrata a farne parte la deputata Annalisa Pannarale.

Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.**C. 2894 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge di conversione in esame, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto è stato approvato dal Senato il 19 febbraio 2015, ed è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Ca-

mera. Ricorda, altresì, che il decreto-legge, composto di complessivi 9 articoli, scade il 6 marzo prossimo.

Con riferimento agli aspetti di competenza della VII Commissione, segnala che appaiono di interesse per la stessa, l'articolo 3, comma 1-ter; l'articolo 5; l'articolo 6, comma 4 e, soprattutto, l'articolo 8.

Evidenzia, intanto, che l'articolo 3, comma 1-ter, prevede che l'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.

In relazione poi all'articolo 5, ricorda che questo, al comma 1, prevede che l'attuazione degli interventi che riguardano l'area di Taranto sia disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, denominato « CIS Taranto ». Il comma 2 del medesimo articolo 5, inoltre, prevede che il CIS Taranto sia sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Ricorda che il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere, nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio ed è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Regione Puglia, e da altri soggetti pubblici ivi indicati. Il Tavolo istituzionale

assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.

Con riferimento, poi, all'articolo 6, comma 4, concernente il programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, ricorda che il relativo Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

In relazione, quindi, all'articolo 8, ricorda che lo stesso disciplina gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione della cosiddetta « città vecchia » di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città. In particolare, il comma 1 dispone che il Comune di Taranto adotti, ad integrazione del progetto presentato per il « Piano nazionale delle città », un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della « città vecchia » di Taranto.

Segnala che durante l'esame al Senato, il predetto comma 1 è stato modificato, al fine di specificare che il Piano di interventi può prevedere la valorizzazione di eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare di centri culturali ed ambulatori polispecialistici, aree verdi attrezzate con strutture ludico-ricreative. Lo stesso comma poi, in combinato disposto con il comma 2, prevede il seguente *iter* procedurale per il perfezionamento del suddetto piano:

a) trasmissione del piano – da parte del comune di Taranto – al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

al fine dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza;

b) valutazione, da parte del MIBACT, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro, sulla base dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo;

c) acquisizione delle autorizzazioni, delle intese, dei concerti, dei pareri, dei nulla osta e di ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie. In proposito, si stabilisce che i citati atti di assenso sono resi entro 30 giorni dalla richiesta del comune di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole (silenzio-assenso), ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica;

d) pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere entro 60 giorni dalla richiesta (articolo 8, comma 2).

Osserva, poi, che il comma 1-*bis* dell'articolo 8 stabilisce che il comune di Taranto sia tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso resi dagli enti di cui al citato comma 1. Aggiunge che il comma 3 dello stesso articolo dispone che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa – previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui al citato articolo 5 del decreto-legge in esame – provvedono alla predisposizione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, di un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto,

ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Lo stesso comma 3 dispone che il progetto sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardo al quale la norma non fissa alcun termine per l'emanazione. Sottolinea, altresì, che il comma 4 del medesimo articolo 8, poi, stabilisce che, fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 – il quale prevede che per le opere pubbliche di interesse statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, sia fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente – il decreto di approvazione del suddetto progetto di valorizzazione culturale e turistica, di cui al comma 3, sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rileva, infine, che il comma 5 dell'articolo 8 stabilisce che i citati programmi di riqualificazione e valorizzazione della « città vecchia » – di cui al comma 1 – e dell'Arsenale militare marittimo di Taranto – di cui al comma 3 – siano sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.

Rimanda, poi, alla documentazione predisposta dagli uffici per un approfondimento sul testo in esame.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sullo stesso.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 16.20.

RISOLUZIONI

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 16.20.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano «La Buona Scuola».

7-00593 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione del piano «La Buona Scuola».

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00098 e reiezione della risoluzione n. 7-00593).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00580 Santerini e 7-00593 Simone Valente, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2015.

Giancarlo GIORDANO (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che, pur rispettando l'iniziativa dei colleghi che hanno presentato le risoluzioni in titolo, manchi attualmente l'oggetto della discussione, in quanto il Governo non ha ancora presentato le annunciate iniziative legislative in merito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, osserva che scopo delle risoluzioni è proprio quello di fornire un indirizzo al Governo su determinate questioni.

Milena SANTERINI (PI-CD), concordando con quanto testé affermato dalla presidente, ricorda che in questa occasione la Commissione sta operando non a seguito di un provvedimento già assunto dal Governo, bensì prima dell'adozione dello stesso. Illustra quindi una riformulazione, da lei predisposta a seguito dell'approfondito dibattito svolto in Commissione e dei contributi apportati dai colleghi di tutti i gruppi, della sua risoluzione (*vedi allegato 1*). Tra gli impegni contenuti nella risoluzione, nella sua nuova formulazione, ricorda che gli stessi affrontano i seguenti aspetti: organico funzionale inteso quale organico teso a soddisfare i reali bisogni della scuola; valorizzazione dell'autonomia scolastica; implementazione del contrasto alla dispersione scolastica; corretto utilizzo delle prove standardizzate INVALSI; introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni anche nel sistema nazionale di istruzione; proficua collaborazione tra scuola e università. Sottolinea, poi, di aver recepito le indicazioni provenienti dai colleghi del Movimento 5 Stelle in merito alla promozione dei libri digitali, della didattica laboratoriale e dell'alternanza scuola-lavoro.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritiene che sia più corretto presentare una proposta di legge sui temi oggetto delle presenti risoluzioni, come è stato fatto dal collega del suo gruppo Paglia, valorizzando in tal modo il ruolo del Parlamento, piuttosto che discutere su annunciate iniziative del Governo, le cui modalità procedurali e i cui contenuti sono ancora oscuri.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ricorda al collega Giordano che, come è noto, il tema della « Buona scuola » sarà affrontato a breve dal Governo con l'emanazione di un decreto-legge, per ciò che concerne le questioni ritenute emergenziali, le quali non possono essere trattate mediante l'esame di un'ordinaria proposta di legge, mentre gli ulteriori aspetti di tale tema saranno contenuti in un disegno di legge delega, di prossima presentazione. Ritiene, quindi, molto utile l'adozione dello stru-

mento della risoluzione, in particolare di quella presentata dalla collega Santerini, per affrontare i vari aspetti concernenti la riforma del mondo della scuola, a seguito di una lunga fase di ascolto svolta sia dal MIUR, sia, in tutta Italia, dal Partito Democratico.

Luigi GALLO (M5S), pur apprezzando lo sforzo della collega Santerini nella ricerca della condivisione di un testo della risoluzione, chiede di integrare ulteriormente il testo da lei testé illustrato, relativamente ai libri digitali, facendo specifico riferimento all'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2013. Chiede, inoltre, che sia indicato l'impegno a incentivare – anche fiscalmente – le aziende che organizzano percorsi di alternanza scuola-lavoro, ricordando che su tale argomento il Governo ha accettato, in precedenza, un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) esprime apprezzamento per il riferimento, nella nuova formulazione del testo presentato dalla collega Santerini, alla parità in tema di organizzazione e integrazione scolastica, onde evitare eventuali inadempimenti, in linea con quanto da lui richiesto. Pur non essendo certo sulla ricezione integrale, da parte del Governo, degli impegni contenuti nella risoluzione che la Commissione sta predisponendo, preannuncia il voto favorevole da parte del suo gruppo sulla risoluzione Santerini 7-00580, nella sua nuova formulazione.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ricorda, preliminarmente, al collega Giordano che questa risoluzione, tra le altre cose, collega le risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sul contrasto alla dispersione scolastica, con le successive riflessioni che si sono svolte in vista dell'emanazione dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa, prima ricordati dalla collega Malpezzi. Pur nella consapevolezza che lo strumento di indirizzo in oggetto non può risolvere tutti i problemi della scuola, reputa la risoluzione di cui è cofirmataria, così come integrata,

uno strumento utile per far sì che il diritto all'istruzione sia assicurato a ciascun ragazzo. Si dichiara quindi favorevole a recepire la richiesta di ulteriore integrazione dei colleghi del Movimento 5 Stelle, in merito al riferimento all'articolo 6 del cosiddetto « decreto Carrozza » sull'uso dei libri digitali, nonché sulla promozione, anche con agevolazioni fiscali, dell'alternanza scuola-lavoro.

Maria MARZANA (M5S) osserva che i primi sei impegni della risoluzione Santerini 7-00580 appaiono concentrarsi sui diversi aspetti relativi all'organico funzionale e all'organizzazione, chiedendo se non sia opportuna una riduzione degli stessi, dando maggior rilievo al miglioramento della didattica. Reputa, inoltre, opportuno far riferimento alla definizione di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione anziché alla loro semplice introduzione.

Simone VALENTE (M5S) ricorda che il Governo avrebbe dovuto emanare, entro la fine dello scorso anno, le linee guida sulla possibilità per le scuole di realizzare testi digitali e che ciò non è ancora avvenuto, chiedendo, quindi, informazioni sull'attuazione di tale impegno.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI esprime preliminarmente apprezzamento per l'ampia e ricca discussione svolta in Commissione sui temi oggetto delle risoluzioni. Auspica, quindi, la ricerca di una posizione il più possibile condivisa, pur nella divergenza iniziale delle due risoluzioni. Ricorda quindi che il dibattito sul piano della « Buona scuola » è iniziato lo scorso settembre e ha coinvolto 1,8 milioni di italiani, i quali hanno espresso le proprie idee in merito, sia accedendo alla consultazione *online* del Governo, sia partecipando a numerose iniziative promosse dalle diverse formazioni politiche nei territori. Rammenta, altresì, che il Governo ha già impegnato un miliardo di euro per il 2015 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2016 per finanziare il predetto piano, oltre ad avere

attuato diverse iniziative a favore dell'edilizia scolastica. Reputa, quindi, prioritario per il Governo: realizzare un organico funzionale ai bisogni effettivi della scuola, il quale dia continuità didattica alla stessa, in particolare affrontando la problematica delle supplenze; contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, riducendola dall'attuale 17 per cento verso il 10 per cento, così come richiesto dall'Unione europea; promuovere l'integrazione, con particolare attenzione alle aree a rischio di disagio, l'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento; attuare un piano di formazione reale e costante dell'organico; valorizzare il cosiddetto *book in progress*, ossia materiali didattici sostitutivi dei libri di testo, scritti dai docenti della rete nazionale. Si dichiara, inoltre, d'accordo con la proposta dell'onorevole Valente diretta a valorizzare e disciplinare opportunamente la didattica laboratoriale anche in *stage*, assumendo iniziative per incentivare – anche fiscalmente – le aziende ad organizzare percorsi e alternanza scuola-lavoro, anche attraverso l'assunzione di personale specializzato per la formazione e l'investimento in spazi laboratoriali dedicati e incrementando il numero di ore di alternanza.

Luigi GALLO (M5S), pur apprezzando lo sforzo sinora compiuto di pervenire ad una sola risoluzione, unanimemente condivisa, sottolinea la sostanziale diversità di approccio al tema della « Buona scuola » delle due risoluzioni presentate. Annuncia, poi, che, ove si accedesse alle richieste del suo gruppo di ulteriore riformulazione della risoluzione 7-00580 Santerini, lo stesso si asterebbe su quest'ultima.

Milena SANTERINI (PI-CD), alla luce del dibattito svolto, riformula ulteriormente la risoluzione a sua prima firma, tenendo conto delle richieste del collega Gallo (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI esprime parere favorevole del Governo sulla risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata.

Giancarlo GIORDANO (SEL) preannuncia voto contrario del suo gruppo sulla risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata, ritenendola uno strumento inadeguato per affrontare la cronica crisi in cui si trova il mondo della scuola. Resta comunque disponibile a un confronto nel merito dei provvedimenti che saranno a breve emanati.

Bruno MOLEA (SCpI) preannuncia anch'egli voto favorevole sulla risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) conferma il suo voto favorevole.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), dopo aver ricordato che anche le colleghe Rocchi e Carocci hanno sottoscritto la risoluzione che la Commissione si appresta ad approvare, preannuncia, a nome del Partito Democratico, voto favorevole sulla risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata. Dopo essersi dichiarata dispiaciuta per le dichiarazioni del collega Giordano, assicura che il suo gruppo politico valuterà attentamente tutte le istanze provenienti dai diversi partiti per la migliore attuazione del piano della « Buona scuola ».

Simone VALENTE (M5S) conferma l'astensione del suo gruppo sulla risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, in caso di approvazione della risoluzione n. 7-00580 Santerini, nella sua nuova ulteriore formulazione, si riterrà assorbito il nono impegno della risoluzione 7-00593 Simone Valente.

La Commissione approva la risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata, che assume il numero 8-00098 (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S) ricorda che l'intento prioritario del suo gruppo, contenuto

nella risoluzione 7-00593 Simone Valente, rimane quello di recuperare i circa 8 miliardi di euro tagliati al comparto della scuola nel corso della precedente legislatura, ad opera, in particolare, dei Ministri Gelmini e Tremonti e, successivamente, dell'ex Presidente del Consiglio Monti.

La Commissione respinge la risoluzione 7-00593 Simone Valente.

7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Manuela GHIZZONI (PD) chiede un rinvio della risoluzione in oggetto, a sua firma, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00099*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 18 febbraio 2015.

Maria MARZANA (M5S) illustra una riformulazione della risoluzione a sua prima firma 7-00385 (*vedi allegato 3*). Ricorda che la stessa è il frutto di un lavoro di sintesi che tiene conto dell'ampio dibattito svolto. Precisa, quindi, che, pur lasciando inalterate le premesse, si è proceduto ad una modifica degli impegni, nel senso, in particolare, di far riferimento sia agli autori che alle autrici. Sottolinea, infine, di non aver potuto far riferimento agli istituti di istruzione secondaria superiore diversi dai licei, in quanto le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento di cui si tratta

sono, appunto, quelle previste per i percorsi liceali.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ringrazia l'onorevole Marzana per il lavoro svolto, che appare tentare di porre rimedio alla frattura, già rilevata in passato, tra gli allegati ai decreto del Presidente della Repubblica di riforma dei percorsi liceali, e le Indicazioni nazionali. Rileva, poi, che la predetta risoluzione, così come riformulata, concerne la sola letteratura italiana, auspicando che, a seguito di un monitoraggio già in corso sui percorsi di formazione di scuola secondaria superiore, emerga la necessità di intervenire su ulteriori materie, che potranno essere anche di natura scientifica. Chiede, quindi, di specificare, al terzo impegno della nuova formulazione della risoluzione in oggetto, che i materiali didattici autoprodotti sono quelli digitali.

Maria MARZANA (M5S) accoglie la proposta della collega Rocchi e presenta un'ulteriore formulazione della sua risoluzione (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI esprime parere favorevole del Governo sulla risoluzione 7-00385 Marzana, così come ulteriormente riformulata.

La Commissione approva la risoluzione 7-00385 Marzana, così come ulteriormente riformulata, che assume il numero 8-00099 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 17.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 17.15.

**Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.
Nuovo testo C. 1533 Mariani.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 17 febbraio 2015.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Segoni 2.1, subordinatamente a una sua riformulazione, che illustra (*vedi allegato 5*). Invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Segoni 2.2, Burtone 2.3 e Segoni 2.4. Esprime, poi, parere favorevole, subordinatamente a una sua riformulazione, che illustra, sull'emendamento Vacca 3.1 (*vedi allegato 5*). Ritiene poi il proprio emendamento 3.2 assorbito dall'eventuale approvazione del precedente emendamento Vacca 3.1, così come riformulato. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 3.3.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Samuele SEGONI (Misto-AL) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice sul suo emendamento 2.1.

La Commissione approva l'emendamento Segoni 2.1, così come riformulato (*vedi allegato 5*).

Samuele SEGONI (Misto-AL) ritira le sue proposte emendative 2.2 e 2.4.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Burtone 2.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Simone VALENTE (M5S), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento Vacca 3.1.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Vacca 3.1, così come riformulato, e l'emendamento 3.3 del relatore (*vedi allegato 5*).

Manuela GHIZZONI (PD) auspica il trasferimento in sede legislativa del prov-

vedimento in esame, chiedendo al Governo e agli altri gruppi di valutare questa possibilità.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge in esame, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, verrà trasmesso alle Commissioni competenti ai fini dell'espressione dei pareri, anche al fine del trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.

ALLEGATO 1

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola ».**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE**

La VII Commissione,

premessi che:

le Linee Guida per « La Buona scuola » prevedono la stabilizzazione di circa 148 mila docenti, mediante la loro immissione in ruolo, nell'intento di avviare a soluzione l'annosa situazione del precariato;

il Governo, per rispondere ai bisogni reali delle scuole, con tale stabilizzazione, così come chiaramente affermato nel testo de « La Buona scuola », intende anche ampliare l'offerta formativa e migliorarne la qualità, fornendo al piano di assunzioni una specifica caratterizzazione qualitativa;

nella legge di stabilità 2015 è stato istituito un fondo per la realizzazione del piano della « Buona Scuola » con particolare riferimento non solo al piano straordinario di assunzione dei docenti ma anche alla formazione dei docenti e dirigenti scolastici;

la distribuzione di tale personale deve essere effettuata conseguentemente in base a criteri funzionali agli obiettivi di qualità del servizio scolastico e alle necessità delle singole scuole, affinché possano raggiungere gli esiti di efficacia formativa da loro stesse individuati, ponendo particolare attenzione alle aree a rischio di disagio minorile e a forte processo migratorio;

uno degli scopi più importanti da conseguire con il razionale impiego di tali

risorse umane deve essere costituito dalla prevenzione e dal contrasto della dispersione scolastica a sostegno del successo formativo, al fine di contribuire credibilmente alla riduzione della dispersione dal 17,6 per cento attuale al 10 per cento entro il 2020, così come richiesto nel Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, approvato dalla Commissione « Cultura, Scienza e Istruzione » della Camera e tenendo conto delle indicazioni della Commissione Europea che ha posto il fenomeno della dispersione scolastica tra i cinque obiettivi della strategia Europa 2020;

il rapporto di autovalutazione previsto dalla direttiva 18 settembre 2014, n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2014, n. 80, dispone che le singole scuole analizzino i dati sugli alunni per quanto riguarda evasione, ripetenze, abbandoni e si rende, pertanto, necessario richiedere alle scuole di determinare gli obiettivi che intendano perseguire in questo campo;

la continuità didattica, una delle condizioni per qualificare l'offerta formativa, da molti anni viene gravemente compromessa dalla irregolarità dello svolgimento delle lezioni nei primi mesi dell'anno scolastico a causa di assegnazioni tardive del personale; occorre quindi assicurare il diritto prioritario alla continuità didattica degli alunni senza penalizzare il regolare accesso al posto di lavoro

del personale docente, normalizzando lo svolgimento dell'attività didattica fin dall'inizio delle lezioni,

impegna il Governo:

ad utilizzare al meglio i docenti da stabilizzare, dopo aver proceduto alla copertura dei posti vacanti e disponibili, disponendo che il nuovo organico non sia aggiuntivo bensì costituisca a tutti gli effetti espansione dell'organico e, per questo, sia stabile e fisso, correlato all'attuazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche o loro reti, attuazione a cui concorrono tutti i docenti, anche negli istituti comprensivi, superando schemi connessi alla titolarità di cattedra, bensì riconducibili ad una logica di organico pienamente disponibile per l'istituzione scolastica autonoma per un arco temporale non inferiore a un triennio;

ad operare per una complessiva revisione delle attuali classi di concorso finalizzata, in particolare, a garantire un ottimale utilizzo delle competenze professionali dell'organico superando le attuali rigidità;

a considerare la stabilizzazione come una misura necessaria ma non sufficiente per una strategia volta a dotare le scuole di risorse professionali competenti e motivate e a potenziare gli interventi di sviluppo professionale;

ad assicurare che l'organico funzionale delle scuole consenta, oltre alla copertura delle supplenze brevi, l'attuazione degli obiettivi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dell'integrazione, attraverso progetti stabili;

ad assegnare un organico funzionale potenziato alle aree a elevata complessità, da ridefinire ciclicamente tenendo anche conto dei caratteri della popolazione scolastica e dei risultati di apprendimento anche risultanti dalle prove standardizzate Invalsi;

a considerare gli effettivi bisogni rappresentati dalle scuole in relazione agli

obiettivi da raggiungere individuati nel piano dell'offerta formativa, prevedendo che, su base territoriale, si realizzi il più possibile una corrispondenza tra le competenze professionali dei docenti e le specifiche esigenze formative, didattiche e organizzative delle scuole, consentendo a queste di esprimere gradimenti in ordine alle competenze stesse;

a valutare, in accordo con le Regioni, l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni e di strumenti valutativi della qualità e quantità dei servizi erogati nella scuola dell'autonomia. Tali parametri possono facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse e la verifica del rispetto degli stessi livelli essenziali delle prestazioni in tutto il sistema nazionale di istruzione, nonché della piena applicazione della legge sulla parità scolastica in tema di organizzazione, integrazione scolastica, *performance* formative, onde evitare eventuali inadempimenti;

a modificare i tempi delle procedure preparatorie dell'anno scolastico nella gestione del personale docente (mobilità, nomine in ruolo, conferimento supplenze annue/temporanee fino al termine delle attività) prevedendo come obiettivo finale di conferire entro l'estate le supplenze annue e fino al termine delle attività, per permettere il regolare avvio dell'anno scolastico;

a sostenere, in particolare, il segmento dell'Istruzione tecnica e dell'Istruzione e Formazione professionale per il quale, in accordo con le Regioni, pianificare una graduale riorganizzazione;

a sostenere, anche con incentivi ed agevolazioni, l'innovazione didattica digitale in generale, ed in particolare gli investimenti in laboratori, didattica laboratoriale ed alternanza scuola lavoro oltre che gli interventi che le scuole attivano per sostenere e promuovere l'uso dei libri digitali;

a formare e qualificare i docenti assunti nelle competenze richieste dalla qualità dell'insegnamento, in particolare

nella lingua straniera e nell'informatica, nonché nei compiti di prevenzione del disagio, rinnovamento delle metodologie didattiche, orientamento, sviluppo delle competenze, integrazione interculturale e interventi tempestivi per affrontare le difficoltà di apprendimento, anche attraverso l'utilizzo dei Dipartimenti e delle Facoltà universitarie;

a sostenere l'ingresso del personale docente immesso in ruolo utilizzando il già previsto anno di prova sia per la formazione di adeguate competenze che per la valutazione della conferma nei ruoli; ed a rivedere altresì la composizione del Comitato di valutazione prevedendo, oltre al dirigente e ai docenti, anche figure esterne;

ad attivare un sistema di formazione continua in servizio degli insegnanti che coinvolga scuola e università, per assicurare una cooperazione tra innovazione educativa, sperimentazione scolastica e ricerca universitaria; a perseguire, sia nella formazione iniziale, sia in quella continua, piena integrazione tra i saperi disciplinari, i metodi di insegnamento, le didattiche e le competenze pedagogiche;

ad accertare e monitorare da parte delle scuole il raggiungimento degli obiet-

tivi di riduzione della dispersione e dei fenomeni di bullismo dichiarati nel rapporto di autovalutazione delle scuole, che dovranno compilare entro luglio 2015, prevedendo un'apposita attenzione al miglioramento, della scuola anche in collaborazione con l'Invalsi e, a tale scopo, a completare le anagrafi scolastiche con il concorso delle Regioni, indispensabili per la prevenzione degli abbandoni e della dispersione;

a prevedere di affrontare, nell'ambito di tale riorganizzazione dell'organico scolastico, la revisione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, al fine di valorizzare l'acquisizione delle competenze sociali e civiche anche attraverso nuove modalità di valutazione degli studenti e autovalutazione delle scuole, l'individuazione di figure di coordinamento e una revisione curricolare e del tempo-scuola coerenti con la pratica effettiva del vivere a scuola da cittadini;

a riferire ai competenti organi parlamentari decorso un anno sullo stato e sull'esito dell'attuazione del Piano « La Buona scuola ».

(7-00580) « Santerini, Rocchi, Carocci ».

ALLEGATO 2

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola ».**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

premesso che:

le Linee Guida per « La Buona scuola » prevedono la stabilizzazione di circa 148 mila docenti, mediante la loro immissione in ruolo, nell'intento di avviare a soluzione l'annosa situazione del precariato;

il Governo, per rispondere ai bisogni reali delle scuole, con tale stabilizzazione, così come chiaramente affermato nel testo de « La Buona scuola », intende anche ampliare l'offerta formativa e migliorarne la qualità, fornendo al piano di assunzioni una specifica caratterizzazione qualitativa;

nella legge di stabilità 2015 è stato istituito un fondo per la realizzazione del piano della « Buona Scuola » con particolare riferimento non solo al piano straordinario di assunzione dei docenti ma anche alla formazione dei docenti e dirigenti scolastici;

la distribuzione di tale personale deve essere effettuata conseguentemente in base a criteri funzionali agli obiettivi di qualità del servizio scolastico e alle necessità delle singole scuole, affinché possano raggiungere gli esiti di efficacia formativa da loro stesse individuati, ponendo particolare attenzione alle aree a rischio di disagio minorile e a forte processo migratorio;

uno degli scopi più importanti da conseguire con il razionale impiego di tali risorse umane deve essere costituito dalla prevenzione e dal contrasto della dispersione scolastica a sostegno del successo

formativo, al fine di contribuire credibilmente alla riduzione della dispersione dal 17,6 per cento attuale al 10 per cento entro il 2020, così come richiesto nel Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, approvato dalla Commissione « Cultura, Scienza e Istruzione » della Camera e tenendo conto delle indicazioni della Commissione Europea che ha posto il fenomeno della dispersione scolastica tra i cinque obiettivi della strategia Europa 2020;

il rapporto di autovalutazione previsto dalla direttiva 18 settembre 2014, n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2014, n. 80, dispone che le singole scuole analizzino i dati sugli alunni per quanto riguarda evasione, ripetenze, abbandoni e si rende, pertanto, necessario richiedere alle scuole di determinare gli obiettivi che intendano perseguire in questo campo;

la continuità didattica, una delle condizioni per qualificare l'offerta formativa, da molti anni viene gravemente compromessa dalla irregolarità dello svolgimento delle lezioni nei primi mesi dell'anno scolastico a causa di assegnazioni tardive del personale; occorre quindi assicurare il diritto prioritario alla continuità didattica degli alunni senza penalizzare il regolare accesso al posto di lavoro del personale docente, normalizzando lo svolgimento dell'attività didattica fin dall'inizio delle lezioni,

impegna il Governo:

ad utilizzare al meglio i docenti da stabilizzare, dopo aver proceduto alla co-

pertura dei posti vacanti e disponibili, disponendo che il nuovo organico non sia aggiuntivo bensì costituisca a tutti gli effetti espansione dell'organico e, per questo, sia stabile e fisso, correlato all'attuazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche o loro reti, attuazione a cui concorrono tutti i docenti, anche negli istituti comprensivi, superando schemi connessi alla titolarità di cattedra, bensì riconducibili ad una logica di organico pienamente disponibile per l'istituzione scolastica autonoma per un arco temporale non inferiore a un triennio;

ad operare per una complessiva revisione delle attuali classi di concorso finalizzata, in particolare, a garantire un ottimale utilizzo delle competenze professionali dell'organico superando le attuali rigidità;

a considerare la stabilizzazione come una misura necessaria ma non sufficiente per una strategia volta a dotare le scuole di risorse professionali competenti e motivate e a potenziare gli interventi di sviluppo professionale;

ad assicurare che l'organico funzionale delle scuole consenta, oltre alla copertura delle supplenze brevi, l'attuazione degli obiettivi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dell'integrazione, attraverso progetti stabili;

ad assegnare un organico funzionale potenziato alle aree a elevata complessità, da ridefinire ciclicamente tenendo anche conto dei caratteri della popolazione scolastica e dei risultati di apprendimento anche risultanti dalle prove standardizzate Invalsi;

a considerare gli effettivi bisogni rappresentati dalle scuole in relazione agli obiettivi da raggiungere individuati nel piano dell'offerta formativa, prevedendo che, su base territoriale, si realizzi il più possibile una corrispondenza tra le competenze professionali dei docenti e le specifiche esigenze formative, didattiche e organizzative delle scuole, consentendo a queste di esprimere gradimenti in ordine alle competenze stesse;

a valutare, in accordo con le Regioni, l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni e di strumenti valutativi della qualità e quantità dei servizi erogati nella scuola dell'autonomia. Tali parametri possono facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse e la verifica del rispetto degli stessi livelli essenziali delle prestazioni in tutto il sistema nazionale di istruzione, nonché della piena applicazione della legge sulla parità scolastica in tema di organizzazione, integrazione scolastica, performance formative, onde evitare eventuali inadempimenti;

a modificare i tempi delle procedure preparatorie dell'anno scolastico nella gestione del personale docente (mobilità, nomine in ruolo, conferimento supplenze annue/temporanee fino al termine delle attività) prevedendo come obiettivo finale di conferire entro l'estate le supplenze annue e fino al termine delle attività, per permettere il regolare avvio dell'anno scolastico;

a sostenere, in particolare, il segmento dell'Istruzione tecnica e dell'Istruzione e Formazione professionale per il quale, in accordo con le Regioni, pianificare una graduale riorganizzazione;

a valorizzare e disciplinare opportunamente la didattica laboratoriale anche in *stage*, assumendo iniziative per incentivare – anche fiscalmente – le aziende ad organizzare percorsi e alternanza scuola-lavoro, anche attraverso l'assunzione di personale specializzato per la formazione e l'investimento in spazi laboratoriali dedicati, e incrementando il numero di ore di alternanza;

a sostenere, anche con incentivi ed agevolazioni, l'innovazione didattica digitale in generale e gli interventi che le scuole attivano per sostenere e promuovere l'uso dei libri digitali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013;

a formare e qualificare i docenti assunti nelle competenze richieste dalla qualità dell'insegnamento, in particolare

nella lingua straniera e nell'informatica, nonché nei compiti di prevenzione del disagio, rinnovamento delle metodologie didattiche, orientamento, sviluppo delle competenze, integrazione interculturale e interventi tempestivi per affrontare le difficoltà di apprendimento, anche attraverso l'utilizzo dei Dipartimenti e delle Facoltà universitarie;

a sostenere l'ingresso del personale docente immesso in ruolo utilizzando il già previsto anno di prova sia per la formazione di adeguate competenze che per la valutazione della conferma nei ruoli; ed a rivedere altresì la composizione del Comitato di valutazione prevedendo, oltre al dirigente e ai docenti, anche figure esterne;

ad attivare un sistema di formazione continua in servizio degli insegnanti che coinvolga scuola e università, per assicurare una cooperazione tra innovazione educativa, sperimentazione scolastica e ricerca universitaria; a perseguire, sia nella formazione iniziale, sia in quella continua, piena integrazione tra i saperi disciplinari, i metodi di insegnamento, le didattiche e le competenze pedagogiche;

ad accertare e monitorare da parte delle scuole il raggiungimento degli obiet-

tivi di riduzione della dispersione e dei fenomeni di bullismo dichiarati nel rapporto di autovalutazione delle scuole, che dovranno compilare entro luglio 2015, prevedendo un'apposita attenzione al miglioramento, della scuola anche in collaborazione con l'Invalsi e, a tale scopo, a completare le anagrafi scolastiche con il concorso delle Regioni, indispensabili per la prevenzione degli abbandoni e della dispersione;

a prevedere di affrontare, nell'ambito di tale riorganizzazione dell'organico scolastico, la revisione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, al fine di valorizzare l'acquisizione delle competenze sociali e civiche anche attraverso nuove modalità di valutazione degli studenti e autovalutazione delle scuole, l'individuazione di figure di coordinamento e una revisione curricolare e del tempo-scuola coerenti con la pratica effettiva del vivere a scuola da cittadini;

a riferire ai competenti organi parlamentari decorso un anno sullo stato e sull'esito dell'attuazione del Piano « La Buona scuola ».

(8-00098) « Santerini, Rocchi, Carocci ».

ALLEGATO 3

7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane.**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE**

La VII Commissione,
premessò che:

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *pro tempore* Gelmini, con decreto 11 marzo 2010, n. 26, ha nominato una commissione di studio con il compito di coordinare ed orientare le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia, del primo ciclo e dei licei;

dal lavoro di suddetta Commissione, dopo un attento e accurato studio, è stato adottato il regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi» previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211;

nell'ambito di tale regolamento, tra gli obiettivi specifici di apprendimento per il quinto anno del liceo non appaiono, tra gli autori della letteratura del Novecento, esponenti della cultura del Sud Italia, ovvero grandi della letteratura italiana come Sciascia, Quasimodo;

in particolare, nella parte relativa delle indicazioni nazionali per i licei si legge: «(...) L'incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli e d'Annunzio ne rende imprescindibile lo studio; così come, sul versante della narrativa, la rappresentazione del «vero» in Verga e la

scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della «tradizione del Novecento». Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell'attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà un'adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, ...). Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi, comprenderà letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potrà essere integrato da altri autori (per esempio Pavese, Pasolini, Morante, Meneghella...), tralasciando molti fra i più importanti protagonisti della letteratura e poetica meridionali che si ascrivono a pieno titolo come parte fondante della cultura italiana;

le indicazioni raccomandano, infine, la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e memorialistica;

appare evidente che in tal modo viene proposta agli studenti una visione viziosamente nordista, del tutto incompleta; gli autori meridionali saranno confinati a realtà regionali, palesandosi in tal modo una netta esclusione di un pezzo significativo della cultura essenziale per la storia del nostro Paese; si noti che, a parte Verga e Pirandello e l'indicazione di una sola donna (Elsa Morante), su 17 poeti e scrittori consigliati non c'è un solo nome a sud di Roma; mancano, quindi figure meridionali che hanno dato lustro alla

letteratura italiana del XX secolo, come Gesualdo Bufalino, Elio Vittorini, Leonardo Sciascia, Domenico Rea, Salvatore Quasimodo, Matilde Serao, Anna Maria Ortese;

se da una parte si può affermare che non si tratta di indicazioni prescrittive, d'altra parte questo non deve tranquillizzare, poiché tali decisioni avranno gravi ripercussioni sia sul piano culturale che a livello editoriale, poiché le case editrici, nel momento in cui elaboreranno i manuali per i licei, si atterrano principalmente alle indicazioni del Ministero, magari classificando tutti gli esclusi come « minori » creando in tal modo una immagine falsata della letteratura del Novecento;

si aggiunga che in tal caso si paventerebbe pure il ritiro dal mercato dei testi in uso e la ristampa dei nuovi testi letterari propedeutici con la logica conseguenza che le famiglie si troverebbero a non poter acquistare libri di seconda mano e quindi costretti a sostenere un oneroso esborso;

per porre rimedio a questa inspiegabile mancanza, da diversi anni (4 anni) si è attivato il Centro di documentazione sulla poesia del Sud che opera in provincia di Avellino, come pure il sostegno di quattro regioni (ordini del giorno del consiglio regionale della Campania del 16 maggio 2012, del consiglio regionale della Calabria del 28 maggio 2012, intervento del presidente del consiglio regionale del Molise del luglio 2012, dell'assessore all'istruzione della Basilicata del settembre 2012);

si contano numerosi interventi giornalistici di autorevoli intellettuali e studiosi di letteratura italiana (tra cui Alberto Asor Rosa, in « Corriere del Mezzogiorno » del 29 marzo 2012, pagina 17, e di Paolo Di Stefano, in « Corriere della Sera » del 21 marzo 2012, pagina 35), nonché diverse interrogazioni parlamentari sul tema;

nella risposta del 5 giugno 2012, all'interrogazione a risposta orale n. 3-02216 del 18 aprile 2012, il Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca pro tempore Marco Rossi Doria dichiarava che « in via personale » stava « esaminando con attenzione la questione », e che da allora non c'è stato nessun ulteriore pronunciamento del Ministero, tant'è che il testo delle « Indicazioni » è rimasto invariato;

reinserire nei programmi scolastici delle scuole superiori di secondo grado autori del sud significa restituire dignità a tutta la letteratura italiana garantendo agli studenti una conoscenza ed una formazione compiuta della nostra storia e della nostra cultura,

impegna il Governo:

al fine di proporre un quadro completo della Letteratura italiana idoneo a valorizzare tutte le aree culturali del Paese, a rivedere il regolamento recante le Indicazioni nazionali concernenti l'insegnamento della letteratura del Novecento nei licei eliminando gli elenchi esemplificativi;

a ristrutturare le Indicazioni in modo che indirizzino i docenti a proporre testi rappresentativi le diverse correnti e tipologie letterarie, i differenti linguaggi espressivi e lo studio di un ampio numero di autori e autrici in modo da cogliere in maniera omogenea, anche su base geografica, la ricca tradizione letteraria e artistica italiana;

al fine di implementare l'autonomia didattica, a definire le linee guida e favorire la diffusione gratuita di materiali didattici autoprodotti, anche mettendo a disposizione un portale in cui caricare i testi, come sancito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2013.

(7-00385) « Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Di Benedetto, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Rizzo, Sibia ».

ALLEGATO 4

7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
premessò che:

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *pro tempore* Gelmini, con decreto 11 marzo 2010, n. 26, ha nominato una commissione di studio con il compito di coordinare ed orientare le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia, del primo ciclo e dei licei;

dal lavoro di suddetta Commissione, dopo un attento e accurato studio, è stato adottato il regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi» previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211;

nell'ambito di tale regolamento, tra gli obiettivi specifici di apprendimento per il quinto anno del liceo non appaiono, tra gli autori della letteratura del Novecento, esponenti della cultura del Sud Italia, ovvero grandi della letteratura italiana come Sciascia, Quasimodo;

in particolare, nella parte relativa delle indicazioni nazionali per i licei si legge: «(...) L'incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli e d'Annunzio ne rende imprescindibile lo studio; così come, sul versante della narrativa, la rappresentazione del «vero» in Verga e la

scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della «tradizione del Novecento». Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell'attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà un'adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, ...). Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi, comprenderà letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potrà essere integrato da altri autori (per esempio Pavese, Pasolini, Morante, Meneghella...), tralasciando molti fra i più importanti protagonisti della letteratura e poetica meridionali che si ascrivono a pieno titolo come parte fondante della cultura italiana;

le indicazioni raccomandano, infine, la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e memorialistica;

appare evidente che in tal modo viene proposta agli studenti una visione viziosamente nordista, del tutto incompleta; gli autori meridionali saranno confinati a realtà regionali, palesandosi in tal modo una netta esclusione di un pezzo significativo della cultura essenziale per la storia del nostro Paese; si noti che, a parte Verga e Pirandello e l'indicazione di una sola donna (Elsa Morante), su 17 poeti e scrittori consigliati non c'è un solo nome a sud di Roma; mancano, quindi figure meridionali che hanno dato lustro alla

letteratura italiana del XX secolo, come Gesualdo Bufalino, Elio Vittorini, Leonardo Sciascia, Domenico Rea, Salvatore Quasimodo, Matilde Serao, Anna Maria Ortese;

se da una parte si può affermare che non si tratta di indicazioni prescrittive, d'altra parte questo non deve tranquillizzare, poiché tali decisioni avranno gravi ripercussioni sia sul piano culturale che a livello editoriale, poiché le case editrici, nel momento in cui elaboreranno i manuali per i licei, si atterrano principalmente alle indicazioni del Ministero, magari classificando tutti gli esclusi come « minori » creando in tal modo una immagine falsata della letteratura del Novecento;

si aggiunga che in tal caso si paventerebbe pure il ritiro dal mercato dei testi in uso e la ristampa dei nuovi testi letterari propedeutici con la logica conseguenza che le famiglie si troverebbero a non poter acquistare libri di seconda mano e quindi costretti a sostenere un oneroso esborso;

per porre rimedio a questa inspiegabile mancanza, da diversi anni (4 anni) si è attivato il Centro di documentazione sulla poesia del Sud che opera in provincia di Avellino, come pure il sostegno di quattro regioni (ordini del giorno del consiglio regionale della Campania del 16 maggio 2012, del consiglio regionale della Calabria del 28 maggio 2012, intervento del presidente del consiglio regionale del Molise del luglio 2012, dell'assessore all'istruzione della Basilicata del settembre 2012);

si contano numerosi interventi giornalistici di autorevoli intellettuali e studiosi di letteratura italiana (tra cui Alberto Asor Rosa, in « Corriere del Mezzogiorno » del 29 marzo 2012, pagina 17, e di Paolo Di Stefano, in « Corriere della Sera » del 21 marzo 2012, pagina 35), nonché diverse interrogazioni parlamentari sul tema;

nella risposta del 5 giugno 2012, all'interrogazione a risposta orale n. 3-02216 del 18 aprile 2012, il Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca pro tempore Marco Rossi Doria dichiarava che « in via personale » stava « esaminando con attenzione la questione », e che da allora non c'è stato nessun ulteriore pronunciamento del Ministero, tant'è che il testo delle « Indicazioni » è rimasto invariato;

reinserire nei programmi scolastici delle scuole superiori di secondo grado autori del sud significa restituire dignità a tutta la letteratura italiana garantendo agli studenti una conoscenza ed una formazione compiuta della nostra storia e della nostra cultura,

impegna il Governo

al fine di proporre un quadro completo della Letteratura italiana idoneo a valorizzare tutte le aree culturali del Paese, a rivedere il regolamento recante le Indicazioni nazionali concernenti l'insegnamento della letteratura del Novecento nei licei eliminando gli elenchi esemplificativi;

a ristrutturare le Indicazioni in modo che indirizzino i docenti a proporre testi rappresentativi le diverse correnti e tipologie letterarie, i differenti linguaggi espressivi e lo studio di un ampio numero di autori e autrici in modo da cogliere in maniera omogenea, anche su base geografica, la ricca tradizione letteraria e artistica italiana;

al fine di implementare l'autonomia didattica, a definire le linee guida e favorire la diffusione gratuita di materiali didattici digitali autoprodotti, anche mettendo a disposizione un portale in cui caricare i testi, come sancito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2013.

(8-00099) « Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Di Benedetto, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Rizzo, Sibia ».

ALLEGATO 5

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (Nuovo testo C. 1533 Mariani).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle università e finalizzati alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

2. 1. (Nuova formulazione) Segoni.

ART. 3

Al comma 1, sostituire le parole da è aggiunto a venti con le seguenti: sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero venti, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare ».

3. 1. (Nuova formulazione) Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Di Benedetto.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 3. Relatore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	149
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	150

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 16.30.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Gaetano PIEPOLI (PI-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2894 di conversione del decre-

to-legge n. 1 del 2015, recante Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, approvato dal Senato. Rileva che il provvedimento prevede una serie interventi volti al rilancio socio-economico dell'area di Taranto e misure specifiche di carattere economico e di natura semplificatoria riferite alla gestione della società ILVA SpA, con l'obiettivo di garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto, che versa in una grave e prolungata situazione di crisi ambientale e industriale, salvaguardando altresì i livelli occupazionali e tenendo conto delle misure di protezione dell'ambiente.

Tra le principali misure, sottolinea il ricorso, per lo stabilimento Ilva, alla procedura prevista dalla legge Marzano, nel senso del rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi; le agevolazioni di natura fiscale e finanziaria nei confronti di alcune imprese che vantano crediti nei confronti dell'ILVA o di imprese di interesse strategico nazionale; le misure di tutela delle imprese dell'indotto dei fornitori di beni o servizi connessi al risa-

namento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria e, per quanto riguarda gli aspetti sanitari, gli interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto.

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, segnala in particolare l'articolo 7, che amplia i poteri del Commissario straordinario del porto di Taranto.

Ricorda al riguardo che il Commissario straordinario del porto di Taranto è stato nominato a febbraio del 2012 – nella persona dell'avvocato Prete, già presidente dell'Autorità portuale di Taranto dal precedente giugno 2011 – per la realizzazione di alcune opere e lavori relativi al porto medesimo (in particolare: piastra portuale di Taranto; dragaggio per l'approfondimento dei fondali; consolidamento e adeguamento della banchina esistente del molo; nuova diga foranea; potenziamento dei collegamenti ferroviari del porto; rettificazione, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo e della Calata 1).

Evidenzia che l'articolo 7 del provvedimento, al comma 1, estende i poteri del Commissario a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del porto medesimo nonché, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, agli interventi relativi al sistema logistico portuale e retroportuale. Il comma 2 prevede che tutti gli atti necessari per realizzare tali interventi di tutti gli enti competenti – quali ad esempio, autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta e assensi – siano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario e si intendano resi in senso favorevole una volta decorso tale termine. Attraverso una modifica apportata nel corso dell'esame al Senato (comma 2-bis) si è disposta la pubblicazione sul sito dell'Autorità portuale di tali atti. Il comma 3, infine, dispone che la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere deve essere emessa nel termine di sessanta

giorni, anziché, come previsto nella normale procedura di VIA, nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

Rammenta che l'ampliamento dei poteri del Commissario è disposta ai sensi del comma 1002 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, che ha stabilito che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa procedere con i poteri generali in materia di infrastrutture che gli sono attribuiti dall'articolo 163 del codice dei contratti pubblici, al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale per l'ampliamento del porto di Taranto, che ricordo essere inserito tra le opere del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443 del 2001.

Rileva che la disposizione ha l'obiettivo di rendere l'infrastruttura portuale di Taranto rispondente agli standard competitivi dell'area mediterranea – con riflessi positivi in termini di sicurezza e celerità dei trasporti marittimi, nonché di sviluppo economico e competitivo dell'intero Paese – e soprattutto con benefiche ricadute in campo occupazionale.

Per le ragioni sopra esposte, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara che il proprio Gruppo non condivide le misure contenute nel decreto-legge in esame e preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. In particolare esprime dissenso sull'ampliamento, a suo giudizio eccessivo, dei poteri discrezionali attribuiti al Commissario straordinario del porto di Taranto. Ritiene che tale ampliamento, sia finalizzato non tanto ad accrescere la competitività del porto e il rilancio del territorio di Taranto, quanto a favorire le multinazionali la cui base logistica è ubicata nel porto o nel retroporto di Taranto. Osserva, al riguardo, che quattro delle cinque banchine del porto sono concesse in affidamento esclusivo ad un'unica azienda, che pur avendo avuto un ruolo importante nell'accrescimento della disoccupazione territoriale, sarà tuttavia favorita dall'intervento disposto dal decreto-legge in esame.

Gaetano PIEPOLI (PI-CD), *relatore*, sottolineando la rilevanza delle misure previste dal decreto-legge a sostegno dell'economia e del territorio di Taranto, che versano in una situazione di tale gravità da giustificare un intervento normativo straordinario e urgente, auspica che il decreto stesso sia tempestivamente convertito in legge, in modo da assicurare la continuità produttiva dello stabilimento Ilva di Taranto, e conferma pertanto la proposta di parere favorevole presentata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.

C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2015.

Antonio CASTRICONE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Franco BRUNO (Misto-MAIE-API), pur preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, esprime perplessità sul sostegno, di cui si fa menzione anche nell'Accordo in esame, all'adesione alla NATO di Paesi dell'Europa orientale. Rileva infatti che il progressivo ampliamento della NATO nell'area dell'Europa orientale, tenuto conto della natura di carattere difensivo propria di tale organizzazione, rischia di isolare l'unico Stato dell'area che non potrà fare ingresso nell'organizzazione, suscitando reazioni offensive contro i Paesi vicini, come dimostrano i recenti fatti di guerra accaduti in Ucraina.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.50.

ALLEGATO 1

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (C. 2894 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto » (C. 2894);

premesso che:

il provvedimento prevede una serie di interventi volti al rilancio socio-economico dell'area di Taranto e misure specifiche di carattere economico e di natura semplificatoria riferite alla gestione della società ILVA SpA, con l'obiettivo di garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto;

in particolare l'articolo 7 amplia i poteri del Commissario straordinario del porto di Taranto estendendoli a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del porto medesimo, nonché agli interventi relativi al sistema logistico portuale e retroportuale;

il citato articolo 7 prevede inoltre misure di semplificazione; in particolare

dispone, in primo luogo, che tutti gli atti necessari per realizzare tali interventi di tutti gli enti competenti siano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario e si intendano resi in senso favorevole una volta decorso tale termine e, in secondo luogo, che la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere sia emessa nel termine di sessanta giorni, anziché, come previsto nella normale procedura di VIA, nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza;

con il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, sono state disposte inoltre misure di trasparenza attraverso l'obbligo di pubblicazione, sul sito dell'Autorità portuale, degli atti necessari alla realizzazione degli interventi che devono essere emanati dagli enti competenti, quali, ad esempio, autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta e assensi;

la misura di cui all'articolo 7 persegue l'obiettivo di accelerare la realizzazione dei lavori necessari per potenziare l'infrastruttura portuale di Taranto e di accrescerne la competitività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010 (C. 2752 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010 (C. 2752 Governo, approvato dal Senato),

premesso che:

l'Accordo è finalizzato a rafforzare le relazioni tra l'Italia e il Montenegro inserendosi nell'ambito della politica di potenziamento dei rapporti politici ed economici con tutta l'area dei Balcani;

l'Italia è impegnata a sostenere il percorso di adesione del Montenegro all'Unione europea e alla NATO;

per quanto riguarda in particolare i profili di competenza della Commissione, l'Accordo prevede il potenziamento di collaborazioni strategiche in numerosi settori economicamente rilevanti, tra i quali lo sviluppo della rete dei trasporti e il trasporto di passeggeri e merci;

si prevede altresì una collaborazione strategica nel settore della costruzione e modernizzazione delle infrastrutture, nonché il sostegno alla cooperazione bilaterale e multilaterale nella regione, valorizzando la comune dimensione adriatica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	161
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	153
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	162

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2124 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alle Commis-

sioni riunite II e III sul disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione degli emendamenti – adottati l'8 luglio 2005 – alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale necessarie all'attuazione nel nostro Paese del contenuto dei medesimi emendamenti. Segnala che un disegno di legge del Governo per la ratifica di tali emendamenti era già stato presentato nella scorsa legislatura, ma non trovò una definitiva approvazione a causa della scadenza della medesima legislatura. Fa notare preliminarmente che la Convenzione in oggetto, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. La Convenzione è in vigore internazionale dall'8 febbraio 1987, men-

tre è in vigore per l'Italia, che ne ha autorizzato la ratifica con legge 7 agosto 1982, n. 704, dal 6 ottobre 1991. Osserva che gli emendamenti oggetto del provvedimento in esame furono approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, una necessità avvertita maggiormente dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001. Gli emendamenti approvati sono quattordici e hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti. Per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di « installazione nucleare ». È altresì stata introdotta la definizione di sabotaggio. Avverte che il provvedimento all'attenzione della Commissione, composto di undici articoli, risulta dall'esame degli emendamenti svoltosi in sede referente, nell'ambito del quale sono state apportate talune modifiche al testo presentato dal Governo. Passando ad esaminare più nel dettaglio il testo, rilevo che i primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli emendamenti alla Convenzione in oggetto, mentre l'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione, riferite alla protezione fisica attiva, alla protezione fisica passiva e al piano di protezione fisica. Osserva poi che l'articolo 4 individua le autorità competenti, identificandole nel Ministero degli affari esteri, nel Ministero dell'interno, nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione, nonché i compiti dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione all'attuazione degli emendamenti in

esame. Fa presente che l'articolo 5, comma 1, assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA. Osserva, inoltre, che tale articolo, al comma 2, rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani. Rileva, quindi, che l'articolo 6 sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un nulla osta per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe disposizioni – il rilascio di un attestato da parte del Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'ISPRA – sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Fa notare che l'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, mentre l'articolo 8, modificato presso le Commissioni di merito, introduce una nuova fattispecie penale, attribuendo la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale. In particolare, il comma 1 di tale articolo 8 inserisce nel codice penale il nuovo delitto di attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari e lo punisce con la reclusione da 4 a 8 anni. Se dalla condotta di pericolo deriva un disastro, la pena è la reclusione da 5 a 20 anni. Osserva poi che l'articolo 9, anch'esso oggetto di una limitata modifica apportata in sede referente, riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni, mentre gli articoli 10 e 11 del disegno di legge sanzionano, con la previsione di illeciti penali e amministrativi, l'uso non autorizzato di materiale nucleare, con le conseguenze che ciò può provocare nell'uomo e nell'ambiente. In particolare, fa notare che l'articolo 10 è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente,

prevedendo un complessivo inasprimento delle sanzioni. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un articolo 10-bis, che risponde all'esigenza di prevedere la responsabilità anche degli enti e delle persone giuridiche. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, fa notare che essi appaiono piuttosto limitati e si riferiscono essenzialmente all'articolo 9 del testo, laddove, al comma 4, si prevede che nei provvedimenti di sospensione o revoca adottati dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, ossia in caso di mancato adempimento delle prescrizioni dell'ISPRA, formulate in caso di precedente inosservanza delle disposizioni recate dalle autorizzazioni, o di gravi e reiterate inosservanze delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

In conclusione, preso atto del contenuto dell'Accordo e dei limitati profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Titti DI SALVO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite VI e X il parere di propria competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli inve-

stimenti. Passando all'esame del contenuto del decreto-legge, che si compone di 9 articoli, segnala in primo luogo che l'articolo 1 reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro: l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro, la disciplina delle trasformazioni e fusioni di tali banche, l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari; l'introduzione di limiti al voto capitaro, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto. Fa notare che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento e l'articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere l'attività creditizia, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali. Per quanto concerne l'articolo 4, che reca le disposizioni più direttamente riferibili alle materie di competenza della XI Commissione, segnala che si introduce la definizione di « piccole e medie imprese innovative », che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle *start-up* innovative. Si interviene, inoltre, sull'ambito di applicazione della normativa sulle *start-up* innovative, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti. In questo contesto, evidenzia che l'articolo 4, comma 1, lettera e), numeri 1), 2) e 3) prevede, con riguardo all'individuazione del contenuto innovativo della PMI, che sia necessaria la presenza di almeno due dei seguenti requisiti: specifici volumi di spesa in ricerca e sviluppo; personale qualificato; titolarità di privative industriali. In particolare, il numero 2) stabilisce come requisito l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza

lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale. Ricorda, in proposito, che per le *start-up* innovative l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di personale altamente qualificato (dottorato di ricerca) deve esser in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, o due terzi in caso di possesso della laurea magistrale. Fa quindi notare che il comma 9 dell'articolo 4 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *start-up* innovative, prevedendo agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con le PMI innovative. In primo luogo, è previsto un regime vantaggioso per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di tali imprese. Per tali soggetti, non concorre a formare l'imponibile a fini fiscali e contributivi la quota di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione). Con riguardo al regime fiscale applicabile alle azioni, alle quote e agli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l'apporto di opere e servizi in favore delle PMI innovative, fermo restando che i predetti strumenti finanziari – secondo le regole generali – non sono sottoposti a tassazione in capo al soggetto apportante, nel caso delle suddette PMI detti strumenti non concorrono a formare l'imponibile fiscale anche se emessi a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali. Evidenzia che l'articolo 5, al comma 1, modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi deri-

vanti dall'utilizzo o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetta *patent box*), introdotta dalla legge di stabilità 2015. I commi 2 e 3 concernono le funzioni della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e i suoi rapporti con gli enti pubblici di ricerca. Rileva che l'articolo 6 estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta *white list* e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti. Osserva che l'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato. Fa notare che l'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, previsto dalla cosiddetta nuova « legge Sabatini ». Rileva, infine, che l'articolo 9 reca disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento. Nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, che presenta una limitata incidenza su materie di competenza della Commissione, si riserva di presentare entro la seduta di domani una proposta di parere che potrà tenere conto di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Emanuele PRATAVIERA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni circa la tempistica di esame del provvedimento, sottolineando la necessità per i gruppi di disporre di un tempo congruo in vista dei necessari approfondimenti di merito, considerata la delicatezza del tema in discussione, che pone rilevanti questioni sotto il profilo delle ricadute occupazionali e produttive per il Paese.

Walter RIZZETTO, *presidente*, evidenzia l'esigenza di coniugare il legittimo bisogno di approfondimento del provvedimento con le oggettive esigenze di organizzazione dei lavori parlamentari, che spesso impongono tempi ristretti alle Commissioni.

Titti DI SALVO (PD), *relatore*, pur dichiarandosi totalmente disponibile a svolgere un aperto confronto con i gruppi, che consenta di approfondire i temi in discussione in tempi adeguati, fa notare che il precedente Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'organizzare i tempi di esame del provvedimento, ha già previsto per la giornata di domani l'espressione del parere. Si chiede, quindi, se sia ancora possibile una rimodulazione dell'organizzazione dei lavori che venga incontro alle esigenze testé manifestate.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede quantomeno di posticipare alla giornata di giovedì l'espressione del parere, al fine di concedere ai gruppi la possibilità di svolgere un supplemento di istruttoria sul provvedimento in esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, pur non dichiarandosi aprioristicamente contrario ad un'estensione dei tempi del dibattito, considerata la delicatezza del tema, fa notare che le modalità di esame del provvedimento sono già state definite dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa notare, peraltro, che qualsiasi eventuale slittamento dell'espressione del parere alla giornata di

giovedì andrebbe valutata anche alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, anche a fronte di una possibile posizione della questione di fiducia da parte del Governo, che potrebbe costringere a rinviare alla prossima settimana la deliberazione di competenza della Commissione.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur condividendo l'esigenza di concedere ai gruppi l'opportunità di approfondire i temi in oggetto, in vista di una deliberazione consapevole, fa notare che le modalità di esame del provvedimento sono già state definite dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in maniera da renderle compatibili con il vigente calendario dell'Assemblea, che, per la settimana corrente, appare particolarmente serrato. Propone, quindi, di mantenere l'attuale assetto dell'organizzazione dei lavori, valutando eventualmente uno slittamento di qualche ora della convocazione della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, alla luce dell'odierno dibattito, ritiene opportuno mantenere per il momento l'attuale organizzazione dei lavori, peraltro già definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, valutando nella giornata di domani se vi siano le condizioni per concedere ai gruppi un tempo ulteriore per lo svolgimento dei necessari approfondimenti, eventualmente anche posticipando l'orario di inizio della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele PRATAVIERA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la necessità che la Commissione possa disporre del tempo necessario per discutere con calma del provvedimento, considerate le importanti ricadute sul versante produttivo e occupazionale che esso rischia di produrre a livello nazionale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, pur giudicando legittima la richiesta di un contraddittorio ampio sul tema in oggetto, fa notare che i tempi di esame del presente provvedimento sono necessariamente ristretti, a causa della programmazione dei lavori parlamentari che prevede l'inizio dell'esame del testo in Assemblea per la giornata di domani. Fa notare, in ogni caso, che nella seduta odierna sarà assicurato lo svolgimento di un'ampia discussione.

Antimo CESARO (SCpI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite VIII e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2015, già approvato con modificazioni dal Senato, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. Fa notare, preliminarmente, che il decreto in esame, facendo seguito ad analoghi provvedimenti d'urgenza già assunti in materia, interviene sul quadro normativo valevole per tutti i casi di crisi aziendali in cui i rilevanti interessi produttivi e occupazionali si intrecciano strettamente con quelli ambientali e della sicurezza, affrontando altresì situazioni di criticità relative all'impianto dell'ILVA di Taranto, per il quale vengono previste specifiche misure. L'obiettivo complessivo del provvedimento è quello di salvaguardare la competitività delle imprese di interesse strategico nazionale, assicurando la tutela dei lavoratori, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013, ha disciplinato – in via generale e con

specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Rileva che il provvedimento in esame interviene, in primo luogo, al fine di consentire l'ammissione immediata della ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003: il testo in esame prevede, infatti, che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la cessazione del commissariamento straordinario deliberato ai sensi del richiamato decreto-legge n. 61 del 2013. Il provvedimento, inoltre, prevede che l'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sia presentata dal commissario straordinario stesso, il quale può essere nominato commissario straordinario della procedura. Si prevede, quindi, il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Rileva che il testo in esame prevede, all'articolo 1, diverse innovazioni alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi, dettando norme applicabili alla situazione di ILVA S.p.A. Tra gli aspetti di maggiore interesse per la Commissione, osservo che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata introdotta, al comma 2-*bis* dell'articolo 1, una disposizione volta ad assicurare criteri di priorità nella soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura per le imprese dell'indotto, fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Osserva che il comma 3 dell'articolo 1 esonera il Commissario straordinario delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico per le quali sia stato

fatto immediato ricorso alla trattativa privata dall'obbligo di presentazione al Ministro dello sviluppo economico, del proprio programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali entro 180 giorni dal decreto di nomina. Il successivo comma 4, modificato dal Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina delle condizioni di cessione a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria, al fine di estendere la normativa vigente per le imprese che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali anche alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico. In particolare, si prevede che il commissario dell'amministrazione straordinaria, in deroga alle regole generali, proceda ad individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, tra i soggetti che garantiscono nel medio periodo, a seconda dei casi, la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza di intervento ed il rispetto della legislazione nazionale ed europea. Nel corso dell'esame in Senato è stata inserita, nel medesimo comma 4, una disposizione concernente l'obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente di presentare, contestualmente all'offerta, un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Evidenzia che l'articolo 2 reca norme specificamente applicabili all'ILVA S.p.A. Come anticipato, il comma 1 prevede che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la cessazione della gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale. Il comma 2 disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'au-

torizzazione integrata ambientale (AIA), mentre i commi da 3 a 5 definiscono e disciplinano la procedura per l'attuazione del « piano ambientale » nonché il relativo monitoraggio a fini di rendicontazione alle Camere. Il comma 6 introduce una presunzione assoluta di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA e alle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica e siano osservate le disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento ILVA di Taranto. Si assume, infatti, che se le condotte sono realizzate in osservanza del Piano, esse rappresentano « adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro ». I commi 6-bis e 6-ter, introdotti dal Senato, recano uno stanziamento di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni per il 2016 per interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto. Il comma 7 stabilisce che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. I commi da 8 a 10 individuano le norme vigenti che continueranno a trovare applicazione, in quanto compatibili, in costanza del nuovo regime di amministrazione straordinaria, e ne precisano alcuni riferimenti. I commi 8-bis e 8-ter, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, recano agevolazioni di natura fiscale e finanziaria nei confronti di alcune imprese che vantano crediti nei confronti dell'ILVA o di imprese di interesse strategico nazionale. Il comma 11, infine, consente all'impresa commissariata, successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, di acce-

dere alle procedure per la riconversione industriale dei siti inquinati. Fa presente che l'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, riserva un importo massimo di 35 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria. Segnala che l'articolo 3 reca una serie di disposizioni finanziarie riferite alla situazione dell'ILVA. Per quanto attiene alle competenze della Commissione, rileva, in particolare, il comma 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione di investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia. Il predetto finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti. Fa notare che l'articolo 4 reca norme di carattere ambientale, volte, in particolare, a prevedere l'approvazione *ex lege* delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche per rifiuti speciali localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto dell'ILVA, nonché delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento. Osserva che l'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, reca una disposizione di carattere generale tesa a prevedere che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie possa anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva rivalsa sulle amministra-

zioni responsabili delle violazioni, anche tramite compensazione con i finanziamenti loro assegnati per interventi dell'Unione europea. Evidenzia che l'articolo 5 prevede la stipula di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo denominato « CIS Taranto », finalizzato a garantire l'attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto. Osserva che l'articolo 6, modificato dal Senato, affida al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, previsto dal decreto-legge n. 129 del 2012, il compito di provvedere alla predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, inteso a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Vengono, altresì, individuate le risorse per l'attuazione del programma e dettate disposizioni per ridurre, nell'ambito della sua realizzazione, gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Taranto. In questo contesto, il comma 4-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che il Commissario straordinario, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dal CIS Taranto e dal programma di cui all'articolo 6 possa definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa. Il comma in esame precisa che la disposizione è finalizzata ad ottimizzare l'impiego di risorse umane e finanziarie, nonché a ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Taranto. L'ultimo periodo del comma in esame, inoltre, prevede che il Commissario straordinario adotti altresì tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territo-

rio nazionale. Segnala, infine, che l'articolo 7 reca disposizioni riferite al Commissario straordinario del porto di Taranto, mentre l'articolo 8 disciplina gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione della cosiddetta « città vecchia » di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città.

Conclusivamente, osserva che il provvedimento in esame mira in primo luogo a garantire la continuità, in condizioni di efficienza sul piano economico, delle attività produttive di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. In questa ottica, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, il decreto intende assicurare un adeguato temperamento tra le esigenze di continuità produttiva, che richiedono l'individuazione di obiettivi strategici per le attività degli stabilimenti industriali e di programmi sostenibili sul piano industriale e finanziario, le necessarie tutele dei livelli occupazionali e i rilevanti profili relativi alla protezione della salute dei lavoratori dello stabilimento industriale e dei cittadini interessati, nonché alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione della città e dell'area di Taranto, anche attraverso interventi di valorizzazione culturale e turistica. In questo contesto, nell'esprimere un parere complessivamente favorevole sul contenuto del provvedimento in esame, ritiene che debba essere in particolare rimarcata l'esigenza che, con specifico riferimento al caso di trasferimento o affitto dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, siano individuate in concreto soluzioni che coniughino la continuità produttiva dello stabilimento e la sua efficiente gestione sotto il profilo economico, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, con la tutela dei livelli occupazionali. Sempre nell'ottica di far fronte agli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Taranto, appare, in particolare auspicabile che, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, siano individuate concrete prospettive occupazionali per i lavoratori dell'area, nell'ambito del contratto istituzio-

nale di sviluppo di cui all'articolo 5 e del programma di riqualificazione dell'area di Taranto di cui al medesimo articolo 6. Merita, infine, di essere segnalata l'esigenza che le misure volte a garantire gli obiettivi di carattere economico e occupazionale negli stabilimenti oggetto del provvedimento assicurino in ogni caso il necessario livello di tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Illustra, pertanto, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che nelle premesse richiama le tematiche da lui da ultimo evocate.

Giorgio AIRAUDO (SEL), intervenendo sul merito delle questioni, esprime la contrarietà ad un provvedimento che giudica incostituzionale sotto diversi punti di vista, preannunciando che il suo gruppo presenterà, quindi, una questione pregiudiziale di costituzionalità tesa ad impedire la discussione in Assemblea del testo. Ritiene che il provvedimento, proseguendo sulla scia delle misure assunte dai Governi precedenti, tenda a rinviare la soluzione alla questione dell'ILVA, non conferendo alcuna certezza alle imprese coinvolte, ai lavoratori e ai cittadini dei territori interessati. Fa altresì notare che il Governo, oltre a non risolvere le questioni in gioco, tende ad « autoassolversi », dal momento che prevede che l'operato del commissario straordinario e dei funzionari da esso delegati sia esentato da ogni tipo di responsabilità, in palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini. Osserva, inoltre, che il provvedimento rischia di alimentare un conflitto istituzionale tra Governo e Regione Puglia, centralizzando i compiti decisionali, a scapito dell'efficienza dell'azione amministrativa, risultando altresì vago in ordine all'attuazione del piano di risanamento da parte del commissario. Nel ritenere che si sia di fronte all'ennesimo provvedimento « tampone », inutile ed inefficace, nell'attesa, vana, dell'apparire di investitori disposti a rilevare le attività, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Vincenza LABRIOLA (Misto), nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Airaud, osserva che è in atto un tentativo di realizzare forme di speculazione da parte di importanti gruppi industriali, che rischiano di danneggiare i lavoratori coinvolti e i cittadini dell'area di Taranto, per i quali, non viene prevista alcuna garanzia sotto il profilo della tutela occupazionale e ambientale. Osserva, del resto, che i possibili acquirenti degli impianti avrebbero manifestato un interesse solo a condizione che essi operino a pieno regime, con inevitabili conseguenze negative in termini di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori. Evidenziata la mancanza di un piano industriale che possa davvero salvaguardare tutti gli interessi in gioco e la totale assenza di una seria programmazione da parte del Governo, ritiene inutile prevedere misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale dell'area e a promuovere il turismo se queste non sono poi accompagnate da misure che mettano in sicurezza il sito industriale, a salvaguardia del diritto alla salute della popolazione. Fa notare, quindi, che sembra prevalere una logica opportunistica che mira a tutelare gli interessi economici di pochi affaristi, a scapito dei diritti dei cittadini e dei lavoratori. A suo avviso, sarebbe stato invece ampiamente preferibile puntare sulla riconversione degli impianti, al fine di garantirne la produttività, assicurando al contempo la sicurezza e la salute della popolazione residente. Preannuncia, in conclusione, il suo voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Emanuele PRATAVIERA (LNA), oltre a paventare il rischio reale che il provvedimento alimenti forme di speculazione intorno allo stabilimento dell'ILVA di Ta-

ranto, osserva che l'intervento messo in campo dal Governo appare teso esclusivamente a risolvere questioni localizzate nell'area di Taranto, ignorando le profonde ripercussioni che la vicenda rischia di determinare sull'intero Paese. Fa riferimento, in particolare, all'incapacità del testo in esame di affrontare le problematiche che riguardano le imprese – aventi sede in altre parti del territorio – fornitrici dello stabilimento in questione, i cui crediti rischiano di rimanere insoddisfatti e non efficacemente tutelati. Evidenzia, quindi, la totale inadeguatezza delle misure previste dall'articolo 2-bis, dal momento che tendono esclusivamente a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, peraltro entro un limite di spesa giudicato irrisorio, senza assicurare reale soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura in corso, che ammontano ormai a milioni di euro. Evidenzia, inoltre, l'assoluta mancanza di una programmazione industriale che rischia di esporre lo stabilimento in questione ad una vera e propria svendita a favore di operatori internazionali, con un possibile conseguente svilimento del patrimonio produttivo e occupazionale del Paese. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (Nuovo testo C. 2124 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il testo risultante dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 2124, recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

osservato che gli emendamenti oggetto del provvedimento in esame hanno lo scopo di modificare la predetta Convenzione e rafforzarne le disposizioni, prevenendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la puni-

zione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti;

preso atto che l'articolo 9, comma 4, del disegno di legge prevede che nei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni adottati dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2894, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2015, approvato con modificazioni dal Senato, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

preso atto che il decreto-legge, nell'affrontare la situazione dell'impianto dell'ILVA di Taranto, intende, in primo luogo, consentire l'ammissione immediata delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, anche in funzione della salvaguardia dei livelli occupazionali;

osservato che il provvedimento intende assicurare un adeguato contemperamento tra le esigenze di continuità produttiva, con l'individuazione di obiettivi strategici e di programmi sostenibili sul piano industriale e finanziario, la salvaguardia dei livelli occupazionali e le esigenze connesse alla protezione della salute dei lavoratori dello stabilimento industriale e dei cittadini interessati, nonché alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione della città e dell'area di Taranto;

segnalata l'esigenza che, nell'ambito delle procedure volte a consentire la cessione o l'affitto a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria, siano in

concreto individuate soluzioni che coniughino la continuità produttiva dello stabilimento e la sua efficiente gestione sotto il profilo economico, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, con la tutela dei livelli occupazionali;

preso atto che l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione di investimenti per il risanamento ambientale, nonché per interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione;

ritenuto che le misure volte a garantire la continuità produttiva e la tutela dei livelli occupazionali debbano necessariamente coniugarsi con l'esigenza di assicurare le dovute salvaguardie per la salute e la sicurezza dei lavoratori occupati negli stabilimenti interessati;

rilevato che il provvedimento, nell'ambito degli interventi tesi allo sviluppo e alla riqualificazione della città e dell'area di Taranto, prevede, all'articolo 5, la stipula di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo denominato « CIS Taranto »;

evidenziato che l'articolo 6 del decreto prevede la predisposizione, da parte del Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 129 del 2012, di un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione

e la riqualificazione dell'area di Taranto, volto a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente;

osservato che il comma 4-*bis* dell'articolo 6 prevede che, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dal CIS Taranto e dal programma di cui al medesimo articolo 6, possano essere definite procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti

in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa;

auspicato che in quest'ambito siano individuate concrete prospettive occupazionali per i lavoratori dell'area di Taranto, tali da far fronte alle conseguenze dei processi di riorganizzazione dei siti produttivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	174
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	175

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	168
ALLEGATO 4 (<i>Subemendamenti approvati riferiti all'emendamento 2.200 del Relatore</i>)	176

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA.

La seduta comincia alle 16.15.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2015.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo proposta di legge di legge C. 2168, approvato dal Senato: « Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano ».

Ricorda, altresì, che nella scorsa seduta, la relatrice Murer ha svolto la relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire da la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

Delia MURER (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

C. 2674 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2015.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede consultiva, per il parere alla III Commissione (Affari esteri), del disegno di legge C. 2674, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 ».

Ricorda, altresì, che nella seduta precedente la relatrice Binetti ha svolto la relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire da la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

Paola BINETTI (AP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, esaminerà, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) del disegno di legge C. 2894, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2015, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto ».

Ricorda, altresì, che, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea a partire dalle ore 14 di mercoledì 25 febbraio, il parere dovrà essere espresso nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola al relatore Capone per lo svolgimento della relazione.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) il prescritto parere sulle parti di competenza del decreto-legge 5 gennaio 2015 n.1, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto », approvato dal Senato.

Il decreto-legge prevede una serie di interventi volti alla riqualificazione e al rilancio socio-economico dell'area di Taranto, anche dal punto di vista culturale e turistico, e misure specifiche di carattere economico e di natura semplificatoria riferite alla gestione della società ILVA SpA, con l'obiettivo di garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto, che versa in una grave e prolungata situazione di crisi ambientale e industriale, salvaguardando altresì i livelli occupazionali e tenendo conto delle misure di protezione dell'ambiente e della salute. Provvedimento che si aggiunge, sotto il profilo della tutela e salvaguardia della salute, ad altri provvedimenti del Governo già adottati.

Ricorda, altresì, che tra le principali misure, il provvedimento prevede il ri-

corso, per lo stabilimento Ilva, alla procedura prevista dalla legge Marzano nel senso del rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi. Introduce altresì agevolazioni di natura fiscale e finanziaria nei confronti di alcune imprese che vantano crediti nei confronti dell'ILVA o di imprese di interesse strategico nazionale e stabilisce misure di tutela delle imprese dell'indotto dei fornitori di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria.

Per quanto concerne i profili di interesse della XII Commissione, segnala in primo luogo i commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 2, introdotti dal Senato, che prevedono interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto.

In particolare, il comma 6-*bis* dispone l'autorizzazione per la regione Puglia, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni per il 2016, ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto. La finalità della norma è di assicurare adeguati livelli della salute pubblica e una più efficace lotta ai tumori sugli interventi che si stanno sviluppati o che si sono sviluppati, riferita in particolare alle malattie infantili, dentro un quadro di riferimento dal punto di vista territoriale che necessariamente andrà considerato jonico – salentino, sia sul versante pediatrico che più complessivamente riferibile alle questioni inerenti la salute e l'ambiente.

Il successivo comma 6-*ter* prevede la copertura dei predetti maggiori oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per il 2015, utilizzando parzialmente l'accantonamento del medesimo Ministero che viene autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricorda in proposito che l'ASL di Taranto, già dall'ottobre 2014 e nell'ambito della programmazione e pianificazione della Regione Puglia, è impegnata nell'organizzazione e potenziamento di un reparto dedicato alla lotta dei tumori in età pediatrica all'interno dell'Ospedale Civile S.G. Moscati di Taranto.

Segnala, inoltre, che il comma 1 del medesimo articolo 2 prevede che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale) adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014. Il successivo comma 2 disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), mentre i commi da 3 a 5 definiscono e disciplinano la procedura per l'attuazione del « piano ambientale » nonché il relativo monitoraggio a fini di rendicontazione alle Camere.

Evidenzia, poi, che il comma 1 dell'articolo 3, modificato dal Senato, consente all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. di utilizzare le somme sequestrate per emettere obbligazioni. Le obbligazioni saranno intestate al Fondo unico Giustizia e gestite da Equitalia Giustizia s.p.a., secondo le indicazioni dell'autorità giudiziaria. Le somme recuperate da ILVA attraverso l'emissione delle obbligazioni dovranno costituire un patrimonio separato della società, da utilizzare esclusivamente per gli interventi di risanamento ambientale.

Quanto all'uso dei capitali derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni, il decimo periodo del comma 1 stabilisce che le somme – a questo punto libere dal

vincolo del sequestro, che si è convertito nel sequestro delle obbligazioni – siano versate nel patrimonio di ILVA per essere destinate in via esclusiva all’attuazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria, e agli interventi di bonifica.

A questo proposito segnala come il comma 5-*bis* dell’articolo 3 destini fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale « ai fini della messa in sicurezza a gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell’area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto ».

Ricorda, inoltre, che l’articolo 6 affida al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (previsto dal decreto-legge n. 129 del 2012) il compito di provvedere alla predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, inteso a garantire la sicurezza delle persone e dell’ambiente.

Sottolinea, infine, che all’articolo 8, comma 1, viene esplicitato come il Piano di interventi del comune di Taranto finalizzato alle opere di urbanizzazione e riqualificazione possa prevedere tra le altre « la realizzazione di ambulatori polispecialistici ».

Tea ALBINI (PD) rileva che l’articolo 5 istituisce un tavolo di coordinamento per lo sviluppo compatibile e sostenibile dell’area di Taranto non prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Ministero della salute. Nell’osservare che l’articolo 3 autorizza l’organo commissariale di ILVA spa a contrarre finanziamenti fino a 400 milioni di euro assistiti dalla garanzia statale, si interroga sulle possibili violazioni della normativa europea.

Marisa NICCHI (SEL) esprime a nome del suo gruppo un parere fortemente critico sul contenuto del provvedimento in esame, in particolare in relazione alle evidenti carenze in tema di tutela della salute. Rileva che l’ennesimo provvedi-

mento legislativo sulla materia non stanziava le risorse sufficienti per completare le bonifiche e il risanamento ambientale. Sottolinea che l’impossibilità per la normativa regionale relativa al danno sanitario di incidere sul piano integrato implica concreti rischi per la tutela della salute dei cittadini. Giudica infine insufficienti le risorse destinate al settore dell’onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si associa alle considerazioni della collega Albinì sulla composizione del tavolo che dovrebbe sostituire tutte le strutture di coordinamento esistenti. Ricorda in proposito che la XII Commissione ha in passato promosso proposte emendative per consentire la partecipazione a tali strutture di rappresentanti del Ministero della salute. Si interroga pertanto sull’opportunità di presentare un ordine del giorno sulla questione, segnalando l’opportunità che uno dei rappresentanti della regione Puglia possa essere espressione del settore delle sanità.

Paola BINETTI (AP) rileva con preoccupazione che ancora una volta le politiche sanitarie appaiono subalterne alle esigenze di altri settori, richiamando anche il recente deposito delle motivazioni della sentenza di assoluzione dei dirigenti della Eternit. Invita pertanto i colleghi ad adoperarsi per invertire tale tendenza ed assicurare un maggiore rispetto della tutela della salute di tutta la popolazione.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame va inserito nel quadro dell’insieme delle norme introdotte a partire dal 2013 che hanno previsto, grazie all’operato della XII Commissione anche il coinvolgimento del Ministero della salute. Rileva che il tema della tutela della salute è affrontato in maniera trasversale dal complesso del provvedimento in esame.

In relazione alle osservazioni della collega Nicchi sottolinea, anche sulla base di un suo personale confronto con gli ope-

ratori sanitari coinvolti, che le risorse stanziare appaiono sufficienti a consentire l'avvio delle strutture di cura relative all'area onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto. Giudica inoltre rilevanti il complesso delle risorse stanziare e manifesta apprezzamento per la previsione di importanti servizi sul territorio a cominciare dagli ambulatori polispecialistici richiamati nella sua relazione. In relazione ai rilievi della collega Albini ritiene che non si pongano problemi di compatibilità con la normativa europea in regione del fatto che l'organo commissariale di ILVA è tenuto a restituire i finanziamenti ricevuti. Sulla base di queste considerazioni illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Donata LENZI (PD), ritenendo inopportuna ogni interferenza rispetto all'autonomia regionale, propone l'inserimento di un'osservazione relativa al ruolo del Ministero della salute nel tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 5.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, concorda con la proposta della collega Lenzi e riformula in tal senso la sua proposta di parere.

Marisa NICCHI (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole, ribadendo le insufficienze del provvedimento in materia di tutela della salute.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 16.50.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2015.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ».

Ricorda, altresì, che nella seduta odierna si proseguirà l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 2.200 della relatrice, a partire dal subemendamento Loreface 0.2.200.73.

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Loreface 0.2.200.73, volto ad estendere la normativa anticorruzione anche agli enti del Terzo settore, ricordando che nel corso dell'audizione della Autorità anticorruzione era emersa l'opportunità di norme più incisive per contrastare fenomeni di corruzione anche nel Terzo settore. Coglie inoltre l'occasione per chiedere al Governo informazioni sugli esiti del Tavolo tecnico costituito tra il Ministero dell'economia e l'ANAC, sottolineando peraltro che la procedura adottata esclude di fatto il ruolo del Parlamento. In conclusione, sollecita una presa di posizione del relatore e del rappresentante del Governo sul tema del contrasto a pratiche illecite, presenti anche nel mondo delle cooperative e del Terzo settore in generale.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ricorda che nella lettera di risposta inviata il 22 dicembre scorso dal Presidente Cantone ad una richiesta di ulteriori chiarimenti avanzata dalla Commissione, lo stesso precisava che « Le indicazioni provenienti dal

citato Tavolo potranno avere un effetto molto limitato sul cd. Terzo settore, nel senso che consentiranno all'ANAC di effettuare una specifica attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza solo con riferimento a quelle società che, operando nel settore indicato, siano controllate o partecipate dallo Stato».

Sottolinea in ogni caso che per quanto riguarda gli appalti pubblici devono valere le medesime regole per tutti i soggetti coinvolti e che non è possibile prevedere aggravati procedurali e burocratici specifici per i soggetti appartenenti al Terzo settore.

Matteo MANTERO (M5S) osserva che il subemendamento si riferisce esclusivamente agli enti che svolgono attività esclusivamente per la pubblica amministrazione.

La Commissione respinge il subemendamento Loreface 0.2.200.73.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento Mantero 0.2.200.74, di cui è cofirmatario, volto a definire un regime sanzionatorio adeguato in ragione dell'attività svolta, chiede alla relatrice le motivazioni alla base del parere contrario espresso. Richiama in proposito gli scandali occorsi negli ultimi mesi non solo nella capitale, rilevando che l'ANAC ha un potere sanzionatorio limitato.

Matteo MANTERO (M5S), apprezzando l'accoglimento dell'analogo subemendamento 0.2.200.60 riferito alla lettera f), si domanda perché analoga posizione non venga assunta in relazione al subemendamento 0.2.200.74, avente le medesime finalità.

Silvia GIORDANO (M5S) dichiara di non comprendere il parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, sottolineando che anche in occasione della sua partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Com-

missioni Lavoro e Affari sociali dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea organizzata nell'ambito del semestre di presidenza lettone ha sollevato il tema della insufficienza di misure di controllo e sanzionatorie necessarie per contrastare fenomeni corruttivi che noccono all'immagine del Paese e ai tanti soggetti che operano nel rispetto della legalità.

La Commissione respinge il subemendamento Mantero 0.2.200.74.

Donata LENZI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento 0.2.200.80, in quanto tratta della istituzione di una Agenzia indipendente alla quale attribuire tra gli altri la gestione del registro unico, che invece ritiene debba rimanere presso il Ministero del lavoro.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme al relatore.

Giulia GRILLO (M5S), a prescindere dal soggetto che gestirà il registro unico, ritiene fondamentale che i soggetti a cui andrà attribuito il controllo del settore non siano di nomina politica.

Paolo BENI (PD), nel concordare con la relatrice sull'opportunità di istituire il registro unico presso il Ministero del lavoro, osserva che è compito della politica individuare sulla base di competenze specifiche i soggetti che dovranno svolgere funzioni di controllo, così come già avviene nel caso di molte Autorità.

Massimo Enrico BARONI (M5S) insiste sulla necessità di prevedere norme che garantiscano l'effettuazione di controlli seri e rigorosi in un settore – quale quello delle cooperative – segnato da profondi conflitti di interesse in ragione dei forti legami con il mondo politico.

Giulia GRILLO (M5S) interviene per ribadire che il suo gruppo è contrario alle nomine politiche dei componenti di tutti gli organismi di controllo, incluse le Autorità indipendenti.

La Commissione respinge il subemendamento Mantero 0.2.200.80.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ribadisce il suo parere contrario sul subemendamento 0.2.200.82, sottolineando che in caso di approvazione si tornerebbe al sistema di autorizzazione prefettizia risalente a prima del codice civile.

Giulia GRILLO (M5S) precisa che il subemendamento 0.2.200.82 non intende in alcun modo limitare la libertà associativa.

Paolo BENI (PD) ritiene che dare valore di atto costitutivo alla registrazione possa creare confusione in quanto tale registrazione è piuttosto un requisito obbligatorio per accedere a normative di favore.

La Commissione respinge il subemendamento Di Vita 0.2.200.82.

Donata LENZI (PD), *relatore*, invita a ritirare il subemendamento Loreface 0.2.200.79 e a riformulare il subemendamento 0.2.200.81, al fine di trasferirne il contenuto e le finalità in un articolo aggiuntivo da discutere unitamente agli articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02 relativi alla istituzione di una Agenzia per il Terzo settore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme al relatore.

Silvia GIORDANO (M5S) ritira il subemendamento Loreface 0.2.200.79, di cui è cofirmataria.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, avverte che il subemendamento Baroni 0.2.200.81 non sarà posto in votazione per essere discusso insieme agli articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02.

Marisa NICCHI (SEL) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.2.200.110, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento Nicchi 0.2.200.110 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Marco RONDINI (LNA) chiede alla relatrice le ragioni del parere contrario sul suo subemendamento 0.2.200.11.

Donata LENZI (PD), *relatore*, fa presente che non tutti gli attuali registri sono gestiti a livello regionale, tra cui ad esempio il registro delle ONLUS.

Marco RONDINI (LNA) insiste per la votazione del suo subemendamento 0.2.200.11, volto ad evitare eccessivi aggravii burocratici per le realtà che operano a livello locale, spesso di piccole dimensioni.

Matteo MANTERO (M5S) chiede alla relatrice se sia ipotizzabile una riformulazione del subemendamento 0.2.200.11 che tenga conto delle situazioni in cui esistono registri regionali.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ribadisce il suo parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Rondini 0.2.200.11, Di Vita 0.2.200.76 e Silvia Giordano 0.2.200.77. Approva gli identici subemendamenti Beni 0.2.200.127 e Baroni 0.2.200.75 (*vedi allegato 4*). Respinge quindi il subemendamento Grillo 0.2.200.78.

Giulia GRILLO (M5S) ritira il subemendamento Silvia Giordano 0.2.200.83, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge il subemendamento Grillo 0.2.200.84.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.2.200.85, volto a prevedere la presentazione della certificazione antimafia ai fini della iscrizione degli enti nel registro unico, ribadendo ancora una volta la gravità dei fenomeni illeciti che interessano in particolare l'ambito socio-sanitario.

Massimo Enrico BARONI (M5S) reputa di fondamentale importanza approvare misure per scongiurare i rischi di infiltrazione mafiosa e di corruzione, anche alla luce dei fatti di particolare gravità che sono emersi negli ultimi mesi e che riguardano soggetti come la cooperativa 29 giugno o eventi quali l'EXPO 2015 o il Mose di Venezia.

Donata LENZI (PD), *relatore*, rileva che la certificazione antimafia, che richiede una procedura e adempimenti molto complessi, prevista dal subemendamento in esame riguarderebbe anche soggetti con un fatturato minimo o che non svolgono attività economica, essendo anche questi obbligati ad iscriversi al registro. Inoltre, ricorda che la certificazione antimafia è richiesta per tutti i soggetti che si aggiudicano appalti pubblici e che pertanto anche la cooperativa richiamata dal collega Baroni avrà presentato tale certificazione.

Marialucia LOREFICE (M5S), preso atto delle dichiarazioni della relatrice Lenzi, chiede quali altre misure ad avviso della medesima potrebbero essere adottate per contrastare comportamenti illeciti.

Silvia GIORDANO (M5S), sottolineando che in particolare in occasione dell'esame di questo provvedimento il suo gruppo ha posto in essere un atteggiamento collaborativo per individuare di volta in volta le soluzioni più adeguate, ritiene che il problema della corruzione e della infiltrazione della criminalità organizzata non possa essere eluso, posto che l'attuale normativa si è rilevata insufficiente ed inefficace.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, dando atto a tutti i gruppi rappresentati in Commissione dello spirito di collaborazione dimostrato nel corso dei lavori parlamentari, auspica una riflessione sulla efficacia della certificazione antimafia. Tuttavia, ritiene necessario, anche sulla base della sua esperienza di Governo, evitare eccessivi aggravii burocratici in particolare per i

soggetti appartenenti al mondo del volontariato che rappresenta una risorsa preziosa per il Paese e che è caratterizzato da realtà di dimensioni molto piccole.

Matteo MANTERO (M5S), proprio nell'ottica di uno spirito di apertura collaborativa, invita la relatrice e il Governo ad individuare misure diverse dalla certificazione antimafia, ma che siano volte a contrastare le infiltrazioni criminali nel mondo del Terzo settore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver espresso apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo del Movimento 5 stelle, fa presente che una azione di filtro potrà ben essere svolta dal soggetto cui verrà attribuita la gestione del registro. Riconosce poi che la normativa vigente presenta lacune sotto il profilo del contrasto alla illegalità, lacune che proprio il provvedimento in esame mira a colmare.

Giulia GRILLO (M5S) insiste sulla necessità di adottare misure di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo del Terzo settore, senza alcuna intenzione di introdurre inutili aggravii burocratici.

Donata LENZI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, sia nella sua impostazione iniziale e ancora di più a seguito di alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame degli emendamenti, è improntato ad assicurare la massima trasparenza, a cominciare dal registro unico, proprio quale antidoto alla diffusione di comportamenti illeciti. Ricorda poi che a livello europeo è stata adottata una nuova disciplina degli appalti pubblici, che prevede norme specifiche per il settore sanitario e socio-assistenziale. Tale normativa deve essere tenuta presente nella elaborazione del provvedimento in esame, sebbene il suo recepimento formale avverrà con gli appositi strumenti legislativi previsti dalla normativa vigente.

Edoardo PATRIARCA (PD) si associa alle considerazioni sulla importanza stra-

tecnica della trasparenza espresse dalla collega Lenzi, sottolineando che la vigilanza e il controllo sul settore potrà essere meglio assicurato attraverso l'istituzione di una apposita Agenzia o Autorità.

La Commissione respinge il subemendamento Lorefice 0.2.200.85.

Matteo MANTERO (M5S) ritira il suo subemendamento 0.2.200.86.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674
Governo e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2674 Governo: «Ratifica ed esecuzione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 »;

tenuto conto che le sparizioni forzate rientrano tra le violazioni dei diritti umani, tanto più gravi in quanto poste in essere da agenti dello Stato e da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato;

preso atto che si tratta di un dramma ancora molto diffuso e che l'ultimo rapporto, che risale al 4 agosto 2014, parla di 418 denunce di nuovi casi provenienti da 42 Paesi, riferibili al periodo compreso tra novembre 2012 e maggio 2014;

considerato che si tratta di una forma di violenza esercitata da un potere,

costituito legittimamente, che compie però azioni illegittime che privano le persone della libertà, rifiutando anche di dare informazioni sulla loro sorte o sul luogo ove si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo;

sottolineato che, benché il reato di sparizioni forzate non sia codificato con tale *nomen iuris* nella legislazione italiana, nel nostro ordinamento giuridico esistono una serie di disposizioni normative sanzionatorie in questo ambito specifico: si pensi agli articoli 605 c.p. (sequestro di persona), 606 c.p. (arresto illegale), 607 c.p. (indebita limitazione di libertà personale) e 608 c.p. (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) del codice penale, percosse (articolo 581 del codice penale) e le lesioni personali, di cui agli articoli 582 e 590 del codice penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 5 gennaio 2015 n.1, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

premesso che il decreto-legge prevede una serie interventi volti alla riqualificazione e al rilancio socio-economico dell'area di Taranto, e misure specifiche di carattere economico e di natura semplificatoria riferite alla gestione della società ILVA SpA, con l'obiettivo di garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto, che versa in una grave e prolungata situazione di crisi ambientale e industriale, salvaguardando altresì i livelli occupazionali e la continuità produttiva e tenendo conto delle misure di protezione dell'ambiente e della salute;

apprezzati, per quanto di competenza, in particolare il disposto dell'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter e più in generale tutte le norme volte a far fronte all'emergenza sanitaria e ambientale determinatasi a Taranto e nella più vasta area jonico-salentina;

considerato che sotto il profilo della tutela e della salvaguardia della salute il presente decreto si aggiunge ad altri provvedimenti del Governo già adottati e che, contemplando esplicite indicazioni finalizzate ad azioni mirate alla tutela e alla protezione della salute, in fase attuativa dovrà essere assicurato il pieno coinvolgimento del Ministero della salute, in particolare per quanto riguarda la partecipazione al Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 5 gennaio 2015 n.1, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

premesso che il decreto-legge prevede una serie interventi volti alla riqualificazione e al rilancio socio-economico dell'area di Taranto, e misure specifiche di carattere economico e di natura semplificatoria riferite alla gestione della società ILVA SpA, con l'obiettivo di garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto, che versa in una grave e prolungata situazione di crisi ambientale e industriale, salvaguardando altresì i livelli occupazionali e la continuità produttiva e tenendo conto delle misure di protezione dell'ambiente e della salute;

apprezzati, per quanto di competenza, in particolare il disposto dell'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter e più in generale tutte le norme volte a far fronte

all'emergenza sanitaria e ambientale determinatasi a Taranto e nella più vasta area jonico-salentina;

considerato che sotto il profilo della tutela e della salvaguardia della salute il presente decreto si aggiunge ad altri provvedimenti del Governo già adottati e che, contemplando esplicite indicazioni finalizzate ad azioni mirate alla tutela e alla protezione della salute, in fase attuativa dovrà essere assicurato il pieno coinvolgimento del Ministero della salute, in particolare per quanto riguarda la partecipazione al Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, che la composizione del Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto sia integrata con un rappresentante del Ministero della salute.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

**SUBEMENDAMENTI APPROVATI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO
2.200 DEL RELATORE**

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i), sostituire le parole: anche al fine di favorirne la piena conoscibilità con le seguenti: favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità.

0. 2. 200. 110. *(nuova formulazione)* Nicchi.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i), dopo le parole:

in accreditamento con enti pubblici sostituire la parola: e con la seguente: o.

* **0. 2. 200. 127.** Beni.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i) dopo le parole: con enti pubblici sostituire la parola: e, con la seguente: o.

* **0. 2. 200. 75.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	177
7-00505 Palma e 7-00558 Parentela: Iniziative di sostegno al settore agricolo nel territorio denominato « Terra dei fuochi » (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00505 Palma in una nuova formulazione e della risoluzione n. 7-00558 Parentela in una nuova formulazione</i>)	177
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione 7-00558 Parentela approvata dalla Commissione)	181
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione 7-00505 Palma approvata dalla Commissione)	184
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	178
5-03656 Ribaudò: Iniziative da intraprendere per assicurare la regolare funzionalità dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia (ARAS)	179
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	187
5-02092 Gallinella: Iniziative per assicurare la migliore funzionalità del mercato delle sementi e degli agro farmaci	179
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	189
5-04469 Amoddio: Iniziative di sostegno a coltivatori e aziende agricole della provincia di Siracusa per i danni subiti a causa di eccezionali eventi atmosferici	179
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	190
ERRATA CORRIGE	180

RISOLUZIONI

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, presidente, comunica che l'onorevole Dorina Bianchi, del gruppo Area Popolare, entra a far parte della

Commissione, in sostituzione dell'onorevole Luigi Casero, membro del Governo. Da il benvenuto alla collega e le augura buon lavoro.

7-00505 Palma e 7-00558 Parentela: Iniziative di sostegno al settore agricolo nel territorio denominato « Terra dei fuochi ».

(*Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00505 Palma in una nuova formulazione e della risoluzione n. 7-00558 Parentela in una nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dell'8 gennaio scorso la Commissione ha deliberato che le due risoluzioni, trattando del medesimo argomento, fossero discusse congiuntamente. Comunica altresì che il deputato Franco Bordo ha comunicato di non voler più procedere nell'esame congiunto della sua risoluzione 7-00309.

Paolo PARENTELA (M5S) comunica di aver predisposto e distribuito alla Commissione una riformulazione della sua risoluzione (*vedi allegato 1*) contenente alcune modifiche rispetto alla precedente formulazione, tra le quali la soppressione dell'ultimo impegno, alla luce della necessità di svolgere una azione più incisiva negli ambiti locali, senza scomodare in questa circostanza questioni relative ai marchi, che investono ambiti europei, in relazione alla quale invita il Governo a svolgere un ruolo propositivo per una maggiore sensibilizzazione sull'argomento della tutela delle produzioni agricole, zootecniche e ittiche.

Giovanna PALMA (PD) illustra una proposta di riformulazione della sua risoluzione (*vedi allegato 2*) invitando il Governo ad esprimersi in senso favorevole e ad accoglierla nella sua interezza.

Il Viceministro Andrea OLIVERO rende il parere favorevole del Governo sui testi delle risoluzioni così come da ultimo riformulate, precisando che il Governo valuta molto positivamente lo sforzo di miglioramento profuso nelle risoluzioni, che testimonia un'attenzione comune delle forze politiche su un tema assai rilevante. Ritene inoltre importante che sul territorio si sviluppino un'azione comune di tutte le forze interessate alla risoluzione degli annosi problemi riscontrati in quelle zone, attraverso lo sviluppo di una sinergia che possa affrontare e risolvere i nodi piutto-

sto complessi che richiedono un lavoro ampio e puntuale che deve essere svolto nei tempi e nelle forme appropriate. Ad esempio, occorre tenere in particolare conto l'esigenza di evitare dannosi allarmismi che, senza alcuna utilità per i cittadini, nel settore agricolo si traducono in alterazioni del mercato particolarmente deleterie per gli operatori.

Giovanna PALMA (PD) ringrazia il Governo per l'attenzione posta sul delicato tema del rilancio di una terra che, piuttosto che dei fuochi, confida in futuro possa essere nuovamente indicata come una terra sana, fertile e dispensatrice di prodotti di alta qualità.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-00505 Palma come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione della risoluzione n. 7-00505 Palma, risultano assorbiti i primi tre impegni della risoluzione n. 7-00558 Parentela.

Fa quindi presente che il deputato Fiorio non ha potuto registrare la propria presenza.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-00558 Parentela come da ultimo riformulata (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.20

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03656 Ribaudò: Iniziative da intraprendere per assicurare la regolare funzionalità dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia (ARAS).

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco RIBAUDO (PD), nel ringraziare il Governo per l'articolata e completa risposta – della quale si dichiara soddisfatto –, per il fatto che essa effettivamente ricostruisce correttamente la vicenda, fa presente che l'interrogazione è del settembre 2014, e quindi è un po' datata, essendo trascorsi cinque mesi dalla sua presentazione. Inoltre, poiché doveva essere predisposto un piano di riorganizzazione dell'ARAS, che si trova invece ancora in questa fase stando alla risposta del Governo, sollecita quest'ultimo ad adoperarsi affinché tale piano sia effettivamente posto in essere. Inoltre, ritiene che, più che cercare di ripristinare una situazione di corretto funzionamento attraverso la individuazione degli errori eventualmente commessi dal personale dipendente, ritiene necessario uscire dal circuito vizioso in cui si trova l'ente. Si tratta infatti di una situazione complicata in cui vi è, da una parte, la mancata erogazione del contributo per il miglioramento della razza agli allevatori che determina il mancato pagamento delle quote spettanti da parte di questi ultimi e, da un'altra parte, vi sono i mancati incarichi agli esperti per la rassegna di razza e di conseguenza, la mancata valutazione morfologica e la mancata iscrizione a registro degli animali, che comporta, di conseguenza, il decadimento del diritto degli allevatori al contributo di miglioramento. Si tratta dunque di una situazione complessa su cui chiede l'attenzione del Governo affinché giunga la sollecitazione al commissario.

5-02092 Gallinella: Iniziative per assicurare la migliore funzionalità del mercato delle sementi e degli agro farmaci.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo, a cui peraltro dedicherà un ulteriore approfondimento. La interrogazione infatti prendeva le mosse dalle risultanze della indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore delle sementi e degli agrofarmaci, conclusasi nella passata legislatura con la individuazione di criticità relative al funzionamento del mercato di tali importanti prodotti per il settore agricolo e zootecnico, mentre il Governo ha oggi manifestato la sua intenzione di non procedere ad alcuna azione di ulteriore verifica o controllo sullo stato reale della situazione, al fine di rompere una situazione di reale oligopolio in danno degli operatori del settore. In merito a ciò manifesta la sua preoccupazione e il suo rammarico.

Auspica pertanto che, contraddicendo questa presa di posizione, il Governo, al pari del Parlamento, a cui peraltro chiederà le risultanze della precedente attività, si attivi anche con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di modificare l'attuale stato di cose.

5-04469 Amoddio: Iniziative di sostegno a coltivatori e aziende agricole della provincia di Siracusa per i danni subiti a causa di eccezionali eventi atmosferici.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe ROMANINI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e concorda in pieno con il Governo sull'adozione di strumenti di gestione del rischio *ex ante*, come le assicurazioni e i fondi di

mutualità, apprezzando inoltre la sua decisione di dotare tali strumenti di importanti risorse finanziarie accanto quelle impegnate per il Fondo di solidarietà nazionale.

Nello specifico contenuto della interrogazione fa presente che l'entità dei danni subiti è ingente e ammonta a quasi il 50 per cento del valore della produzione di un'area vastissima del siracusano. Ricorda inoltre che, dopo la presentazione dell'interrogazione, il 12 febbraio, la Regione Siciliana ha adottato un provvedimento per la dichiarazione dello stato di calamità naturale. A tale proposito formula pertanto l'auspicio che il Governo – come ha preannunciato nella risposta – si adopererà affinché le procedure siano il più solerti possibile e si dia presto agli operatori del settore il giusto ristoro a fronte dei notevolissimi danni subiti.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 gennaio 2015:

a pagina 173, seconda colonna, alla trentaduesima riga, dopo la parola: « risposta » inserire le seguenti: « ai quesiti posti »;

a pagina 174, prima colonna, alla prima riga, dopo la parola: « presidente » aggiungere le seguenti: « – titolare di contratti di consulenza con società indirettamente riconducibili alla Coldiretti, come si evince dalla risposta – ».

ALLEGATO 1

Risoluzioni 7-00505 Palma e 7-00558 Parentela: Iniziative di sostegno al settore agricolo nel territorio denominato « Terra dei fuochi ».**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00558
PARENTELA APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il Governo ha approvato il decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, comunemente conosciuto come decreto-legge « Terra dei Fuochi » proprio in considerazione del fatto che i territori cui il provvedimento in questione fa riferimento sono geograficamente conosciuti come « Terra dei Fuochi »;

le disposizioni normative contenute all'interno di tale decreto si sono rivelate assolutamente insufficienti per la risoluzione delle criticità presenti all'interno del territorio destinatario del provvedimento e non soddisfacenti sotto tutti i punti di vista;

occorre infatti affrontare i problemi al cuore e risolverli attraverso gli strumenti appropriati;

è il caso di ridiscutere la presenza, inutile, del corpo di polizia provinciale che oltre a non avere nessuna utilità, andrebbe legata alla dichiarata volontà di eliminazione delle province; sarebbe opportuno affidare quindi maggiori poteri ad altri corpi di polizia, *in primis* il Corpo forestale dello Stato, e creare personale specializzato, eventualmente attingendo al personale del soppresso corpo di polizia provinciale, sul piano degli interventi specifici di contrasto agli sversamenti e ai roghi;

un ruolo fondamentale nella repressione dei crimini ambientali è svolto dal Corpo forestale dello Stato, in un'ottica di potenziamento di questo sarebbe opportuno accorpate, al Corpo, le polizie provinciali così come far confluire al suo interno unità provenienti dal piano di dismissione dell'aeronautica;

è necessario affrontare la questione della caratterizzazione dei terreni; in questo campo molto è legato alla controversa questione delle indagini realizzate in passato e documentate in alcuni rapporti che sono stati pubblicati in questi anni nonché alle caratterizzazioni inserite proprio nel decreto « Terra dei Fuochi » di cui sopra;

tale caratterizzazione deve andare di pari passo alla rielaborazione della normativa per definire i parametri di valutazione delle concentrazioni inquinanti per suoli agricoli e soprattutto acque irrigue (attualmente assenti); urge predisporre un piano di incentivi da destinare alla eventuale conversione delle colture per i terreni/compromessi dall'inquinamento o comunque interdetti alla coltivazione di prodotti agricoli. In questa ottica si colloca l'idea della messa a dimora di alberi ad alto fusto (pioppo nello specifico) per la produzione di legname (opportunamente trattato in fase di reimpiego nei cicli industriali per evitare il rilascio di sostanze incamerate mediante fitoestrazione), o anche canapa che opportunamente supportata nella propria filiera potrebbe aprire un vero e proprio panorama di investimenti per gli

svariati impieghi che può avere in altrettanti settori;

in tale ultimo caso sarebbe utile affidare tale compito alle facoltà universitarie specializzate, come quella di agraria a Portici, creando dei gruppi di lavoro composti da agronomi, geologi, ed esperti di idraulica dei mezzi porosi. Questo aspetto è fondamentale per capire anche a che punto ci si trova relativamente al livello inquinamento dei suoli (geologi ed esperti di idraulica dei mezzi porosi possono dare un apporto importantissimo sul piano della composizione dei suoli e della permeabilità degli stessi, in modo da capire se e quali indagini effettuare in questo momento ai fini della caratterizzazione). La presenza di agronomi rientra nella sfera della salvaguardia del comparto agroalimentare già molto provato da anni di cattiva pubblicità della Campania come territorio senza speranza quando in realtà non è assolutamente così;

è opportuno prevedere controlli su tutta la filiera dello smaltimento dei rifiuti, con impegno di tutti gli organi coinvolti, dal Corpo forestale dello Stato alla Guardia di finanza al fine di perseguire obiettivi di controllo a monte della filiera dello smaltimento dei rifiuti speciali ed attuare una campagna di controlli sulle aziende sommerse;

individuare le attività sommerse è la chiave per arginare il fenomeno degli sversamenti abusivi di rifiuti speciali. È infatti da privilegiare un simile *modus operandi* rispetto, ad esempio, all'utilizzo di personale militare finalizzato a sanzionare chi materialmente appicca il fuoco al rifiuto e perseguendo così l'ultimo anello della catena senza mai individuare i reali responsabili;

fondamentale è regolamentare i parametri relativi alle sostanze «inquinanti», contenute nelle acque destinate all'irrigazione. Oggi i pozzi, infatti, sono sequestrati sulla base del decreto legislativo n. 152 del 2006 che però non regola le acque irrigue, ma solo quelle destinate al consumo neonatale; occorre

quindi modificare il testo unico per l'ambiente con l'introduzione di uno o più articoli dedicati alla regolamentazione delle acque irrigue,

impegna il Governo:

a potenziare il Corpo forestale dello Stato, carente di uomini e mezzi, che secondo il rapporto ecomafie 2014 di Legambiente ha accertato nel 2013 oltre 10 mila reati ambientali contro i 65 della polizia di Stato;

a dotare il Corpo forestale dello Stato di idoneo centro elaborazione dati ambientali ed agroalimentari così da essere in grado di incrociare dati tecnici e amministrativi, per pianificare ed attuare operazioni di polizia volte al pieno contrasto dei fenomeni illegali andando ad incidere su tutta la filiera criminale dal produttore di rifiuti, al trasportatore, allo smaltitore e, infine, all'incendiario;

ad assumere iniziative per la definizione entro un breve lasso di tempo, di parametri di valutazione delle concentrazioni inquinanti per suoli agricoli e per acque irrigue;

ad assumere iniziative per stabilire che i terreni che dovessero risultare compromessi dall'inquinamento o comunque interdetti alla coltivazione di prodotti agricoli, qualora si dimostri la non colpevolezza del soggetto che ha il godimento del fondo, devono essere destinati, eventualmente anche attraverso incentivi statali, alla produzione di legname attraverso la messa a dimora di alberi ad alto fusto (come il pioppo) il cui legno deve essere opportunamente trattato in fase di reimpiego nei cicli industriali per evitare il rilascio di sostanze incamerate mediante fitoestrazione, oppure destinati alla produzione di canapa opportunamente supportata nella propria filiera o comunque ad altri tipi di coltura;

a proseguire nell'analisi dei terreni interessati, nonché all'elaborazione di

piani di riutilizzo dei terreni inquinati, attraverso il gruppo di lavoro costituito a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 136 del 2013;

a promuovere la regolamentazione dei parametri relativi alle sostanze « inquinanti » contenute nelle acque destinate all'irrigazione, disciplinando le caratteri-

stiche di composizione e di utilizzazione delle stesse.

(7-00558) « Parentela, Micillo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Busto, De Rosa, Daga, Gagnarli, Galinella, L'Abbate, Lupo, Manino, Rostellato, Terzoni, Segoni, Vignaroli, Zolezzi ».

ALLEGATO 2

Risoluzioni 7-00505 Palma e 7-00558 Parentela: Iniziative di sostegno al settore agricolo nel territorio denominato « Terra dei fuochi ».**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00505 PALMA
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,
premessi che:

il Governo ha approvato il decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013 convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, comunemente conosciuta come legge Terra dei Fuochi che, tra l'altro, prevede la definitiva introduzione nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunemente conosciuta come Codice dell'Ambiente, dell'articolo 256-*bis* relativo al reato delitto di abbruciamento di rifiuti che consente l'arresto facoltativo in flagranza di reato;

il Regolamento CEE 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari prevede che i controlli vengano effettuati sul luogo di produzione e che, quindi, tali controlli, nel settore agricolo, con particolare riguardo all'area geograficamente conosciuta come Terra dei Fuochi, appare opportuno che vengano effettuati sia in pieno campo che sui bancali di vendita;

considerato che:

nell'area geografica posta a sud della provincia di Caserta ed a nord della provincia di Napoli la popolazione locale è costantemente soggetta all'insorgenza di roghi di rifiuti speciali e tossici nocivi che incidono sullo stato dell'ambiente e, producendo fumi pericolosi, potrebbero incidere sullo stato della salute dei cittadini residenti e sul loro stato psicologico;

detti rifiuti sottoposti ad illecita combustione derivano verosimilmente da scarti di lavorazione di microimprese che,

operanti, in toto o in parte, in maniera abusiva, non possono accedere agli smaltimenti autorizzati determinando così un grave pregiudizio ambientale;

al momento l'unica forma, seppur non risolutivamente efficace a causa dell'indisponibilità dei mezzi, di contrasto all'illecito smaltimento dei rifiuti è posta in essere dall'azione del Corpo Forestale dello Stato quale presidio di polizia ambientale ed agroalimentare che coniuga l'azione di contrasto con l'azione di prevenzione;

l'emergenza roghi tossici non vede significativi ridimensionamenti tanto da determinare nelle popolazioni dei territori interessati quel senso di serenità e riacquisita tranquillità che consente di considerare l'intervento della Pubblica Amministrazione come risolutivo del problema;

dalle ultime attività di contrasto al fenomeno dell'illecita gestione dei rifiuti appare che la questione Terra dei Fuochi non sia circoscritta soltanto a parte della provincia di Napoli e Caserta, ma che invece è un fenomeno che travalica il mero confine geografico e rappresenta un modo illecito di concepire la gestione dei rifiuti comune a molte altre aree produttive;

appare necessario, nell'immediato, rafforzare, anche con misure straordinarie, l'organico del Corpo Forestale dello Stato presente in Campania ed, in particolare, nelle province di Napoli e Caserta;

l'aumento dell'organico in tali aree geografiche consentirebbe di incrementare

l'organizzazione di blitz operativi che, oltre a permettere di assicurare alla giustizia penale i colpevoli di abbruciamento di rifiuti tossici e nocivi in linea con le previsioni della recente legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche di ottenere un effetto deterrenza nei confronti di ulteriori delinquenti che avessero intenzione di abbandonare, depositare e quindi incendiare rifiuti;

la particolare grande estensione del territorio posto a nord di Napoli ed a sud della provincia di Caserta supera di molto i mille chilometri quadrati e che la popolazione ivi residente non è inferiore a due milioni di abitanti, quindi con un evidente allarme sociale che il fenomeno dei roghi tossici determina negli abitanti di quelle zone;

l'azione di contrasto ai delitti ambientali non può essere legata esclusivamente all'organizzazione, seppur meritevole e auspicata, di blitz operativi ma deve essere necessariamente collegata all'attività info-investigativa che presuppone, a sua volta, un'articolata conoscenza del territorio, delle dinamiche comportamentali delittuose e dei dati informativi di base;

le attività economiche agricole ed agroalimentari di origine campana stanno subendo una grossa ingiuria economica a causa delle attività delinquenziali poste in essere dai criminali dell'ambiente con il seppellimento dei rifiuti o con il loro abbandono e conseguente abbruciamento;

è opportuno che i controlli sanitari, a cura delle ASL locali, vengano effettuati anche in pieno campo, così da consentire al cittadino consumatore il massimo della trasparenza e certezza circa la rigiosità delle verifiche, tanto da far divenire il controllo elemento di sviluppo economico del settore e non già sua limitazione;

certamente i controlli sanitari rappresentano, se abbinati ad una intensa attività di polizia preventiva e repressiva, l'elemento territoriale necessario per dare

credibilità nazionale ed internazionale al prodotto agricolo ed agroalimentare campano;

il comitato terra dei fuochi previsto dalla legge 6/2014 che ha convertito in legge il decreto legge 136/2013, deve emanare i regolamenti per la classificazione delle acque sotterranee per uso irriguo e della qualità dei suoli agricoli e che al momento detti regolamenti non sono stati emanati;

in molti appezzamenti di terreno dell'area l'unica fonte di approvvigionamento idrico sono i pozzi sorgenti, la cui qualità delle acque di falda va, con notevoli costi e aggravio organizzativo, costantemente monitorata per garantire l'uso di acqua assolutamente non contaminata e che sarebbe invece tecnicamente fattibile utilizzare le acque del consorzio di bonifica Volturno, previa realizzazione di alcune infrastrutture irrigue;

il Governo, sotto la regia dei ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della salute, si è dimostrato particolarmente attento nell'azione intrapresa per affrontare l'intera vicenda e che tale azione mostra i primi risultati concreti soprattutto per quanto riguarda l'esatta caratterizzazione delle aree del territorio maggiormente inquinate,

impegna il Governo:

a promuovere, alla luce del lavoro finora svolto, per quanto di competenza, sul territorio geograficamente corrispondente alla Terra dei Fuochi, iniziative volte al rafforzamento anche in pieno campo dei controlli sanitari dei prodotti agricoli prima della raccolta;

a procedere tempestivamente al varo dei regolamenti per la classificazione delle acque sotterranee per uso irriguo e della qualità dei suoli agricoli;

a promuovere la realizzazione delle infrastrutture irrigue che consentano agli agricoltori della Terra dei Fuochi di irri-

gare i terreni coltivabili ad uso agricolo con le acque del consorzio di bonifica del Volturno;

a far sì che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, proceda già prima delle decisioni che saranno assunte dal CIPE, senza indugi all'avvio delle opere indicate attraverso il coinvolgimento del commissariato Ex Agensud, competente in materia irrigua;

ad adottare le opportune iniziative per la costituzione di un Centro elaborazione dati ambientali ed agroalimentari, presso il centro di formazione nazionale del Corpo Forestale dello Stato in Castelvoturno (CE) per garantire un ottimale coordinamento dei dati disponibili ai fini della pianificazione delle operazioni di polizia di competenza del CFS;

a organizzare, presso il predetto CNF di Castelvoturno (CE) il centro nazionale per la formazione relativa agli interventi volti al contrasto dei crimini ambientali;

ad adottare le opportune iniziative volte a rafforzare la collaborazione del CFS con le attività in atto del commissario per la bonifica e messa in sicurezza dell'area vasta di Giugliano e Castel Volturno;

ad incrementare l'organico del Corpo Forestale dello Stato presente in Campania ed, in particolare, nelle province di Napoli e Caserta mediante la straordinaria assegnazione di personale proveniente da altri uffici fino a cessata necessità;

a valutare la possibilità qualora se ne riscontrasse la necessità di fornire al Corpo Forestale dello Stato le risorse per l'acquisizione, urgente ed indifferibile, di ogni strumentazione adeguata a favorire l'attività di intelligence investigativa ambientale e agroalimentare, così da favorire l'azione operativa territoriale del personale della Forestale e avviare, concretamente, l'azione di risanamento e tutela del territorio della Terra dei Fuochi fornendo risposte tangibili alle popolazioni del luogo.

(7-00505) « Palma, Covello, Oliverio ».

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-03656 Ribaudò: Iniziative da intraprendere per assicurare la regolare funzionalità dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia (ARAS).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione presentata dall'onorevole Ribaudò concerne le iniziative da intraprendere per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia e per la salvaguardia del relativo personale.

Mi preme anzitutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 30 del 1991 e successive modifiche e integrazioni, la vigilanza tecnico-amministrativa sull'attività di selezione del bestiame, svolta a livello territoriale, compete alle Regioni che espletano le proprie funzioni avvalendosi di risorse finanziarie trasferite dallo Stato.

L'unicità, per tutto il territorio nazionale, della tenuta dei libri genealogici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua, invece, contemperando le funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari, nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. In tal senso il Ministero, d'intesa con le regioni, emana il Programma annuale dei controlli funzionali e stabilisce l'importo del contributo spettante a ciascuna struttura.

Chiarito quanto sopra, rilevo che, dalle verifiche svolte a seguito del commissariamento disposto nel 2009 dall'Associazione Italiana Allevatori – AIA – nei confronti dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia – ARAS – per individuare le inefficienze della struttura e gli strumenti per porvi rimedio, è emerso, per quell'anno, un disavanzo di 1.475.161 euro.

Nonostante la successiva nomina, decisa dall'AIA, di un collegio commissariale

per la riorganizzazione della connessa associazione regionale, la situazione economico-finanziaria è ulteriormente peggiorata. Ciò, non solo, in relazione alla modifica dei criteri per l'esecuzione dei controlli funzionali (con conseguente riduzione del contributo spettante e minore necessità di personale), ma anche a causa del mancato coinvolgimento dell'associazione regionale da parte della regione siciliana nei programmi di attività ulteriori, nonché per l'omesso pagamento delle quote sociali da parte degli allevatori.

In tale contesto, si è fatto ricorso agli ammortizzatori sociali quali, la cassa integrazione, dapprima, e un contratto di solidarietà biennale (che terminerà il prossimo giugno), poi, con orario ridotto al 50 per cento per tutto il personale.

Ad aggravare il dissesto dell'ARAS si è aggiunta poi la mancata erogazione, da parte della regione siciliana, degli importi relativi ai fondi FAS per l'anno 2011, pari ad oltre 2 milioni di euro.

Premesso quanto sopra, informo l'onorevole interrogante che l'AIA, come da prassi, ha svolto le ispezioni tecniche di propria competenza. Riguardo alle irregolarità riscontrate, l'attuale commissario sta ponendo in essere tutti i provvedimenti necessari per ripristinare una situazione di corretto funzionamento dell'ente ai sensi dei disciplinari dei controlli e, ove necessario, sta provvedendo alle contestazioni disciplinari nei confronti del personale dipendente che non ha operato correttamente.

In ogni caso, si sta predisponendo un Piano di riorganizzazione che allinei la

struttura organizzativa dell'ente stesso con quanto previsto dal predetto Programma annuale dei controlli funzionali. Tale piano sulla base della situazione zootecnica della regione (numero e specie dei capi, tipologia delle aziende, esigenze/sottoscrizioni degli allevatori soci) disciplina l'organigramma della struttura e, conseguentemente, determina l'ammontare dei finanziamenti spettanti all'ente.

Per quanto riguarda i finanziamenti statali ricordo che abbiamo erogato, con netto anticipo, l'80 per cento dei fondi disponibili sul bilancio del Ministero (pari a 25 milioni di euro) e impegnato il

restante 20 per cento, in attesa dell'accordo in Conferenza Stato-regioni sul piano controlli 2014.

Infine, preciso che per la regione Sicilia è stata prevista, per il 2014, una spesa ammessa di 3,940 milioni di euro, per un contributo massimo ammissibile di 3,082 milioni di euro. La ripartizione delle somme disponibili del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevede, a favore della regione siciliana, un contributo di 1,752 milioni di euro di cui 1,402 milioni, già erogati, mentre i restanti 350.000 euro verranno corrisposti successivamente all'accordo in Conferenza Stato-regioni.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-02092 Gallinella: Iniziative per assicurare la migliore funzionalità del mercato delle sementi e degli agro farmaci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di aumentare la diversificazione dei prodotti fitosanitari disponibili sul mercato, con il Ministero della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, abbiamo concordato una procedura per la valutazione delle istanze di autorizzazione in deroga, per situazioni di emergenza fitosanitaria, in applicazione dell'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1107 del 2009.

In particolare, nella concertazione sono state stabilite le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni prevedendo un diverso *iter* procedurale tra le richieste, distinguendole tra estensione all'impiego (per le sostanze attive già registrate) e nuove autorizzazioni, per le quali sarà necessaria la dichiarazione di emergenza fitosanitaria da parte del Servizio fitosanitario nazionale.

Occorre poi tener presente che il settore delle sementi è notevolmente artico-

lato, pertanto, appare difficile dare un giudizio univoco per ciò che riguarda la concentrazione delle imprese produttrici dell'intero comparto.

Infatti, in alcuni segmenti è verosimile che si sia realizzata una certa concentrazione (come nel caso delle sementi di mais), mentre in altri comparti (cereali a paglia, foraggere, riso, ortive, ecc..) la situazione appare maggiormente diversificata e la maggior parte del mercato nazionale è occupata da imprese di dimensioni nettamente inferiori alla citate multinazionali.

In particolare, il settore dei cereali a paglia è caratterizzato, almeno per ciò che concerne la costituzione delle varietà, da piccole e medie aziende private, molte delle quali nazionali. Accanto a queste, una parte del mercato è sostenuta da enti pubblici, come nel caso dell'Ente Risi che occupa un posto di assoluta preminenza.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-04469 Amoddio: Iniziative di sostegno a coltivatori e aziende agricole della provincia di Siracusa per i danni subiti a causa di eccezionali eventi atmosferici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere concerne le iniziative da intraprendere a sostegno degli agricoltori della provincia di Siracusa che hanno subito gravi danni a causa degli avversi eventi atmosferici ivi verificatisi tra il 31 dicembre 2014 e il primo gennaio di quest'anno.

Preliminarmente desidero precisare che alla data odierna non risulta ancora pervenuta alcuna formale richiesta d'intervento, ma assicuro fin da ora che non appena perverrà la proposta dalla regione Sicilia, purché nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, il Ministero provvederà all'istruttoria di competenza per l'eventuale emissione del decreto di declaratoria con il quale potranno essere attivate le misure compensative proposte dall'onorevole interrogante.

Ricordo inoltre che gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008 (per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali) possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per le avversità e le colture danneggiate non comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi le cui polizze sono agevolate da un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta.

A tal proposito, segnalo tuttavia che gli strumenti *ex ante*, come quello assicurativo, si sono dimostrati nel corso del tempo nettamente più efficaci rispetto agli interventi compensativi, assicurando infatti oltre 7 miliardi di euro di Produzione lorda vendibile agricola.

Peraltro, le assicurazioni agevolate sono state inserite tra le misure analizzate dalla Commissione europea per far fronte, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020, alle crisi che interessano il settore agricolo. Infatti, sono all'esame mirate azioni volte ad assicurare l'estensione territoriale della misura e a meglio informare le imprese agricole circa la portata e le potenzialità dello strumento assicurativo.

In tale quadro, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014, attualmente all'esame del Senato, all'articolo 12, prevede una delega al Governo al fine di adeguare l'attuale normativa (rappresentata dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102), agli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Abbiamo presentato alla Commissione europea un programma nazionale di sviluppo rurale in cui è prevista un'apposita misura – gestione dei rischi – finalizzata ad incentivare l'adozione, da parte degli agricoltori, degli strumenti *ex ante*, come l'assicurazione o i fondi di mutualità, sicuramente più adeguati a rispondere alle necessità delle imprese colpite da eventi eccezionali come quello segnalato, rispetto ai tradizionali strumenti compensativi *ex post*.

Faccio presente ancora che, il Governo ha già provveduto a rifinanziare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale mediante riassegnazione di somme disponibili nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in aggiunta alle risorse messe a disposizione dalla Protezione civile.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	191
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	191
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.	
Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo economico, Simona Vicari. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Nicola Fratoianni mentre ha cessato di farne parte la deputata Annalisa Pannarale.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, intervenendo in sostituzione della relatrice, on. Scuvera, ricorda preliminarmente che la Commissione europea ha emesso lo scorso 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177/2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando la violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (cosiddetta, Direttiva IPPC) fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data.

Passando ai contenuti dell'articolo del provvedimento, già approvato dal Senato, fa presente che l'articolo 1 estende la disciplina prevista per l'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, introducendo a tal fine una serie di modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta, legge Marzano).

Tali modifiche riguardano, da un lato, la disciplina dell'*iter* di ammissione, che può essere disposta con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico (comma 1), e dall'altro, la presentazione dell'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che può essere effettuata dal commissario straordinario delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico sottoposte a commissariamento straordinario (comma 2).

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Senato, dispone in materia di priorità nella soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico; in particolare, è specificato che sono prededucibili i crediti anteriori vantati da piccole e medie imprese relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza, alla continuità dell'attività degli impianti produttivi industriali, nonché i crediti anteriori relativi agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal Piano ambientale. Il comma 3 esonera il commissario straordinario delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata dall'obbligo di presentazione al Ministro dello sviluppo economico, del proprio programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali. Il comma 4, con riguardo alla cessione a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria, inserisce l'opzione dell'affitto, e non più solo della vendita degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria.

Ricorda altresì che il commissario dell'amministrazione straordinaria procede ad individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono nel medio periodo, a seconda dei casi, la continuità del servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse

strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza di intervento ed il rispetto della legislazione nazionale ed europea.

Fa altresì presente che nel corso dell'esame in Senato è stata inserita una disposizione concernente l'obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non devono essere inferiori a quelli di mercato, accertati da una perizia indipendente, effettuata da un'istituzione finanziaria scelta dal MiSE, con proprio decreto. È altresì previsto che il diritto di prelazione a favore dell'affittuario possa essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico e con parere favorevole del comitato di sorveglianza.

Il comma 5, modificato in Senato, prevede il trasferimento all'affittuario o all'acquirente rispettivamente in caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende in regime di amministrazione straordinaria, delle autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli. Nel corso dell'esame in Senato, è stata altresì inserita una disposizione che prevede il mantenimento per un periodo di 18 mesi – invece che degli attuali 6 mesi – dall'avvio dell'amministrazione straordinaria dei requisiti in capo alle aziende interessate per il mantenimento delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle attività. Il comma 6 elimina il riferimento alla ristrutturazione dal programma di concordato che il commissario straordinario può presentare per il soddisfacimento dei creditori. Il comma 7 introduce una deroga alla disciplina dell'azione revoca-

toria che consiste nel sottrarre all'azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario delle imprese di interesse strategico nazionale al fine di assicurare la continuità aziendale e la prosecuzione della attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale garantendo che le risorse aziendali siano destinate prioritariamente a tali finalità.

Con riferimento all'articolo 2, rileva che il comma 1 prevede che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014. Il comma 2 disciplina i rapporti intercorrenti tra la Valutazione del Danno Sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), mentre i commi da 3 a 5 definiscono e disciplinano la procedura per l'attuazione del « Piano ambientale » nonché il relativo monitoraggio a fini di rendicontazione alle Camere. Il comma 6 introduce una presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA e alle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica o amministrativa e siano osservate le disposizioni contenute nel Piano ambientale relativo allo stabilimento ILVA di Taranto. Il comma 7 stabilisce che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. I commi da 8 a 10 individuano le norme vigenti che continueranno a trovare applicazione, in quanto compatibili, in costanza del nuovo regime di amministrazione straordinaria, e

ne precisano alcuni riferimenti. Il comma 11, infine, consente all'impresa commissariata ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013, successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, di accedere alle procedure per la riconversione industriale dei siti inquinati. I commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 2 dispongono l'autorizzazione, per la regione Puglia, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e 4,5 milioni per il 2016, e la conseguente copertura dei maggiori oneri a valere sui Fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, per interventi diretti al potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto. I commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 2, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, recano agevolazioni di natura fiscale e finanziaria nei confronti di alcune imprese che vantano crediti nei confronti dell'ILVA o di imprese di interesse strategico nazionale. Il comma 8-*bis* dispone la sospensione dei termini di versamento di tributi erariali. Il comma 8-*ter* dispone in merito alle misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui.

Per quanto attiene all'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, fa presente che esso riserva un importo massimo di 35 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria.

In relazione all'articolo 3, evidenzia che il comma 1 consente all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. di utilizzare le somme già sequestrate dall'autorità giudiziaria per emettere obbligazioni. Le somme recuperate da ILVA attraverso l'emissione delle obbligazioni dovranno costituire un patrimonio separato della so-

cietà, da utilizzare esclusivamente per gli interventi di risanamento ambientale. Il comma 1-*bis* interviene sul decreto-legge n. 61 del 2013 per eliminare il termine ultimo del 2014 previsto originariamente per il trasferimento da parte dell'autorità giudiziaria delle somme sequestrate all'impresa commissariata. Il comma 1-*ter* autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione. A tal fine si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015, e l'istituzione, ai fini della gestione delle suddette risorse, di una apposita contabilità speciale. I commi 2 e 3 disciplinano rispettivamente la titolarità di contabilità speciali in capo al Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, in cui confluiscono le risorse, e gli obblighi di rendicontazione in ordine all'utilizzo delle risorse medesime. Il comma 4 precisa che resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. Il comma 5-*ter*, infine, introduce una clausola di salvaguardia finanziaria operante nel caso in cui, per effetto dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 3, dovessero emergere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cui si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziato per il periodo di programmazione 2014-2020. Il comma 5, modificato nel corso dell'esame in Senato, autorizza il commissario straordinario a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione del vincolo risalente al contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.) che obbliga FINTECNA a salvaguardare l'ILVA

da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale avvenute durante la gestione precedente alla cessione. La liquidazione – che ha carattere definitivo, non è soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione finalizzata al risarcimento del danno ambientale – è determinata nell'importo di 156.000.000 di euro. Il comma 5-*bis* dell'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, destina fino a 10 milioni di euro ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.

Quanto all'articolo 4, fa presente che i commi 1 e 2 sono volti a sancire l'approvazione *ex lege* delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.A. per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento. I commi 2-*bis* e 2-*ter*, aggiunti nel corso dell'esame al Senato sono volti ad orientare l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti al rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti e a favorire il recupero di rifiuti e materiali. In particolare, il comma 2-*bis* stabilisce che l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti devono garantire il rispetto dei principi della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) e, in particolare, della gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero. Il comma 2-*ter* detta disposizioni finalizzate a favorire, nel rispetto dei principi definiti dalla direttiva rifiuti 2008/98/CE, il recupero dei residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto.

In relazione all'articolo 4-*bis*, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, rileva che esso novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, introducendo il comma 9-*bis*, che autorizza il

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva rivalsa sulle amministrazioni responsabili delle violazioni, anche tramite compensazione con i finanziamenti loro assegnati per interventi comunitari.

L'articolo 5 prevede invece che l'attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo denominato « CIS Taranto », sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento all'articolo 6, osserva che il comma 1 affida al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (previsto dal decreto-legge n. 129 del 2012) il compito di provvedere alla predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, « per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione » dell'area di Taranto, inteso a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente, da attuare secondo le disposizioni contenute nel CIS Taranto (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto). Il comma 2 individua le risorse, per la realizzazione del programma, da trasferire sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Si tratta di: risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge n. 129 del 2012; risorse residue stanziare per interventi nelle aree sottoutilizzate; risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente; ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto. Il comma 3 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse per attività tecnico-ammini-

strative connesse alla realizzazione degli interventi medesimi. Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, possa avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, nonché di enti pubblici di ricerca. Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi, il Commissario straordinario può definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa. Si prevede, infine, che il Commissario straordinario adotti tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'articolo 7, rileva che mentre il comma 1 provvede ad estendere i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato nel 2012, a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo nonché relativi al sistema logistico portuale e retroportuale, il comma 2 prevede che tutti gli atti necessari di tutti gli enti competenti, siano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario e che decorso tale termine si intendano resi in senso favorevole. Si prevede (comma 2-bis) la pubblicazione sul sito dell'Autorità portuale di tali atti. Il comma 3 dispone che la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere deve essere emessa nel termine di sessanta giorni.

Venendo ai contenuti dell'articolo 8, ricorda che il comma 1 dispone che il Comune di Taranto adotta, ad integrazione del progetto presentato per il « Piano nazionale delle città », un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della « città vecchia » di Taranto. Durante l'esame al Senato, sono stati altresì aggiunti i commi 1-bis e 2-bis,

che prevedono rispettivamente l'obbligo per il Comune di Taranto di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso resi, nonché la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal comma 2. Il comma 3 dispone che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa – previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5 – predispongono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, un Progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Durante l'esame al Senato, è stato aggiunto il comma 3-*bis* che dispone l'obbligo per il Comune di Taranto di pubblicazione sul proprio sito istituzionale del Piano e del Progetto, previsti dai suddetti commi 1 e 3. Il comma 4 stabilisce che il decreto di approvazione del Progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 5 stabilisce che i programmi di riqualificazione e valorizzazione della « città vecchia » e dell'Arsenale militare marittimo di Taranto sono sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.

Si riserva di sottoporre ai colleghi una proposta di parere che terrà conto delle indicazioni e dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) formula alcune critiche riguardanti la piena compatibilità con il quadro normativo europeo del provvedimento in esame e segnatamente delle norme di cui all'articolo 1, comma 4, in forza delle quali il commis-

sario dell'amministrazione straordinaria procede ad individuare l'affittuario o l'acquirente facendo ricorso alla trattativa privata. Esprime analoghe critiche con riferimento alle norme introdotte dall'articolo 3, comma 1-*ter* che prevedono l'assistenza della garanzia dello Stato per i finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro.

Chiede inoltre che il Governo chiarisca attraverso gli opportuni strumenti informativi la coerenza complessiva dell'impianto del provvedimento in esame – a suo avviso segnato dalla presenza di norme a carattere derogatorio – rispetto alle indicazioni ed agli orientamenti espressi sulla questione ILVA dalla Commissione europea.

Cosimo PETRAROLI (M5S) nell'illustrare la posizione critica del suo gruppo sottolinea la strumentalità del provvedimento, già più volte rilevato, che non ha prodotto un miglioramento della situazione né sotto il profilo della bonifica e della sicurezza degli impianti né sotto quello della salute delle popolazioni interessate. Ricorda che la Commissione europea ha emesso lo scorso 16 ottobre un parere motivato nei confronti della procedura di infrazione aperta nei riguardi del nostro paese n. 2177/2013, contestando la violazione della cosiddetta direttiva IPPC sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014 e della direttiva sulle emissioni industriali. Richiama altresì le gravi inadempienze poste in essere dal gestore dell'ILVA ed in particolare la mancata copertura dei parchi minerari e la carenza di uno strato isolante tra il deposito delle polveri ed il terreno sottostante in un'area pari a 70 ettari posta a soli 200 metri dal Quartiere Tamburi. Formula infine alcuni puntuali rilievi critici riguardanti il processo di attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), basato esclusivamente su parametri quantitativi e non qualitativi, la mancata applicazione del principio « chi inquina paga » contenuto

nella direttiva 2004/35/CE nonché la previsione di un'adeguata tempistica per la predisposizione del piano industriale di conformazione delle attività produttive.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dall'on. Buttiglione.

Tea ALBINI (PD) dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dall'on. Buttiglione e sottolinea la mancata previsione della partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute nelle diverse istanze di consultazione e di confronto previste dal provvedimento. Tale carenza rischia infatti di determinare una grave compressione del diritto alla salute e del diritto ad un ambiente salubre dei lavoratori e delle popolazioni interessate.

Florian KRONBICHLER (SEL) condivide i rilievi espressi dall'on. Petraroli.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, sottolinea la portata innovativa del provvedimento che mira a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico. Ritiene che nel complesso le disposizioni del provvedimento muovano in una direzione coerente con i rilievi avanzati dalla Commissione europea che riguardano, tra gli altri, la necessità di procedere all'adozione di un piano industriale e l'impegno a garantire il rispetto delle prescrizioni previste dall'AIA anche attraverso il reperimento di adeguate risorse finanziarie.

Preso atto dei puntuali rilievi critici formulati dai colleghi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Adriana GALGANO (SCpI) dichiara il suo voto di astensione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente e relatore.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo economico, Simona Vicari.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il Sottosegretario Simona VICARI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Adriana GALGANO (SCpI), Marina BERLINGHIERI (PD) e Rocco BUTTIGLIONE (AP).

Il Sottosegretario Simona VICARI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Vicari per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (C. 2894 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

ricordato che in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto è pendente nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (n. 2177/2013) per violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Direttiva IPPC) e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali;

preso atto che le disposizioni del provvedimento sembrano muovere in una direzione coerente con i rilievi avanzati dalla Commissione europea, che riguardano, tra gli altri, la necessità di procedere all'adozione di un piano industriale e l'impegno a garantire il rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione ambientale integrata (AIA), anche attraverso il reperimento di adeguate risorse finanziarie;

osservato, infatti, che all'articolo 1, comma 4 si introduce l'opzione dell'affitto, e non più solo della vendita, degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria – la cui disciplina viene estesa dall'articolo 1, anche alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, tra cui Ilva S.p.A. – prevedendo un obbligo per il

commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente la presentazione di un piano industriale e finanziario;

richiamato altresì l'articolo 2 che dispone in merito ai poteri ed alle procedure volti all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) relativo allo stabilimento ILVA di Taranto, adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, che prevede azioni e tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

considerato inoltre che numerose disposizioni individuano risorse finanziarie, anche sotto forma di garanzia, specificamente finalizzate all'adozione di interventi di risanamento ambientale e di tutela sanitaria (articoli 2-bis e 3), nonché alla realizzazione del programma di misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (articolo 6);

considerata l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla piena compatibilità con la disciplina europea delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4 – che – sia pur nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione – prevede una deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 in materia di alienazione dei beni, nonché delle norme di cui all'articolo 3, comma 1-ter riguardanti la garanzia prestata dallo Stato per i finanziamenti

contratti dall'organo commissariale di ILVA S.p.A;

richiamato l'articolo 4-*bis* che autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva rivalsa sulle amministrazioni responsabili delle violazioni, anche tramite compensazione con i finanziamenti loro assegnati per interventi comunitari, integrando in tal senso l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, ed evidenziata l'opportunità di procedere ad un coordinamento con la vigente disposizione contenuta all'articolo 1, comma 250 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) in materia di pagamento delle sanzioni pecuniarie derivanti da sentenza di condanna nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento di direttive o altri provvedimenti dell'Unione europea nell'ordina-

mento nazionale, in cui si prevede un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

auspicato, infine, che in tempi celeri venga predisposto il piano industriale di conformazione delle attività produttive previsto dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 che possa garantire il pieno rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), insieme al piano ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, secondo una gerarchia qualitativa piuttosto che quantitativa ed in particolare si garantisca una protezione effettiva dell'ambiente e della salute, il rispetto delle condizioni di autorizzazione e una gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Biodiversità agraria e alimentare. S. 1728 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	214
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	216
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	202
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	217
Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	205
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. S. 1779 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 5 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	208
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	218
AVVERTENZA	213

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza
del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 14.

Biodiversità agraria e alimentare.

S. 1728 Governo.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole
con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del
provvedimento.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul disegno di legge S. 1728 recante disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato il progetto di legge in oggetto in occasione del suo esame alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con cinque osservazioni, due delle quali recepite dalla Commissione in sede referente ed una nel corso dell'esame del progetto di legge in Assemblea.

In sintesi, il provvedimento istituisce il Sistema nazionale di tutela e di valoriz-

zazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di definire in questa materia principi e criteri generali valevoli su tutto il territorio, e le modalità di coordinamento con i sistemi regionali.

Va infatti detto che in numerosi casi le regioni hanno previsto con proprie leggi – in attuazione della disciplina internazionale ed europea sulla materia – una rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione della biodiversità.

In particolare, il Sistema nazionale è costituito dall'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella quale sono iscritte tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica che sono a rischio di estinzione o di erosione genetica. È importante sottolineare che nell'Anagrafe nazionale sono inserite di diritto le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali istituiti dalle regioni e dalle province autonome o dai libri genealogici e dai registri anagrafici. Infatti molte regioni hanno già provveduto ad istituire proprie anagrafi, variamente denominate.

Del sistema nazionale fa poi parte la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome. La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione *ex situ* del germoplasma (corredo genetico) e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica.

Ancora, del Sistema fanno parte il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare e il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire, tra l'altro, il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato,

regioni e province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare. Del Comitato fanno parte anche sei rappresentanti delle regioni, individuati, come richiesto dalla Commissione nel parere in precedenza espresso, dalle regioni stesse in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il testo reca infine tutta una serie di disposizioni volte, a vario titolo, a valorizzare e a trasmettere le conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare – anche mediante l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno, attraverso la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, con la promozione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare e mediante la promozione di progetti presso le scuole – e a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.

Passando ad illustrare la proposta di parere, sottopone alla Commissione il parere approvato in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera nelle parti in cui esso risulta ancora attuale, considerato che ben tre dei cinque rilievi allora espressi sono stati recepiti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2015.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella riunione dell'11 febbraio scorso, osserva che le disposizioni recate dal provvedimento non presentano profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, posto che l'intervento legislativo appare incidere su ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, pur dividendo i contenuti della proposta di parere presentata dal relatore, osserva come non si possa ignorare che l'intervento legislativo, seppur indirettamente, incida anche sulla disciplina dell'esercizio del credito a livello regionale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Roberto RUTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera sul disegno di legge C. 2894, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2015, che introduce misure speciali per la società ILVA e prevede interventi di bonifica, riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, con particolare attenzione alle emergenze industriali, storiche e culturali.

In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in oggetto in occasione del suo esame al Senato, esprimendo su di esso parere favorevole con tre osservazioni, le quali non sono state recepite.

Rammenta poi che, come noto, l'emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto è stata oggetto di numerosi interventi normativi, con decreto-legge, negli ultimi anni. Da ultimo, prima del provvedimento in esame, è intervenuto il decreto-legge n. 61 del 2013, che disciplina – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

In particolare, quel provvedimento ha previsto, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, la nomina di un comitato di tre esperti, con il compito di proporre al Ministro competente il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il quale deve prevedere le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Il medesimo decreto ha stabilito che entro trenta giorni dall'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, il commissario straordinario debba predisporre il Piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.

Venendo al decreto-legge in esame, fa presente che l'articolo 1 – modificato durante l'esame al Senato – estende le procedure previste dall'amministrazione straordinaria per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali anche alle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, introducendo a tal fine una

serie di modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta legge Marzano).

L'articolo 2, ai commi da 1 a 6, 7, 8 e da 9 a 11 reca disposizioni specificamente applicabili a ILVA S.p.a., prevedendo, tra l'altro, che l'amministrazione straordinaria faccia cessare il commissariamento straordinario deliberato nel 2013.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, conformando la valutazione ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale 24 aprile 2013. In concreto il comma stabilisce che i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal citato decreto e precisa che il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. I commi da 3 a 5 definiscono e disciplinano la procedura per l'attuazione del « piano ambientale » nonché il relativo monitoraggio a fini di rendicontazione alle Camere, mentre il comma 6 introduce – alle condizioni specificate – una presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati.

Il comma 7 stabilisce che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta.

Il comma 11, infine, consente all'impresa commissariata ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013, successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, di accedere alle procedure per la riconversione industriale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale

norma prevede che il Ministro dell'ambiente e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza, possano stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale (SIN), individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e di preservare le matrici ambientali non contaminate.

I commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 2, introdotti al Senato, autorizzano la regione Puglia ad effettuare interventi di potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, al fine di assicurare adeguati livelli della salute pubblica e una più efficace lotta ai tumori, riferita in particolare alle malattie infantili.

Con l'articolo 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, si introducono poi misure di sostegno alle imprese fornitrici delle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, mediante l'accesso al Fondo di garanzia.

L'articolo 3, comma 1, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, consente all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.a. di utilizzare le somme sequestrate per emettere obbligazioni. Le somme recuperate da ILVA attraverso l'emissione delle obbligazioni dovranno costituire un patrimonio separato della società, da utilizzare esclusivamente per gli interventi di risanamento ambientale.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'organo commissariale di ILVA

S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, destina poi fino a 10 milioni di euro ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.

L'articolo 4, modificato al Senato, modifica il decreto-legge n. 101 del 2013, sancendo l'approvazione *ex lege* delle proposte di definizione delle misure presentate dal sub-commissario in ordine alla modalità di costruzione e gestione delle discariche – localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.a. – per rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi e alle relative misure di compensazione ambientale, nonché alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA. Al riguardo, segnala che il testo originario del decreto affidava la definizione delle misure di compensazione ambientale ad un decreto adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni interessati.

In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, fa poi presente che con l'articolo 5 si stabilisce che l'attuazione degli interventi riguardanti detta area sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011. Il contratto è sottoscritto dai soggetti che compongono il tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto, che ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere, nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, assorbendo le funzioni di tutti i tavoli tecnici comun-

que denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso le amministrazioni centrali, regionali e locali. Al tavolo partecipano – oltre ai rappresentanti del Governo nazionale e ad altri soggetti – anche tre rappresentanti della regione Puglia, un rappresentante della provincia di Taranto, del comune di Taranto e dei comuni dell'area di Taranto.

L'articolo 6 dispone che il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, di cui al decreto-legge n. 129 del 2012, sia incaricato di predisporre – tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo di cui al precedente articolo – un sistema di misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, attraverso un programma volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché a mitigare le relative criticità che ostacolano la competitività delle imprese del territorio tarantino.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che il Commissario straordinario, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi in favore dell'area di Taranto, possa definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi aziendale e adottare tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa.

L'articolo 7 dispone che i poteri del commissario straordinario del porto di Taranto, nominato nel 2012, siano estesi a tutte le opere e agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto, affinché l'infrastruttura risponda agli *standard* competitivi dell'area mediterranea. Al fine di garantire un'accelerazione e una semplificazione nella realizzazione di tali opere, l'acquisizione degli atti di assenso sia degli enti locali e regionali, sia dei Ministeri e di altri enti competenti deve essere completata entro trenta giorni dalla richiesta del com-

missario straordinario. Decorso inutilmente il termine, gli atti si intendono resi in senso favorevole.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, che il Comune di Taranto, a integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città, adotti un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, nonché per l'eventuale valorizzazione di immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che dovrà successivamente essere trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'acquisizione degli atti di assenso di competenza.

Inoltre, al comma 3, prevede che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, predispongano un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto.

Infine, l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Conclusivamente, posto che, in occasione dell'esame del provvedimento al Senato, la Commissione aveva espresso parere favorevole con tre osservazioni, che appaiono ancora attuali, formula una proposta di parere che, oltre a recare un nuovo rilievo vertente sulle parti del decreto-legge modificate dal Senato, riprende i contenuti del parere già approvato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678 Governo.

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Lavori pubblici del Senato il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge S. 1678, che reca una delega al Governo per il recepimento di tre direttive europee di riordino della normativa dell'Unione europea in materia di concessioni e di appalti. Si tratta, in particolare, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e della direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti « settori speciali » (acqua, energia, trasporti e servizi postali).

Prima di illustrare i contenuti del disegno di legge all'esame, reputa opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale in ordine al riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia dei contratti pubblici.

In proposito, fa presente che, come noto, l'articolo 117 della Costituzione, nel testo precedente la riforma del 2001, contemplava la materia dei lavori pubblici « di interesse regionale » tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente. L'articolo 117 della Costituzione nel testo oggi vigente non menziona invece espressamente la materia dei lavori, servizi e forniture tra gli ambiti oggetto di potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.

Con la nota sentenza 303/2003, la Corte costituzionale ha affermato che la mancata inclusione dei lavori pubblici nell'elencazione dell'articolo 117 della Costituzione non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni, ma che si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, qualificandosi a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e, pertanto, possono di volta in volta essere ascritti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ovvero alla potestà legislativa concorrente.

In questo quadro, l'articolo 4 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo

n. 163 del 2006) ha successivamente delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa esclusiva (comma 3) e concorrente (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture.

Il suddetto riparto di competenze è stato poi chiarito nella sua portata effettiva dalle sentenze della Corte costituzionale 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 431, che, con orientamento sempre confermato (Cfr., ad esempio, le sentenze 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012) hanno ricondotto a titoli di competenza esclusiva statale sia la disciplina dell'affidamento del contratto sia la disciplina della sua esecuzione.

La Corte ha riconosciuto, infatti, l'inderogabilità con legge regionale sia delle disposizioni del codice dei contratti pubblici che regolano la procedura di evidenza pubblica (con particolare riferimento alle norme che disciplinano le procedure di gara e, in particolare, a quelle che regolamentano la qualificazione e la selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento e ai criteri di aggiudicazione), sia di quelle concernenti l'attuazione del rapporto contrattuale, chiarendo altresì che la distinzione tra contratti « sopra e sottosoglia » non costituisce un elemento di differenziazione ai fini della individuazione del livello di competenza statale o regionale.

In relazione a tali aspetti, dunque, le Regioni, non possono in nessun caso prevedere una disciplina diversa da quella statale, neppure quando si tratti di disciplinare la propria attività contrattuale, destinata a svolgersi su materie oggetto della competenza regionale residuale.

Nell'evoluzione legislativa della materia e nell'interpretazione giurisprudenziale della stessa, gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono dunque i soli profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale (sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2011).

A ciò si aggiunge la possibilità per le Regioni di introdurre norme produttive di « effetti proconcorrenziali », a condizione che i suddetti effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 2009).

Passa dunque ad illustrare i contenuti del provvedimento, osservando, in primo luogo, che la finalità dello stesso è più ampia del mero recepimento delle direttive. Infatti, come chiarito nella relazione illustrativa, « il recepimento della nuova normativa europea costituisce un'importante occasione per rivedere e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici ».

In particolare, fa presente che il disegno di legge, che si compone di un unico articolo, al comma 1 contiene la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per l'attuazione delle tre direttive europee, la quale dovrà avvenire sia in base ai principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sia in base ai principi e criteri direttivi specifici contenuti nel medesimo comma 1.

Tra i principi e i criteri specifici di delega, segnala anzitutto la lettera *a*) del comma 1, che ribadisce il divieto di introdurre o di mantenere negli atti di recepimento livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, secondo un'impostazione normativa ormai consolidata a livello europeo (cosiddetto divieto di *goldplating*) ed espressamente sancita anche nel diritto italiano (ad esempio dall'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater* della legge 28 novembre 2005, n. 246).

La successiva lettera *b*) prevede la compilazione di un unico testo normativo denominato « Codice degli appalti pubblici e delle concessioni », recante le norme in

materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di concessione di lavori e servizi, disciplinate dalle tre direttive, che dovrà anche garantire l'effettivo coordinamento con le altre disposizioni normative in vigore nelle stesse materie.

La lettera *c)* pone il principio della razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni, finalizzato a un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, mentre la successiva lettera *d)*, dispone la semplificazione e l'armonizzazione del medesimo quadro normativo, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche allo scopo di evitare il ricorso a regimi derogatori della disciplina ordinaria.

La successiva lettera *e)* introduce il principio della trasparenza e della pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, mentre la lettera *f)*, intervenendo sulle procedure di qualificazione alle procedure, fissa il criterio della riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.

La lettera *g)* introduce i principi della razionalizzazione delle procedure di spesa delle stazioni appaltanti, del contenimento dei tempi e della piena verificabilità dei flussi finanziari, mentre la lettera *h)* prevede la razionalizzazione e l'estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo.

La lettera *i)* introduce un principio direttivo in materia di revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, sulla base di criteri di omogeneità e trasparenza, con la contestuale introduzione di misure di premialità legate a criteri « reputazionali » basati su parametri oggettivi e misurabili e sull'accertamento del rispetto dei contratti eseguiti.

La successiva lettera *l)* reca il principio della razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, mentre la lettera *m)* stabilisce il miglioramento delle condizioni di accesso delle piccole e medie imprese e delle imprese di nuova costituzione al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni.

La lettera *n)*, con specifico riguardo alle concessioni, pone, come criterio di delega, la disciplina organica della materia e l'individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea.

La lettera *o)* introduce poi il principio della trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni. Infine, la lettera *p)* stabilisce l'espressa abrogazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie, e l'introduzione di un apposito regime transitorio.

Venendo alle procedure per l'esercizio della delega, il comma 2 del disegno di legge prevede che, nella fase istruttoria e, quindi, preliminarmente alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coordini lo svolgimento delle consultazioni con le principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, mentre il comma 3 prevede, oltre all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato e del Consiglio di Stato, anche l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto legislativo.

Il comma 4 disciplina l'esercizio della delega correttiva e integrativa mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, osserva che, pur avendo la Corte costituzionale chiarito che la disciplina della scelta del contraente, in quanto afferente alla materia della « tutela della concorrenza », ricade interamente nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ampi spazi residuano invece alle Regioni nell'ambito della programmazione e della progettazione delle opere, in relazione alle quali lo Stato deve addivenire alle necessarie intese con gli enti interessati. Ritiene dunque che tale aspetto possa essere approfondito dalla Commissione nell'ambito del dibattito che potrà svolgersi nella prossima riunione dell'organo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

S. 1779 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 5^a del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione del relatore onorevole Francesco Ribaudò, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite 1^a e 5^a del Senato il parere, per i profili di propria competenza, sul decreto-legge n. 192 del 2014, approvato dalla Camera, che dispone la proroga o il differimento di termini previsti da disposizioni legislative afferenti le più diverse materie. Al riguardo, ricorda che la Commissione, in occasione dell'esame del decreto-legge alla Camera, aveva espresso su

di esso parere favorevole senza né osservazioni né condizioni.

La relazione che intende svolgere si sofferma esclusivamente sulle disposizioni riconducibili alla competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali o comunque di più diretto interesse delle regioni e degli enti locali.

In particolare, l'articolo 1 del decreto proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche. Il comma 5 dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi di alcune altre disposizioni e per le quali non sia stata presentata richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate per la mobilità del personale degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014: al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che il riferimento è alle province.

Il comma 6 dispone che le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014).

Il comma 12-*bis*, inserito dalla Camera, prevede che le Regioni possano procedere alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione, fermi restando i vincoli alla riduzione della spesa per il personale previsti dalla legge finanziaria 2007.

Il comma 12-*ter*, introdotto sempre dalla Camera, proroga al 31 dicembre 2015 le disposizioni (di cui all'articolo 14 dell'O.P.C.M. 3891/2010) che consentono alle Regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile.

L'articolo 2 interviene sul processo amministrativo, per prorogare due termini introdotti dal decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. In particolare, il decreto agisce sul procedimento per la soppressione di alcune sezioni distaccate di TAR, prorogando dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale il Governo deve presentare una relazione sull'organizzazione dei TAR e un conseguente piano di riorganizzazione, che individui eventualmente anche sedi da sopprimere.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato poi introdotto un nuovo comma (1-*bis*), che riapre fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che consente agli enti locali, anche consorziati, alle unioni di comuni nonché alle comunità montane di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell'ufficio del Giudice di pace posto sul loro territorio, e del quale è prevista la soppressione, con piena disponibilità a sostenerne i costi.

L'articolo 4 reca proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno. In particolare, il comma 1 proroga per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste per lo scioglimento dei consigli degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dal testo unico delle disposizioni sugli enti locali e per l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 2 proroga il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Il comma 3 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani per consentire l'adempimento delle obbliga-

zioni assunte su tali risorse nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese.

Il comma 5 dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. Tale differimento, rispetto alla data del 30 settembre 2014 prevista a normativa vigente, va ricondotto – come segnala la relazione illustrativa – sia alla riduzione delle risorse derivante dalle misure di contenimento della spesa pubblica dettate dal decreto legge n. 66 del 2014, sia al processo di trasformazione dell'ente provincia in ente di area vasta, sulla base della disciplina recata dalla legge « Delrio » (n. 56 del 2014), che incide negativamente sulle entrate proprie dell'ente stesso.

I commi 5-*bis* e 5-*ter*, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, recano ulteriori disposizioni relative alle province per l'anno 2015, confermando, tra l'altro, l'applicazione dei criteri per il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le province di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, e dei criteri adottati nel 2014 per la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna. Il comma 5-*ter* interviene in materia di riparto tra gli enti delle riduzioni di spesa corrente richieste al comparto delle province e delle città metropolitane dalla legge di stabilità per il 2015, prevedendo che il 90 per cento delle riduzioni di spesa siano a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinari, mentre il restante 10 per cento sia a carico degli enti delle Regioni Sicilia e Sardegna.

Il comma 5-*quater*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame parlamentare, interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto.

Il comma 6 proroga per il primo trimestre 2015 il ricorso al personale militare e di polizia per il controllo del

territorio e in particolare per quello della cosiddetta terra dei fuochi della regione Campania.

Il comma 6-*bis*, inserito dalla Camera, differisce al 31 dicembre 2015 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

L'articolo 5 reca la proroga di termini in materia di beni culturali. In particolare l'articolo proroga – a seguito delle modifiche apportate dalla Camera – dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015 il termine che i comuni devono rispettare per ottenere il finanziamento dei progetti per l'attrattività turistica.

L'articolo 6 reca la proroga di termini in materia di istruzione. In particolare, il comma 4 differisce ulteriormente il termine per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, nonché quello per l'affidamento dei medesimi lavori nelle regioni nelle quali siano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Il nuovo comma 5-*bis* differisce (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*-8-*sexies*, del decreto-legge n. 69 del 2013 legge n. 98 del 2013).

Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.

L'articolo 7 proroga termini in materia sanitaria. In particolare, l'articolo proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione e accreditamento richieste.

Il comma 2 reca numerose proroghe incidenti sul decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa. Sostanzialmente, la trasformazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è rinviata di un anno, al 1° gennaio 2016.

Il comma 3 proroga di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista).

Il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento, fissate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione, di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.

L'articolo 8 dispone la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 l'emanazione del regolamento attuativo della disposizione di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008 in materia di noleggio con conducente e regolamentazione dei taxi. Tale disposizione ha previsto, per il noleggio con conducente, specifici requisiti quali una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. Il regolamento dovrà contenere anche una generale revisione dei principi fondamentali in materia di auto-transporto pubblico non di linea (taxi).

Il comma 2 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge « sblocca Italia » (n. 133 del 2014) per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere elencate dallo stesso decreto cui sono destinati i finanziamenti autorizzati a valere sul Fondo cosiddetto « sblocca cantieri ».

Il comma 3-*ter*, introdotto dalla Camera, prevede che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di ac-

quisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015.

Il comma 10-*bis*, anch'esso inserito dalla Camera, interviene invece in materia di sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione.

L'articolo 9 dispone la proroga di termini in materia ambientale. In particolare l'articolo proroga al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kiloJoule per chilogrammo.

Il comma 3 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI.

Il comma 4 proroga al 30 settembre 2015, il termine per l'attivabilità della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

I commi 4-*ter* e 4-*quater*, inseriti dalla Camera, differiscono — nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania — al 31 dicembre 2015 il termine della gestione da parte dei comuni della Regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.

L'articolo 10 dispone la proroga di termini in materia economica e finanziaria. In particolare, il comma 7-*bis*, inserito

durante l'esame parlamentare, interviene sulla destinazione del contributo assegnato nel 2015 alle regioni, nell'ambito della disciplina del cosiddetto patto verticale incentivato.

Il comma 8 differisce dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Il comma 11-*bis*, introdotto dalla Camera, posticipa dall'anno 2015 all'anno 2016 l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale.

Con il comma 12-*decies*, anch'esso introdotto dalla Camera, si estende all'esercizio finanziario 2014 la disposizione che esclude per il comune de L'Aquila l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 12-*duodecies*, aggiunto anch'esso in sede parlamentare, è volto a prorogare al 2017 l'aumento al 100 per cento della quota riconosciuta ai comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Il successivo comma 12-*terdecies*, anch'esso aggiunto in sede parlamentare, è volto a posticipare dal 30 marzo al 30 aprile il termine entro il quale l'ANCI deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni e servizi, al fine di stabilizzare gli effetti negativi che tale gestione determina, sul patto di stabilità interno, per i comuni capofila.

Nel corso dell'esame parlamentare sono stati poi inseriti all'articolo 10 i commi da 12-*sexiesdecies* a 12-*undevicies*, con i quali si interviene sulle sanzioni previste dal

comma 462 della legge di stabilità 2013 per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle regioni, in relazione all'anno 2014.

L'articolo 11 dispone la proroga di termini relativi a interventi emergenziali. Il comma 1 è volto a consentire l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 1-ter, introdotto in sede parlamentare, differisce, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine disposto, in via sperimentale, per l'applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Il comma 2 prevede che l'incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

L'articolo 12 proroga il regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali.

L'articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi

cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015 attraverso (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali) le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

Durante l'esame del decreto-legge alla Camera è stato aggiunto il comma 1-bis che interviene sulle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, commi 418-419) che definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017.

Infine, l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che esso entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tenuto conto che il decreto-legge in oggetto interviene per sua natura su molteplici ambiti materiali senza però recare disposizioni di carattere sostanziale ma al solo scopo di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative ovvero di introdurre regimi transitori, esso non reca alcun profilo problematico in ordine agli ambiti di competenza regionale.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*) nella quale figura, nella parte premessiva, l'auspicio che, in sede di conversione del decreto-legge, il Governo — tenuto conto che l'articolo 10, comma 8, del provvedimento in titolo differisce la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa — individui criteri per disciplinare la ripresa degli adempi-

menti e dei versamenti dovuti, non eseguiti per effetto della prevista sospensione, secondo modalità e tempi sostenibili, che non penalizzino ulteriormente i soggetti destinatari di tali misure.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

ALLEGATO 1

Biodiversità agraria e alimentare (S. 1728 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1728 recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare »;

rilevato che:

il provvedimento istituisce il Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, assicurando il coordinamento con i sistemi regionali già esistenti;

l'intento del provvedimento è quello di creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, la tutela della biodiversità agraria, che è disciplinata anche a livello internazionale, e precisamente dalla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001;

le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili, in via prevalente, alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

il provvedimento incide altresì sulla materia « agricoltura », riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del richiamato articolo 117 della Costituzione;

molte regioni, anche in considerazione dell'assenza di un contesto norma-

tivo organico nazionale, sono intervenute in questo ambito, adottando provvedimenti per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale, tra l'altro istituendo organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono e registri o anagrafi delle specie vegetali e animali;

rilevato altresì che:

la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere che la riconducibilità di una determinata disciplina alla materia della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », se certamente comporta il potere dello Stato di dettare *standard* di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle regioni, non esclude tuttavia che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) o di quella residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma) possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (tra le molte, si vedano le sentenze n. 336 e n. 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002);

la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, ha inoltre stabilito che, quando lo Stato attrae in sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la funzione amministrativa relativa al soddisfacimento di esigenze e valori di rilievo nazionale, può provvedere all'esercizio della connessa funzione legislativa, anche

quando incidente su materie attribuite alla legislazione concorrente Stato-regioni o a quella residuale delle regioni, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni;

osservato che:

il provvedimento in esame, non solo prevede un ampio coinvolgimento delle regioni, ma provvede a salvaguardare le esperienze regionali in questo campo, tra l'altro coordinando il Sistema nazionale con i sistemi regionali di tutela delle varietà animali e vegetali (articolo 1, comma 4; articolo 3, comma 4);

in particolare, l'articolo 7, comma 1, prevede che all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, si provveda con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 8, comma 5, rinvia ad un decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato per la biodiversità agraria ed alimentare, disponendo che dello stesso facciano parte, tra gli altri, sei rappresentanti delle regioni;

l'articolo 10, comma 3, prevede che le modalità di funzionamento del Fondo per tutela della biodiversità agraria ed

alimentare vengano disciplinate con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 17 prevede che le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali, siano individuati con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di fare riferimento, oltre che ai registri vegetali, anche ai registri relativi alle specie animali tenuti dalle regioni e dalle province autonome;

b) all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire in che modo la Rete nazionale viene coordinata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome, eventualmente rimettendo a un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di modalità di gestione della Rete tali da assicurare il predetto coordinamento.

ALLEGATO 2

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
(C. 2844 Governo).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2844, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

osservato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente ricondu-

cibili alle materie « tutela del risparmio » e « ordinamento civile » che, rispettivamente, le lettere *e)* ed *l)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (C. 2894 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2894, approvato, con modificazioni dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015 n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

considerato che le disposizioni contenute nel decreto-legge appaiono riconducibili nel loro complesso alla materia della « tutela dell'ambiente » che, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché per taluni profili, alla materia « ordinamento civile e penale » anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nell'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, comma 1, si valuti

l'opportunità di ripristinare forme di coinvolgimento degli enti locali interessati sia nella definizione delle misure di compensazione ambientale sia nella definizione di eventuali ulteriori garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, connesse alla costruzione e alla gestione delle discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.a. per rifiuti speciali;

b) all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di precisare quali siano i comuni ricadenti nell'Area di Taranto che partecipano al tavolo istituzionale permanente per la suddetta Area;

c) al medesimo articolo 5, comma 2, si verifichi l'opportunità di rimettere alle amministrazioni regionali e locali la valutazione in merito ai tavoli tecnici costituiti presso le amministrazioni medesime destinati ad essere assorbiti dal Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto;

d) si valuti infine l'opportunità di individuare le necessarie iniziative per incentivare la ripresa delle attività agricole e delle filiere agro-alimentari nell'Area di Taranto.

ALLEGATO 4

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (S. 1779 Governo,
approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1779, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;

osservato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti « mille proroghe », su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori;

rilevato altresì che il provvedimento in esame, all'articolo 10, comma 8, reca

una proroga al 31 dicembre 2014 della sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

auspicato, a tale riguardo, che, in sede di conversione del decreto-legge, il Governo individui criteri per disciplinare la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovuti – non eseguiti per effetto della prevista sospensione – secondo modalità e tempi sostenibili, che non penalizzino ulteriormente i soggetti destinatari di tali misure,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 219

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle
15.10 alle 16.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione di Nando Dalla Chiesa, Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata Università degli Studi di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	220
AVVERTENZA	220

Martedì 24 febbraio 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione di Nando Dalla Chiesa, Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata Università degli Studi di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce, l'audizione del Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata Università degli Studi di Milano, prof. Nando Dalla Chiesa, dedicata al tema dell'infiltrazione nel mondo dell'economia e alla cosiddetta « zona grigia ».

Nando DALLA CHIESA, *Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata Università degli Studi di Milano*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Lucrezia RICCHIUTI (PD), Luigi GAETTI (M5S) e il deputato Davide MATTELLO (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo	221
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	221

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, onorevole Dario FRANCE-SCHINI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut) e il senatore MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 14.45.

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 17.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 19.25.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dottor Maurizio Martina
(Svolgimento e conclusione) 222

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dottor Maurizio Martina.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dottor Maurizio Martina.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Maurizio MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, il senatore Riccardo CONTI (FI-PdL), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD) e il senatore Marco SCIBONA (M5S).

Maurizio MARTINA risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Dopo una precisazione di Laura RAVETTO, *presidente*, Maurizio MARTINA fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del presidente della Sogin, Giuseppe Zollino (*Svolgimento e conclusione*) 223

*Martedì 24 febbraio 2015. – Presidenza
del presidente Alessandro BRATTI.*

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del presidente della Sogin, Giuseppe Zollino.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della Sogin, professor Giuseppe Zollino, che ringrazia per la presenza.

Giuseppe ZOLLINO, *presidente della Sogin*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD) e Paola NUGNES (M5S), nonché i deputati Stefano

VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppe ZOLLINO, *presidente della Sogin*, risponde ai quesiti posti.

Mariano SCOCCO, *Sogin*, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone, e la Commissione concorda, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il professor Zollino per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del Direttore generale dell'ARCUS (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A), dottor Ettore Pietrabissa e del Direttore Centrale, dottoressa Carolina Botti (*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori 224

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del Direttore generale dell'ARCUS (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A), dottor Ettore Pietrabissa e del Direttore Centrale, dottoressa Carolina Botti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antimo CESARO (SCPI), introduce l'argomento all'ordine del giorno.

Ettore PIETRABISSA, *Direttore generale dell'ARCUS*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Carolina BOTTI, *Direttore centrale dell'ARCUS*, svolge talune considerazioni integrative.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Antimo CESARO (SCPI) e i senatori Lorenzo BATTISTA (PLA-PSI-MAIE) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, Ettore PIETRABISSA, *Direttore generale* e Carolina BOTTI, *Direttore centrale dell'ARCUS*.

Antimo CESARO (SCPI), ringrazia i rappresentanti dell'ARCUS per la loro partecipazione alla seduta odierna e propone di svolgere visite e sopralluoghi presso le strutture museali descritte dagli auditi.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	225
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Giovanni Salvi (Svolgimento e conclusione)	225
Comunicazioni del Presidente	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	228
Audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma, Franco Ionta (Svolgimento e rinvio)	228

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Giovanni Salvi.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Salvi.

Giovanni SALVI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, formula alcune osservazioni e domande alle quali replica Giovanni SALVI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania*.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti i deputati Gero GRASSI (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD), ai quali risponde Giovanni SALVI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il dottor Salvi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che il 23 febbraio scorso è pervenuta dal Consiglio superiore della magistratura l'autorizzazione alla collaborazione a tempo parziale con la Commissione della dottoressa Antonietta Picardi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, della dottoressa Antonia Giammaria, magistrato distrettuale requirente della Procura generale presso la Corte di appello di Roma, e del dottor Massimiliano Siddi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo.

Lo stesso giorno i magistrati hanno prestato il prescritto giuramento e hanno, quindi, formalmente assunto l'incarico, che sarà svolto secondo gli indirizzi già comunicati nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 15 gennaio scorso.

Quanto all'incarico conferito alla dottoressa Picardi (concernente la pista fiorentina), esso comprenderà anche il filone di indagini riguardanti l'*Hyperion*.

Segnala, inoltre, che con nota pervenuta in data odierna il Presidente del Senato ha comunicato che la Commissione potrà contare sulla costante collaborazione del personale dell'Archivio storico del Senato per l'attività di ricerca sul materiale acquisito dalle Commissioni di inchiesta che hanno operato nelle passate legislature.

Tenuto conto di tale circostanza e degli ulteriori contenuti della suddetta nota, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di avvalersi della collaborazione – a tempo pieno e a titolo gratuito – del generale di brigata in quiescenza dell'Arma dei carabinieri Pellegrino Costa, esperto nella ricerca e nell'elaborazione di dati su *data base* relazionali in sistemi informatici complessi.

Comunica, altresì, che il Capo di gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso una nota con la quale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Commissione, il

dottor Angelo Allegrini, funzionario archivistico, è stato autorizzato a collaborare a tempo parziale e a titolo gratuito con la Commissione.

Il dottor Allegrini sarà incaricato di effettuare ricerche d'archivio, in particolare con riferimento alla documentazione concernente il caso Moro depositata presso l'Archivio centrale dello Stato in esecuzione della cosiddetta « direttiva Prodi ».

Segnala, inoltre, che, ad integrazione degli incarichi già conferiti, alla dottoressa Tintisona è stato affidato il compito di acquisire dal dottor Carlo D'Adamo, autore del libro *Chi ha ammazzato l'agente Iozzino?*, pubblicato nel 2014, le stampe originali e, se disponibili, i negativi di tutte le fotografie pubblicate nel suddetto libro.

Comunica, quindi, che il 23 febbraio è pervenuta, dal Gabinetto del Ministro dell'interno, una nota con cui si rappresenta che la polizia federale svizzera ha declassificato il fax consegnato durante l'audizione del Ministro Alfano lo scorso 19 novembre. Considerato che il suddetto fax resta comunque assoggetto al regime di « vietata divulgazione », il documento in questione viene declassificato da « segreto » a « riservato ».

Con lettera del 23 febbraio, il Presidente del Senato ha comunicato di aver autorizzato l'estrazione di copia dei seguenti documenti, conservati tra gli atti della Commissione stragi e custoditi presso l'Archivio storico del Senato: relazione finale della Commissione ministeriale presieduta dall'avv. Ignazio Caramazza, istituita nel 1996 presso il Ministero dell'interno a seguito del rinvenimento dell'archivio-deposito del Viminale sito in circoscrizione Appia; perizia del dottor Aldo Giannuli, con elenco allegato, e perizia della dottoressa Paola Carucci, con elenco allegato, relative allo stesso archivio-deposito. La suddetta documentazione è stata in pari data trasmessa dall'Archivio storico del Senato ed è classificata segreta, ad eccezione della perizia del dottor Giannuli che è, invece, liberamente consultabile.

Sempre in data 23 febbraio sono pervenute tre relazioni del dottor Donadio, concernenti, rispettivamente, la presenza in via Fani dell'Alfa Romeo Alfasud targata Roma S88162, la circostanza, indicata dal teste Alessandro Marini, della perdita di un caricatore di mitra corto da parte di uno degli occupanti della moto Honda, la sparizione di un rullino fotografico consegnato al dottor Infelisi il 18 marzo 1978. In ciascuna di tali relazioni – classificate segrete – sono formulate alcune proposte operative (acquisizioni documentali e assunzione di informazioni) alle quali l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto nella riunione odierna di dare seguito.

Nella medesima riunione si è, altresì, convenuto di rinnovare al Ministro della difesa la richiesta formulata dal deputato Gero Grassi nel corso dell'audizione dello scorso 3 dicembre, diretta ad accertare se esista, presso il Ministero o presso altre strutture di competenza, traccia diretta o indiretta di un documento riservato del 2 marzo 1978, a firma del capitano di vascello Remo Malusardi, trasmesso tramite Antonino Arconte e diretto al colonnello Stefano Giovannone, contenente l'invito a entrare in contatto con gruppi terroristici mediorientali per ottenere collaborazione e informazioni utili alla liberazione di Aldo Moro (che sarebbe stato rapito solo due settimane più tardi).

Sempre nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di acquisire alcuni reperti recuperati nel covo di via Gradoli il 18 aprile 1978, registrati dalla Questura di Roma e contrassegnati dai numeri 390, 391, 393, 401, 403, 410, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 774, 775, 776, 781 (fogli manoscritti, ritagli di quotidiani, istruzioni di sistemi di audio-registrazione, mangianastri e musicassette). A tal fine la dottoressa Giammaria è stata incaricata di curare i conseguenti adempimenti.

Quanto al programma delle prossime audizioni, precisa che esso sarà definito, sulla base delle indicazioni già concordate nelle precedenti riunioni, una volta reso

noto il calendario dei lavori dell'Assemblea di Camera e Senato per il mese di marzo.

Tenuto conto della richiesta, formulata da alcuni gruppi, di evitare sovrapposizioni con i lavori non solo delle Assemblee delle Camere, ma anche delle Commissioni permanenti, ove necessario le sedute della Commissione potranno essere convocate anche nella giornata di lunedì e venerdì.

Ricorda infine che, come preannunciato nella scorsa riunione, nella giornata di venerdì 6 marzo o di lunedì 9 marzo avrà luogo l'audizione di monsignor Antonio Mennini, nunzio apostolico in Gran Bretagna.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21 alle 21.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 24 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 21.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma, Franco Ionta.

(Svolgimento e rinvio).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Ionta.

Franco IONTA, *procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di*

Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, e Gero GRASSI (PD) formulano, a più riprese, alcune osservazioni e domande alle quali replica Franco IONTA, *procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, tenuto conto che alla Camera sono previste imminenti votazioni in assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e <i>intelligence</i> tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	8
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	10

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	28
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	85
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto C. 2894 Governo (<i>Parere alle Commissioni Riunite VIII e X</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
INDAGINE CONOSCITIVA	
Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.	
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane e di Glauco Giostra, Presidente della Commissione ministeriale di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative del Ministero della giustizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
SEDE CONSULTIVA:	
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo (<i>Parere alle Commissioni Riunite VIII e X</i>) (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	101
COMITATO DEI NOVE	96
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
IV Difesa	
SEDE LEGISLATIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	103
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (<i>Discussione e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	111
SEDE CONSULTIVA:	
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alle Commissioni riunite VIII e X</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 stelle</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di	

nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 39</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina della responsabilità civile dei magistrati. C. 2738 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>) ..	116
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 <i>final</i>) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 <i>final</i>), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 <i>final</i> – Annex 1) (<i>Deliberazione</i>)	117
VI Finanze	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	118
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.	
Audizione del professor Franco Gallo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. Atto n. 148 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	119
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello	126
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	127
Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	127
RISOLUZIONI:	
7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola ».	
7-00593 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00098 e reiezione della risoluzione n. 7-00593</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	138
7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	132

7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00099</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	141
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	143
SEDE REFERENTE:	
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	133
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti approvati</i>)	145

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	149
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	150

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	161
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	153
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	162

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	174
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	175

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	168
ALLEGATO 4 (<i>Subemendamenti approvati riferiti all'emendamento 2.200 del Relatore</i>)	176

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	177
7-00505 Palma e 7-00558 Parentela: Iniziative di sostegno al settore agricolo nel territorio denominato «Terra dei fuochi» (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00505 Palma in una nuova formulazione e della risoluzione n. 7-00558 Parentela in una nuova formulazione</i>)	177
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00558 Parentela approvata dalla Commissione</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00505 Palma approvata dalla Commissione</i>)	184

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	178
5-03656 Ribaudò: Iniziative da intraprendere per assicurare la regolare funzionalità dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia (ARAS)	179
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	187
5-02092 Gallinella: Iniziative per assicurare la migliore funzionalità del mercato delle sementi e degli agro farmaci	179
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	189
5-04469 Amoddio: Iniziative di sostegno a coltivatori e aziende agricole della provincia di Siracusa per i danni subiti a causa di eccezionali eventi atmosferici	179
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	190
ERRATA CORRIGE	180

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	191
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	191
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia. Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo economico, Simona Vicari. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Biodiversità agraria e alimentare. S. 1728 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	214
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	216

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	202
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	217
Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	205
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. S. 1779 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 5 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	208
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	218
AVVERTENZA	213
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione di Nando Dalla Chiesa, Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata Università degli Studi di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	220
AVVERTENZA	220
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo	221
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	221
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.	
Audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dottor Maurizio Martina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione del presidente della Sogin, Giuseppe Zollino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione del Direttore generale dell'ARCUS (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A), dottor Ettore Pietrabissa e del Direttore Centrale, dottoressa Carolina Botti (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	224

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 225

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Giovanni Salvi
(*Svolgimento e conclusione*) 225

Comunicazioni del Presidente 226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 227

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 227

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 228

Audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma, Franco
Ionta (*Svolgimento e rinvio*) 228

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.

Incontro con un candidato alla carica di componente italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura).

L'incontro si è svolto dalle 14.10 alle 14.25

Comunicazioni del Presidente – Designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano al CPT (Comitato per la prevenzione della tortura).

La seduta comincia alle 14.30.

Michele NICOLETTI, *presidente*, comunica che dal 30 marzo al 2 aprile sarà in visita in Italia, prima a Roma e poi in Sicilia, la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Anne Brasseur. A tale riguardo, sono in via di organizzazione molti incontri istituzionali, uno dei quali il lunedì 30 o il martedì 31 marzo con la delegazione parlamentare: auspica la massima partecipazione dei componenti in tale occasione.

Comunica inoltre che la Commissione politica dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha chiesto di riunirsi a Roma il prossimo 29 maggio. In tale occasione potrebbe essere organizzata una Conferenza su uno dei temi di politica internazionale che maggiormente interes-

sano in questi giorni il dibattito politico: dalla questione della Russia, a quella dei migranti e della crisi del Mediterraneo alla corruzione.

Il deputato Milena SANTERINI (PI-CD), nel concordare con la proposta del Presidente di ospitare a Roma la Commissione politica dell'APCE, ricorda che proprio oggi l'ECRI ha sollevato rilievi su alcune inadempienze dell'Italia in relazione all'emergenza Rom: a tale riguardo, intenderebbe promuovere un'iniziativa ad aprile durante la prossima Sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, per ricordare l'olocausto dei Rom, una tragedia troppo spesso dimenticata. L'iniziativa sarebbe condivisa con la Commissione eguaglianza e non discriminazione dell'Assemblea.

La senatrice Nunzia CATALFO (M5S) nel condividere le preoccupazioni della collega propone che la delegazione stessa effettui visite nei campi Rom, affinché ci si renda conto delle loro effettive condizioni di vita.

La senatrice Adele GAMBARO (Misto) desidera informare i colleghi della delicata questione della quale è stata investita come Presidente della Commissione Cultura dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa: lo stato del Qatar, che ospiterà i mondiali di calcio del 2020 è stato accusato di violazione dei diritti umani ai danni dei lavoratori impegnati

nei lavori per la realizzazione delle infrastrutture necessarie ed è stato altresì accusato di operazioni poco chiare nell'ottenimento della predetta candidatura. La questione sarà esaminata nella prossima riunione del Bureau prevista a Parigi il prossimo 6 marzo.

Michele NICOLETTI, *presidente*, nel raccogliere le osservazioni dei colleghi e un consenso di massima sulla proposta di ospitare a Roma la Commissione politica dell'APCE, ricorda i punti di criticità sollevati dall'ECRI nei confronti dell'Italia a proposito dei Rom, ai quali non sarebbero assicurati gli stessi diritti spettanti agli altri cittadini, ove colpiti da ordine di sgombero. Condivide la proposta della senatrice Catalfo ed auspica che nel prossimo Bureau dell'Assemblea possa essere chiarita la vicenda relativa al Qatar.

Quanto alla designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano al CPT (Comitato per la prevenzione della tortura), ritiene che si debba verificare se vi sia una convergenza sui nomi, a seguito degli incontri effettuati, tenendo anche presente che deve essere rispettato un equilibrio di genere. Laddove

non si raggiunga una decisione univoca, sarà necessario procedere ad una votazione.

(La Delegazione procede alla valutazione dei candidati ascoltati nel corso degli incontri).

Michele NICOLETTI, *presidente*, con il consenso dei presenti, ritiene preferibile procedere alla votazione della terna.

(Segue la votazione).

Michele NICOLETTI, *presidente*, comunica che hanno riportato voti:

Antonio Marchesi 14, Patrizio Gonnella 13, Elisabetta Zamparutti 7, Annamaria Alborghetti 6, Maria Giuliana Civinini 1, Nadan Petrovic 1.

Risultano quindi designati nella terna che sarà trasmessa a Strasburgo Antonio Marchesi, Patrizio Gonnella ed Elisabetta Zamparutti.

Ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

PAGINA BIANCA

€ 12,80



17SMC0003980